dossier

XIX Legislatura

27 ottobre 2025

Riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, e disposizioni di coordinamento.

Atto del Governo n. 331

Ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – 𝕏 @SR_Studi

Ufficio per le ricerche nei settori economico e finanziario

Dossier n. 575

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Finanze
Tel. 06 6760-9496 - ✉ st_finanze@camera.it – 𝕏 @CD_finanze

Dipartimento Giustizia
Tel. 06 6760-9148 - ✉ st_giustizia@camera.it – 𝕏 @CD_giustizia

Atti del Governo n. 331

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

FI0144.docx

I N D I C E

PREMESSA.....3
Articoli 1-7 *(Riforma del Testo unico finanze)* 11
Articolo 8 *(Disposizioni in materia di tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari)*.....54
Articolo 9 *(Modifiche al codice civile)* 59
Articolo 9 (*Testo a fronte delle modifiche al Codice civile*).....76
Articolo 10 *(Modificazioni e integrazioni della normativa vigente e disposizioni di coordinamento)*.....107
Articolo 11 *(Entrata in vigore)* 120
Articolo 12 *(Disposizioni transitorie per GEFIA)*.....123
Articolo 13 *(Disposizioni transitorie per gestori EuVECA e EuSEF)*.....126
Articolo 14 *(disposizioni transitorie per SICAV o SICAF in gestione interna)*.....128
Articolo 15 *(Disposizioni transitorie in materia di gestione delle crisi dei gestori e degli OICR)* 129
Articolo 16 *(Disposizioni transitorie relative agli emittenti di nuova quotazione e a emittenti PMI)*.....130
Articolo 17 *(Clausola di invarianza finanziaria)* 132

APPENDICE
Testo a fronte delle modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria 131

PREMESSA

Le norme di delega

L'Atto del Governo 331 è stato presentato in attuazione della delega contenuta all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. legge capitali, di seguito «legge n. 21/2024») per la revisione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

I principi ed i termini di delega sono stati modificati dalla legge 11 marzo 2025, n.28, che ha introdotto ulteriori principi di delega e prorogato l'esercizio dei termini della medesima.

Il termine, originariamente fissato entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 21 del 2025 (entrata in vigore il 27 marzo 2024), è stato prorogato di 12 mesi, e scadrà quindi il 27 marzo 2026.

Il Governo è stato inoltre delegato ad adottare, entro **diciotto mesi** dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega principale, i relativi **decreti correttivi e integrativi** nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dal citato articolo 19.

Il comma 1, individua l'oggetto della delega nella riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile.

A seguito dalla legge 11 marzo 2025, n.28 è stata introdotto un ulteriore contenuto nella delega avente ad oggetto la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in **materia di arbitrato societario** e si è esteso l'ambito della delega alla modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento e la coerenza **con le disposizioni previste dalla presente legge e con le disposizioni adottate in attuazione della delega di cui al presente articolo**.

La riforma **dell'arbitrato societario non ha formato oggetto di attuazione nell'ambito del presente atto del Governo**.

L'articolo 19 comma 2 della citata legge indica i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostenere la crescita del Paese, **favorire l'accesso delle imprese al capitale di rischio con particolare riguardo ai mercati regolamentati**, favorire l'accesso delle piccole e medie imprese **a forme alternative di**

finanziamento e la canalizzazione degli investimenti verso le imprese e rendere le imprese maggiormente attrattive per gli investitori internazionali;

a-bis) implementare le misure volte ad **assicurare l'effettivo conseguimento della trasparenza del mercato;**

b) **aumentare la competitività del mercato nazionale** e **semplificare e razionalizzare la disciplina degli emittenti, ivi inclusi la partecipazione assembleare, la disciplina in tema di operazioni con parti correlate**, anche con riferimento alle soglie di partecipazione, in linea con gli standard internazionali, e la possibilità di prevedere sistemi di moltiplicazione del diritto di voto, riducendo gli obblighi e gli oneri previsti a legislazione vigente;

c) facilitare **il finanziamento dell'impresa in tutte le sue fasi di crescita**, ivi incluso il passaggio dalla quotazione nei mercati non regolamentati a quella nei mercati regolamentati;

d) rivedere le regole in materia **di attività di investimento privato per favorirne la massima diffusione**, anche **ampliando il novero delle forme societarie ammissibili ai fini del servizio di gestione collettiva del risparmio**, garantendo la correttezza e l'adempimento degli obblighi informativi a tutela degli investitori;

e) **semplificare le regole del governo societario** anche tenendo conto delle regole previste dai codici di autodisciplina;

f) **prevedere il riordino**, il coordinamento e l'aggiornamento della disciplina **in materia di servizi e attività di investimento**, ivi inclusi gli obblighi informativi e la disciplina dei contratti, e in materia di appello al pubblico risparmio, **con particolare riguardo alle offerte al pubblico di titoli e alle offerte pubbliche di acquisto e scambio**;

g) **contemperare il livello degli oneri amministrativi** imposti alle imprese **con l'esigenza di assicurare l'efficienza**, l'efficacia e la rilevanza **dei controlli**;

h) **assicurare un sistema coerente e integrato dei controlli interni**, eliminando sovrapposizioni o duplicazioni nelle funzioni e strutture di controllo e individuando altresì adeguate forme di coordinamento e di scambio di informazioni per un più efficace contrasto delle irregolarità rilevate;

i) aggiornare e revisionare anche sotto il profilo della tutela giurisdizionale il regime di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, tenuto conto della disciplina applicabile al sistema di vigilanza italiano nonché delle raccomandazioni e degli standard internazionali, prevedendo anche disposizioni in materia di prescrizione dell'azione risarcitoria;

i-bis) **coordinare le disposizioni legislative** correlate alle modifiche apportate al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, **al fine di assicurare in ogni caso il rispetto della disciplina antiriciclaggio**;

l) **procedere a una complessiva razionalizzazione e al coordinamento del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209**, e del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché delle altre disposizioni applicabili nei medesimi ambiti, per assicurare una maggiore coerenza e semplificazione delle fonti normative e per eliminare o razionalizzare obblighi o divieti non previsti dall'ordinamento dell'Unione europea e non giustificati sulla base di interessi meritevoli di tutela, provvedendo altresì a correggere eventuali disfunzioni riscontrate;

l-bis) **razionalizzare la disciplina sulla tutela della concorrenza e sulle partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari**, prevista dall'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine della riduzione e del contenimento degli oneri conseguenti in capo agli operatori, anche valutandone la soppressione;

l-ter) **apportare le opportune modifiche e integrazioni alla normativa vigente in materia di crisi degli intermediari disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal testo unico di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385**, al fine di assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi, tenuto conto delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle relative procedure.

L'attuazione dei principi di delega

L'**Atto del Governo 331** in attuazione dei principi direttivi previsti dall'articolo 19, comma 2, **lettera a),** della legge n. 21/2024 contiene un complesso di disposizioni che, sia dal lato degli emittenti, sia dal lato dei

soggetti investitori, appaiono dirette a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese a forme alternative di finanziamento e la canalizzazione degli investimenti verso le imprese e rendere le imprese maggiormente attrattive per gli investitori internazionali, come ad esempio l'ampliamento della nozione di cliente professionale ricomprendendovi gli enti previdenziali privatizzati, la creazione di figure specializzate nell'investimento nel *private equitiy*, la previsione del *downlisting*, l'istituzione di un regime di favore per i soggetti di nuova quotazione. Quest'ultima misura, unitamente alla possibilità per le società di partenariato di sostenere l'impresa anche successivamente alla fase di quotazione, attua altresì la previsione di cui all'articolo 19, comma 1, **lettera c)** della legge delega.

L'introduzione dei nuovi modelli di gestore di FIA sotto soglia registrato e di società di partenariato attua inoltre il criterio di cui a all'articolo 19, comma 1, **lettera d)**); diverse norme sono dirette alla riorganizzazione, in termini di rafforzamento dell'efficienza, dell'efficacia e della rilevanza dei controlli, delle competenze di vigilanza tra le Autorità di settore in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 19, **lettera g)**.

In attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 19, **lettera f)**, sono introdotte alcune disposizioni di adeguamento, anche di ordine terminologico, nonché una serie di chiarificazioni e precisazioni di dettaglio, con riferimento, in particolare con riferimento alla definizione di u a soglia unica ai fini dell'applicazione dell'obbligo di offerta pubblica d'acquisto totalitaria, dirette ad attuare l'obiettivo di aumentare la competitività del mercato dei capitali nonché di facilitare la quotazione nei mercati regolamentati e semplificare e razionalizzare la disciplina degli emittenti, anche introducendo diverse disposizioni volte a rendere più funzionale lo svolgimento delle assemblee societarie e la disciplina della regolamentazione delle operazioni con parti correlate (criterio direttivo di cui all'articolo 19, **lettera b)**).

Ulteriori elementi di semplificazione concernono la disciplina del governo societario, attraverso, tra l'altro, la riorganizzazione (coerente con le contestuali modifiche al codice civile, introdotte nel presente schema di decreto legislativo) delle forme di *governance*, per le quali è introdotta una disciplina specifica superando l'originaria preferenza per il modello societario tradizionale, e la semplificazione delle comunicazioni societarie (criterio di cui **all'articolo 19, lettera e**) e la disciplina degli organi di controllo interno (in attuazione del criterio di cui **all'articolo 19, lettera h**).

Ulteriori aspetti presenti nello schema di decreto legislativo concernono: l'eliminazione di alcune norme che imponevano obblighi non previsti dalla disciplina europea (ad esempio l'obbligo di pubblicazione sui quotidiani nazionali delle convocazione dell'estratto di avviso di convocazione dell'assemblea delle società quotate), l'introduzione di norme di coordinamento nel Testo unico delle leggi bancarie (in attuazione del criterio

di cui **all'articolo 19, lettera l**), e nella disciplina antiriciclaggio (in attuazione del criterio di cui **all'articolo 19, lettera i-*bis***), l'introduzione di modifiche alla disciplina sulle partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari, prevista dall'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in attuazione del criterio di cui **all'articolo 19, lettera l-*bis*),** interventi concernenti l'aggiornamento della disciplina della crisi degli intermediari (in attuazione del criterio di cui **all'articolo 19, lettera l-*ter***).

Non sembra invece essere stata attuata nel presente schema la previsione di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 19.

Iniziative dell'UE in materia di mercati dei capitali

La **riforma** dei **mercati dei capitali** dell'UE e l'istituzione di un'**Unione europea dei risparmi e degli investimenti** comprendente il mercato dei capitali e quello bancario sono priorità fondamentali per la Commissione europea. Ciò è indicato anzitutto negli **orientamenti politici** per la Commissione europea 2024-2029 (v. dossier curato dai servizi di documentazione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati), in cui la Presidente von der Leyen si è posta l'obiettivo di mobilizzare i **finanziamenti** necessari per realizzare le **transizioni verde** e **digitale**, massimizzando gli investimenti pubblici.

L'esigenza di costituire un'Unione dei mercati dei capitali e un'Unione bancaria per sostenere gli investimenti necessari all'UE per **finanziare** le sue **priorità strategiche** è sostenuta anche dal rapporto Draghi sul futuro della competitività (v. dossier RUE).

Stando al rapporto, il **fabbisogno finanziario** necessario all'UE per raggiungere i suoi obiettivi competitivi era pari, nel 2024, a 750-800 miliardi di euro annui. Il 16 settembre 2025, durante una conferenza tenuta per esaminare i progressi nell'attuazione del suo rapporto, Draghi ha **aggiornato** la stima a **1.200 miliardi**.

Anche la relazione Letta sul futuro del mercato unico sottolinea la necessità di finanziamento delle transizioni verde e digitale mediante il perseguimento di un collegamento maggiore tra il mercato unico e l'Unione dei mercati dei capitali allo scopo di coinvolgere maggiore il settore e il risparmio privato.

In questo contesto, nella **lettera di incarico** al Commissario per i servizi finanziari e l'Unione del risparmio e degli investimenti, Maria Luís **Albuquerque**, la Presidente von der Leyen chiede, tra le altre cose, di:

- sviluppare l'**Unione europea del risparmio e degli investimenti** comprendente le banche e i mercati dei capitali, affrontando la frammentazione dei mercati dei capitali e progettando prodotti di risparmio e di investimento semplici e a basso costo;

Il 19 marzo 2025 la Commissione europea ha presentato la **comunicazione** relativa all'Unione del risparmio e degli investimenti che prevede azioni volte a:

1) consentire ai risparmiatori al dettaglio di **detenere** una parte più ampia dei loro **risparmi** in **strumenti del mercato dei capitali** a più alto rendimento;
2) migliorare la **disponibilità** e l'**accesso al capitale** per tutte le imprese;
3) **ridurre** le **inefficienze** derivanti dalla frammentazione dei mercati;
4) rafforzare l'uso degli **strumenti di convergenza** e ridistribuire le competenze di **vigilanza** tra il livello nazionale e dell'UE.

- aumentare la **disponibilità** di **capitale di rischio**, promuovere l'**espansione** dei **fondi di investimento** e rimuovere gli ostacoli al **consolidamento** delle borse e delle **infrastrutture di post-negoziazione**;

Il **19 settembre 2025** è stato **approvato** in via definitiva un regolamento che **abbrevia** il **ciclo di regolamento** per le operazioni su valori mobiliari dell'UE, portandolo da due giorni ("T+2") a uno ("**T+1**"), (v. dossier RUE).

La proposta è stata esaminata dalla **XIV Commissione** "**Politiche dell'UE**" della Camera dei deputati ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà. In esito a tale verifica, il 26 marzo 2025 la **XIV Commissione** ha adottato un **documento** con cui ha ritenuto la proposta complessivamente **conforme** ai principi di **sussidiarietà** e proporzionalità, nonché coerente con la base giuridica individuata. La proposta è stata altresì oggetto di esame presso la **4ª Commissione** (Politiche dell'Unione europea) del **Senato**, che il 2 aprile 2025 la ha ritenuta **conforme** ai principi di **sussidiarietà** e proporzionalità.

- sbloccare il **finanziamento bancario** anche attraverso il rilancio dell'uso della **cartolarizzazione**;

Il 17 giugno 2025 la Commissione europea ha presentato un pacchetto legislativo volto ad agevolare l'attività di cartolarizzazione nell'UE composto da:

- una proposta di regolamento che interviene sul regolamento relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi;
- una proposta di regolamento che interviene sul regolamento sulle cartolarizzazioni.

Le modifiche mirano ad **adeguare** il **quadro prudenziale** per eliminare i costi non necessari e a **ridurre** i **costi operativi indebiti** (v. dossier RUE).

Presso il Parlamento europeo le proposte sono all'esame della Commissione "Affari economici e monetari" (ECON).

Le proposte sono state esaminate dalla **XIV Commissione** "**Politiche dell'UE**" della Camera dei deputati ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà. In esito a tale verifica, il 24 settembre 2025 la **XIV Commissione** ha adottato un documento con cui ha ritenuto le proposte complessivamente **conformi** ai principi di **sussidiarietà** e proporzionalità, nonché coerenti con la base giuridica individuata, nonostante abbia rilevato diversi aspetti meritevoli di approfondimento nel corso dei negoziati a livello europeo.

- garantire un **livello** adeguato di **protezione** per i **consumatori** e gli **investitori al dettaglio**, consentendo loro di prendere decisioni finanziarie informate e di aumentare la loro partecipazione nel mercato.

Articoli 1-7
(Riforma del Testo unico finanze)

Gli **articoli da 1 a 7** intervengono in modo organico sull'impianto del decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF) prevedendo diverse modifiche alla normativa vigente.
Tra le novità principali si annoverano:
-la **distinzione tra gestori autorizzati e GEFIA sotto soglia registrati**, con specifico inquadramento dei gestori **EuVECA ed EuSEF tra i primi, allineandone la disciplina alla normativa europea**;
-il **riordino delle definizioni di Sicav, Sicaf**, includendovi sia quelle a gestione interna che esterna, nonché delle SGR e l'introduzione della definizione di OICR societario in gestione esterna;
-l'istituzione della società di partenariato, come gestore specializzato in operazioni di *private equity* e *venture capital*;
-l'adeguamento delle definizioni **relative alla clientela professionale con l'inclusione degli enti previdenziali privatizzati**;
-l'introduzione di **modifiche alle competenze delle Autorità di vigilanza** (CONSOB e Banca d'Italia) prevedendo semplificazioni procedurali e di uno specifico dialogo preventivo tra operatori ed autorità sul modello della *cooperative compliance*;
-la revisione della **disciplina dell'Offerta pubblica d'acquisto obbligatoria** e l'introduzione della nuova ipotesi di **acquisto totalitario su autorizzazione dei soci**;
- la **possibilità, per le società quotate**, a determinate condizioni di passare dalla negoziazione dei propri strumenti finanziari nei mercati regolamentati alla negoziazione dei medesimi **su sistemi multilaterali di negoziazione (c.d. *downlisting*);**
- l'introduzione di **un regime semplificato per le società di nuova quotazione**;
- la previsione di modifiche **alla disciplina delle società quotate**, anche allineando la terminologia a quanto previsto dalle disposizioni introdotte dall'articolo 9 con riguardo alle società per azioni disciplinate dal codice civile, **con riferimento allo svolgimento delle assemblee e alle responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo nonché alla disciplina delle parti correlate**.

Le principali novità introdotte dalla riforma del TUF

Con **gli articoli da 1 a 7** dell'AG 331 è introdotta un'articolata riforma del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

Preliminarmente va segnalato come la scelta effettuata dal Governo è stata quella di **novellare il testo vigente piuttosto che predisporre un nuovo testo unico abrogando il precedente**.

Di seguito **si riportano le principali novità introdotte nel Testo unico, organizzate per tematiche di intervento**.

Per un esame puntuale di tutte le modifiche apportate **si rinvia al testo a fronte in appendice al presente dossier.**

La riarticolazione dei soggetti che svolgono il servizio di gestione del risparmio

La **riforma del TUF, realizzata con le disposizioni contenute negli articoli in commento**, con l'obiettivo di favorire l'accesso ai mercati dei capitali per quei soggetti che non quotano le proprie emissioni e le proprie azioni sui mercati regolamentati, **ha riorganizzato le disposizioni concernenti la gestione collettiva del risparmio**.

L'articolo 19, comma 2, lettera d) ha delegato il Governo a rivedere le regole in materia **di attività di investimento privato** per favorirne la massima diffusione, anche **ampliando il novero delle forme societarie ammissibili ai fini del servizio di gestione collettiva del risparmio**, garantendo la correttezza e l'adempimento degli obblighi informativi a tutela degli investitori.

Si segnala che nella proposta di direttiva relativa alle norme sulla **tutela** degli **investitori al dettaglio**, presentata dalla Commissione europea nel 2023 nell'ambito del pacchetto sugli investimenti al dettaglio, è introdotta una modifica alla direttiva sui **gestori di fondi di investimento alternativi** (*c.d.* **direttiva GEFIA**) al fine di prevedere, tra le altre cose, che le società di gestione dei FIA (fondi di investimento alternativi) evitino di imputare costi indebiti ai fondi di investimento e ai loro investitori. Sulla proposta sono in corso i negoziati interistituzionali (*c.d.* **triloghi**) dopo che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il proprio mandato, nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, rispettivamente il 23 aprile e il 12 giugno 2024. Nel suo programma di Presidenza, la **Presidenza danese** ha comunicato l'**impegno** a **favorire** i **negoziati** sulla proposta.

In primo luogo è stata introdotta, anche nelle definizioni previste dall'articolo 1 del TUF, la nuova categoria **dei GEFIA sotto soglia registrati**, ai quali non si applicano alcune delle disposizioni **in tema di**

gestione, vigilanza e controllo applicabili invece agli operatori dei servizi di gestione collettiva del risparmio tradizionali.

In ragione di ciò alcune delle disposizioni che facevano riferimento al complesso dei soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio **vengono modificate proprio al fine di escludere la nuova categoria di soggetti** dall'applicazione delle predette disposizioni (ad esempio si vedano le modifiche apportate dall'articolo 2, comma 1, lettere f), g), m), p), q), v), z), dall'articolo 3, lettera c), n. 1.1 e n. 5, lettere e), f), oo), pp), qq), rr), ss), ecc.).

Viene pertanto introdotta **una distinzione tra i gestori autorizzati**, indicati alla nuova lettera q-*bis.1*, dell'articolo 1, **e gestori di FIA sotto soglia registrati**, indicati alla nuova lettera q-*bis*.2.

I primi rientrano tra i c.d. "soggetti abilitati" (di cui alla lettera r) del medesimo articolo 1), assoggettati ai poteri di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 5 del TUF; i "GEFIA sotto soglia registrati" non rientrano, per contro, tra i "soggetti abilitati", in quanto, come detto, restano sottoposti a un regime di regole e controlli meno pervasivo.

Nella prima categoria rientrano i vecchi gestori, ora qualificati anche come "autorizzati", alcuni soggetti disciplinati dalla normativa europea e sottoposti a vincoli più stringenti ed incompatibili con la nuova disciplina dei GEFIA sotto soglia registrati, **anch'essi inseriti tra i soggetti abilitati di cui alla lettera *r)* dell'articolo 1**, sopra ricordata, e la nuova figura delle società di partenariato (qualora optino per il regime dell'autorizzazione).

In particolare la nuova lettera q-*bis.1*, dell'articolo 1 del TUF fa rientrare nei gestori autorizzati: la Sgr autorizzata, la Sicav in gestione interna autorizzata, la Sicaf in gestione interna autorizzata, la società di partenariato in gestione interna autorizzata, il gestore di ELTIF (fondi europei per gli investimenti a lungo termine), il gestore di FCM (fondi comuni monetari), nonché i gestori di fondi EuVECA (fondi europei di venture capital) disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 e i gestori di fondi EuSEF (fondi europei per l'imprenditoria sociale) disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013, italiani.

Nella seconda categoria sono ricompresi: la società di gestione del risparmio sotto soglia registrata, la Sicaf sotto soglia registrata e la società di partenariato sotto soglia registrata.

In conseguenza dell'introduzione di questa nuova categoria di soggetti gestori sotto soglia registrati **viene abrogata la disciplina relativa alle società di investimento semplici (SIS)**, posto che, come risulta dalla relazione illustrativa, il modello delle SIS, che ha avuto peraltro scarso

sviluppo, viene superato dal nuovo assetto normativo (articolo 3, comma 1, lettera r).

In ogni caso l'articolo 32-*quater*, come modificato, che individua i soggetti cui è riservato l'esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio, precisa che tale attività **è riservata a tutti i gestori** (siano essi autorizzati o sotto soglia registrati).

Secondo la nuova formulazione il servizio è riservato, oltre che alle società di gestione del risparmio, anche alle Sicav in gestione interna, alle Sicaf in gestione interna e alle società di partenariato in gestione interna.

La disposizione prevede inoltre, già nel testo vigente, che il servizio possa essere svolto anche dalle società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, dai GEFIA UE e dai GEFIA non UE che gestiscono un FIA italiano.

Con l'introduzione di un comma 1-*bis* al citato articolo 34 si prevede che i GEFIA sotto soglia registrati **esercitino il servizio di gestione collettiva del risparmio esclusivamente nei limiti e alle condizioni previste dal capo I-*ter* del titolo III** (su cui si veda *ultra*) che contiene la nuova disciplina loro applicabile.

Un ulteriore conseguenza derivante dall'introduzione della nuova tipologia di **gestori concerne il fatto che sia i nuovi soggetti** (le società di partenariato) **che i soggetti tradizionali** (SICAV e SICAF) possono essere sia **in gestione interna (e quindi operare come gestori)** sia **in gestione esterna (e pertanto essere qualificabili come "soggetti prodotto")**.

Tale distinzione assume rilevanza sotto diversi profili tra i quali anche la possibilità di scioglimento degli organi societari con funzione di amministrazione e controllo, che si riferisce esclusivamente ai "gestori autorizzati" escludendosi pertanto i soggetti a gestione esterna (oltre che i GEFIA sotto soglia registrati, per i quali è introdotta una specifica disciplina su cui vedi *ultra*).

A fini di coordinamento normativo viene introdotta anche la nuova definizione di "Oicr societario in gestione esterna" che include la Sicav in gestione esterna, la Sicaf in gestione esterna, la società di partenariato in gestione esterna, per semplificare e rendere più chiaro l'ambito di applicazione di alcuni articoli del TUF, riguardanti appunto il complesso degli Oicr societari in gestione esterna.

Infine viene modificata la definizione generale di società di gestione del risparmio nella quale rientrano le Sgr autorizzate ai sensi dell'articolo 34, le Sgr sotto soglia registrate disciplinate all'articolo 35-quaterdecies, comma 1, e le Sgr che sono gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi del Regolamento EuVECA o gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del Regolamento EuSEF.

In conseguenza di tale distinzione (e dell'introduzione delle società di partenariato) la nomenclatura dei soggetti di cui si tratta è adesso così articolata:

Soggetti gestori/in gestione interna

Soggetti autorizzati

- *Società di gestione del risparmio autorizzata;*
- *Società di investimento a capitale variabile SICAV in gestione interna autorizzata;*
- *Società di investimento a capitale fisso SICAF in gestione interna autorizzata;*
- *Società di partenariato in gestione interna autorizzata;*
- *Società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani;*
- *GEFIA UE e GEFIA non UE che gestiscono FIA italiani;*
- *Gestori di ELTIF (fondi europei di investimento a lungo termine);*
- *Gestori di FCM (fondi comuni monetari);*
- *Gestori di fondi EuVECA fondi europei di venture capital) italiani disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013;*
- *Gestori di fondi EuSEF (fondi europei per l'imprenditoria sociale) italiani disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013.*

Soggetti registrati

- *Società di gestione del risparmio sotto soglia registrata;*
- *Società di investimento a capitale fisso SICAF sotto soglia registrata;*
- *Società di partenariato sotto soglia registrata.*

Soggetti prodotto (OICR) in gestione esterna

- *Società di investimento a capitale variabile in gestione esterna;*
- *Società di investimento a capitale fisso in gestione esterna;*
- *Società di partenariato in gestione esterna.*

La modifica alla definizione di clienti professionali

Tra le modifiche introdotte assume una specifica rilevanza la **modifica alla definizione di cliente professionale**, al fine di ricomprendervi anche gli enti previdenziali privatizzati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con ciò ampliando ulteriormente la portata della modifica già introdotta dalla legge capitali (n. 21 del 2024), che ha incluso questi enti tra le "controparti qualificate" e chiarendo definitivamente la natura di cliente professionale di questi enti – di natura essenzialmente finanziaria – consentendo una

semplificazione dell'operatività nello svolgimento delle diverse operazioni di investimento compiute nella gestione del patrimonio da essi raccolto per l'erogazione – presente e futura – delle prestazioni previdenziali obbligatorie a favore dei propri iscritti.

Le modifiche alla disciplina dei "gestori autorizzati"

In primo luogo nell'ambito dell'intervento riformatore si ripristinano le definizioni generali di Sicav e Sicaf **introducendo in ulteriori definizioni la distinzione tra quelle in gestione interna e quelle in gestione esterna** (che era stata superata dalla nuova legge competitività dei capitali, n. 21 del 2024).

L'intervento è stato reso necessario, secondo quanto riporta la relazione illustrativa, in quanto la scelta normativa effettuata nella legge n. 21 del 2024 aveva posto alcuni dubbi in merito all'applicazione ai soggetti citati di alcuni obblighi e presìdi su piani collegati, quali antiriciclaggio e trattamento tributario.

Una modifica specifica concerne **la definizione di gruppo al fine del rispetto dei requisiti per l'autorizzazione** che, nella formulazione attuale fa riferimento alle SIM e alle Sgr, e che nella formulazione proposta, adeguandosi alle nuove disposizioni, si riferisce ai gestori autorizzati.

Attraverso diverse modifiche all'articolo 33, che **indica le attività esercitabili dai soggetti gestori di OICR** (introdotte dall'articolo 3, comma 1, lettera c)), viene precisato che:

- le **Società di gestione del risparmio autorizzate non possono svolgere esclusivamente le attività previste dal comma 2** (gestione di portafogli, istituzione e gestione di fondi pensione – a seguito di una modifica introdotta sono compresi anche i piani pensionistici paneuropei PEPP -, commercializzazione di OICR gestiti da terzi, gestione e trasmissione di ordini se autorizzati alla gestione di fondi di investimento alternativi, attività connesse e strumentali ed attività accessorie per gli OICR gestiti) **se non in associazione allo svolgimento dell'attività di gestione del patrimonio e dei rischi degli OICR**, di amministrazione e commercializzazione degli stessi (articolo 3, comma 1, lettera c));
- oltre alle SICAV e alle SICAF (entrambe se a gestione interna autorizzate) il limite per il quale esse possono svolgere – oltre all'attività principale – solo le attività connesse e strumentali **si estende anche alle società di partenariato in gestione interna autorizzate** (e ai GEFIA sotto soglia registrati);
- le SICAF in gestione interna autorizzate possono svolgere il servizio di gestione del risparmio, oltre che mediante l'offerta di azioni proprie,

anche attraverso l'offerta di altri strumenti partecipativi, qualora previsto dallo statuto;

- le società di partenariato in gestione interna autorizzate e le società di partenariato in gestione interna che sono **gestori di fondi EuVECA** disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 **o gestori di fondi EuSEF** disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013, compatibilmente con i citati regolamenti europei, prestano il servizio di gestione collettiva del **risparmio in relazione al patrimonio raccolto mediante l'offerta di azioni proprie e, ove previsti nello statuto, anche di strumenti finanziari partecipativi** e mediante le ulteriori modalità di raccolta ivi definite, nei limiti e alle condizioni previsti all'articolo 35-*novies*.1; esse possono altresì svolgere le attività connesse.

La relazione illustrativa precisa che, nonostante non vengano effettuate modifiche sostanziali al comma 4 dell'articolo 33 che concerne la delega di attività da parte dei gestori autorizzati, l'articolo 78 del regolamento delegato (UE) 231/2013 **vieta di delegare la gestione del portafoglio o dei rischi a gestori sotto soglia registrati**.

Si precisa che **solo le società di gestione del risparmio autorizzate** sono iscritte nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia in due sezioni, una concernente i gestori di Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e l'altra relativa ai gestori di FIA (articolo 3, comma 1, lettera f). Le società di gestione del risparmio sotto soglia registrate rientrano, anche con riguardo alla registrazione, nel nuovo regime dei GEFIA sotto soglia registrati (su cui si veda *infra*).

Vengono inoltre precisati gli obblighi di registrazione per gestori di EuVECA ed EuSEF, prevedendosi che tutti i gestori di EuVECA ed EuSEF siano iscritti in un apposito registro tenuto dalla Banca d'Italia **indipendentemente dal fatto che siano sotto soglia oppure "sopra soglia"**.

Si specifica anche che i gestori registrati ai sensi dell'articolo 14 del regolamento EuVECA e dell'articolo 15 del regolamento EuSEF possono gestire FIA riservati istituiti in forma chiusa, ai sensi dell'articolo 35-*quaterdecies*, alle condizioni stabilite con regolamento dalla Banca d'Italia, sentita la Consob (articolo 1, comma 1, lettera d).

Alcune disposizioni concernono **le procedure liquidatorie dei gestori autorizzati**.

In particolare si estende anche all'ipotesi nella quale il gestore autorizzato non sia in grado di pagare i propri debiti alla scadenza l'applicabilità della procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Si estende altresì la disposizione secondo cui quando è disposta la liquidazione coatta di una società di gestione del risparmio, i commissari liquidatori provvedono alla liquidazione o alla cessione dei fondi da questa gestiti e dei relativi comparti, esercitando a tali fini i poteri di amministrazione degli stessi anche alle Sicav, Sicaf e società di partenariato in gestione interna autorizzate, con riferimento ai comparti da esse gestiti, nonché ai gestori di fondi EuVECA ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 e ai gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 (art. 3, comma 1, lettera ccc)).

Sono **inoltre introdotte disposizioni** (articoli 57-*bis*) volte a disciplinare **la liquidazione ordinaria** di SIM, gestori autorizzati ed OICR a gestione esterna, al fine di razionalizzare e includere in una unica norma la disciplina della liquidazione volontaria di tali soggetti. Si prevede che si applichi, in quanto compatibile, l'articolo 97 del Testo Unico bancario (al quale rinviava il testo vigente dell'articolo 57, con riferimento alla liquidazione coatta amministrativa), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di sostituire gli organi della liquidazione ordinaria, se tale procedura non si svolge con regolarità o speditezza, prevedendo la possibilità per la Banca d'Italia di emanare disposizioni attuative per tale articolo (articolo 3, comma 1, lettera ddd).

Con riferimento alla liquidazione è previsto in capo ai gestori delle società di gestione del risparmio **un obbligo di collaborazione con i liquidatori dell'Oicr gestito**, in particolare fornendo le informazioni e la documentazione utili allo svolgimento dell'incarico liquidatorio (articolo 3, comma 1, lettera q).

Inoltre è introdotta una nuova disposizione (articolo 35-*terdecies*) volta a **disciplinare la revoca dell'autorizzazione al servizio di gestione del risparmio** quando non ricorrano le ipotesi nelle quali si applica la disciplina della liquidazione coatta amministrativa **nei confronti dei gestori autorizzati** fuori dei casi di cui all'articolo 57-*bis* –su cui vedi *supra*- (articolo 3, comma 1, lettera t).

Con la modifica l'articolo 41 del TUF disciplinante **l'operatività transfrontaliera, in Stati UE e non UE**, dei gestori, viene disposto che le disposizioni in questione si **applicano alle SGR autorizzate che quindi beneficiano del c.d. passaporto europeo** -cosa esclusa per i gestori sotto soglia registrati - (articolo 3 comma 1, lettera *hh*)).

L'articolo 13 dello schema di decreto legislativo (su cui vedi *ultra*) reca disposizioni transitorie per i gestori di EuVECA (Fondi Europei per il *Venture Capital*) e i gestori di EuSEF (Fondi Europei per l'Imprenditoria Sociale). A tal

proposito, si precisa che a seguito di emanazione degli atti di normativa secondaria di cui all'articolo 11 dello schema di decreto legislativo, i gestori di EuVECA e EuSEF possono istituire e gestire nuovi FIA. Inoltre, si dispone che decorsi dodici mesi dalla pubblicazione delle disposizioni regolamentari di attuazione senza richiesta di applicazione del nuovo regime di autorizzazione, è prevista la cancellazione di tutti i gestori dall'albo dei gestori autorizzati ed iscritti *ex officio* nell'albo di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 2.

Le modifiche al regime di SICAV e SICAF a gestione interna autorizzate

Con riferimento **alle SICAV e alle SICAF viene introdotto un ampio intervento innovativo,** rinominando innanzi tutto il Capo I-bis, Sezione II del Titolo III, per **riferirlo alle SICAV e SICAF a gestione interna autorizzate**.

Sono introdotte diverse modifiche all'articolo 35-*bis* che, nel testo vigente disciplina la costituzione delle SICAV e delle SICAF.

Innanzi tutto, viene innovata la normativa vigente secondo la quale si prevede l'autorizzazione alla costituzione delle SICAV e delle SICAV prevedendo, in luogo di essa, **l'autorizzazione all'esercizio delle attività proprie** delle medesime. Essendo nel contempo stata precisata la distinzione tra gestione interna (per la quale è richiesta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività) ed esterna (per la quale ciò non è richiesto), la **rubrica dell'articolo viene riferita all'autorizzazione della SICAV a gestione interna e della SICAF a gestione interna**.

Ciò comporta alcuni adattamenti **alle disposizioni concernenti la presentazione dell'atto costitutivo e dello statuto** (ad esempio non si fa più riferimento ad un obbligo in capo ai soci fondatori di presentazione degli stessi né si fa riferimento al "progetto" di atto costitutivo per la valutazione di conformità dello stesso effettuata dalla Banca d'Italia, intervenendo l'autorizzazione successivamente alla costituzione della società).

Si precisa che il **capitale sociale deve essere interamente versato** (articolo 3, comma 1, lettera g), n. 2.2), e che lo statuto delle Sicav e Sicaf in gestione interna autorizzate **deve individuare le azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti atti a costituire il patrimonio generale della società**, che siano o no previsti comparti.

Una ulteriore modifica concerne **il rafforzamento della separazione patrimoniale concernente tali gestori**.

In particolare le disposizioni **precisano la nozione di patrimonio generale** e il regime di separatezza patrimoniale nell'ipotesi in cui gli investimenti delle società in questione siano organizzati per comparti.

In base al nuovo comma 6-*ter* dell'articolo 35-bis, nel caso di Sicav **in gestione interna e Sicaf in gestione interna che prevedono uno o più**

comparti, ciascun comparto **costituisce patrimonio autonomo**, distinto a tutti gli effetti **dal patrimonio generale della società e dai patrimoni** degli altri comparti**, ove costituiti**; **delle obbligazioni relative alla gestione del singolo comparto, ivi incluse quelle di natura tributaria.** la Sicav **in gestione interna** o la Sicaf **in gestione interna** risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori **degli altri comparti o nell'interesse degli stessi** né azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa. Tuttavia **se l'atto compiuto dalla società non reca espressa menzione del comparto cui si riferisce, ne risponde il patrimonio generale della società**, ma non è possibile aggredire il patrimonio di altri comparti, salvo per obbligazioni da fatto illecito; parallelamente, **i creditori di un comparto non possono aggredire il patrimonio di altri comparti**. È precisato nella nuova formulazione che il regime di separazione si riferisce a tutte le obbligazioni assunte dagli OICR, non solo a quelle che originano da un contratto (articolo 3, comma 1, lettera g)).

Inoltre viene **limitato alle sole SICAV e SICAF autorizzate in gestione interna l'obbligo di iscrizione all'albo tenuto dalla Banca d'Italia**.

Sono dettate disposizioni concernenti **la sana e prudente gestione della Sicav in gestione interna autorizzata**. All'articolo 35-*quater* si prevede che il rimborso delle azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti che costituiscono il patrimonio generale della società **sia soggetto ad autorizzazione della Banca d'Italia**, nei casi e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili, **e possa essere limitato per assicurare il rispetto dei requisiti patrimoniali**.

Secondo la relazione illustrativa, il rispetto dei requisiti prudenziali e di fondi propri è "condizione indispensabile per l'esercizio della gestione collettiva da parte della Sicav e presidio per lo svolgimento della relativa operatività".

Inoltre, si stabilisce che lo statuto delle Sicav possa prevedere **la distribuzione degli utili relativi al singolo comparto anche in assenza di utili complessivi della società**, ma essa può avvenire previa asseverazione del revisore contabile, purché sia assicurata la sana e prudente gestione della società e che le perdite relative al singolo comparto siano imputate esclusivamente al patrimonio del comparto.

Infine, si ammette che le Sicav in gestione interna possano prevedere nei **loro statuti categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite** sancendo però che tutte le azioni di una stessa categoria conferiscono uguali diritti (articolo 3, comma 1, lettera i)).

Altre disposizioni riguardano **il capitale e le azioni delle Sicaf in gestione interna**. In particolare all'articolo 35-*quinquies* si prevede la possibilità di emettere azioni e anche strumenti finanziari partecipativi per ogni comparto e si ripristina il limite – previsto dall'articolo 2351 codice civile, comma 2, ultimo periodo codice civile – della metà del capitale sociale per le azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

In più, si precisa che il divieto di effettuare aumenti di capitale fintantoché le azioni emesse non siano già liberate per intero vale per i conferimenti nel patrimonio generale, non per le azioni che si riferiscono esclusivamente ai comparti. Si precisa che il divieto di emissione di obbligazioni si applica alle Sicaf in gestione interna (articolo 3, comma 1, lettera l)).

Uno specifico intervento modificativo è diretto a rendere facoltativa la delega regolamentare al Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 14 del TUF, che disciplina i partecipanti al capitale, e che prevede, con riferimento all'individuazione delle ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto nelle SICAV e nelle SICAF, le azioni – nominative - sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto (articolo 2, comma 1, lettera o)).

Infine, l'articolo 14 dello schema (su cui si veda la relativa scheda di lettura) reca norme transitorie per le SICAV o SICAF in gestione interna autorizzate.

Le società di partenariato

Nell'ambito della riforma del TUF L'**articolo 1** introduce un nuovo soggetto **ossia la società di partenariato**.

Secondo la definizione introdotta nel TUF, la società di partenariato è un Oicr italiano chiuso che, laddove gestisca in proprio il patrimonio e sia autorizzata, è qualificata sia come soggetto "abilitato" sia come "gestore autorizzato" agli effetti del TUF.

Sono inoltre definite, in analogia con l'impostazione adottata per le Sicaf, le "società di partenariato in gestione esterna" e le "società di partenariato sotto soglia registrate".

La relazione illustrativa evidenzia che la definizione di "società di partenariato" reca con sé gli elementi fondanti del nuovo Oicr: la forma giuridica è quella della società in accomandita per azioni, la sede legale e la direzione generale devono essere situate in Italia, l'oggetto sociale esclusivo è l'investimento collettivo nelle forme del *private equity* e del *venture capital* del patrimonio, che oltre a dover essere raccolto mediante l'offerta delle proprie azioni, può essere raccolto anche

con strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante le ulteriori modalità definite nello statuto. Per l'individuazione dell'oggetto sociale esclusivo, rilievo essenziale è dato alla nozione di "*private equity* e *venture capital*", definita nella nuova lettera i-quater.4) dell'articolo 1, che qualifica in tal modo l'attività che consiste **nell'investimento in imprese non quotate nei mercati regolamentati**, attraverso strumenti di capitale, di debito, o altre forme similari, **incluso l'investimento ulteriore nelle predette imprese successivamente all'eventuale ammissione delle stesse alla quotazione.**

La relazione illustrativa osserva che vengono introdotte nell'ordinamento italiano le "società di partenariato", modellate sulla *Limited Partnership* e organizzate nella forma della società in accomandita per azioni (S.a.p.a.), abilitate alla gestione collettiva del risparmio esclusivamente per investimenti di *private equity* e *venture capital*. La scelta di una forma societaria riconoscibile a livello internazionale, con personalità giuridica e un chiaro assetto di interessi tra soci accomandanti (investitori) e socio accomandatario (*general partner*), mira a favorire l'afflusso di capitali – anche esteri – verso l'economia reale, garantendo al contempo certezza nella destinazione dei capitali e ampia autonomia statutaria. La società di partenariato è inquadrata tra gli OICR e può essere gestita internamente (assumendo la qualifica di gestore autorizzato o, se sotto soglia, di GEFIA registrato secondo AIFMD) oppure esternamente (come OICR societario in gestione esterna). L'operatività decorre nove mesi dopo l'entrata in vigore delle modifiche al TUF, termine entro cui sono attese le disposizioni secondarie e gli adeguamenti di albi e registri.

La società di partenariato a gestione interna

L'articolo 3, comma 1, lettera p), inserisce nel TUF una nuova sezione II-bis (articoli da 35-novies.1 a 35-novies.6) che **reca la disciplina delle società di partenariato in gestione interna autorizzate.**

Con riferimento alla società di partenariato a gestione interna viene innanzi tutto definita la disciplina dell'autorizzazione della medesima (in caso di gestione esterna non è richiesta un'autorizzazione specifica). **L'autorizzazione è riconosciuta alle seguenti condizioni**:

- forma S.a.p.a. con governance tipica: assemblea, consiglio di amministrazione e collegio sindacale; ai soci accomandanti sono riconosciuti diritti corporativi a presidio dell'investimento;
- la struttura del gruppo di appartenenza non deve pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società (articolo 35-novies.1, comma 1, lettera f);
- sede legale e direzione generale in Italia;
- possibilità per la Banca d'Italia di richiedere requisiti patrimoniali aggiuntivi rispetto al capitale minimo di diritto comune;

- idoneità degli esponenti aziendali ex art. 13 TUF; applicazione della disciplina su partecipazioni qualificate, compatibilità del gruppo, programma di attività e struttura organizzativa.
- oggetto sociale esclusivo: investimento collettivo in *private equity* e *venture capital*.
- qualifica di FIA italiano riservato: partecipazione ammessa solo a investitori professionali e a categorie individuate dal MEF (sentite Banca d'Italia e Consob, art. 39 TUF); obbligo di OICR chiuso.
- funzionalizzazione all'investimento: il capitale sottoscritto deve essere prontamente versato entro 30 giorni dall'autorizzazione; conferimenti ammessi solo in denaro.
- regolamentazione secondaria: la Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina procedura e decadenza dell'autorizzazione e individua la documentazione da produrre; in sede di autorizzazione attesta anche la conformità statutaria.
- denominazione: integrazione con quella di "società in accomandita per azioni".
- inapplicabilità di alcuni articoli del codice civile (2333, 2334, 2335, 2336 c.c.).

Viene **previsto l'albo delle società di partenariato in gestione interna, tenuto dalla Banca d'Italia**, **in cui sono iscritte le società autorizzate**.

L'avvenuta iscrizione è comunicata alla Consob e gli estremi vanno indicati nelle comunicazioni della società.

Si prevede, altresì, la possibilità per la società di partenariato di creare dei comparti autonomi attraverso i quali investire parti del patrimonio raccolto, che restano a ogni effetto distinti e a sé stanti in virtù della separazione patrimoniale.

Coerentemente con la facoltà di istituire comparti, non si applica la disciplina dei patrimoni destinati. È riconosciuta ampia autonomia statutaria in materia patrimoniale, funzionale a modellare diritti e strumenti sulle esigenze degli investitori-accomandanti. In particolare, lo statuto deve:

- prevedere la possibilità di comparti d'investimento;
- indicare le categorie di azioni o strumenti finanziari partecipativi riferiti a ciascun comparto;
- definire i criteri di riparto di spese generali e proventi tra comparti e patrimonio generale.

Inoltre, non sono applicabili gli articoli 2349 concernente le azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro, 2350, secondo e terzo comma, che disciplina le azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai

risultati dell'attività sociale in un determinato settore, convertibili in azioni di altra categoria e il divieto di pagare dividendi su tali azioni, 2353 concernente le azioni di godimento e 2355-*bis*, primo e secondo comma, del codice civile concernenti i limiti alla circolazione di alcune azioni. È vietata l'emissione di obbligazioni; resta possibile il ricorso a capitale di rischio, strumenti partecipativi e indebitamento, purché non verso il pubblico, in considerazione dei rischi tipici dell'oggetto sociale.

Data la destinazione esclusiva all'investimento in società non quotate (con possibile prosecuzione anche dopo un'eventuale quotazione), è previsto un orizzonte tipicamente medio-lungo dell'investimento. L'autonomia statutaria si estende ai *quorum* per le modifiche dell'atto costitutivo, in deroga all'articolo 2460 del codice civile, che richiede le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della società per azioni, fermo l'assenso di ciascun socio accomandatario.

Le cause di recesso sono ridotte rispetto all'articolo 2437 del codice civile: è previsto un elenco tassativo e inderogabile, allineato alla specialità dello strumento e all'esigenza di stabilità del capitale.

In materia di scioglimento e liquidazione volontaria, sono introdotti obblighi di informativa alle Autorità di vigilanza all'avvio della procedura; la nomina e revoca dei liquidatori è competenza dell'assemblea straordinaria.

Se la liquidazione non procede con regolarità o speditezza, la Banca d'Italia può sostituire i liquidatori e i membri degli organi di sorveglianza. L'attività dei liquidatori segue disposizioni della Banca d'Italia per la liquidazione dell'attivo; il bilancio di liquidazione è sottoposto a revisione legale e vincola liquidatori e depositario nei rimborsi. Per quanto non disciplinato, si applicano le norme del codice civile.

Alle società di partenariato si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla S.a.p.a. del codice civile. La Banca d'Italia può emanare disposizioni applicative della Sezione dedicata; anche in assenza di tali misure, trascorsi nove mesi dall'entrata in vigore, le norme primarie divengono operative. Gli eventuali interventi della Banca d'Italia potranno riguardare anche profili societari, nel rispetto dei principi del TUF e dei poteri regolamentari di cui al 35-novies.1, comma 3.

Le società di partenariato a gestione esterna

Con il nuovo articolo 38-*bis* del TUF viene introdotta una disciplina organica per **le società di partenariato in gestione esterna**, chiarendone natura, requisiti e profili di vigilanza.

La relazione illustrativa evidenzia che la norma si colloca nel più ampio intervento volto a introdurre nell'ordinamento lo schema societario della società di partenariato – modellato sulla *partnership* internazionale – quale OICR societario

orientato all'investimento in *private equity* e *venture capital*. Nel perimetro della gestione esterna, la società assume la connotazione di 'prodotto' la cui gestione è affidata a un soggetto terzo autorizzato, in linea con le scelte già operate per Sicav e Sicaf.

Restano comuni, per tutte le società di partenariato, i requisiti previsti alle lettere da *a*) a *d*) e *f*) del comma 1: adozione della forma di società in accomandita per azioni gestita secondo il modello tradizionale; sede legale e direzione generale in Italia; capitale sociale conforme; oggetto sociale esclusivo di investimento collettivo nelle forme del *private equity* e del *venture capital*; riserva della partecipazione agli investitori professionali.

Si sottolinea che è garantita la separazione patrimoniale dei comparti eventualmente costituiti, ma la società è obbligata a creare un patrimonio generale separato dai singoli comparti

Accanto a tali presupposti generali, l'articolo detta condizioni aggiuntive peculiari della gestione esterna:

- lo statuto deve prevedere l'affidamento dell'attività a un gestore esterno con indicazione della società designata (lettera *e*));
- devono essere definite procedure idonee ad assicurare la continuità operativa in caso di sostituzione del gestore (lettera *g*));
- è richiesta la stipula di accordi con il gestore che garantiscano al consiglio di amministrazione l'accesso a documenti e informazioni necessari a verificare l'adempimento degli obblighi, nonché – ove il gestore sia estero – la disciplina degli obblighi di collaborazione verso i liquidatori, incluso il trasferimento delle informazioni utili allo svolgimento del loro incarico (lettera *h*)).

È inoltre imposto un accordo tra il gestore esterno – se diverso da una SGR – e il depositario che assicuri a quest'ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie (articolo 3, comma 2, lettera cc), n. 1).

Peraltro, si chiarisce la compatibilità tra la qualità di socio della società di partenariato e lo svolgimento del ruolo di gestore esterno.

Si stabilisce che la denominazione sociale rechi l'indicazione di "società di partenariato in accomandita per azioni", con obbligo di riportarla in tutti i documenti sociali al fine di consentire ai terzi la pronta riconducibilità dell'ente alla disciplina speciale applicabile.

Viene esclusa l'applicabilità delle norme civilistiche sulla costituzione mediante pubblica sottoscrizione. In analogia con la disciplina di Sicav e Sicaf in gestione esterna, non si applica il limite di cui all'articolo 2433-*bis* del codice civile sugli acconti ai dividendi, avuto riguardo alla natura di prodotto delle società di partenariato in gestione esterna e alle esigenze proprie dell'industria del risparmio gestito.

Sono dettate disposizioni sull'operatività in caso di sostituzione del gestore e sulla vigilanza del gestore esterno (articolo 3, comma 2, lettera cc), nn. 2-10).

Viene individuato nel gestore esterno il soggetto vigilato: su di esso ricade la responsabilità del rispetto degli obblighi regolatori, anche nei confronti delle Autorità di vigilanza, per l'attività di gestione esercitata in base al contratto. Viene attribuita alla Banca d'Italia e alla Consob la facoltà di richiedere informazioni sulle società di partenariato gestite e, in ogni caso, di esercitare poteri informativi, ispettivi e ingiuntivi – inclusa l'acquisizione di documenti e il compimento di atti ritenuti necessari – così da garantire un presidio stabile e indipendente dalle vicende del rapporto contrattuale tra società e gestore.

In simmetria con la disciplina delle Sicav e Sicaf riservate a investitori professionali, si pone in capo al gestore esterno l'obbligo di trasmettere a Banca d'Italia gli statuti delle società gestite e le loro modificazioni.

La normativa in commento interviene infine sulle procedure di **crisi**.

Per quanto riguarda la liquidazione ordinaria, estendendo il potere sostitutivo della Banca d'Italia sugli organi di liquidazione ordinaria, in caso di procedura non regolare o non spedita anche relativa agli Oicr in gestione esterna.

Secondo la relazione illustrativa, tale estensione "si giustifica per l'opportunità di prevedere anche con riferimento a tali soggetti, ancorché non sottoposti ad un regime di vigilanza comparabile a quello dei gestori autorizzati, una possibilità di intervento della Banca d'Italia nella fase di liquidazione volontaria".

I GEFIA sotto soglia registrati

L'articolo 3, comma 1, lettera u), inserisce nel TUF il capo I-*ter* (articoli da 35-quaterdecies a 35-septiesdecies) dedicato alla disciplina dei gestori sotto soglia registrati.

Come detto, anche i GEFIA sotto soglia registrati esercitano professionalmente il servizio di gestione collettiva del risparmio ma esclusivamente nei limiti e alle condizioni previste dal Capo I-ter. Inoltre essi possono svolgere solo attività connesse e strumentali a quella principale.

In particolare, sono stabilite le modalità e le condizioni **per la registrazione dei GEFIA sotto soglia presso la Banca d'Italia**.

Le disposizioni **prevedono una disciplina differenziata** per la registrazione delle Sgr, per le SICAF e per le società di partenariato (unici

soggetto che possono rientrare in tale regime), ma diverse disposizioni sono comuni.

Con **riferimento alle Sgr**, ai fini della registrazione, è richiesta la forma della società per azioni, la previsione statutaria dell'esercizio oggetto esclusivo della prestazione del servizio di gestione collettiva, e che nella denominazione sociale sia presente la denominazione di società di gestione del risparmio sotto soglia registrata.

Per **quanto riguarda le Sicaf** ai fini della registrazione, è richiesta la forma della società per azioni; lo statuto prevede come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e degli strumenti finanziari partecipativi indicati nello statuto stesso e la denominazione sociale contiene l'indicazione di Sicaf sotto soglia registrata.

Per **quanto riguarda le società di partenariato** si prevedono come condizioni per la registrazione: l'adozione della forma di società in accomandita per azioni e del sistema di amministrazione e controllo con collegio sindacale; che lo statuto individui come oggetto sociale esclusivo l'investimento collettivo nelle forme del *private equity* e del *venture capital* del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni, di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante le ulteriori modalità di raccolta definite nello statuto; la non ammissibilità di conferimenti in natura (ancorché sia ammessa, in ogni caso, la possibilità di detenere liquidità per esigenze di tesoreria). Infine la denominazione sociale contiene l'indicazione di società di partenariato sotto soglia registrata.

Gli ulteriori requisiti previsti per la registrazione sono uguali per tutti i soggetti sopra indicati:

- sede legale e direzione generale in Italia;
- un limite al valore totale delle attività dei FIA gestiti, che non deve superare 100 milioni di euro ovvero 500 milioni di euro se i FIA gestiti non fanno ricorso alla leva finanziaria e non è consentito agli investitori l'esercizio del diritto di rimborso per 5 anni dopo l'investimento iniziale;
- l'esclusione della possibilità di assumere, anche con riferimento ai FIA gestiti, il ruolo di cedenti, prestatori originari o società veicolo di operazioni di cartolarizzazione, né di assumere posizioni verso cartolarizzazioni;
- -l'obbligo della forma chiusa e l'impossibilità della forma di Oicr societari in gestione esterna, fondi EuVECA e fondi EuSEF.
- la natura riservata dei FIA gestiti, in quanto essi possono commercializzati esclusivamente a investitori professionali; il regolamento del FIA può prevedere la partecipazione anche di investitori non professionali che sottoscrivono ovvero acquistano quote

del FIA per un importo complessivo non inferiore a cinquecentomila euro e che dimostrino con idonee evidenze di avere un portafoglio finanziario non inferiore a cinque milioni di euro. La partecipazione minima iniziale non è frazionabile.

Vengono rimessi ad un regolamento della Banca d'Italia:

- la definizione della procedura e la documentazione da trasmettere per la registrazione;
- il contenuto della relazione sull'assetto organizzativo e dei controlli in materia antiriciclaggio e il procedimento di cancellazione del GEFIA sotto soglia registrato;
- la procedura per richiedere l'autorizzazione in caso di superamento non temporaneo delle soglie sopra descritte, o nel caso in cui il GEFIA sotto soglia registrato intenda assoggettarsi volontariamente al regime dei gestori autorizzati;
- gli adempimenti informativi, incluse le segnalazioni cui i GEFIA sotto soglia registrati sono tenuti ai fini del monitoraggio del rischio sistemico e della verifica del rispetto delle soglie fissate per l'iscrizione e le ipotesi di decadenza della registrazione, quando il GEFIA sotto soglia registrato non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi per cui è stato registrato.

Si individuano, altresì, le condizioni in base alle quali questi soggetti possono essere cancellati dal registro. In particolare, si attribuisce alla Banca d'Italia il potere di procedere alla cancellazione quando vengono a mancare le condizioni necessarie per la registrazione. La cancellazione è seguita da un obbligo di liquidazione o cessione dei fondi gestiti, garantendo che non vengano abbandonati fondi in gestione senza una tutela adeguata agli investitori.

Si recano disposizioni relative all'attività operativa dei GEFIA sotto soglia registrati. Questi soggetti devono conformarsi alle norme europee e italiane riguardanti la gestione dei fondi, tra cui il corretto calcolo del valore delle attività gestite e la conformità con i regolamenti specifici per ciascun tipo di fondo (FIA).

Inoltre, si vieta ai GEFIA sotto soglia di istituire strutture *master-feeder*, ossia strutture che vedono un fondo principale (*master*) investire in fondi più piccoli (*feeder*).

La relazione illustrativa osserva che tale divieto è motivato dalla necessità di garantire un controllo organizzativo adeguato che non possa essere facilmente eluso, e dalla volontà di evitare situazioni che comporterebbero una gestione più complessa e difficilmente monitorabile.

È altresì prevista l'obbligatorietà del rispetto dei principi generali di diligenza professionale, correttezza, trasparenza e la minimizzazione del rischio di conflitti di interesse.

Con riguardo alla vigilanza, **si stabilisce che la Banca d'Italia e la Consob possono esercitare solo i poteri espressamente previsti dalla legge nei confronti dei GEFIA sotto soglia registrati**.

La relazione illustrativa evidenzia che quanto sopra disposto implica che i GEFIA non sono sottoposti a una vigilanza continua, ma solo a controlli "ad evento", ossia in caso di sospetti di violazione delle normative o di rischio sistemico.

In particolare la Banca d'Italia monitora la conformità ai requisiti di registrazione e di evitare che attività di dimensioni contenute possano generare rischi sistemici.

In dettaglio la Banca d'Italia **ha il potere di applicare ai GEFIA sotto soglia registrati, anche con riferimento ai FIA gestiti, limiti di leva finanziaria massima** e adottare altre misure restrittive a presidio del rischio sistemico e il potere **di chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti ai GEFIA** sotto soglia registrati e al relativo personale; al soggetto da essi incaricato della revisione legale dei conti; al depositario da essi incaricato per ciascun FIA gestito.

Ha inoltre **il potere di convocare gli esponenti e il personale del GEFIA sotto soglia registrato ed il potere di effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti** esclusivamente nei casi di fondato sospetto di violazioni delle condizioni per la registrazione o di grave rischio sistemico, al fine esclusivo di acquisire informazioni necessarie per accertarne la sussistenza.

Restano fermi i poteri della Banca d'Italia e della Consob nei confronti dei GEFIA sotto soglia registrati derivanti da atti dell'Unione europea direttamente applicabili, qualora emergano circostanze che possano integrarne la violazione.

La Consob ha poteri di vigilanza limitati, focalizzandosi sul rispetto delle normative europee direttamente applicabili, come il Regolamento SFDR (relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari) o PRIIPs (relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati).

Infine, viene introdotto il nuovo articolo 57-quater del TUF, volto a disciplinare **la crisi del GEFIA sotto soglia registrato, di un FIA da esso gestito o del relativo comparto**, il quale, al comma 1, stabilisce l'applicabilità del Codice della crisi e dell'insolvenza ai GEFIA sotto soglia

registrati, rinviando, quindi, ai fini della gestione della crisi di tali intermediari, alle procedure, agli strumenti di gestione e regolazione della crisi – inclusa la composizione negoziata – e ai relativi presupposti previsti dal medesimo Codice.

La relazione illustrativa evidenzia che la disposizione è volta a definire un quadro normativo per la gestione della crisi dei GEFIA sotto soglia registrati, nonché dei FIA da essi gestiti e dei relativi comparti, coerente con la natura e le modalità dell'attività svolta da tali intermediari, i quali sono esclusi da un regime di vigilanza prudenziale comparabile con quello previsto per i gestori autorizzati. Per quest'ultima ragione, detti intermediari sono altresì esclusi dall'applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa e, pertanto, la Banca d'Italia non svolge alcun ruolo nella gestione della loro crisi.

Inoltre, sono individuati espressamente i soggetti legittimati a presentare la domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del GEFIA sotto soglia registrato, anche al fine di chiarire l'assenza di legittimazione in capo alla Banca d'Italia.

Si prevede, altresì, che, nell'ambito della liquidazione giudiziale del GEFIA sotto soglia registrato, i FIA da questo gestiti, nonché i relativi comparti, a prescindere dalla ricorrenza di uno stato di insolvenza, siano liquidati o ceduti da parte dei medesimi organi della liquidazione giudiziale del GEFIA sotto soglia registrato.

Viene prevista una specifica disciplina della crisi del FIA o del comparto, quando la loro insolvenza sia verificata prima dell'eventuale apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del relativo GEFIA sotto soglia registrato. In tal caso, si prevede l'applicazione della disciplina della liquidazione giudiziale contenuta nel citato Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza nei confronti del FIA o del comparto, in quanto compatibile.

La disposizione attribuisce, infine, al GEFIA sotto soglia registrato il potere di attivarsi ai fini della gestione della crisi del FIA gestito o del relativo comparto usufruendo, per conto di questi, degli strumenti previsti a tal fine dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza per gli imprenditori commerciali.

Le modifiche alla disciplina degli OICR

Diverse disposizioni dello schema di decreto attengono a modifiche concernenti gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) sia in via generale, sia con riferimento agli OICR in gestione interna (SICAV, SICAF e società di partenariato) sia per quanto riguarda gli OICR in gestione esterna (nuova definizione introdotta dallo schema di decreto legislativo all'esame).

In via generale viene ridefinito l'oggetto dell'investimento degli OICR, modificando la definizione dello stesso contenuto alla lettera *k)* dell'articolo 1. La disposizione vigente contiene un elenco di specifiche attività che possono essere oggetto di investimento (strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili).

La nuova formulazione effettua un mero rinvio all'articolo 39-*bis* del TUF introdotto dal presente schema di decreto legislativo, che individua in modo puntuale l'oggetto degli investimenti degli OICR. Ciò rende più stabile la definizione contenuta alla lettera *k)* in quanto l'eventuale emergere di eventuali ulteriori oggetti d'investimento non comporterà più una modifica della medesima definizione (ma solo dell'articolo 39-*bis*).

Si precisa inoltre che gli OICR **italiani** che investono in crediti sono tenuti a partecipare alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia tramite i gestori autorizzati e i GEFIA UE che li gestiscono (articolo 2, comma 1, lettera h).

Allo stesso modo la Banca d'Italia può prevedere la partecipazione dei FIA UE alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia tramite i gestori autorizzati e i GEFIA UE che li gestiscono, secondo le modalità da essa stabilite (articolo 3, comma 1, lettera tt)).

Un secondo gruppo di modifiche **è diretto a riportare all'interno del TUF diverse disposizioni attualmente contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30,** avente ad oggetto i criteri generali ai quali devono uniformarsi gli OICR italiani.

A seguito di tale intervento normativo l'articolo 39, che individua le competenze regolamentari del Ministero dell'economia sulla materia, ridimensiona significativamente tali competenze che si limitano all'individuazione delle categorie di investitori a cui è rivolta l'offerta di quote o azioni; in relazione ai FIA immobiliari alla definizione delle condizioni e delle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione dell'Oicr; alla definizione delle categorie di investitori non professionali nei cui confronti è possibile commercializzare quote di FIA italiani riservati; alla determinazione dei requisiti e dei compensi degli esperti indipendenti e alle disposizioni applicabili ai FIA immobiliari e agli Oicr garantiti.

Peraltro è introdotta, tra le definizioni quella di "FIA italiano immobiliare" definito come il fondo comune di investimento e la Sicaf che investono in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di *leasing* immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in società immobiliari, parti di altri FIA immobiliari, anche esteri, nella misura indicata dal regolamento di cui all'articolo 39. Per "partecipazioni in società immobiliari" si intendono, a seguito della nuova definizione introdotta dallo schema di decreto

legislativo in commento, le partecipazioni in società di capitali che svolgono attività di costruzione, valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili.

In particolare **sono trasferite**, **con alcune riformulazioni**, dal decreto ministeriale al TUF le disposizioni relative:

- -all'oggetto dell'investimento degli OICR (art. 39-*bis*), degli OIVCM italiani (art. 39-ter), dei FIA italiani (art. 39-*quater*);
- -all'ammissione alla negoziazione (art. 39-*quinquies*);
- -alla durata dell'OICR (art. 39-*sexies*);
- -alle modalità di partecipazione e di rimborso per gli OICR italiani aperti (art. 39-*septies*);
- -alle modalità di partecipazione ai FIA italiani chiusi (art. 39-*octies*);
- -alle modalità di rimborso dei FIA italiani chiusi (art. 39-*novies*);
- -agli obblighi informativi degli OICVM italiani (art. 39-*decies*);
- -agli obblighi informativi per i FIA italiani (art. 39-*undecies*).

Alcune modifiche concernono nello specifico i **Fondi comuni di investimento**.

In particolare si prevede che ciascun **fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisca patrimonio autonomo**, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio, da quello di ciascun partecipante e da qualsiasi altro comparto del medesimo fondo, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società e che delle obbligazioni relative alla gestione del fondo o del singolo comparto, ivi incluse quelle di natura tributaria, **la società di gestione risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo o del singolo comparto**, rispettivamente. Su tali patrimoni non sono ammesse azioni dei creditori degli altri comparti o nell'interesse degli stessi, né azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.

Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti (articolo 3, comma 1, lettera v)).

Si prevede inoltre, nel caso di fondi comuni di investimento italiani gestiti da soggetti esteri, il regolamento del fondo preveda che i gestori esteri collaborino con i liquidatori del fondo in caso di avvio della procedura di liquidazione giudiziale, anche prevedendo la trasmissione di informazioni e documenti utili ai fini dell'attività di liquidazione (articolo 3, comma 1, lettera z)).

Con l'articolo 57-*ter* è infine disciplinata **la crisi del fondo d'investimento e del relativo comparto** prevedendo l'ambito applicativo della procedura, i presupposti della medesima, e i casi nei quali ad esito della stessa il tribunale possa disporre la liquidazione del fondo o del comparto, e l'ordine dei crediti da soddisfare nel caso gli attivi del fondo non siano sufficienti nemmeno a soddisfare i crediti in prededuzione (articolo 3, comma 1, lettera ddd).

Le modifiche al regime degli Oicr societari in gestione esterna

Lo schema di decreto legislativo introduce innanzi tutto la nuova definizione di "Oicr societario in gestione esterna", categoria che raggruppa i seguenti tipi societari:

- **società di investimento a capitale variabile in gestione esterna** (Sicav in gestione esterna),
- **società di investimento a capitale fisso in gestione esterna** (Sicaf in gestione esterna),
- **società di partenariato in gestione esterna (su cui vedi *supra*)**.

Innanzitutto, il decreto legislativo contiene le **definizioni** aggiornate delle citate tipologie di società.

Le definizioni sono le seguenti. Per **società di investimento a capitale variabile in gestione esterna** (Sicav in gestione esterna) s'intende "la Sicav che designa come gestore esterno una Sgr autorizzata o una società di gestione UE o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38 [del TUF]".

Per **società di investimento a capitale fisso in gestione esterna** (Sicaf in gestione esterna) si intende la Sicaf che designa come gestore esterno una Sgr autorizzata, un gestore di fondi EuVECA disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 345/2013, un gestore di fondi EuSEF disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38 [del TUF].

Per **società di partenariato in gestione esterna** s'intende "la società di partenariato che designa come gestore esterno una Sgr autorizzata, un gestore di fondi EuVECA disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 345/2013, un gestore di fondi EuSEF disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38-bis [del TUF]".

Il regime della **vigilanza** di tali società risulta interessato dalle modifiche. Il testo normativo, infatti, specifica che:

- **Banca d'Italia** può richiedere la **comunicazione** di dati e notizie e la **trasmissione** di documenti, nonché procedere ad **audizione personale** nei

confronti di chiunque possegga informazioni pertinenti, anche agli Oicr in gestione esterna (articolo 2, comma 1, lettera *c)*);

- i **doveri informativi** del collegio sindacale e dei revisori legali alla Banca d'Italia e alla Consob si riferiscono anche agli OICR in gestione esterna (articolo 2, comma 1, lettera *l)*);
- la norma sulla comunicazione alla Consob sulla **mancata nomina del revisore legale** è rivolta anche agli OICR in gestione esterna (articolo 2, comma 1, lettera *i)*).

È modificato, inoltre, l'articolo 38 del TUF che **disciplina** puntualmente le **Sicav e Sicaf in gestione esterna**.

In tal senso, si integra il riferimento agli **obblighi di collaborazione del gestore estero** verso i **liquidatori** della società in gestione esterna, nell'evenienza di una liquidazione (articolo 3, comma 2, lettera *bb)*, n. 1).

Alle Sicaf in gestione esterna **non** si applica il **limite** dell'articolo 2433-*bis* del codice civile relativo alla **distribuzione degli acconti sui dividendi** da parte delle società per azioni (articolo 3, comma 2, lettera *bb)*, n. 2).

Si modifica il regime della **separatezza patrimoniale** delle Sicav e Sicaf in gestione esterna **multicomparto**. Ciascun comparto costituisce un **patrimonio autonomo** che risponde esclusivamente delle obbligazioni afferenti alla gestione del singolo comparto, ma, nel caso di obbligazioni assunte senza menzione specifica del comparto ovvero per quelle della società o per responsabilità da illecito, **risponde con l'intero patrimonio della società.**

Sul punto, la relazione illustrativa spiega questa differenza con gli operatori a gestione interna per il fatto che "il patrimonio generale potrebbe non essere previsto oppure, ove previsto, non sufficiente a dare adeguata tutela dei creditori non essendovi l'obbligo di rispettare i requisiti sui fondi propri" (articolo 3, comma 2, lettera bb), nn. 3 e 4).

Si introduce la possibilità, in caso di scioglimento del contratto o di liquidazione del gestore esterno, di svolgere direttamente la gestione collettiva del risparmio (articolo 3, comma 2, lettera *bb)*, n. 5).

In più, si chiariscono i poteri di **vigilanza** delle autorità sulle società eterogestite e, specularmente, la responsabilità del gestore esterno circa il rispetto dei suoi obblighi anche verso le citate autorità.

È disposto che gli **statuti** e le loro modificazioni delle **società non riservate** sono soggetti all'**approvazione** della **Banca d'Italia**.

Da ultimo, si applicano, in quanto compatibili, alcune disposizioni introdotte dal medesimo decreto legislativo su Sicav e Sicaf in gestione interna (articolo 3, comma 2, lettera *bb)*, n. 6).

Si ricorda che all'articolo 10 è aggiornata la **disciplina antiriciclaggio** con riferimento agli Oicr societari in gestione esterna per coordinarsi alle modificazioni del TUF.

Modifiche alle competenze delle Autorità di vigilanza (Consob e Banca d'Italia)

Diversi interventi **sono diretti a razionalizzare le competenze di Banca d'Italia e Consob, oltre che a orientarne e rafforzarne il ruolo di soggetti attivi nel dialogo con gli operatori**.

In tal senso si dispone che la Banca d'Italia e la Consob realizzino archivi informatici delle disposizioni, anche regolamentari, e degli orientamenti nelle materie di cui al presente decreto, **agevolmente accessibili al pubblico e con collegamento informatico diretto alle relative fonti normative** e orientamenti dell'Unione europea.

Inoltre, la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, individuano con regolamento, se del caso congiunto ove sia prevista la partecipazione delle due Autorità, **ipotesi di semplificazione dei procedimenti** allo scopo di contenere gli oneri in capo ai soggetti vigilati nonché fattispecie e criteri al ricorrere dei quali si applicano termini procedimentali abbreviati, anche su istanza degli interessati subordinatamente alla completezza della documentazione presentata, alla tempestività dell'invio di eventuali integrazioni e al ricorrere di presupposti di motivata rilevante urgenza (**articolo 1, comma 1, lettera b**).

L'articolo 1, comma 1, lettera c) prevede inoltre l'inserimento nel TUF dell'articolo 3-*bis* volto ad introdurre la possibilità, da disciplinare con normativa di secondo livello che ne definirà criteri e modalità in capo alle due autorità, **di presentazione di richieste volte alla valutazione preventiva**, in tempi adeguati, **di specifiche situazioni che possano comportare violazioni di disposizioni oggetto della vigilanza**, individuando altresì, i casi in cui, per finalità di interesse pubblico e con il consenso dell'interessato, sono pubblicati i quesiti e le risposte dell'Autorità con le relative modalità.

Viene fatta salva la facoltà di Consob e Banca d'Italia di dare seguito alle richieste attraverso orientamenti interpretativi di carattere generale.

Tra le finalità della vigilanza **viene espressamente riconosciuta la promozione dell'educazione finanziaria** come strumento di tutela degli investitori mentre **tra i principi informatori della vigilanza regolamentare** si introduce la promozione dello "**sviluppo sostenibile delle imprese e dei mercati**" (articolo 2, comma 1, lettera a), n. 1 e lettera b)).

Il 30 settembre 2025 la Commissione europea ha presentato una **strategia** **di alfabetizzazione finanziaria** che mira a raggiungere obiettivi di inclusione finanziaria, come la promozione dell'accesso ai servizi finanziari e il loro uso

efficace, e ad aumentare l'alfabetizzazione in materia di investimenti e la comprensione dei prodotti finanziari.

Tra le **modifiche ai poteri degli organi di vigilanza** si dispone:

- che i poteri della Banca d'Italia di richiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti al revisore e di procedere ad audizione possano essere esercitati anche in relazione agli Oicr societari in gestione esterna, ossia Sicav, Sicaf e società di partenariato in gestione esterna (articolo 2, comma 1, lettera c).
- che le comunicazioni e autorizzazioni concernenti l'operatività all'estero delle SIM italiane siano trasmesse alla Banca d'Italia (anziché alla Consob). Con riferimento alla prestazione da parte delle SIM di attività non ammesse al mutuo riconoscimento in altri Stati dell'UE e all'operatività in uno Stato non UE, è mantenuto il rilascio di un parere da parte della Consob (articolo 2, comma 1, lettera aa);
- la revoca della competenza regolamentare della Banca d'Italia sulla commercializzazione di OICVM in altri Stati membri UE, che viene attribuita esclusivamente alla Consob;
- con riferimento alla disciplina dell'operatività in Italia di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, la soppressione del rilascio del parere della Banca d'Italia alla Consob nei casi di libera prestazione di servizi e attività di investimento a controparti qualificate o soggetti professionali, ciò in considerazione del fatto che nei casi di specie i profili di competenza della Banca d'Italia, quali i requisiti prudenziali e la stabilità patrimoniale, rimangono in capo all'autorità del Paese di origine (articolo 2, comma 1, lettera bb);
- il trasferimento dalla Consob alla Banca d'Italia dei poteri esercitabili in materia di requisiti di idoneità dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei soggetti abilitati. Le deleghe regolamentari sulla procedura di valutazione e i conseguenti poteri vengono, così, attribuiti esclusivamente alla Banca d'Italia (articolo 2, comma 1, lettera n));
- la qualificazione in termini esclusivi della competenza della Banca d'Italia in merito alla valutazione dei requisiti dei soci e degli esponenti degli intermediari finanziari in quanto attinenti a profili di sana e prudente gestione (articolo 2, comma 1, lettera a), n. 2);
- l'attribuzione alla Banca d'Italia del potere autorizzativo relativamente alle operazioni di fusione e scissione di SGR (articolo 3, comma 1, lettera d));
- la soppressione del parere della Consob in merito all'approvazione del regolamento diretto a disciplinare i criteri generali di redazione ed il contenuto minimo del regolamento dei FIA non riservati.

- la soppressione del parere della Consob sulla disciplina degli accordi stipulati tra la società di gestione UE, GEFIA UE e il depositario per assicurare a quest'ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti (articolo 3, comma 1, lettera ii ed ll));
- la soppressione del parere della Banca d'Italia, con riguardo alla regolamentazione della commercializzazione in Italia di quote o azioni di OIVCM costituiti in un altro Stato dell'UE (articolo 3, comma 1, lettera mm));
- la soppressione del parere della Banca d'Italia con riferimento all'adozione, da parte della CONSOB della disciplina riguardante la pre-commercializzazione di FIA riservati (articolo 3, comma 1, lettera nn));
- la soppressione del parere della Banca d'Italia con riferimento alla regolamentazione relativa alla commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA non riservati (articolo 3, comma 1, lettera pp));
- l'eliminazione del potere del parere della Consob con riferimento all'adozione delle norme di attuazione concernenti i compiti del depositario (art. 3, comma 1, lettera vv));
- la soppressione del parere della Consob con riferimento all'ammissibilità e al contenuto minimo degli accordi scritti tra soggetti gestori, depositario e soggetti terzi (articolo 3, comma 1, lettera zz));
- l'attribuzione alla Banca d'Italia del compito di ricevere le notifiche da parte del gestore di un mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato dell'intenzione di svolgere attività connesse e strumentali nonché di verificare la conformità alle disposizioni normative dei progetti di modifica dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione che trattano all'ingrosso titoli di Stato (articolo 4, comma 1, lettera a), n 1.3);
- la soppressione del potere di individuazione in via regolamentare da parte della Consob delle attività connesse e strumentali che possono essere svolte dal gestore del mercato regolamentato, prevedendo che le stesse formino oggetto di modifica alla Consob stessa (articolo 4, comma 1, lettera c), n 1.3);
- la soppressione del potere della Consob di revocare le decisioni di sospensione dalla negoziazione assunte dal gestore della sede di negoziazione (art. 4, comma 1, lettera h);
- la soppressione dei poteri della Consob di ordinare la revoca delle decisioni di sospensione degli operatori dalle negoziazioni, nonché di chiedere al gestore l'esclusione o la sospensione degli operatori dalle negoziazioni (art. 4, comma 1, lettera i);

- l'attribuzione esclusiva alla Banca d'Italia del rilascio del parere all'ESMA nell'ambito del riconoscimento di Controparti centrali stabilite in Paesi terzi (articolo 4, comma 1, lettera m);
- l'attribuzione esclusiva alla Consob del rilascio del parere all'ESMA nell'ambito del riconoscimento di depositari centrali stabilite in Paesi terzi (articolo 4, comma 1, lettera o);
- l'attribuzione in via esclusiva alla Consob della competenza in materia di approvazione dei corrispettivi di depositari centrali ed intermediari, prevista dall'articolo 82 del TUF (articolo 4, comma 1, lettera r).

Il nuovo comma 4-*ter* dell'articolo 56 dispone che se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, non si applichino le disposizioni del codice civile concernenti la denuncia al tribunale, ma i soggetti abilitati alla medesima possono denunziare i fatti alla Banca d'Italia che provvede con provvedimento motivato, sentita la Consob.

Viene inoltre esteso il potere di rimozione degli organi amministrativi e di controllo delle SIM e dei gestori autorizzati nei confronti dell'alta dirigenza, prevedendosi altresì la possibilità di disporre il rinnovo dei medesimi organi, fermo restando il potere di rimozione di singoli esponenti aziendali, qualora ciò sia sufficiente (art. 3, comma 1, lettera bbb*)*).

Si segnalano inoltre alcune modifiche alla competenza della Banca d'Italia rispetto alla Banca centrale europea, introdotte per allineare la disciplina interna a quella unionale. Si tratta:

- dell'autorizzazione delle banche alla prestazione di servizi di investimento e decadenza dalla stessa (articolo 1, lettere t) ed u);
- dell'autorizzazione all'incarico di depositario (articolo 3, comma 1, lettera uu);

Per queste ultime modifiche e gli ulteriori interventi effettuati si rinvia al testo a fronte in appendice al presente dossier.

Gli interventi sulla disciplina dei mercati

Nell'**articolo 4** sono raccolte le modifiche alla disciplina dei mercati.

Nella relazione illustrativa viene segnalato come la normativa vigente che disciplina le varie sedi di negoziazione presenta una serie di peculiarità tipicamente nazionali, sulle quali la riforma introduce modifiche finalizzate a razionalizzare e alleggerire gli oneri applicabili, così favorendo la competitività delle sedi di negoziazione (*trading venues*).

Le modifiche apportate sono essenzialmente dirette a ridefinire in un'ottica di semplificazione i poteri regolamentari e di vigilanza della Consob delegificando alcune norme attuative di disposizioni europee (lettere f) e g) del presente articolo) ed attribuendo la definizione della disciplina alla potestà regolamentare della citata autorità.

Si fa in particolare riferimento in particolare all'attribuzione alla Consob del potere regolamentare:

- sulla disciplina dei requisiti organizzativi e dei vincoli ulteriori rispetto a quelli previsti dalla disciplina di primo livello, nonché i connessi obblighi di informazione e comunicazione cui sono assoggettati i sistemi organizzati di negoziazione;
- sui vincoli cui sono soggette le sedi di negoziazione in materia di operatività "*matched principal"* di negoziazione in conto proprio all'interno del sistema (disciplinato dettagliatamente dal vigente articolo 65-*quinquies* del TUF, che forma oggetto di specifica novella).

In tale logica alcune ipotesi di interventi nei quali la legislazione vigente prevede l'intesa con la Banca d'Italia vengono trasformate in semplice consultazione (articolo 4, comma 1, lettere o), s) e t).

Per le modifiche al riparto di competenza tra Banca d'Italia e Consob si rinvia all'apposito paragrafo.

Una specifica disposizione (articolo 4, comma 1, lettera b)) novella integralmente l'articolo 62-*sexies* che disciplina la **vigilanza sulle sedi di negoziazione di strumenti finanziari sull'energia e il gas**. Viene in particolare attribuito esclusivamente alla Consob il potere di vigilanza su tali mercati ferme restando le competenze di ARERA e GSE in materia di organizzazione e gestione del mercato elettrico e del gas, prevedendosi che ARERA segnali a Consob eventuali criticità sui mercati regolamentati che dovesse rilevare nell'ambito delle proprie attività di vigilanza. Tali criticità formano oggetto dell'informativa periodica che l'ARERA rende al Ministero dell'imprese e del *Made in Italy.*

Viene inoltre introdotta una nuova procedura per **le modifiche ai regolamenti dei mercati regolamentati**, dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione (articolo 4, comma 1, lettere d) ed e)), prevedendosi in luogo dell'approvazione preventiva delle modifiche, la sottoposizione dei progetti di modifica alla Consob, che può chiedere al gestore di eliminare le eventuali criticità che dovesse riscontrare. Tale procedura si applica anche alle norme tecniche di attuazione se connesse a una modifica del regolamento. Resta ferma l'approvazione delle modifiche regolamentari da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite

Consob e Banca d'Italia con riferimento alle modifiche ai regolamenti dei mercati all'ingrosso dei Titoli di Stato.

Una **procedura sostanzialmente analoga è prevista per i depositari centrali**, prevedendosi che i depositari centrali inviino alla Banca d'Italia e a Consob i progetti di **modifica del regolamento dei servizi** precedentemente all'approvazione degli stessi a cura degli organi competenti. Anche in tal caso la Consob può chiedere al gestore di eliminare le eventuali criticità che dovesse riscontrare e tali disposizioni si applicano anche alle modifiche tecniche connesse (articolo 4, comma 1, lettera q).

Sotto il profilo della normativa secondaria è altresì introdotta (articolo 4, comma 1, lettera p) una estensione del potere regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze che, ai sensi dell'articolo 79-*sexies*, comma 7, definisce i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza delle controparti centrali, prevedendo la definizione dei **medesimi requisiti anche nei confronti dei depositari centrali.**

Si prevede un rafforzamento del controllo del gestore in merito alle ipotesi nelle quali il gestore medesimo abbia introdotto una disciplina in materia di obblighi di offerta pubblica d'acquisto **per l'ipotesi di trasferimento del controllo di emittenti azioni ammesse alla negoziazione sul mercato.**

In tal caso si prevede che il gestore **debba stabilire adeguati presidi per garantire l'efficacia degli obblighi imposti** (articolo 4, comma 1, lettera l).

Infine sono introdotte due disposizioni dal contenuto analogo riferite alle Controparti centrali (articolo 4, comma 1, lettera n) e ai depositari centrali (articolo 4, comma 1, lettera q, n. 3) secondo le quali essi mantengono **su base continuativa l'autonomia organizzativa e decisionale** rispetto ai servizi prestati. I depositari centrali assicurano altresì l'adeguatezza dei sistemi di governo societario rispetto alla gestione dei rischi, in conformità al regolamento (UE) 909/2014 e alle relative disposizioni attuative.

Modifiche alla disciplina dell'appello al pubblico risparmio

Nell'**articolo 5**, il decreto legislativo in esame interviene con modificazioni della **disciplina** dell'**appello al pubblico risparmio**.

A livello di iniziative europee sulla materia si segnala che nell'ambito dell'Omnibus IV presentato dalla Commissione europea il 21 maggio 2025, due proposte legislative sono volte ad **estendere** alle piccole imprese a media capitalizzazione (**SMC**) **alcune disposizioni** attualmente applicate alle piccole e medie imprese (v. dossier RUE). In particolare una proposta di regolamento interviene sul **regolamento sul prospetto** da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato per prevedere

una nuova esenzione a tale obbligo e l'estensione alle SMC dell'uso di una forma semplificata di prospetto per le offerte pubbliche di titoli.

Il **Consiglio** ha approvato, nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, il **mandato** sulle proposte il 24 settembre scorso, in vista dell'avvio dei negoziati interistituzionali. Presso il **Parlamento europeo** la proposta è attualmente all'esame congiunto della Commissione per gli affari economici e monetari (ECON), della Commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare (ENVI) e della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE). La proposta è stata esaminata dalla **XIV Commissione** "**Politiche dell'UE**" della Camera dei deputati ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà. In esito a tale verifica, il 10 settembre 2025 la **XIV Commissione** ha adottato un documento con cui ha ritenuto la proposta complessivamente **conforme** ai principi di **sussidiarietà** e proporzionalità, nonché coerente con la base giuridica individuata.

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, gli interventi dell'articolo 5 sono ispirati da tre diverse finalità:

- **aumentare la competitività** del mercato italiano dei capitali;
- **semplificare la normativa**, anche con l'eliminazione di ipotesi di *gold plating*;
- **mera chiarificazione**, anche in base alle prassi instaurate dalle autorità di vigilanza.

Nella prima ipotesi rientrano:

- **l'abrogazione** dell'istituto della nullità da **rivendita sistematica**, di cui all'articolo 100-*bis* del TUF (articolo 5, comma 1, lettera a);

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa la disposizione aveva sollevato notevoli incertezze interpretative anzitutto per l'assenza di una definizione chiara di "rivendita sistematica" e già dalla sua introduzione, è stata applicata molto raramente. Si ricorda che il Regolamento Prospetto (2017/1129), come modificato, contiene disciplina della fattispecie della rivendita successiva (più ampia di quella presente nel testo).

- **l'introduzione** del **potere** di ***put up or shut up*** in capo alla **Consob**, in caso di indiscrezioni relative alla preparazione di un'offerta; le modifiche sull'**opa preventiva** (articolo 5, comma 1, lettera d);

Viene in particolare inserito il riferimento anche alle notizie (oltre che alle indiscrezioni) diffuse in merito alla preparazione di un'offerta e si stabilisce che la Consob possa fissare un termine entro il quale il potenziale offerente debba rendere noto l'intendimento di pubblicare un'offerta con la conseguenza che, in caso di mancata risposta entro il termine indicato o di risposta negativa, sarà inibita

l'effettuazione di un'offerta avente a oggetto titoli del medesimo emittente nei successivi dodici mesi. Analogamente è disposto con riferimento alla nuova procedura di acquisto totalitario su autorizzazione dei soci, prevedendosi in tal caso anche il potere in capo a Consob di richiesta di rendere pubbliche le notizie e i documenti necessari al pubblico, riconoscendo altresì un potere di reclamo ai soggetti destinatari della richiesta.

- l'introduzione della **procedura di acquisto totalitario** delle azioni **su autorizzazione dei soci** (articolo 5, comma 1, lettera n).

Tale procedura prevede che l'assemblea straordinaria possa deliberare di far acquisire a un soggetto individuato dall'organo amministrativo la totalità delle azioni della società.

Vengono disciplinati il corrispettivo che deve essere corrisposto esclusivamente in denaro e le modalità di individuazione del potenziale acquirente, sulla base di una proposta di acquisto vincolante e irrevocabile. Dell'operazione deve essere data notizia al pubblico e alla Consob e l'organo amministrativo è tenuto a redigere e mettere a disposizione del pubblico una relazione illustrativa sulla proposta di acquisto. La votazione della proposta prevede l'esclusione di alcuni soggetti (tra i quali il socio che abbia eventualmente presentato la proposta). Spetta alla Consob il compito di dettare le norme attuative della disposizione in questione e sono disciplinati i poteri di controllo della medesima autorità.

Ispirate a finalità di semplificazione appaiono:

- la **modifica** della **definizione** di «**persone che agiscono di concerto**» (articolo 5, comma 1, lettere b) ed e) e la correlata **introduzione** della nozione di «**parti interessate**»;

Con riferimento alla definizione di «persone che agiscono di concerto» viene in particolare esclusa dalla definizione l'azione **concertata diretta al mantenimento del controllo della società emittente** (coerentemente col fatto che tale previsione non è presente nella direttiva 2004/25/CE concernente le OPA).

In secondo luogo **viene superata la presunzione assoluta di concerto** riferita a coloro che hanno stabilito patti, anche nulli, concernenti: l'esercizio del diritto di voto ovvero obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano; limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse; l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari sopra indicati ovvero aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società.

In tali casi si consente al presunto agente di concerto di fornire prova del contrario. Si prevede inoltre che la Consob possa indicare ulteriori fattispecie riconducibili al concerto presunto (sempre salva prova del contrario).

La definizione di "parte interessata", secondo quanto riporta la relazione illustrativa, è funzionale a consentire che i poteri di vigilanza informativa della

Consob possano essere esercitati anche nei confronti di coloro che abbiano fornito prova contraria in merito alla sussistenza di un concerto.

Si prevede infine che la Consob possa definire finalità, tempistiche e poteri istruttori connessi all'approvazione da parte della medesima del documento di esenzione, redatto conformemente alla disciplina contenuta nel "Regolamento prospetto (articolo 21, paragrafo 2)", nel caso in cui i titoli siano offerti nell'ambito di un'offerta pubblica di scambio o di acquisto e scambio.

- la possibilità di redigere il **documento di offerta** nella "lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale", ossia in **inglese** (articolo 5, comma 1, lettera d);

Si prolunga da 5 a 10 giorni dalla ricezione il termine entro il quale la Consob deve approvare il documento di offerta qualora siano richieste autorizzazioni di altre autorità.

- l'introduzione di una **soglia unica** al 30 % della partecipazione sociale e la **riduzione** da dodici a sei mesi del **periodo** considerato **per la determinazione del prezzo** per l'attivazione della procedura di **opa totalitaria** (articolo 5, comma 1, lettera f);

A tal fine sono abrogate la disposizione che prevedeva una soglia più bassa per le società diverse dalle PMI in cui un soggetto deteneva una partecipazione superiore al 25 per cento senza che alcun altro socio detenesse partecipazioni più elevate, e quella che consentiva alle PMI, per statuto, di stabilire una soglia compresa tra il 25 e il 40 per cento.

Si dispone inoltre che qualora la soglia sia superata attraverso l'acquisto di azioni a voto plurimo l'offerta è promossa al prezzo corrisposto per l'acquisto di tali ultime azioni se più elevato. Si prevede infine che la disciplina in questione non si applica nel caso di superamento della soglia sopra indicata a seguito di fusioni, scissioni o conferimenti in natura.

Si modifica inoltre il presupposto per l'esercizio del potere regolamentare della Consob portando dal 5 al 10 per cento per effetto di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, la soglia incrementale al raggiungimento della quale si verifica un obbligo di offerta per i soggetti che già detengono partecipazioni almeno pari al 30 per cento, senza detenere almeno il 50 per cento dei voti in assemblea.

- **le modifiche concernenti la disciplina dell'OPA preventiva**

In relazione a tale disciplina si prevede la diminuzione dal sessanta al cinquanta per cento dei titoli al soglia minima oggetto dell'OPA preventiva per evitare l'applicazione dall'obbligo di successiva offerta obbligatoria totalitaria; viene precisato inoltre il contenuto del regolamento con cui la Consob disciplina le modalità di approvazione dell'offerta preventiva prevedendo, nello specifico, l'uso

di comunicazioni elettroniche da parte degli intermediari depositari delle azioni e che tali comunicazioni consentano ai titolari delle stesse di esprimere il loro giudizio in via telematica. Viene infine ridotto da dodici a sei mesi il periodo di tempo rilevante ai fini della promozione dell'OPA obbligatoria di acquisto totalitario nei casi in cui l'offerente medesimo o coloro che operano di concerto con lo stesso abbiano acquisito partecipazioni in misura superiore all'1 per cento o la società emittente abbia deliberato operazioni di fusione e scissione da cui consegua la revoca della quotazione.

- La modifica della soglia minima per ottenere il diritto all'acquisto delle azioni residue a seguito di offerta totalitaria di acquisto (articolo 5, comma 1, lettera l);

Si prevede che il diritto di acquisto dei titoli residui si realizza una volta raggiunta la soglia del 90 per cento (anziché del 95 per cento) e si estende il medesimo diritto all'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 2, che disciplina l'obbligo d'acquisto per chi possegga titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato per una quota superiore al 90 per cento del capitale.

Da ultimo, si **segnalano alcuni interventi chiarificatori**, in particolare:

- il chiarimento dei diritti del **possessore di titoli in circolazione in seguito ad un'offerta totalitaria** (articolo 5, comma 1, lettera h);

Si riconosce che nel caso in cui in tale offerta siano offerti strumenti finanziari diversi da titoli ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato dell'Unione europea, il possessore ha diritto di esigere un corrispettivo in denaro, secondo i criteri fissati con regolamento della Consob.

- la sostituzione del riferimento ai patti parasociali con i **patti rilevanti** nell'articolo 109 del TUF (articolo 5, comma 1, lettera i) al fine di coordinare la norma con le modifiche introdotte in materia di concerto presunto.

La relazione illustrativa chiarisce che la modifica è volta ad escludere l'obbligo di offerta, quale conseguenza del mero accordo, e la retrodatazione degli acquisti alla data dell'accordo concluso nei dodici mesi precedenti sono riferite, per maggiore precisione, alle sole ipotesi di concerto rilevante ai sensi della nuova disciplina, ossia a quelle in cui non sia stata fornita prova della mancanza dei requisiti del concerto stesso

- **l'abrogazione dell'articolo 112 del TUF** sulle disposizioni di attuazione delle norme contenute nella sezione del TUF che disciplina le offerte pubbliche di acquisto obbligatorie.

Misure di semplificazione in materia di società quotate

L'**articolo 6** contiene interventi di semplificazione delle attività delle società quotate, anche per arginare fenomeni di *gold plating* rispetto alla normativa europea. Di seguito, organizzate per oggetto, si riportano le principali modifiche introdotte.

Modifiche alla disciplina dell'informazione societaria

Alcune **novità riguardano le disposizioni in materia di informazione societaria**.

Infatti, lo schema di decreto legislativo **abroga l'obbligo di pubblicazione delle informazioni regolamentate e dell'estratto di avviso di convocazione dell'assemblea sui giornali quotidiani nazionali**.

Con riferimento alle informazioni regolamentate da pubblicarsi, il decreto legislativo **abroga l'obbligo per gli OICR aperti di pubblicare un apposito documento per la quotazione, sostituendolo con la facoltà per la Consob di richiedere informazioni alla società di gestione del mercato**, e si modificano alcune disposizioni generali sulle informazioni regolamentate (articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*).

In particolare con riferimento al deposito delle stesse presso la Consob si prevede che nella definizione delle modalità e i termini del deposito la CONSOB nel proprio regolamento tenga conto della necessità di minimizzare gli oneri legati all'adempimento del deposito, verificando la disponibilità di tecnologie che riducano tali oneri anche in considerazione dell'accessibilità delle informazioni per il tramite del punto di accesso unico europeo (ESAP) previsto dal regolamento (UE) 2023/2859.

Con riferimento alla lingua in cui devono essere comunicate le informazioni regolamentate la Consob deve tenere conto della lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale anche al fine di ridurre al minimo gli oneri connessi alla comunicazione.

Viene inoltre abrogata la disposizione che regola gli obblighi di informazione per gli operatori della finanza etica (in ragione dell'esistenza di una disciplina europea più dettagliata (articolo 6 comma 1, lettera c)).

Altresì, si integra il contenuto della relazione sul governo societario, inserendo l'obbligo di riferire sulle politiche della società in materia di utilizzo e monitoraggio delle nuove tecnologie, in particolare dei sistemi di intelligenza artificiale anche descrivendo le politiche adottate con riferimento ai rischi che derivano dall'utilizzo di sistemi automatizzati (articolo 6, comma 1, lettere *b), f), h)*). Tali ultimi contenuti sono anch'essi assoggettati alla verifica della società di revisione.

In più, relativamente all'informazione finanziaria, si prevede che la Consob, nel caso in cui abbia accertato che i documenti che compongono le relazioni finanziarie, redatte dagli emittenti secondo le previsioni dell'articolo 154-*ter* del TUF non siano conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, possa richiedere all'emittente, invece che di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato, di **apportare una correzione nella futura relazione finanziaria con la rielaborazione dei dati comparativi, se del caso** (articolo 6, comma 1, lettera *pp)*).

Con riferimento alle iniziative assunte sul tema in ambito europeo, la proposta di regolamento che istituisce un **quadro normativo per l'accesso ai dati finanziari** (FIDAR), presentata dalla Commissione europea nel 2023, mira a promuovere la **digitalizzazione** dei **servizi finanziari** e garantire un settore finanziario più aperto e trasparente. In particolare, intende permettere un accesso effettivo ai dati da parte di operatori terzi, nel rispetto della tutela dei consumatori e dei relativi dati personali, e lo sviluppo di prodotti e servizi finanziari innovativi.

Sulla proposta sono **in corso i negoziati interistituzionali**, su cui la **Presidenza danese** ha comunicato l'intenzione di **concentrare i suoi sforzi**, dato che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il rispettivo **mandato negoziale**, nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, nel dicembre 2024.

Assetti proprietari

In materia **di assetti proprietari**, si circoscrive il potere della Consob di abbassare la soglia oltre la quale è prevista la comunicazione delle partecipazioni rilevanti rendendo ciò possibile solo in casi eccezionali e con provvedimenti di carattere generale (la soglia è fissata al tre per cento, che sale al cinque per cento nel caso di PMI) del capitale; si modifica inoltre l'articolo 121 del TUF che disciplina le partecipazioni reciproche, in particolare abrogando il divieto di "incroci triangolari" - ossia se un soggetto detiene una partecipazione superiore alla soglia sopra indicata in una società quotata, quest'ultima o il soggetto controllante non possono acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una società controllata dal primo - (articolo 6, comma 1, lettere *d)* e *e)*).

Remunerazione degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche

Una modifica attiene alla **politica di remunerazione degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche**.

È prevista una doppia possibilità per gli statuti delle società di derogare alla disciplina in materia di remunerazione degli amministratori (clausole di *opt-out*).

Viene infatti prevista la possibilità di escludere dall'ambito della politica di remunerazione i compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche (articolo 6, comma 1, lettera g, n. 1) e di rendere il voto dell'assemblea dei soci sulla medesima politica meramente consultivo anziché vincolante come previsto dalla vigente formulazione della norma, introducendo gli adattamenti necessari ad adeguare la rimanente disciplina.

Si prevede poi l'espunzione dalla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, dei compensi ricevuti dagli organi di amministrazione e controllo dalle società collegate (articolo 6, comma 1, lettera g), n.3-6) e la soppressione del potere della Consob di stabilire con regolamento i casi nei quali le politiche di remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche devono essere fornite in forma nominativa. Pertanto tali informazioni, se previste, sono sempre fornite in forma aggregata.

Svolgimento delle assemblee nelle società quotate, alle società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione e alle società cooperative ammesse in un sistema multilaterale di negoziazione

Altre modificazioni attengono **allo svolgimento dell'assemblea delle società quotate e ai diritti dei soci che vi partecipano**.

Le medesime disposizioni si applicano alle società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione e alle società cooperative anche ammesse in un sistema multilaterale di negoziazione.

Innanzi tutto viene soppresso l'obbligo di pubblicare per estratto sui giornali quotidiani l'avviso di convocazione delle assemblee (articolo 6, comma 1, lettera i).

In secondo luogo viene introdotta una nuova disposizione, l'articolo 125-*bis.*1, che disciplina le modalità di svolgimento delle assemblee, prevedendo che sia l'organo di amministrazione, avuto riguardo a criteri di efficienza e trasparenza, a deliberare le modalità di svolgimento dell'assemblea.

L'organo di amministrazione può prevedere, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti o con l'approvazione del consiglio di sorveglianza, **e previa approvazione con le stesse modalità di un apposito regolamento**, d pubblicare sul sito *internet* della società, che **l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione** ovvero che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato**, prevedendosi la possibilità **non per il singolo socio ma per una quantità di soci rappresentativi di una quota minima del capitale sociale** di chiedere in tali casi che l'adunanza si svolga in un luogo fisico.

Tali previsioni si applicano anche qualora le predette modalità di svolgimento dell'assemblea siano stabilite nello statuto.

Viene introdotta la possibilità, da prevedere **nello statuto o nel regolamento sopra indicato**, di intervenire in assemblea ai soli soci con una partecipazione minima –fissando comunque una soglia non superiore allo 0,1 per cento del capitale sociale-; viene **ridotto il termine per la presentazione di richieste di integrazione dell'ordine del giorno** (rispettivamente a tre e a due giorni, a seconda dell'oggetto dell'assemblea) prevedendosi una specifica forma di pubblicità per tali integrazioni e la possibilità per una quota qualificata di soci di **presentare proposte di deliberazione sui punti all'ordine del giorno, come integrato, definendone i termini** (più brevi rispetto alla disciplina vigente) e le modalità di presentazione; **viene abrogata la disposizione che prevede il diritto individuale di presentare proposte di deliberazione in assemblea** mentre il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno si può esercitare soltanto prima dell'assemblea, nel caso in cui la partecipazione avvenga tramite il rappresentante designato dalla società, di cui all'articolo 135-*undecies* (articolo 6, comma 1, lettere *i), l)* e *n)*).

Si prevede inoltre che anche le società le cui azioni sono scambiate su un sistema multilaterale di negoziazione e le società previste dall'articolo 2325-*ter* del Codice civile (emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante), ivi incluse le società cooperative **possano disporre, mediante opzione statutaria, che l'intervento in assemblea possa avvenire anche mediante il rappresentante designato dalla società** (articolo 6, comma 1, lettera *q)*).

Introduzione del downlisting

Lo schema di decreto legislativo **introduce la possibilità** per le società quotate nei mercati regolamentati di richiedere, oltre all'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari secondo quanto previsto dal regolamento del mercato, se ottengono l'ammissione su altro mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea, purché sia

garantita una tutela equivalente degli investitori, **il trasferimento delle negoziazioni dei propri titoli dal mercato regolamentato al sistema multilaterale di negoziazione** (trattasi del c.d. *downlisting*) con una deliberazione dell'assemblea straordinaria con le maggioranze individuate da un regolamento della Consob e a condizione che il sistema multilaterale di destinazione preveda regole che assicurano un livello di tutela **equivalente in materia di offerte pubbliche di acquisto e scambio, secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento**.

Secondo la relazione illustrativa, la misura intende favorire l'accesso e la permanenza delle imprese sul mercato dei capitali (articolo 6, comma 1, lettera *o)*).

Modifica alla disciplina degli organi di amministrazione e di controllo

a) Modifiche alla normativa concernente gli organi di amministrazione

Lo schema di decreto legislativo prevede **ampie modifiche alla disciplina degli altri organi sociali**.

Si inserisce il principio per cui gli organi di amministrazione e controllo sono eletti secondo norme previste dallo statuto che promuovono e **favoriscono la professionalità, rappresentatività e diversità della complessiva composizione del collegio.**

In merito alla perdita delle caratteristiche di indipendenza da parte di un consigliere di amministrazione indipendente, **si precisa che la decadenza dello stesso si verifica solo se il numero residuo di consiglieri indipendenti nell'organo non sia sufficiente ad assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e di statuto** (articolo 6, comma 1, lettere *s)* e *t)*).

Con riferimento ai **membri del consiglio di gestione viene abrogata la norma secondo cui** qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, **almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci** (articolo 6, comma 1, lettera *u)*).

La relazione illustrativa chiarisce che il requisito di indipendenza non è coerente con la natura del consiglio di gestione, che è un organo composto da amministratori cui compete la gestione, per i quali non è richiesta l'indipendenza.

Si chiarisce **l'ambito della sanzione della decadenza per chi ha incarichi con funzioni di amministrazione e direzione a cui mancano i requisiti di onorabilità e professionalità** (prevedendosi il principio secondo cui il difetto dei requisiti sopravvenuto comporta la decadenza dalla carica) e si rimette ad un regolamento della Consob la definizione delle modalità di applicazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza

nonché delle quote di genere, **nel caso di amministratore diverso dalla persona fisica** (articolo 6, comma 1, lettera v)).

Si stabilisce **la distribuzione delle competenze fra gli organi relativamente al controllo interno e alla gestione dei rischi**.

In particolare gli organi delegati curano il buon funzionamento e l'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; il consiglio di amministrazione assicura e valuta il coordinamento delle funzioni coinvolte nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi al fine di disporre di una rappresentazione unitaria, tempestiva e sistematica dei rischi. Il comitato preposto al controllo dei rischi ovvero l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, ove previsti, assicurano la rappresentazione unitaria dei rischi ai quali è esposta la società sulla base delle informazioni rivenienti dalle funzioni coinvolte nel sistema di controllo interno e nella gestione dei rischi nonché di idonei indicatori anche non finanziari. (articolo 6, comma 1, lettera *z)*).

b) Modifiche alla normativa concernente gli organi di controllo

Numerose **modifiche riguardano gli organi di controllo**.

In particolare, esse interessano la composizione degli organi, i loro doveri (sancendo che la vigilanza attiene al "corretto funzionamento" dell'organo amministrativo) e poteri, la regolamentazione dell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale nelle funzioni di controllo; viene inoltre esclusa per le società quotate la limitazione di responsabilità dei sindaci prevista dal novellato articolo 2407 del Codice civile (articolo 6, comma 1, dalla lettera *aa)* fino alla lettera *nn)*).

Tra queste si segnala la disposizione di cui alla lettera *dd)* del comma 1 dell'articolo 6 che prevede che qualora, ai fini del controllo interno, siano adottati sistemi di monitoraggio continuo e strumenti di controllo automatici e predittivi, essi devono essere adeguati e proporzionati alla natura e alle dimensioni dell'impresa e ai rischi ai quali essa è esposta.

Si tratta di una disposizione che, anche secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, sancisce la presa d'atto da parte del legislatore dell'utilizzo sempre più diffuso di strumenti di controllo gestione che si avvalgono di sistemi di intelligenza artificiale che possono può promuovere maggiore fluidità e coordinamento dei presidi di controllo interno e incidere sulla funzione di *internal audit*, orientandola all'analisi anticipatoria del rischio e all'intervento preventivo.

Tali evoluzioni potenzialmente rafforzano anche il ruolo del comitato controllo e rischi, che potrà disporre, attraverso sistemi di monitoraggio automatizzati e intelligenti, di una capacità informativa più tempestiva e approfondita, abilitando un esercizio più incisivo delle proprie funzioni di supervisione strategica sui rischi.

Per **l'analisi di dettaglio delle modifiche introdotte si rinvia al testo a fronte in appendice al presente *dossier*.**

La disciplina speciale per gli emittenti di nuova quotazione

Il decreto legislativo, altresì, introduce **una disciplina particolare per le società emittenti di nuova quotazione**, ossia gli emittenti che hanno deliberato la richiesta di ammissione delle azioni alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano e, transitoriamente, quegli emittenti le cui azioni sono ammesse a negoziazione in un mercato regolamentato italiano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Secondo quanto segnalato nella relazione illustrativa l'intervento consente il perseguimento, a un tempo, di un duplice obiettivo ossia: favorire le quotazioni, offrendo l'opportunità di accedere a un regime più "attrattivo" di quello esistente, i cui oneri rappresentano sovente alcune delle barriere all'ingresso nei mercati regolamentati del capitale di rischio ed assicurare uno spazio di piena efficacia all'azione di semplificazione del Governo.

L'accesso alla disciplina speciale è facoltativo per le summenzionate società che, qualora decidano di avvalersene devono deliberare in sede di assemblea straordinaria la relativa modifica dello statuto sociale, prima della presentazione al gestore del mercato della richiesta di ammissione dei titoli.

I soci assenti, dissenzienti e astenuti nell'assemblea sopra indicata possono recedere dalla società.

Si prevede comunque la possibilità di introdurre modifiche allo statuto anche successivamente alla quotazione.

Spetterà alla Consob il compito di pubblicare e aggiornare tempestivamente, tramite il proprio sito *internet*, l'elenco dei soggetti aderenti a tale regime speciale.

Le società che abbiano aderito alla nuova disciplina e abbiano successivamente deliberato un *downlisting* (vedi *supra*) mantengono le opzioni della disciplina eventualmente adottate (tranne l'esclusione delle cause di recesso), se l'assetto statutario è compatibile col mercato di destinazione e solo a condizione che le **relative azioni siano state negoziate sul mercato regolamentato per un periodo continuativo non inferiore a 3 anni**.

Il regime consente agli statuti societari di adottare le seguenti previsioni statutarie, in deroga alla disciplina generalmente applicabile:

- **determinare le modalità di elezione del consiglio di amministrazione in deroga al sistema del voto di lista** con riserva obbligatoria di posti per la minoranza;

Viene in ogni caso mantenuta l'applicazione della disciplina diretta ad assicurare l'equilibrio di genere.

- **Utilizzare modalità alternative al voto di lista per l'elezione del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza**;

Viene fatta salva la necessità per gli statuti a seconda dei casi di riservare la presidenza dell'organo a un sindaco eletto dalla minoranza o di prevedere la presenza di un membro del consiglio di sorveglianza espressione della minoranza.

- adottare **un *quorum* deliberativo semplificato per le modifiche statutarie**;

Si prevede la possibilità di deliberare le modifiche statutarie, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea, fermi restando i quorum deliberativi del codice.

Tale possibilità è esclusa per gli emittenti che facciano ricorso all'emissione di azioni a voto plurimo ovvero alla maggiorazione del voto.

- **escludere certe cause di recesso**;

Si prevede in particolare la disapplicazione totale dell'articolo 2437, primo comma, del Codice civile sulle cause inderogabili di recesso a seguito di modifiche dello statuto. L'operatività dell'istituto resta ferma per i soci che non abbiano concorso a deliberazioni riguardanti "la modifica dell'oggetto sociale quando altera in modo rilevante il rischio d'impresa", salvo che la deliberazione non sia stata approvata dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei soci, presenti in assemblea, diversi dal socio o da soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al dieci per cento, individuati secondo i criteri applicativi determinati dalla Consob con regolamento.

- **escludere o rimodulare l'applicazione delle procedure relative alle operazioni con parti correlate** anche per le operazioni superiori alla soglia individuata dalla Consob, ai sensi dell'articolo 2391-*bis* del codice civile (articolo 6, comma 1, lettera *oo)*).

Modifiche in materia di sanzioni

Le modifiche introdotte **all'articolo 7** concernono l'aggiornamento di alcune disposizioni relative a sanzioni amministrative al fine di prevederne l'adeguamento all'introduzione, tra i gestori autorizzati, delle società di

partenariato, e per escludere, per alcune fattispecie l'applicazione delle sanzioni per i nuovi GEFIA sotto soglia registrati.

In particolare:

- con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, per estendere la sanzione prevista al comma 1 dell'articolo 190, alla violazione dei doveri informativi posti a carico degli Oicr italiani che investono in crediti tenuti a partecipare alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, tramite i gestori autorizzati e i GEFIA UE che li gestiscono; alle violazioni delle disposizioni concernenti la commercializzazione di OICVM da parte di gestori italiani in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; alle violazioni degli obblighi posti a carico dei FIA UE che investono in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, in Italia. Si prevede inoltre che ai GEFIA sotto soglia registrati non si applichino le sanzioni previste dai commi 1 e 2-*bis*), lettera b-*bis*) e 2-*bis*.1).
- con riferimento alle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2022/2554 (Regolamento relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario, c.d. Regolamento DORA), e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, si prevede l'inserimento tra i soggetti assoggettati alle sanzioni in questione (previste dall'articolo 190-*bis*.3) delle società di partenariato e l'esclusione dall'applicazione delle presenti sanzioni per i GEFIA sotto soglia registrati.
- Con riferimento infine alle sanzioni disciplinate dall'articolo 193 del TUF, le modifiche introdotte hanno esclusivamente funzioni di coordinamento normativo.

Articolo 8
(Disposizioni in materia di tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari)

L'**articolo 8, comma 1,** reca modifiche alla disciplina che vieta ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
Il testo novellato:
- sopprime il suddetto divieto nei confronti di titolari di cariche negli organi di **controllo**;
- mantiene il divieto nei confronti di titolari di cariche negli organi gestionali e di sorveglianza e ai funzionari di vertice di imprese o (nella **nuova formulazione**) **di capogruppo di gruppi di imprese** operanti nei mercati del credito, finanziario e assicurativo;
- stabilisce che le figure soggette al divieto non possano assumere o esercitare analoghe cariche in imprese concorrenti o (nella **nuova formulazione**) **in capogruppo di gruppi cui appartengono imprese concorrenti.**
Ulteriore novella fissa una **soglia dimensionale** ai fini dell'applicazione dei divieti in esame e sopprime una disposizione di carattere transitorio.
Il **comma 2** specifica che le nuove disposizioni si applichino alle cariche assunte o rinnovate **successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento**.

L'**articolo 8, comma 1,** novella l'articolo 36 del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 2011) in materia di tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari.

Si ricorda che la legge n. 21 del 2024, a seguito delle modifiche recate dalla legge n. 28 del 2025, delega il Governo a "razionalizzare la disciplina sulla tutela della concorrenza e sulle partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari, prevista dall'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine della riduzione e del contenimento degli oneri conseguenti in capo agli operatori, anche valutandone la soppressione".

L'articolo 36 citato, al comma 1, vieta ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e nonché ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e

finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

La **novella in esame** modifica il comma 1 dell'articolo 36 in oggetto espungendo il riferimento ai titolari di cariche negli organi di **controllo**, prevedendo che la norma si applichi ai soli titolari di cariche negli organi gestionali o di sorveglianza e ai funzionari di vertice di imprese (come nel testo vigente) nonché, secondo la **nuova formulazione**, ai funzionari di vertice **di capogruppo di gruppi di imprese** (in luogo dei vertici dei gruppi di imprese come previsto nel testo vigente).

A tali soggetti la **norma come novellata** vieta di ricoprire i suddetti ruoli in imprese concorrenti (come nel testo vigente) o, secondo la **modifica in esame**, **in imprese capogruppo di gruppi cui appartengono imprese concorrenti**.

Inoltre, si interviene sul comma 2 del medesimo articolo 36 **eliminando il riferimento ai "gruppi di imprese"**.

La novella, pertatnto, limita l'applicabilità del divieto alle sole "imprese concorrenti" e alle società "capogruppo di gruppi cui appartengono imprese concorrenti".

Il medesimo comma 2 specifica che, ai fini dell'applicazione del divieto previsto al comma 1, si intendono "**concorrenti**" le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 287 del 1990 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

Secondo quanto asserito dalla **relazione illustrativa**, la soppressione del riferimento alle cariche di componente dell'organo di **controllo** tiene conto della circostanza che le informazioni e le funzioni in capo ai sindaci "non consentono di incidere sulle scelte strategiche delle imprese nelle quali rivestono le cariche". Inoltre, la medesima relazione osserva che la modifica proposta "consente di mantenere la nozione di concorrenza a livello di imprese e non di gruppo".

Inoltre, la medesima **relazione illustrativa** rileva che la novella mira ad escludere la rilevanza dei seguenti scenari, ricompresi nell'ambito di applicazione della norma vigente: "(iii) in una impresa operante in uno dei suddetti settori [*settori rilevanti ai fini della norma (ad esempio, in due banche)*] e nella capogruppo di un gruppo di imprese, nel caso in cui i due gruppi, complessivamente considerati, siano in concorrenza (ad esempio, in una SIM che appartiene a un gruppo di cui fa parte una compagnia di assicurazione e in una capogruppo di un gruppo in cui figura una compagnia di assicurazione); (iv) entro determinati limiti dimensionali, anche in due imprese non capogruppo che operano in settori diversi, ma che appartengono a gruppi in cui sia compresa almeno una società concorrente diretta dell'altra impresa (ad esempio, in una compagnia di assicurazione e in una banca che appartiene ad un gruppo in cui vi sia un'altra compagnia assicurativa, purché il fatturato di

ciascuna delle due società coinvolte superi una certa soglia rispetto al fatturato dell'intero gruppo)".

Il richiamato articolo 7 della legge n. 287 del 1990 ("Norme per la tutela della concorrenza e del mercato") specifica che si ha controllo nei casi contemplati dall'articolo 2359 del codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle attività di un'impresa, anche attraverso:

a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;
b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle, deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.

Il controllo è acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese:

a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici suddetti;
b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti o soggetti di tali rapporti giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano.

Ulteriore novella recata dallo schema di decreto inserisce un nuovo comma 3 nell'articolo 36. Tale comma stabilisce che il divieto si applica soltanto quando almeno due delle imprese in cui il soggetto detiene cariche presentano individualmente un fatturato totale, realizzato a livello nazionale, superiore ad un valore pari al decuplo della soglia di fatturato identificata dall'articolo 16, comma 1, della citata legge n. 287 del 1990.

Il citato articolo 16, comma 1, della legge n. 287 stabilisce che le operazioni di concentrazione devono essere preventivamente comunicate all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 492 milioni di euro e qualora il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a 30 milioni di euro.

Tali valori sono **incrementati ogni anno** di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.

In attuazione di tale previsione, la delibera AGCM n. 31495 del 18 marzo 2025 ha stabilito che le soglie di fatturato che rendono obbligatoria la comunicazione di una concentrazione al 24 marzo 2025 e ammontano a **582 milioni di euro per il fatturato realizzato nel territorio italiano dall'insieme delle imprese interessate e 35 milioni di euro per il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate**.

Il comma 2-*bis* dell'articolo 36 (comma 4 nel testo novellato) prevede che nell'ipotesi prevista dal comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare entro 90 giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. Viene previsto che in caso di inerzia da parte degli organi competenti, la decadenza è dichiarata dall'Autorità di vigilanza di settore competente.

Infine, viene soppresso il comma 2-*ter* del medesimo art. 36 il quale reca la disciplina **in sede di prima applicazione**, fissando il termine per esercitare l'opzione previsto dal comma 2-bis, in 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 214 del 2011 del decreto-legge n. 201.

Per quanto concerne l'**attuazione** delle disposizioni contenute nell'articolo 36 in oggetto, vedi il Regolamento ISVAP 18 giugno 2012, n. 42, il Provvedimento della Banca d'Italia 22 giugno 2012 e la Deliberazione Consob 28 novembre 2012, n. 18390.

Il **comma 2 dell'articolo 8 in esame** prevede che le nuove disposizioni si applichino alle **cariche assunte o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto**.

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (D.L. 201/2011)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 8 dello schema di decreto**
Art. 36 *(Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari)*	Art. 36 *(Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari)*
1. È vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza **e di controllo** e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.	1. È vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali **e** di sorveglianza e ai funzionari di vertice di imprese o **di capogruppo di** gruppi di imprese operanti nei mercati del credito**,** finanziari**o e** assicurativ**o** di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese **concorrenti** o **in capogruppo di** gruppi **cui appartengono** imprese concorrenti.
2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese **o i gruppi di imprese** tra i quali non vi sono	2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese tra le quali non vi sono rapporti di controllo ai

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (D.L. 201/2011)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 8 dello schema di decreto**
rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.	sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.
	3. Il divieto di cui al comma 1 opera quando almeno due delle imprese in cui il soggetto detiene cariche presentano individualmente un fatturato totale, realizzato a livello nazionale, superiore al decuplo della soglia di fatturato identificata dall'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, per la valutazione delle operazioni di concentrazione tra imprese a fini antitrust e come aggiornata ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo comma. La nozione di fatturato e il relativo metodo di calcolo sono identificati sulla base di quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2-*bis*. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente.	**4.** Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'Autorità di vigilanza di settore competente.
2-*ter*. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.	*Abrogato*

Articolo 9
(Modifiche al codice civile)

L'**articolo 9** dispone la **revisione** delle **disposizioni** del Codice civile **in materia di modelli di amministrazione e controllo** (c.d. "*corporate governance*") adottabili dalle società per azioni.
In particolare viene riorganizzata la disciplina del codice civile rimettendo **esclusivamente ed obbligatoriamente allo statuto l'adozione di uno dei tre modelli di gestione societaria** (tradizionale, dualistico e monistico, che vengono ridenominati dalle norme in questione) e, in particolare, prevedendo – attraverso adattamenti della normativa vigente - una disciplina generale, applicabile a tutti i modelli in questione, e disposizioni speciali per ciascuno di essi, superando pertanto il principio per il quale il sistema tradizionale risultava essere il modello applicabile di *default* in assenza di espressa indicazione statutaria. Sono inoltre introdotte modifiche di **coordinamento con le nuove disposizioni** introdotte nel **TUF**, alcune modifiche alla **disciplina generale sulla responsabilità degli amministratori** (con particolare riferimento agli **amministratori non esecutivi)** e l'estensione ai dirigenti con responsabilità strategiche del divieto di concorrenza, modifiche al **potere regolamentare della CONSOB** con riguardo alle **operazioni con parti correlate** e modifiche di **coordinamento con il nuovo Codice della crisi di impresa**: si chiarisce che costituiscono **competenze non delegabili** le **decisioni riguardanti l'adozione di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza**. Inoltre, si aggiorna la disciplina dell'**azione di responsabilità nelle procedure concorsuali**, al fine di includere le nuove procedure previste dal Codice delle crisi di impresa, con la previsione di un **termine decadenziale di 2 anni** per esperire l'azione di responsabilità.

L'**articolo 9**, **comma 1**, alle **lettere da *a)* a *ddd)***, introduce delle modifiche alla Sezione VI-*bis* del Capo V, Titolo V, del V Libro del codice civile di cui al regio decreto n. 262 del 1942 (comprendente, nella versione vigente, gli articoli da 2380 a 2409-*noviesdecies*) rubricato "**Dell'amministrazione e del controllo**".

In particolare, si introducono delle modifiche ai **modelli di amministrazione e controllo** (c.d. "***corporate governance***") adottabili dalle società per azioni con l'obiettivo di rafforzare la competitività delle imprese italiane nei mercati finanziari, rendendo i sistemi facilmente riconoscibili da parte degli investitori esteri.

Con le modifiche al codice civile si dà altresì attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *h)*, della legge n. 21 del 2024.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge n. 21 del 2024, il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, **per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento e la coerenza con le disposizioni previste dalla presente legge e con le disposizioni adottate in attuazione della delega di cui al presente articolo**.

In particolare, tra i principi e criteri direttivi, il successivo comma 2 alla lettera *h)* dispone: di assicurare un sistema coerente e integrato dei controlli interni, eliminando sovrapposizioni o duplicazioni nelle funzioni e strutture di controllo e individuando altresì adeguate forme di coordinamento e di scambio di informazioni per un più efficace contrasto delle irregolarità rilevate.

Si ricorda che, a seguito della riforma in materia di diritto societario di cui al decreto legislativo n. 6 del 2003, l'attuale sistema normativo prevede **tre modelli di amministrazione e controllo** che le **società per azioni** possono adottare nei loro statuti:

1. **Modello tradizionale** (articoli da 2380 a 2409-*septies* del Codice civile)

   Tale modello è basato sulla presenza di due **organi di nomina assembleare**: l'organo amministrativo (**amministratore unico o consiglio di amministrazione**) e l'organo di controllo sull'amministrazione (**collegio sindacale**). La revisione legale dei conti è invece affidata, per legge, ad un **organo di controllo esterno** alla società (**revisore legale dei conti o società di revisione legale dei conti** iscritti nell'apposito registro). Tuttavia lo statuto delle società non tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale sia esercitata dal collegio sindacale (a condizione che tale organo interno sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro).

2. **Modello dualistico** (articoli da 2409-*octies* a 2409-*quindecies* del Codice civile)

   Tale modello è basato sulla presenza di un organo di controllo di nomina assembleare (**consiglio di sorveglianza**) e da un organo di amministrazione (**consiglio di gestione**) nominato da quest'ultimo. Al consiglio di sorveglianza sono affidate alcune competenze assembleari (come l'approvazione del bilancio d'esercizio).

3. **Modello monistico** (articoli da 2409-*sexiesdecies* a 2409-*noviesdecies* del Codice civile)

   Tale modello è basato sulla presenza di un organo di amministrazione di nomina assembleare (**consiglio di amministrazione**) e da un organo di controllo (**comitato per il controllo sulla gestione**) costituito al suo interno con i componenti dotati di particolari requisiti di professionalità e indipendenza.

Se lo statuto della società per azioni non dispone diversamente, si considera applicabile di *default* il modello tradizionale.

Con la riforma proposta dall'articolo in commento **viene superata la preferenza legale per il modello tradizionale** rimettendo **esclusivamente ed obbligatoriamente allo statuto l'adozione di uno dei tre modelli** (quello tradizionale, quello con un consiglio di gestione ed un consiglio di sorveglianza -viene superata la definizione, contenuta nel paragrafo 5 del codice civile, di "modello dualistico" -, e quello con un consiglio di amministrazione ed un comitato per il controllo costituito al suo interno – anche in tal caso viene superata la dizione di "modello monistico", contenuta al paragrafo 6).

Come risulta dalla relazione illustrativa, l'intendimento del Governo è **quello di assicurare l'assoluta parità tra i diversi modelli di gestione** e la **predisposizione di una disciplina esaustiva di carattere generale e di dettaglio per i singoli modelli, abrogando le norme che dispongono rinvii a disposizioni originariamente riferite al modello tradizionale "in quanto compatibili"**. Ciò anche al fine di agevolare una maggiore chiarezza, anche per gli operatori non nazionali, riguardo alla disciplina di governo societario applicabile.

Pertanto l'organizzazione delle disposizioni del Codice civile della sezione VI-*bis*, **in materia di organizzazione e controllo** delle società per azioni viene riarticolata come segue:

-il **primo paragrafo (artt. 2380-2396-*novies*) contenente le disposizioni generali** nel quale, con gli adattamenti necessari a rendere applicabile **la disciplina normativa a tutti i modelli di gestione**, vengono ricomprese le disposizioni concernenti gli amministratori, ivi comprese le azioni di responsabilità, e gli organi di controllo;

-i **successivi tre paragrafi** contenenti le **disposizioni speciali** riguardanti: **il sistema di gestione con collegio sindacale** (paragrafo 2, articoli da 2396-*decies* a 2409-*septies*), il **sistema con consiglio di sorveglianza** (paragrafo 3, articoli da 2409-*novies* a 2409-*quinquiesdecies*) ed il **sistema con comitato per il controllo sulla gestione** (articoli da 2409-*septiesdecies a* 2409-*noviesdecies*).

Si segnala che **molte delle disposizioni introdotte *ex novo* riproducono con alcuni adattamenti testuali, la disciplina vigente** (attraverso norme specifiche e non più attraverso al rinvio ad altre disposizioni in quanto compatibili) pertanto **le disposizioni effettivamente innovative sono un numero limitato**.

Le modifiche proposte dall'articolo 9 del decreto legislativo *de quo* sono riconducibili alle seguenti aree:

a) modifiche ai sistemi di controllo interno funzionali a rendere autonomi i modelli di *governance* diversi da quello tradizionale;
b) riorganizzazione norme applicabili al sistema con collegio sindacale (vigente "sistema tradizionale");
c) riorganizzazione norme applicabili al sistema con consiglio di sorveglianza (vigente "sistema dualistico");
d) riorganizzazione norme applicabili al sistema con comitato per il controllo sulla gestione (vigente "sistema monistico");
e) modifiche di coordinamento nuove disposizioni del TUF;
f) modifiche alla disciplina generale di responsabilità degli amministratori;
g) modifiche al potere regolamentare della CONSOB con riguardo alle operazioni con parti correlate;
h) modifiche di coordinamento con il nuovo codice della crisi di impresa.

a) Modifiche ai sistemi di controllo interno funzionali a rendere autonomi i modelli di governance diversi da quello tradizionale

L'articolo 9, comma 1, **lettera *b)***, modificando l'articolo 2380 del Codice civile (rubricato "Sistemi di amministrazione e controllo"), riserva allo **statuto** della società il compito di **individuare il sistema di amministrazione e controllo da adottare**, scegliendo tra quelli individuati ai paragrafi §2, §3 e §4 della citata Sezione VI-*bis* (**sistema tradizionale**, **sistema dualistico** o **sistema monistico** come descritti sopra).

Pertanto, a differenza della disposizione vigente che individua il sistema tradizionale quale modello di *corporate governance* adottabile, di *default*, la nuova formulazione richiede che nello statuto debba essere data esplicita indicazione del modello che la società intende adottare.

In tal senso, riproponendo con un adattamento testuale la disciplina vigente, si precisa che, salvo che la deliberazione disponga altrimenti, l'eventuale variazione del sistema ha effetto dalla data della riunione dell'organo competente convocato per l'approvazione del bilancio relativo

all'esercizio successivo (che, quindi, può coincidere con l'assemblea ovvero con il consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico).

Con la **lettera *c)*** viene soppressa la vigente rubrica del paragrafo §2 "Degli amministratori", al fine di ricomprendere l'articolo 2380-*bis* e successivi nel paragrafo §1 "**Disposizioni generali**". In base alle modifiche proposte, il **paragrafo §1 ricomprende** la nuova formulazione degli **articoli da 2380 a 2396-*novies*** ed è riferito a tutti i sistemi di *corporate governance*.

In tal senso, la successiva **lettera *d)***, modificando l'**articolo 2380-*bis*** del Codice civile (rubricato "**Amministrazione della società**"), ridefinisce i compiti di competenza esclusiva degli amministratori, ovverosia la gestione e l'**organizzazione** dell'impresa, ivi **compresa l'istituzione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile**. Trattandosi di una disposizione di carattere generale, si elimina il riferimento alle determinazioni dell'assemblea e alla composizione del consiglio di amministrazione, nonché si precisa che, quando l'organo amministrativo è collegiale, l'**amministrazione è esercitata collegialmente e gli amministratori si costituiscono in consiglio**.

La **lettera *e)***, modificando l'**articolo 2381** del Codice civile anche in rubrica ("**Presidente**" in luogo alla vigente "Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati"), ripropone, con opportuni adeguamenti, il contenuto del vigente articolo 2380-*bis*, quinto comma, afferente alle **modalità di nomina del presidente dell'organo amministrativo** che sono definite nell'ambito dell'autonomia statutaria.

La **lettera *f)*** introduce due **nuovi articoli**, **2381-*bis*** (con rubrica "**Comitato esecutivo e organi delegati**") **e 2381-*ter*** (con rubrica "**Informazione consiliare**"), nei quali confluiscono le disposizioni di cui vigente articolo 2381 riguardanti, rispettivamente, il comitato esecutivo e gli organi delegati (commi secondo, terzo, quarto e quinto) e l'informazione consiliare sulla gestione della società (comma sesto), con opportuni adeguamenti volti a rendere tali norme applicabili a tutti i sistemi di amministrazione e controllo.

In particolare, con riguardo alle deleghe dell'organo amministrativo, per il sistema dualistico si prevede una regola *ad hoc* secondo la quale **il consiglio di gestione può delegare proprie attribuzioni solo a uno o più dei suoi componenti**. **Per gli altri sistemi**, invece, **il consiglio di amministrazione può conferire deleghe** delle proprie attribuzioni, se lo statuto o l'assemblea lo consentono, anche **ad un comitato esecutivo** composto da alcuni dei suoi componenti.

Inoltre il nuovo **articolo 2381-*bis*** inserito dalla **lettera *f)***, chiarisce che costituiscono **competenze non delegabili** le **decisioni riguardanti l'adozione di uno degli strumenti di regolazione della crisi e**

dell'insolvenza, di cui all'articolo 2086, secondo comma, del Codice civile, ivi inclusa la determinazione del contenuto della proposta e le condizioni del piano.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2086, secondo comma, del Codice civile, l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che resta comunque ferma la possibilità di conferire delega con riguardo all'attuazione degli strumenti adottati per il superamento della crisi e dell'insolvenza.

La **lettera *g)***, modificando l'**articolo 2383** del Codice civile (rubricato "**Nomina e revoca degli amministratori**"), elimina i riferimenti specifici al sistema tradizionale in materia di nomina e revoca degli amministratori, in modo da **rendere applicabile tali disposizioni** anche **agli altri sistemi di *corporate governance***.

Analoghe modifiche di coordinamento sono stabilite con riguardo alle disposizioni di cui ai seguenti articoli:

- **articolo 2388** del Codice civile (rubricato "**Validità delle deliberazioni del consiglio**"), ai sensi della **lettera *i)***;
- **articolo 2389** del Codice civile (rubricato "**Compensi degli amministratori**"), ai sensi della **lettera *l)***. In aggiunta, si precisa che rispetto alla **regola generale** secondo cui **i compensi sono stabili all'atto della nomina** da parte dell'organo competente (assemblea o consiglio di sorveglianza), **lo statuto può disporre diversamente**;
- **articolo 2391** del Codice civile (rubricato "**Interessi degli amministratori**"), ai sensi della **lettera *o)***. In aggiunta, si prevede che nel caso in cui un **amministratore** sia **portatore di un interesse in una determinata operazione**, lo **statuto** o il **consiglio con proprio regolamento** possono stabilire condizioni, modalità ed ulteriori limiti alla partecipazione di questi all'adunanza consiliare;
- **articolo 2393-*bis*** del Codice civile (rubricato "**Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci**"), ai sensi della **lettera *s)***.

La **lettera *m)***, modificando l'**articolo 2390** del Codice civile (rubricato "**Divieto di concorrenza**"), prevede quale **ulteriore fattispecie** in materia di **divieto di concorrenza** degli amministratori **l'assunzione dell'incarico da**

dirigente con responsabilità strategiche in società concorrenti, qualora non vi sia una specifica autorizzazione assembleare.

La **lettera *u)* introduce** dopo l'articolo 2396 del Codice civile **una serie di nuovi articoli** (**da 2396-*bis* a 2396-*terdecies***) che ripropongono talune disposizioni che, nel vigente testo normativo, sono applicabili al sistema tradizionale. Con specifico riferimento al paragrafo §1, le nuove norme sono le seguenti:

- **articolo 2396-*bis*** (rubricato "**Divieto di concorrenza e utilizzazione delle informazioni per i direttori generali**") che **introduce *ex novo* per i direttori generali il divieto di concorrenza** (impossibilità di assumere la qualifica di soci illimitatamente responsabili di società concorrenti, di esercitare attività concorrente per conto proprio o di terzi, nonché di assumere la qualifica di amministratore o direttore generale in società concorrenti, salvo specifica autorizzazione della società) ed il divieto di utilizzare, a vantaggio proprio o di terzi, dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del loro incarico;
- **articolo 2396-*ter*** (rubricato "**Denunzia all'organo di controllo**") che riproduce il medesimo contenuto del vigente articolo 2408 del Codice civile (rubricato "Denunzia al collegio sindacale"), abrogato ai sensi della successiva **lettera *ff)***, con opportuni adeguamenti volti a rendere la norma applicabile a tutti i sistemi di *corporate governance*. Inoltre, riproduce il contenuto del vigente articolo 2406, secondo comma (rubricato "Omissioni degli amministratori", abrogato ai sensi della successiva **lettera *ee)***), secondo cui l'**organo di controllo deve convocare l'assemblea qualora ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità** e vi sia **urgente necessità di provvedere**;
- **articolo 2396-*quater*** (rubricato "**Denunzia al tribunale**") che riproduce il medesimo contenuto del vigente articolo 2409 del Codice civile (rubricato "Denunzia al tribunale", abrogato ai sensi della successiva **lettera *ff)***), con opportuni adeguamenti volti a rendere la norma applicabile a tutti i sistemi. Inoltre, si prevede che il **tribunale possa subordinare la sospensione del procedimento anche alla sostituzione dei componenti dell'organo di controllo**, in aggiunta alla sostituzione degli amministratori con soggetti dotati di adeguata professionalità;
- **articolo 2396-*quinquies*** (rubricato "**Doveri dell'organo di controllo**") che riproduce il contenuto del vigente articolo 2403, primo comma, del Codice civile (rubricato "Doveri del collegio sindacale" modificato ai sensi della successiva **lettera *bb)***), con opportuni adeguamenti volti a rendere la norma applicabile a tutti i sistemi. In aggiunta, **nell'ambito dei doveri di vigilanza dell'organo di controllo**

sull'adeguatezza e sul corretto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, **si ricomprende il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni**. In tale contesto viene fatto salvo quanto disposto dalle leggi speciali.

Secondo la relazione illustrativa tale ultima previsione chiarisce il rapporto con la normativa speciale, con particolare riguardo alle società sottoposte a vigilanza prudenziale.

- **articolo 2396-*sexies*** (rubricato "**Poteri dell'organo di controllo**") che riproduce il contenuto del vigente articolo 2403-*bis*, commi primo, secondo e terzo, del Codice civile (rubricato "Poteri del collegio sindacale", modificato dalla successiva **lettera *cc)***) e dell'articolo 2406, secondo comma del medesimo codice (rubricato "Omissioni degli amministratori", abrogato ai sensi della successiva **lettera *ee)***), con opportune modifiche di coordinamento volte a rendere la norma compatibile con tutti i sistemi di *corporate governance*. In tal modo, i poteri di ispezione e di controllo e di convocazione dell'assemblea si estendono anche al comitato per il controllo sulla gestione;
- **articolo 2396-*septies*** (rubricato "**Cause di ineleggibilità e decadenza**") che riproduce il contenuto del vigente articolo 2399, primo comma, del Codice civile (parimenti rubricato "Cause di ineleggibilità e decadenza", modificato ai sensi della successiva **lettera *aa)***), con opportune modifiche di coordinamento volte a rendere la norma compatibile con tutti i sistemi di *corporate governance*. In particolare, le cause di incompatibilità di cui alla lettera *a)* richiamano quelle previste per gli amministratori all'articolo 2382 del Codice civile, mentre quelle di cui alla lettera *b)* prevedono una semplificazione per gli affini ed un adeguamento per i conviventi. Con riguardo alle disposizioni di cui alla lettera *c)*, si legittima il c.d. "**sindacato di gruppo**" giacché l'**assunzione della carica di membro dell'organo di controllo in altre società del gruppo non costituisce di per sé causa di ineleggibilità e decadenza**.

Con riferimento a tale ultimo punto, la relazione illustrativa chiarisce che l'assunzione della carica di sindaco in altre società del gruppo non vale da sola a compromettere l'indipendenza, potendo tuttavia ricorrere ulteriori circostanze di fatto (es. la dimensione dei compensi) atte a incidere sulla sussistenza del requisito.

- **articolo 2396-*octies*** (rubricato "**Riunioni dell'organo di controllo**") che riproduce il contenuto del vigente articolo 2404, commi primo, terzo e quarto del Codice civile (rubricato "Riunioni e deliberazioni del

collegio", modificato anche in rubrica ai sensi della successiva **lettera *dd)***), con opportune modifiche di coordinamento volte a rendere la norma compatibile con tutti i sistemi di *corporate governance*;

- **articolo 2396-*novies*** (rubricato "**Revisione legale dei conti**") che riproduce il contenuto del vigente articolo 2409-*bis*, primo comma del Codice civile (rubricato "Revisione legale dei conti", modificato ai sensi della successiva **lettera *hh)***), in modo da rendere la norma applicabile in tutti i sistemi di *corporate governance*.

b) Riorganizzazione norme applicabili al sistema con collegio sindacale (vigente "sistema tradizionale")

Le **disposizioni** applicabili al vigente **sistema tradizionale** sono ricollocate al **paragrafo §2** "**Del sistema con collegio sindacale**", comprendente gli **articoli da 2396-*decies* a 2409-*septies*** del Codice civile.

Nello specifico, l'articolo 9, comma 1, alla **lettera *u)***, del presente decreto legislativo, introduce gli **articoli da 2396-*decies* a 2396-*terdecies***, afferenti alle seguenti disposizioni:

- **articolo 2396-*decies*** (rubricato "**Amministratori**") che ripropone, con modifiche di coordinamento, il contenuto del vigente articolo 2383, primo comma, del Codice civile. Pertanto, nel modello tradizionale, l'**amministrazione** è **affidata ad uno o più amministratori nominati dall'assemblea**, con eccezione dei primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2351 (rubricato "Diritti di voto") e 2449 (rubricato "Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici") del Codice civile;
- **articolo 2396-*undecies*** (rubricato "**Sostituzione degli amministratori**") che riproduce, senza modifiche, il contenuto del vigente articolo 2386 (parimenti rubricato "Sostituzione degli amministratori" ed abrogato ai sensi della precedente **lettera *h)***) del Codice civile;
- **articolo 2396-*duodecies*** (rubricato "**Compensi dei componenti del comitato esecutivo**") che riproduce, con esclusivo riferimento ai componenti del comitato esecutivo, il contenuto del vigente articolo 2389, primo comma (rubricato "Compensi degli amministratori", modificato dalla precedente **lettera *l)***) del Codice civile. Pertanto, i **compensi** spettanti ai **componenti del comitato esecutivo** sono stabiliti all'atto della nomina, **sentito il parere del collegio sindacale**, o dall'assemblea;

- **articolo 2396-*terdecies*** (rubricato "**Azione sociale di responsabilità**") che riproduce, senza modifiche, il contenuto del vigente articolo 2383, terzo comma (rubricato parimenti "Azione sociale di responsabilità" riformulato senza il contenuto del vigente terzo comma ai sensi della precedente **lettera *r)***) del Codice civile.

Le successive modifiche rappresentano, invece, un mero coordinamento rispetto alle disposizioni di carattere generale ricomprese nella nuova formulazione del paragrafo §1.

La **lettera *aa)***, modificando l'**articolo 2399** (rubricato "**Cause di ineleggibilità e di decadenza**") del Codice civile, ripropone le norme contenute ai commi secondo e terzo della vigente formulazione che definiscono le **specifiche cause di decadenza dall'ufficio di sindaco** (ovverosia la cancellazione o sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale o la perdita dei requisiti individuati dall'ultimo comma dell'articolo 2397 del medesimo codice – un membro effettivo ed uno supplente devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro, mentre i restanti membri devono essere scelti fra i professionisti iscritti nell'apposito albo professionale o fra i professori di ruolo in materie economiche o giuridiche), **dando la possibilità allo statuto di prevedere ulteriori cause** di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità e limiti di cumulo degli incarichi.

La **lettera *bb)***, modificando l'**articolo 2403** (con **nuova rubrica** "**Controllo contabile**" in luogo alla vigente rubrica "Doveri del collegio sindacale") del Codice civile, ripropone il contenuto della vigente formulazione del secondo comma. Pertanto, fermo restando i doveri stabiliti nella parte generale, di cui al nuovo articolo 2396-*quinquies*, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-*bis* del medesimo codice.

La **lettera *cc)***, modificando l'**articolo 2403-*bis*** (rubricato "**Poteri del collegio sindacale**") del Codice civile, ripropone il medesimo contenuto dei vigenti commi primo, quarto e quinto sostituendo, quale modifica di mero coordinamento, il riferimento all'articolo 2399 con quello al nuovo articolo 2396-*septies*. Il contenuto dei restanti commi è altresì stato ricollocato nell'ambito della disciplina generale (nuovo articolo 2396-*sexies*).

La **lettera *dd)***, modificando l'articolo 2404 con **nuova rubrica** "**Partecipazione alle riunioni del collegio sindacale**" in luogo alla vigente rubrica "Riunioni e deliberazioni del collegio") del Codice civile, ripropone il medesimo contenuto del vigente secondo comma (afferente all'assenza, senza giustificato motivo, per due riunione consecutive che ne costituisce causa di decadenza dall'ufficio), giacché il contenuto dei restanti commi è stato ricollocato nell'ambito della disciplina generale (nuovo articolo 2396-*octies*).

L'**articolo 2406**, **secondo comma** (rubricato "Omissioni degli amministratori") e gli **articoli 2408** (rubricato "Denunzia al collegio sindacale") **e 2409** (rubricato "Denunzia al tribunale") presenti nella vigente formulazione del Codice civile **sono abrogati**, per effetto del coordinamento con le modifiche riguardanti le disposizioni generali (**lettere *ee)* e *ff)*** del presente decreto).

La **lettera *hh)***, modificando l'**articolo 2409-*bis*** (rubricato "**Revisione legale del conti**") del Codice civile, ripropone senza modifiche il contenuto del vigente secondo comma (afferente la facoltà di prevedere nello statuto delle società non obbligate alla redazione del bilancio consolidato di affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale, a condizione che i relativi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro), giacché il contenuto del vigente primo comma è stato ricollocato nell'ambito della disciplina generale (nuovo articolo 2396-*novies*).

c) Riorganizzazione norme applicabili al sistema con consiglio di sorveglianza (vigente "sistema dualistico")

Le **disposizioni** applicabili al vigente **sistema dualistico** sono ricollocate al **paragrafo §3** "**Del sistema con consiglio di sorveglianza**", comprendente gli **articoli da 2409-*novies* a 2409-*quinquiesdecies*** del Codice civile.

Le modifiche di cui alle **lettere da *ll)* a *uu)*** dell'articolo 9 del presente decreto legislativo recano un mero coordinamento rispetto alle disposizioni di carattere generale ricomprese nella nuova formulazione del paragrafo §1.

Nello specifico, alla **lettera *ll)*** si dispone l'**abrogazione** del vigente **articolo 2409-*octies*** (rubricato "Sistema basato su un consiglio di sorveglianza") del Codice civile, giacché tale sistema di *corporate governance* rappresenta un modello autonomo in base alla nuova formulazione dell'articolo 2380 del codice *de quo*.

La **lettera *mm)***, modificando l'**articolo 2409-*novies*** (rubricato "**Consiglio di gestione**") del Codice civile, ripropone, con opportuni adeguamenti, il contenuto dei vigenti commi secondo, terzo e sesto, prevendo in aggiunta che **la durata della carica dei componenti del consiglio di gestione non può superare quella del consiglio di sorveglianza**. Le vigenti disposizioni di cui a commi quarto e quinto sono invece confluite tra le disposizioni generali (nuova formulazione dell'articolo 2383 del codice).

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che, con tale nuovo periodo, si introduce una regola volta a mantenere un tendenziale allineamento nella durata degli organi di amministrazione e controllo nel sistema dualistico.

La **lettera *nn)***, modificando l'**articolo 2409-*decies*** (rubricato "**Azione sociale di responsabilità**") del Codice civile, ripropone integralmente il

contenuto dei vigenti commi secondo, quarto e quinto. La vigente disposizione di cui al terzo comma è, invece, confluita tra le disposizioni generali (nuova formulazione dell'articolo 2393, terzo comma, del codice).

La **lettera *oo)*** dispone l'abrogazione delle vigenti disposizioni di cui agli articoli 2409-*undecies* (rubricato "Norme applicabili") del Codice civile, in virtù del coordinamento con le disposizioni di carattere generale contenute nel paragrafo §1.

La **lettera *pp)***, modificando l'**articolo 2409-*duodecies*** (rubricato "**Consiglio di sorveglianza**") del Codice civile, ripropone con modifiche il contenuto della vigente formulazione di tale articolo. In particolare, dispone che le **cause di ineleggibilità e decadenza** disposte alle **lettere *b)* e *c)*** della nuova formulazione dell'**articolo 2396-*septies* non si applicano** ai membri del **consiglio di sorveglianza** (rapporti di parentela con gli amministratori della società o delle società del gruppo ovvero rapporto di lavoro con società del gruppo). Inoltre, si precisa che il consiglio di gestione provvede all'**iscrizione nel registro delle imprese**, entro il termine di 30 giorni, della **nomina dei componenti** del **consiglio di sorveglianza**, con indicazione dei **relativi dati anagrafici**, e della loro **cessione dall'ufficio**. Si aggiunge, inoltre, che **al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico l'assemblea deve essere informata degli incarichi** di amministrazione e controllo **ricoperti**, **presso altre società**, dai componenti del consiglio di sorveglianza.

La **lettera *rr)***, modificando l'**articolo 2409-*terdecies*** (rubricato "**Competenza del consiglio di sorveglianza**") del Codice civile, ripropone con modifiche di coordinamento la previgente disposizione di tale articolo. In particolare, trovando applicazione la disciplina generale recata dal nuovo paragrafo §1, abroga le disposizioni contenute nella vigente formulazione dell'articolo, dovendosi applicare quanto disposto dai nuovi articoli e 2396-*quinquies* (in relazione ai doveri dell'organo di controllo) e 2396-*quater* (in relazione denunzia al tribunale). In aggiunta, si prevede che **il consiglio di sorveglianza debba convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni** prescritte dalla legge, **in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte consiglio di gestione**.

La **lettera *tt)***, modificando l'**articolo 2409-*quaterdecies*** (con nuova rubrica "**Delibera di approvazione del bilancio di esercizio**" in luogo alla vigente rubrica "Norme applicabili") del Codice civile, ripropone, con modifiche di coordinamento, il contenuto del secondo comma della vigente norma (richiamando oltre all'articolo 2377 anche l'articolo 2379 del Codice civile in materia di nullità delle deliberazioni delle società per azioni).

La **lettera *uu)***, modificando l'**articolo 2409-*quinquiesdecies*** (con nuova rubrica "**Revisione legale dei conti**" in luogo alla vigente rubrica "Revisione legale"), stabilisce che il **consiglio di sorveglianza e** i **soggetti incaricati della revisione legale dei conti**, ai sensi dell'**articolo 2396-*novies***, **si**

scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Al fine di tener conto dell'autosufficienza della nuova disciplina del modello, le **lettere *qq)* e *ss)***, del presente decreto legislativo, introducono i seguenti nuovi articoli:

- **articolo 2409-*duodecies.1*** (rubricato "**Retribuzione**"), con il quale si stabilisce che la **retribuzione annuale** dei **componenti del consiglio di sorveglianza**, se non è stabilita nello statuto, **deve essere determinata dalla assemblea** all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio;
- **articolo 2409-*terdecies.1*** (rubricato "**Validità delle deliberazioni del consiglio di sorveglianza**"), con il quale si ripropone la medesima disciplina generale contenuta nella nuova formulazione dell'articolo 2388 del medesimo codice.

d) Riorganizzazione norme applicabili al sistema con comitato per il controllo sulla gestione (vigente "sistema monistico")

Le **disposizioni** applicabili al vigente **sistema monistico** sono ricollocate al **paragrafo §4** "**Del sistema con comitato per il controllo sulla gestione**", comprendente gli **articoli da 2409-*septiesdecies* a 2409-*noviesdecies*** del Codice civile.

Le modifiche di cui alle **lettere da *zz)* a *ddd)*** dell'articolo 9 del presente decreto legislativo recano un mero coordinamento rispetto alle disposizioni di carattere generale ricomprese nella nuova formulazione del paragrafo §1.

Nello specifico, alla **lettera *zz)*** si dispone l'**abrogazione** del vigente **articolo 2409-*sexiesdecirs*** (rubricato "Sistema basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno") del Codice civile, giacché tale sistema di *corporate governance* rappresenta un modello autonomo in base alla nuova formulazione dell'articolo 2380 del codice *de quo*.

La **lettera *aaa)***, modificando l'**articolo 2409-*septiesdecies*** (rubricato "**Consiglio di amministrazione**") del Codice civile, ripropone, con modifiche di coordinamento, il contenuto dei commi secondo e terzo della versione vigente. In particolare, si precisa che **la nomina dei membri del consiglio di amministrazione spetta all'assemblea**, fatta eccezione dei primi che sono nominati nell'atto costitutivo salvo quanto previsto dagli articoli 2351 (rubricato "Diritti di voto") e 2449 (rubricato "Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici") del Codice civile.

La **lettera *ccc)***, modificando l'**articolo 2409-*octiesdecies*** (rubricato "**Comitato per il controllo sulla gestione**") del Codice civile, ripropone, senza modiche, il contenuto dei vigenti commi primo, secondo, terzo e quarto. Delle modifiche di coordinamento sono disposte con riguardo al vigente quinto comma (eliminazione della lettera *b)* che è confluita nel nuovo articolo 2396-*quinquies*). Si precisa che i **componenti del comitato per il controllo sulla gestione devono assistere** alle **assemblee e** alle **riunioni del comitato esecutivo** e, in ipotesi di irregolarità disciplinate dall'articolo 2396-*quater* (concernente le denunzie al tribunale) che riguardino materie di competenza consiliare, **il comitato per il controllo sulla gestione può richiedere l'adozione dei provvedimenti**, previsti dal settimo comma del medesimo articolo, **solo ove la maggioranza dei componenti del comitato abbia espresso voto contrario alla determinazione consiliare**.

La **lettera *ddd)***, modificando l'**articolo 2409-*noviesdecies*** (con nuova rubrica "**Revisione legale dei conti**" in luogo alla vigente rubrica "Norme applicabili e revisione legale") del Codice civile, ripropone il vigente secondo comma con modifiche di coordinamento. Pertanto, **la revisione legale dei conti** è **svolta in conformità** alle disposizioni generali di cui al nuovo **articolo 2396-*novies***.

Al fine di tener conto dell'autosufficienza della nuova disciplina del modello, la **lettera *bbb)*** del presente decreto legislativo, introduce i seguenti nuovi articoli:

- **articolo 2409-*septiesdecies.1*** (rubricato "**Sostituzione degli amministratori**") che riproduce, con opportuni adattamenti, la vigente formulazione dell'articolo 2386, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto del Codice civile. In particolare, si prevede che la sostituzione degli amministratori venuti a mancare **deve essere deliberata anche dal comitato per il controllo sulla gestione** e che, in caso **cessazione dell'intero organo amministrativo**, l'assemblea per la nomina dell'intero collegio è convocata, su istanza di ciascun socio, dal tribunale, che provvede con decreto nel quale designa la persona che deve presiederla.
- **articolo 2409-*septiesdecies.2*** (rubricato "**Compensi dei componenti del comitato esecutivo**") che riproduce, con esclusivo riferimento ai componenti del comitato esecutivo, il contenuto del vigente articolo 2389, primo comma (rubricato "Compensi degli amministratori", modificato dalla precedente **lettera *l)***) del Codice civile. Pertanto, i **compensi** spettanti ai **componenti del comitato esecutivo** sono stabiliti all'atto della nomina, **sentito il parere del comitato per il controllo sulla gestione**, o dall'assemblea.

e) Modifiche di coordinamento nuove disposizioni del TUF

L'articolo 9, comma 1, **lettera *a)***, modificando l'**articolo 2364**, **primo comma**, **numero 6)**, del Codice civile (rubricato "Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza"), stabilisce che **salvo diversa disposizione di leggi speciali**, l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari rientra tra le competenze proprie dell'assemblea ordinaria.

A tale riguardo la relazione illustrativa chiarisce che tale modifica si è resa necessaria quale coordinamento con la nuova disciplina di cui all'articolo 125-*bis*.1 del Testo Unico della Finanza – TUF, il quale prevede una competenza consiliare in materia di svolgimento dell'assemblea (si veda la relativa scheda).

Il nuovo **articolo 2396-*quinquies*** (rubricato "**Doveri dell'organo di controllo**") inserito dalla **lettera *u)*** dell'articolo 9 del presente decreto, dispone al secondo comma che **l'organo di controllo riferisce sull'attività di vigilanza svolta** e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio *ex* articolo 2364-*bis* del Codice civile.

A tale riguardo la relazione illustrativa chiarisce che il secondo comma dell'articolo 2396-*quinquies* del Codice civile replica quanto previsto dall'articolo 153 del TUF, come modificato dal presente decreto (si veda la relativa scheda), redendo generale il dovere di informativa ai soci già vigente in capo al collegio sindacale (articolo 2429 del Codice civile) e al consiglio di sorveglianza (articolo 2409-*terdecies*, lettera *f)*, del Codice civile).

f) Modifiche alla disciplina generale di responsabilità degli amministratori

Il nuovo **articolo 2381-*ter*** (con rubrica "**Informazione consiliare**"), inserito dalla **lettera *f)***, chiarisce la regola di **responsabilità degli amministratori** privi di deleghe (c.d. "amministratori **non esecutivi**") in relazione alle informazioni ricevute. In particolare, si precisa che nell'assumere le proprie determinazioni gli amministratori non esecutivi fanno ragionevole affidamento, anche in relazione alle loro specifiche competenze, sulle informazioni ricevute in conformità alla legge e allo statuto.

Come precisato nella relazione illustrativa, tale modifica va letta congiuntamente con quella disposta dalla **lettera *q)*** all'**articolo 2392**, **secondo comma**, del Codice civile (rubricato "**Responsabilità verso la società**"), laddove **si escludono da responsabilità solidale gli**

amministratori non esecutivi che abbiano fatto ragionevole affidamento sulle informazioni ricevute in consiglio.

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che tali modifiche hanno come finalità quella di innalzare il livello di diligenza richiesto nella valutazione dell'adeguatezza delle informazioni ricevute, laddove i consiglieri non dispongano di specifiche *expertise* in relazione a determinate materie oggetto della discussione consiliare.

Con la **lettera *n)*** viene inserito il **nuovo articolo 2390-*bis*** (rubricato "**Ulteriori informazioni**") che ripropone, con opportune modifiche, il contenuto dell'articolo 2391, comma quinto, del Codice civile (abrogato nella nuova formulazione). Con tale disposizione si precisa che gli **amministratori non possono utilizzare a vantaggio proprio o di terzi dati**, **notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del loro incarico** e **l'inosservanza di tale divieto può comportare la revoca**, in aggiunta alla responsabilità per danni arrecati.

g) Modifiche al potere regolamentare della CONSOB con riguardo alle operazioni con parti correlate

La **lettera *p)***, modificando l'**articolo 2391-*bis*** del Codice civile (rubricato "**Operazioni con parti correlate**"), nell'ambito dei poteri **regolamentari attribuiti alla CONSOB** in materia di **operazioni con parti correlate**. In particolare, si individua un'**ulteriore causa di esenzione** dall'applicazione delle regole procedurali e di trasparenza proporzionate alla rilevanza ed alle caratteristiche delle operazioni, nonché alle dimensioni della società (lettera *b)* del terzo comma). Nello specifico, la CONSOB prevede, in ogni caso, che **le procedure della società possano escludere l'applicazione di tali regole** per le **operazioni con parti correlate individuate dalla medesima autorità di vigilanza**, in base alle soglie di rilevanza definite ai sensi della lettera *a)*, **a condizione che delle operazioni realizzate nel corso dell'esercizio** ne sia data opportuna **evidenza nella nota integrativa** del bilancio d'esercizio e, se redatto, del bilancio consolidato.

h) Modifiche di coordinamento con il nuovo Codice della crisi di impresa

La **lettera *t)***, modificando l'**articolo 2394-*bis*** del Codice civile (rubricato "**Azione di responsabilità nelle procedure concorsuali**"), reca un aggiornamento delle procedure concorsuali alle nuove disposizioni del Codice della crisi d'impresa. Nello specifico, si prevede che le **azioni di responsabilità** spettano al curatore, **al liquidatore giudiziale**, al

commissario liquidatore e al commissario straordinario in caso di sottoposizione della società ad una delle procedure di **liquidazione giudiziale**, **concordato liquidatorio**, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria.

In aggiunta, si prevede un **termine decadenziale di 2 anni**, **per la proposizione delle citate azioni**, decorrente dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza.

Articolo 9 (*Testo a fronte delle modifiche al Codice civile*)

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)	
Testo vigente	**Modificazioni proposte dall'art. 9 dell'AG 331**
Titolo V **Delle società**	
Capo V **Delle società per azioni**	
Sezione VI **Dell'assemblea**	
Art. 2363 Omissis	
Art. 2364 *(Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza)*	Art. 2364 *(Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza)*
Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria: 1) approva il bilancio e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto; 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;	*Identico.*
6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.	6) **salvo diversa disposizione di leggi speciali,** approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi	*Identico.*

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)	
Testo vigente	**Modificazioni proposte dall'art. 9 dell'AG 331**
casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione	
Artt. 2365- 2379-ter omissis	
Sezione VI-bis Dell'amministrazione e del controllo	Sezione VI-bis Dell'amministrazione e del controllo
§. 1 - Disposizioni generali	§. 1 - Disposizioni generali
Art. 2380 *(Sistemi di amministrazione e controllo)*	Art. 2380 *(Sistemi di amministrazione e di controllo)*
Se lo statuto non dispone diversamente, l'amministrazione e il controllo della società sono regolati dai successivi paragrafi 2, 3 e 4.	**Lo statuto adotta per l'amministrazione e per il controllo della società uno dei sistemi di cui ai** successivi paragrafi 2, 3 e 4 **della presente sezione**, **nei quali, rispettivamente, le funzioni sono attribuite a uno o più amministratori e a un collegio sindacale, a un consiglio di gestione e a un consiglio di sorveglianza, a un consiglio di amministrazione e a un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno**.
Lo statuto può adottare per l'amministrazione e per il controllo della società il sistema di cui al paragrafo 5, oppure quello di cui al paragrafo 6; salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema ha effetto alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo.	Salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema ha effetto alla data **della riunione dell'organo competente convocato** per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo.
Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni che fanno riferimento agli amministratori si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione.	Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni **del presente paragrafo** che fanno riferimento **al consiglio o** agli amministratori si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione **o ai rispettivi componenti**.
§2 Degli amministratori	*Soppresso*
Art. 2380-*bis* (*Amministrazione della società*)	Art. 2380-*bis* (*Amministrazione della società*)
La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. **L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori.**	La gestione **e l'organizzazione** dell'impresa, **ivi compresa l'istituzione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, spettano** esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni **strumentali all'**attuazione dell'oggetto sociale.
L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.	*Identico*

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)	
Testo vigente	**Modificazioni proposte dall'art. 9 dell'AG 331**
Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.	Quando affidata a più persone, l'amministrazione **è esercitata collegialmente e gli amministratori si costituiscono in consiglio**.
Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea.	Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta **all'organo competente a nominarli**.
Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.	*Vedi art. 2381, comma primo*
Art. 2381 (*Presidente, **comitato esecutivo e amministratori delegati***)	Art. 2381 *(Presidente)*
Vedi art. 2380, comma quinto	**Salvo diversa previsione dello statuto**, gli amministratori scelgono al proprio interno il presidente, se non designato dall'organo competente a nominarli.
Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio **di amministrazione**, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori. *Vedi anche art. 2381-ter, comma secondo*
	Art. 2381-*bis* ***(Comitato esecutivo e organi delegati)***
Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.	Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o a uno o più dei suoi componenti. **Se lo statuto lo consente, il consiglio di gestione può delegare proprie attribuzioni solo a uno o più dei suoi componenti.**
Il consiglio **di amministrazione** determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sè operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della	Il consiglio determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a s**é** operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta,

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)	
Testo vigente	**Modificazioni proposte dall'art. 9 dell'AG 331**
relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.	sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.
Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis.	Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-*ter*, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-*ter* e 2506-*bis*. **Non possono altresì essere delegate le decisioni sull'accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai sensi dell'articolo 2086, secondo comma, le quali comprendono la determinazione del contenuto della proposta e le condizioni del piano.**
Gli organi delegati curano **che** l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile **sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e** riferiscono al consiglio **di amministrazione** e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.	Gli organi delegati curano l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e riferiscono al consiglio e **all'organo di controllo**, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
	Art. 2381-*ter* ***(Informazione consiliare)***
Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.	Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato.
Vedi art. 2381, primo comma	**Il presidente** provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
Vedi primo comma	**C**iascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.
	Nell'assumere le proprie determinazioni, gli amministratori cui il consiglio non abbia delegato proprie attribuzioni fanno ragionevole affidamento, anche in relazione alle loro specifiche competenze, sulle informazioni ricevute in conformità alle previsioni della legge e dello statuto.
Artt. 2382 omissis	

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)	
Testo vigente	**Modificazioni proposte dall'art. 9 dell'AG 331**
Articolo 2383 *(Nomina e revoca degli amministratori)*	Articolo 2383 *(Nomina e revoca degli amministratori)*
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 **e 2450.** La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.	*Vedi art. 2396-decies* La nomina **degli amministratori** è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data **della riunione dell'organo competente convocato** per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili **dall'assemblea** in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa	Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, **dall'organo competente a nominarli,** salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa
Artt. 2384-2385 omissis	
Articolo 2386 *(Sostituzione degli amministratori)*	***Abrogato (Vedi art. 2409-undecies e art. 2409-septiesdecies 1)***
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata **dal collegio sindacale**, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.	*Vedi art. 2409-undecies comma primo e articolo 2409-septiesdecies.1, comma primo*
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	*Vedi art. 2409-undecies comma secondo e articolo 2409-septiesdecies.1, comma secondo*
Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi	*Vedi art. 2409-undecies comma terzo e articolo 2409-septiesdecies.1, comma terzo*

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)	
Testo vigente	**Modificazioni proposte dall'art. 9 dell'AG 331**
del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	
Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.	*Vedi art. 2409-undecies comma quarto e articolo 2409-septiesdecies.1, comma quarto*
Se vengono a cessare **l'amministratore unico** o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina **dell'amministratore** o dell'intero consiglio **deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione**.	*Vedi art. 2409-undecies comma quinto e articolo 2409-septiesdecies.1, comma quinto*
Art. 2387 omissis	
Articolo 2388 *(Validità delle deliberazioni del consiglio)*	Articolo 2388 *(Validità delle deliberazioni del consiglio)*
Per la validità delle deliberazioni del consiglio **di amministrazione** è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.	Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.	*Identico*
Il voto non può essere dato per rappresentanza.	*Identico*
Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l'articolo 2378. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378.	Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo **dall'organo di controllo** e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l'articolo 2378. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378.
In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.	*Identico*

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)	
Testo vigente	**Modificazioni proposte dall'art. 9 dell'AG 331**
Articolo 2389 *(Compensi degli amministratori)*	Articolo 2389 *(Compensi degli amministratori)*
I compensi spettanti **ai membri del consiglio di amministrazione e** del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.	*Vedi art. 2396-duodecies*
	Salvo diversa disposizione dello statuto, **i compensi sono stabiliti all'atto della nomina dall'organo per essa competente**.
Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.	*Identico*
La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio **di amministrazione**, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche	La **remunerazione** degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio, sentito il parere **dell'organo di controllo**. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche
Articolo 2390 *(Divieto di concorrenza)*	Articolo 2390 *(Divieto di concorrenza)*
Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.	Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori, direttori generali **o dirigenti con responsabilità strategiche** in società concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'assemblea.
Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.	*Identico*
	Articolo 2390-*bis* ***(Utilizzazione delle informazioni)***
Vedi articolo 2391 (abrogato)	**Gli amministratori non possono utilizzare** a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del loro incarico.
	Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato e risponde dei danni.
Articolo 2391 *(Interessi degli amministratori)*	Articolo 2391 *(Interessi degli amministratori)*

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)	
Testo vigente	**Modificazioni proposte dall'art. 9 dell'AG 331**
L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.	L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e **all'organo di controllo** di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale**. S**e si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.
Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio **di amministrazione** deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.	Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.
Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione	Nei casi di inosservanza a quanto disposto **ai** due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e **dall'organo di controllo** entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.	*Identico*
L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.	*Vedi articolo 2390-bis*
	Lo statuto o il consiglio con proprio regolamento possono stabilire condizioni, modalità e limiti ulteriori in relazione alla partecipazione all'adunanza consiliare per il caso in cui l'amministratore sia portatore di un interesse in una determinata operazione.

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)	
Testo vigente	**Modificazioni proposte dall'art. 9 dell'AG 331**
Articolo 2391-*bis* *(Operazioni con parti correlate)*	Articolo 2391-*bis* *(Operazioni con parti correlate)*
Gli organi di amministrazione delle società con azioni quotate in mercati regolamentati adottano, secondo princìpi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.	*Identico*
I princìpi e le regole previsti dal primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea.	*Identico*
La Consob, nel definire i principi indicati nel primo comma, individua, in conformità all'articolo 9-quater della direttiva 2007/36/CE, almeno:	*Identico*
a) le soglie di rilevanza delle operazioni con parti correlate tenendo conto di indici quantitativi legati al controvalore dell'operazione o al suo impatto su uno o più parametri dimensionali della società. La Consob può individuare anche criteri di rilevanza che tengano conto della natura dell'operazione e della tipologia di parte correlata;	*Identico*
b) regole procedurali e di trasparenza proporzionate rispetto alla rilevanza e alle caratteristiche delle operazioni, alle dimensioni della società ovvero alla tipologia di società, nonché i casi di esenzione dall'applicazione, in tutto o in parte, delle predette regole;	b) regole procedurali e di trasparenza proporzionate rispetto alla rilevanza e alle caratteristiche delle operazioni, alle dimensioni della società ovvero alla tipologia di società, nonché i casi di esenzione dall'applicazione, in tutto o in parte, delle predette regole**. In aggiunta agli altri casi di esenzione, la Consob prevede in ogni caso che le procedure della società possano escludere dall'applicazione delle regole di cui al periodo precedente le operazioni con parti correlate individuate dalla stessa Consob, in base alle soglie di rilevanza di cui alla lettera *a*), a condizione che per queste operazioni, realizzate nel corso dell'esercizio, siano indicati nella nota integrativa del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, se redatto, almeno il numero di**

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)	
Testo vigente	**Modificazioni proposte dall'art. 9 dell'AG 331**
	operazioni realizzate e l'importo complessivo e medio delle stesse per tipologia di operazione con riferimento a ciascuna delle parti correlate con cui le operazioni sono state realizzate;
c) i casi in cui gli amministratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2391, e gli azionisti coinvolti nell'operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione sulla stessa ovvero misure di salvaguardia a tutela dell'interesse della società che consentono ai predetti azionisti di prendere parte alla votazione sull'operazione.	*Identico*
Articolo 2392 *(Responsabilità verso la società)*	Articolo 2392 *(Responsabilità verso la società)*
Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.	*Identico*
In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.	In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto **dall'articolo 2381-*bis* e dal quarto comma dell'articolo 2381-*ter***, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.	La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente **dell'organo di controllo**.
Articolo 2393 *(Azione sociale di responsabilità)*	Articolo 2393 *(Azione sociale di responsabilità)*
L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.	*Identico*.

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)	
Testo vigente	**Modificazioni proposte dall'art. 9 dell'AG 331**
La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.	*Identico*
L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.	*Vedi articolo 2396-terdecies,*
L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.	*Identico*
La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.	*Identico*
La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis	*Identico*
Articolo 2393-*bis* *(Divieto di concorrenza e utilizzazione delle informazioni per i direttori generali)*	Articolo 2393-*bis* *(Divieto di concorrenza e utilizzazione delle informazioni per i direttori generali)*
L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione di cui al comma precedente può essere esercitata dai soci che rappresentino un quarantesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto.	*Identici*

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)	
Testo vigente	**Modificazioni proposte dall'art. 9 dell'AG 331**
La società deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione è ad essa notificato anche in persona del presidente del collegio sindacale.	La società deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione è ad essa notificato anche in persona del presidente **dell'organo di controllo**.
I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l'esercizio dell'azione e per il compimento degli atti conseguenti. In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate nell'accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione. I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della società. Si applica all'azione prevista dal presente articolo l'ultimo comma dell'articolo precedente.	*Identici*
Articolo 2394 Omissis	
Articolo 2394-*bis* *(Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali)*	Articolo 2394-*bis* *(Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali)*
In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore **del fallimento**, al commissario liquidatore e al commissario straordinario.	In caso di **liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria** le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore, **al liquidatore giudiziale**, al commissario liquidatore e al commissario straordinario. **Le azioni di cui al primo periodo sono proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza.**
Articoli 2395-2396 Omissis	
	Art. 2396-*bis* ***(Divieto di concorrenza e utilizzazione delle informazioni per i direttori generali)***
	I direttori generali non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori, o direttori generali in società concorrenti, salvo specifica autorizzazione della

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)	
Testo vigente	**Modificazioni proposte dall'art. 9 dell'AG 331**
	società e non possono utilizzare a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del loro incarico.
(Vedi articolo 2408 – Abrogato)	**Art. 2396-*ter*** ***(Denunzia all'organo di controllo)***
Vedi articolo 2408, comma primo	Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili **all'organo di controllo,** il quale deve tener conto della denunzia e riferirne all'assemblea.
Vedi articolo 2408, comma secondo	Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, **l'organo di controllo** deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì convocare l'assemblea **qualora ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.** Lo statuto può prevedere per la denunzia percentuali minori di partecipazione.
(Vedi articolo 2409 – Abrogato)	**Art. 2396-*quater*** ***(Denunzia al tribunale)***
Vedi articolo 2409 comma primo	Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.
Vedi articolo 2409 comma secondo	Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e **i componenti dell'organo di controllo,** può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.
Vedi articolo 2409 comma terzo	Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se gli amministratori **sono sostituiti** con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)	
Testo vigente	**Modificazioni proposte dall'art. 9 dell'AG 331**
	accertamenti e le attività compiute. **Il tribunale può subordinare la sospensione del procedimento anche alla sostituzione dei componenti dell'organo di controllo.**
Vedi articolo 2409 comma quarto	Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. **Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i componenti dell'organo di controllo e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.**
Vedi articolo 2409 comma quinto	L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e **i componenti dell'organo di controllo.** Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.
Vedi articolo 2409 comma sesto	Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e **componenti dell'organo di controllo** o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.
Vedi articolo 2409 comma settimo	I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta **dell'organo di controllo** nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società.
	Art. 2396-*quinquies* **Doveri dell'organo di controllo**
Vedi articolo 2403, primo comma	**L'organo di controllo** vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione**, nonché** sull'adeguatezza **e sul concreto funzionamento** dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società**, ivi compreso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni. È fatto salvo quanto diversamente stabilito ai sensi delle leggi speciali.**

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)	
Testo vigente	**Modificazioni proposte dall'art. 9 dell'AG 331**
	L'organo di controllo riferisce sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio ovvero ai sensi del secondo comma dell'articolo 2364-*bis*.
	Art. 2396-*sexies* **Poteri dell'organo di controllo**
Vedi art. 2403-bis, comma primo	**L'organo di controllo** può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo **e,** previa comunicazione al presidente del consiglio, può altresì convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere**.**
Vedi art. 2403-bis, comma secondo	L'organo di controllo può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
Vedi art. 2403-bis, comma terzo	Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5).
Vedi art. 2399 comma primo	**Art. 2396-*septies*** **Cause d'ineleggibilità e di decadenza**
Vedi art. 2399 comma primo, alinea	Non possono essere eletti alla carica di componente dell'organo di controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:
Vedi art. 2399 comma primo, lettera a)	*a*) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
Vedi art. 2399 comma primo, lettera b)	*b*) il coniuge, **l'altra parte dell'unione civile**, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado e i conviventi degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, **l'altra parte dell'unione civile**, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado e i conviventi degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
Vedi art. 2399 comma primo, lettera c)	*c*) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)	
Testo vigente	**Modificazioni proposte dall'art. 9 dell'AG 331**
	di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza, **fermo restando che non costituisce di per sé causa di ineleggibilità e decadenza il fatto di ricoprire cariche in organi di controllo delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.**
	Art. 2396-*octies* **Riunioni dell'organo di controllo**
Vedi art. 2404, comma primo	**L'organo di controllo** deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione.
Vedi art. 2404, comma terzo	Delle riunioni **dell'organo di controllo** deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti.
Vedi art. 2404, comma quarto	**L'organo di controllo** è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il componente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
	Art. 2396-*novies* **Revisione legale dei conti**
Vedi articolo 2409-bis	La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
	§2 Del sistema con collegio sindacale
	Art. 2396-*decies* **Amministratori**
Vedi art. 2383, comma primo	L'amministrazione è affidata a uno o più amministratori, nominati dall'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351 e 2449.
Vedi articolo 2386 (abrogato)	**Art. 2396-*undecies*** **Sostituzione degli amministratori**
Vedi art. 2386 comma primo	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)	
Testo vigente	**Modificazioni proposte dall'art. 9 dell'AG 331**
	con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.
Vedi art. 2386 comma secondo	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Vedi art. 2386 comma terzo	Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del secondo comma scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
Vedi art. 2386 comma quarto	Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.
Vedi art. 2386 comma quinto	Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
	Art. 2396-*duodecies* **Compensi dei componenti del comitato esecutivo**
Vedi art.2389, comma primo	I compensi spettanti ai **componenti *del comitato esecutivo*** sono stabiliti all'atto della nomina**, sentito il parere del collegio sindacale,** o dall'assemblea**.**
	Art. 2396-*terdecies* **Azione sociale di responsabilità**
Vedi art. 2393, terzo comma (abrogato)	L'azione di responsabilità può essere promossa anche a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
§3 Del collegio sindacale	***Soppresso***
Articolo 2397 *(Composizione del collegio)*	Articolo 2397 ***(Collegio sindacale)***

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)	
Testo vigente	**Modificazioni proposte dall'art. 9 dell'AG 331**
	Identico
Articolo 2398 Omissis	
Articolo 2399 Cause d'ineleggibilità e di decadenza	Articolo 2399 Cause d'ineleggibilità e di decadenza
Non possono essere eletti alla carica **di sindaco** e, se eletti, decadono dall'ufficio:	*Vedi art. 2396-septies, comma primo alinea*
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;	*Vedi art. 2396-septies, comma primo lettera a)*
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo**;**	*Vedi art. 2396-septies, comma primo lettera b)*
c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.	*Vedi art. 2396-septies, comma primo lettera c)*
La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.	*Identico*
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.	*Identico*
Articoli 2400-2402 Omissis	
Art. 2403. Doveri del collegio sindacale	Art. 2403. **Controllo contabile**
Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)	
Testo vigente	**Modificazioni proposte dall'art. 9 dell'AG 331**
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis**, terzo comma**.	**Fermo quanto previsto dall'articolo 2396-*quinquies*, il collegio sindacale** esercita il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-*bis*.
Art. 2403-*bis* Poteri del collegio sindacale	Art. 2403-*bis* Poteri del collegio sindacale
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.	*Identico*
Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.	*Vedi art. 2396-sexies, comma secondo*
Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5)	*Vedi art. 2396-sexies, comma terzo*
Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399.	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo **2396-septies.**
L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.	*Identico*
Art. 2404. Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee	**Art. 2404** **Partecipazione alle riunioni del collegio sindacale**
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione.	*Vedi art. 2396-octies comma primo*
Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.	*Identico*
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti.	*Vedi art. 2396-octies comma terzo*

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)	
Testo vigente	**Modificazioni proposte dall'art. 9 dell'AG 331**
Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.	*Vedi art. 2396-octies comma quarto*
Articolo 2405 Omissis	
Art. 2406. Omissioni degli amministratori	Art. 2406. Omissioni degli amministratori
In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.	*Identico*
Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio **di amministrazione**, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.	***Abrogato*** *(Vedi Art. 2396-sexies, comma primo)*
Art. 2407 Omissis	
Art. 2408. **Denunzia al collegio sindacale**	***Abrogato*** *(Vedi Art. 2396-ter)*
Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea	***Abrogato*** *(Vedi Art. 2396-ter, comma primo)*
Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì**, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 2406,** convocare l'assemblea. Lo statuto può prevedere per la denunzia percentuali minori di partecipazione.	***Abrogato*** *(Vedi Art. 2396-ter, comma secondo)*
Art. 2409 **Denunzia al tribunale**	***Abrogato*** *(Vedi Art. 2396-quater)*
Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i	***Abrogato*** *(Vedi Art. 2396-quater comma primo)*

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)	
Testo vigente	**Modificazioni proposte dall'art. 9 dell'AG 331**
soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.	
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori **e i sindaci**, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.	***Abrogato*** *(Vedi Art. 2396-quater comma secondo)*
Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento **se l'assemblea sostituisce** gli amministratori **e i sindaci** con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.	***Abrogato*** *(Vedi Art. 2396-quater comma terzo)*
Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.	***Abrogato*** *(Vedi Art. 2396-quater comma quarto)*
L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori **e i sindaci**. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.	***Abrogato*** *(Vedi Art. 2396- quater comma quinto)*
Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e **sindaci** o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.	***Abrogato*** *(Vedi Art. 2396- quater comma sesto)*
I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta **del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione**, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale	***Abrogato*** *(Vedi Art. 2396-quater comma settimo)*

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)	
Testo vigente	**Modificazioni proposte dall'art. 9 dell'AG 331**
di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società.	
§ 4 Della revisione legale dei conti	***Soppresso***
Art. 2409-*bis* Revisione legale dei conti	Art. 2409-*bis* Revisione legale dei conti
La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.	*Vedi art. 2396-novies*
Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.	*Identico*
Artt. 2409-ter- 2409-septies omissis	
§ 5 Del sistema dualistico	**§ 3 - Del sistema con consiglio di sorveglianza**
2409-octies **Sistema basato su un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza**	***Abrogato***
Lo statuto può prevedere che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza in conformità alle norme seguenti.	
Art. 2409-*nonies* Consiglio di gestione	Art. 2409-***novies*** Consiglio di gestione
La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti; **si applicano in tal caso il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2381. L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente al consiglio di gestione.**	*Vedi art. 2380-bis e art. 2381-bis*
È costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a due.	**Il consiglio di gestione** è costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a due.
Fatta eccezione per i primi componenti, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 **e 2450**, la nomina dei	Fatta eccezione per i primi componenti, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351 e 2449**,** la nomina dei componenti

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)	
Testo vigente	**Modificazioni proposte dall'art. 9 dell'AG 331**
componenti il consiglio di gestione spetta al consiglio di sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.	il consiglio di gestione spetta al consiglio di sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto. **La durata della carica dei componenti del consiglio di gestione non può superare quella del consiglio di sorveglianza.**
I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza, e restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data **della riunione del consiglio di sorveglianza convocato** per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	*Vedi art. 2383, comma secondo*
I componenti del consiglio di gestione sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.	*Vedi art. 2383, comma terzo*
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione.	*Identico*
Art. 2409-decies Azione sociale di responsabilità	Art. 2409-decies Azione sociale di responsabilità
L'azione di responsabilità contro i consiglieri di gestione è promossa dalla società o dai soci, ai sensi degli articoli 2393 e 2393-bis.	
L'azione sociale di responsabilità può anche essere proposta a seguito di deliberazione del consiglio di sorveglianza. La deliberazione è assunta dalla maggioranza dei componenti del consiglio di sorveglianza e, se è presa a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, importa la revoca dall'ufficio dei consiglieri di gestione contro cui è proposta, alla cui sostituzione provvede contestualmente lo stesso consiglio di sorveglianza.	*Identico*
L'azione può essere esercitata **dal consiglio di sorveglianza** entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.	*Vedi anche art. 2393, comma quarto*
Il consiglio di sorveglianza può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigerla, purché la rinunzia e la transazione siano	*Identico*

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)	
Testo vigente	**Modificazioni proposte dall'art. 9 dell'AG 331**
approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di sorveglianza e purché non si opponga la percentuale di soci indicata nell'ultimo comma dell'articolo 2393.	
La rinuncia all'azione da parte della società o del consiglio di sorveglianza non impedisce l'esercizio delle azioni previste dagli articoli 2393-bis, 2394 e 2394-bis.	*Identico*
Art. 2409-undecies Norme applicabili	***Abrogato***
Al consiglio di gestione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2380-bis, quinto comma, 2381, sesto comma, 2382, 2383, quarto e quinto comma, 2384, 2385, 2387, 2390, 2392, 2394, 2394-bis, 2395.	***Abrogato***
Si applicano alle deliberazioni del consiglio di gestione gli articoli 2388 e 2391, e la legittimazione ad impugnare le deliberazioni spetta anche al consiglio di sorveglianza.	***Abrogato***
Art. 2409-*duodecies* Consiglio di sorveglianza	Art. 2409-*duodecies* Consiglio di sorveglianza
Salvo che lo statuto non preveda un maggior numero, il consiglio di sorveglianza si compone di un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a tre.	*Identico*
Fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 **e 2450**, la nomina dei componenti il consiglio di sorveglianza spetta all'assemblea, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.	Fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351 **e** 2449, la nomina dei componenti il consiglio di sorveglianza spetta all'assemblea, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.
I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della successiva assemblea prevista dal secondo comma dell'articolo 2364-bis. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di sorveglianza è stato ricostituito.	*Identico*
Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro	*Identico*
I componenti del consiglio di sorveglianza sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto,	I componenti del consiglio di sorveglianza sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)	
Testo vigente	**Modificazioni proposte dall'art. 9 dell'AG 331**
e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'articolo 2393, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.	sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dal **quarto** comma dell'articolo 2393, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Lo statuto, fatto salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività, può subordinare l'assunzione della carica al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.	*Identico*
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza, l'assemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione.	*Identico*
Il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dall'assemblea.	*Identico*
Lo statuto determina i poteri del presidente del consiglio di sorveglianza.	*Identico*
	L'articolo 2396-septies, lettere b) e c), non si applica ai componenti del consiglio di sorveglianza.
Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio:	*Identico*
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;	
b) i componenti del consiglio di gestione;	*Identico*
c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita che ne compromettano l'indipendenza.	*Identico*
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.	*Identico*
	La nomina dei componenti del consiglio di sorveglianza, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura del consiglio di

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)	
Testo vigente	**Modificazioni proposte dall'art. 9 dell'AG 331**
	gestione, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.
	Al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai componenti del consiglio di sorveglianza presso altre società.
	Art. 2409-*duodecies.1* **Retribuzione**
	La retribuzione annuale dei componenti del consiglio di sorveglianza, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
Art. 2409-*terdecies* Competenza del Consiglio di sorveglianza	Art. 2409-*terdecies* Competenza del Consiglio di sorveglianza
Il consiglio di sorveglianza:	**Fermo quanto previsto dall'articolo 2396-*quinquies*,** il consiglio di sorveglianza:
a) nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; ne determina il compenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea;	*Identica*
b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;	*Identica*
c) esercita le funzioni di cui all'articolo 2403, primo comma;	***Abrogata***
d) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;	*Identica*
e) presenta la denunzia al tribunale di cui all'articolo 2409;	***Abrogata***
f) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;	***Abrogata***
f-bis) se previsto dallo statuto, delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti;	*Identica*

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)	
Testo vigente	**Modificazioni proposte dall'art. 9 dell'AG 331**
Lo statuto può prevedere che in caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea.	*Identico*
I componenti del consiglio di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.	*Identico*
I componenti del consiglio di sorveglianza possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee	*Identico*
	In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.
Vedi art.2388	**Art. 2409-*terdecies.1*** **Validità delle deliberazioni del Consiglio di sorveglianza**
Vedi art.2388, comma primo	Per la validità delle deliberazioni **del consiglio di sorveglianza** è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.
Vedi art.2388, comma secondo	Le deliberazioni del **consiglio di sorveglianza** sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.
Vedi art.2388, comma terzo	Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Vedi art.2388, comma quarto	Le deliberazioni del **consiglio di sorveglianza** che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai componenti assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l'articolo 2378. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)	
Testo vigente	**Modificazioni proposte dall'art. 9 dell'AG 331**
	in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378**.**
Vedi art.2388, comma quinto	In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.
Art. 2409-*quaterdecies* Norme applicabili	Art. 2409-*quaterdecies* **Delibera di approvazione del bilancio di esercizio**
Al consiglio di sorveglianza ed ai suoi componenti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2388, 2400, terzo e quarto comma, 2402, 2403-bis, secondo e terzo comma, 2404, primo, terzo e quarto comma, 2406, 2408 e 2409-*septies*	
Alla deliberazione del consiglio di sorveglianza con cui viene approvato il bilancio di esercizio si applica l'articolo 2434-bis ed essa può venire impugnata anche dai soci ai sensi dell'articolo 2377.	Alla deliberazione del consiglio di sorveglianza con cui viene approvato il bilancio di esercizio si applica l'articolo 2434-*bis* ed essa può venire impugnata anche dai soci ai sensi degli articoli 2377 **e 2379.**
Art. 2409-*quinquiesdecies* Revisione legale	Art. 2409-*quinquiesdecies* Revisione legale **dei conti**
La revisione legale dei conti è svolta **a norma dell'articolo 2409-bis, primo comma.**	
	Il consiglio di sorveglianza e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
§6 Del sistema monistico	**§4 Del sistema con comitato per il controllo sulla gestione**
Art. 2409-*sexiesdecies* Sistema basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno	***Abrogato***
Lo statuto può prevedere che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno.	***Abrogato***
Art. 2409-*septiesdecies* Consiglio di amministrazione	Art. 2409-*septiesdecies* Consiglio di amministrazione
La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione.	
Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti	**La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione spetta all'assemblea, fatta**

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)	
Testo vigente	**Modificazioni proposte dall'art. 9 dell'AG 331**
di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 2399, primo comma, e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.	**eccezione per i primi, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351 e 2449.** Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i componenti **dell'organo di controllo dall'articolo 2396-*septies*,** e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.
Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società	*Identico*
Vedi articolo 2386 (abrogato)	**Art. 2409-septiesdecies.1** **Sostituzione degli amministratori**
Vedi art. 2386 comma primo	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata **anche dal comitato per il controllo sulla gestione**, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.
Vedi art. 2386 comma secondo	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Vedi art. 2386 comma terzo	Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del secondo comma scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
Vedi art. 2386 comma quarto	Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.
Vedi art. 2386 comma quinto	Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio **è convocata, su istanza di ciascun socio, dal**

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)	
Testo vigente	**Modificazioni proposte dall'art. 9 dell'AG 331**
	tribunale, che provvede con decreto nel quale designa la persona che deve presiederla.
	Art. 2409-septiesdecies.2 **Compensi dei componenti del comitato esecutivo**
	I compensi spettanti ai componenti del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina, sentito il parere del comitato per il controllo sulla gestione, o dall'assemblea.
Art. 2409-*octiesdecies* Comitato per il controllo sulla gestione	Art. 2409-*octiesdecies* Comitato per il controllo sulla gestione
Salvo diversa disposizione dello statuto, la determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione spetta al consiglio di amministrazione. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il numero dei componenti del comitato non può essere inferiore a tre.	*Identico*
Il comitato è composto da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-septiesdecies, che non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate.	*Identico*
Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro	*Identico*
In caso di morte, rinunzia revoca o decadenza di un componente del comitato per il controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti previsti dai commi precedenti; se ciò non è possibile, provvede senza indugio a norma dell'articolo 2386 scegliendo persona provvista dei suddetti requisiti.	*Identico*
Il comitato per il controllo sulla gestione: **a)** elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente;	Il comitato per il controllo sulla gestione elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)	
Testo vigente	**Modificazioni proposte dall'art. 9 dell'AG 331**
b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;	
c) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti	**Fermo quanto previsto dall'articolo 2396-*quinquies*, il comitato per il controllo sulla gestione** svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.
	I componenti del comitato per il controllo sulla gestione devono assistere alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.
	Qualora le irregolarità di cui all'articolo 2396-*quater* attengano a materie di competenza consiliare, il comitato per il controllo sulla gestione può richiedere l'adozione dei provvedimenti previsti dal settimo comma del medesimo articolo solo ove la maggioranza dei componenti del comitato abbia espresso voto contrario alla determinazione consiliare.
Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano altresì, in quanto compatibili, gli articoli 2404, primo, terzo e quarto comma, 2405, primo comma, e 2408.	
	Art. 2409-noviesdecies ***Revisione legale dei conti***
Vedi Art. 2409-quinquiesdecies, comma primo.	La revisione legale dei conti **è svolta ai sensi dell'articolo 2396-*novies***

Articolo 10
(Modificazioni e integrazioni della normativa vigente e disposizioni di coordinamento)

L'**articolo 10, comma 1,** reca modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) in materia di **gestione delle crisi**. Le novelle attribuiscono, in primo luogo, alla Banca d'Italia il potere di emanare **provvedimenti attuativi in materia di liquidazione**. Intervengono, in secondo luogo, sulla disciplina inerente agli **intermediari finanziari,** modificando le **disposizioni inerenti alla sospensione degli organi e alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e alla liquidazione**.
Il **comma 2** reca modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2007 intervenendo sulle disposizioni inerenti ai **soggetti destinatari delle norme antiriciclaggio** e su taluni poteri attribuiti all'**Unità d'informazione finanziaria** (UIF).
Il **comma 3** reca modifiche alle disposizioni relative all'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 38 del 2005 (concernente "Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionale") al fine di adeguare le suddette disposizioni alle modifiche intervenuta al TUF.
Il **comma 4** propone modifiche la disciplina degli **enti sottoposti a regime intermedio** (ESRI) contenuta nel decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di **revisioni legali** dei conti annuali e dei conti consolidati.
Il **comma 5** reca una disposizione inerente ai provvedimenti delle Autorità nei confronti delle società di gestione del risparmio al di sotto una certa soglia dimensionale.
Il **comma 6** reca una modifica di coordinamento alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.

Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385 del 1993)

L'**articolo 10, comma 1,** reca modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (di seguito TUB per brevità).

Si rammenta che l'art. 19, comma 2, lettera *l-ter)* della legge n. 21 del 2024 delega il Governo ad apportare le opportune modifiche e integrazioni alla normativa vigente in materia di crisi degli intermediari disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal testo unico di cui al decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di **assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi**, tenuto conto delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle relative procedure.

Il **comma 1, lettera *a)*** introduce un nuovo comma 4-*bis* nell'articolo 96-*quinquies* TUB al fine di attribuire alla Banca d'Italia il compito di emanare disposizioni attuative in materia di **liquidazione volontaria**, ivi disciplinata.

Con modifica di analogo tenore, la **lettera *b)*** introduce un nuovo comma 4-*bis* nell'articolo 96-*quinquies* TUB al fine di attribuire alla Banca d'Italia il compito di emanare disposizioni attuative in materia di **liquidazione ordinaria**, ivi disciplinata.

La **lettera *c)*** reca novelle all'articolo 113-*bis* TUB proponendo, in primo luogo, la nuova rubrica "**Sospensione degli organi**" mediante la soppressione del riferimento all'amministrazione e al controllo contenuto nella rubrica vigente, che così recita: "Sospensione degli organi di amministrazione e controllo".

L'articolo 113-*bis* in oggetto prevede che la Banca d'Italia può disporre che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell'intermediario finanziario iscritto all'albo, qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione oppure gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie.

Il testo vigente dell'art. 113-*bis* in oggetto prevede che tale procedura possa essere attivata per "ragioni di urgenza". La **novella** in esame prevede, in luogo di tali ragioni di urgenza, che la sospensione degli organi e la conseguente gestione provvisoria possano essere attivati quando, alternativamente:

- siano previste **gravi perdite del patrimonio**
- la sospensione **sia richiesta con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria della società.**

Si prevede quindi che le funzioni non solo degli organi di amministrazione e di controllo, ma anche **delle assemblee e degli altri organi,** sono sospese per effetto del suddetto provvedimento di gestione provvisoria, salvo quanto previsto dall'articolo 72, comma 6. Quest'ultimo stabilisce che, in caso di amministrazione straordinaria, il potere di convocare l'assemblea dei soci e gli altri organi spetti esclusivamente ai commissari, previa approvazione della Banca d'Italia.

Modificando il comma 3 del citato articolo 113-*bis* TUB, si conferma la durata di sei mesi della gestione straordinaria. La **modifica in esame,** oltre a prevedere esplicitamente l'ipotesi di un periodo **più breve**, stabilisce la possibilità di **proroga per lo stesso periodo di sei mesi, anche per più di una volta**, in presenza dei presupposti indicati nel comma 1 del medesimo

art. 113-*bis*. Si prevede, altresì, un obbligo di **pubblicazione** in Gazzetta ufficiale del provvedimento di proroga.

Introducendo un nuovo comma 3-*bis*, si prevede per gli intermediari di cui all'articolo 106 TUB – nonché, in virtù dei rinvii normativi, ai gestori di crediti deteriorati, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento – la **deroga dall'applicazione del controllo giudiziario** ex articolo 2396-*quater* del codice civile. Quando vi sia fondato sospetto che si siano verificate gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o ad una o più società controllate, i soggetti abilitati a presentare denuncia al tribunale possono **denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato.**

La **relazione illustrativa** rammenta come la **deroga** dall'applicazione del controllo giudiziario sia già prevista per banche (articolo 70, ultimo comma TUF), SIM e gestori autorizzati (articolo 56, comma 4-ter, del TUF).

La **lettera *d)*** reca novelle all'articolo 113-*ter* TUB concernente la **revoca dell'autorizzazione** all'esercizio dell'attività e **liquidazione** degli intermediari finanziari.

La novella integra l'elenco dei presupposti che possono determinare la revoca dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia, prevedendo che tale revoca possa essere disposta quanto la **società non sia in grado di pagare i propri debiti alla scadenza**.

Ulteriore **novella** riguarda il comma 3-*bis* dell'art. 113-*ter* in oggetto. Tale comma stabilisce che venga disposta la **liquidazione coatta amministrativa** quando la Banca d'Italia accerti - in sede di revoca dell'autorizzazione o anche successivamente - la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione.

Nel testo modificato si prevede che la **Banca d'Italia proponga al Ministro dell'economia e delle finanze la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ove questa non sia già stata disposta, al ricorrere dei presupposti per tale revoca** (indicati, come accennato, dal comma 1 del medesimo articolo 113-*ter*) **ma non quelli per la liquidazione ordinaria**. Si specifica che la suddetta proposta può essere formulata dalla Banca d'Italia in qualunque momento e indipendentemente dalla comunicazione del programma di liquidazione.

Rimane ferma la norma relativa all'avvio della **liquidazione coatta amministrativa**, al ricorrere delle medesime circostanze, a seguito del provvedimento di revoca.

Il comma 6 dell'articolo 113-*ter* disciplina i casi di **avvio diretto della liquidazione coatta amministrativa** in deroga alla disciplina dettata dal comma 3. Rimane sostanzialmente invariata la disciplina vigente e il caso dell'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza come presupposto per

l'apertura della liquidazione coatta amministrativa, previsto dal comma 6-*bis*, è fatto confluire nel precedente comma 6, come modificato.

Per il dettaglio delle novelle si veda il testo a fronte qui di seguito.

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dallo schema di decreto in esame**
Art. 96-*quinquies* (*Liquidazione ordinaria*)	Art. 96-*quinquies* (*Liquidazione ordinaria*)
1. Le banche informano tempestivamente la Banca d'Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della società. La Banca d'Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione. 2. Non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti l'accertamento di cui al comma 1. 3. L'iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza dall'autorizzazione all'attività bancaria a decorrere dal termine fissato dalla Banca d'Italia nell'accertamento di cui al comma 1. La decadenza non impedisce, previa autorizzazione della Banca d'Italia, la prosecuzione di attività ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile. 4. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri delle autorità creditizie previsti nel presente decreto.	*Commi 1-4: identici*
	4-*bis*. La Banca d'Italia può emanare disposizioni attuative del presente articolo.
Art. 99-*bis* (*Liquidazione ordinaria*)	Art. 99-*bis* (*Liquidazione ordinaria*)
1. Le capogruppo italiane informano tempestivamente la Banca d'Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della società. La Banca d'Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione. 2. Non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano	*Commi 1-4: identici*

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dallo schema di decreto in esame**
o dichiarano lo scioglimento della società se non consti l'accertamento di cui al comma 1. 3. L'iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza dall'autorizzazione all'attività di capogruppo a decorrere dal termine fissato dalla Banca d'Italia nell'accertamento di cui al comma 1. La decadenza non impedisce, previa autorizzazione della Banca d'Italia, la prosecuzione di attività ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile. 4. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri delle autorità creditizie previsti nel presente decreto.	
	4-bis. La Banca d'Italia può emanare disposizioni attuative del presente articolo.
Commi 5 e 6: omissis	
Art. 113-*bis* *(Sospensione degli organi **di amministrazione e controllo**)*	Art. 113-*bis* *(Sospensione degli organi)*
1. Qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie nonché ragioni di urgenza, la Banca d'Italia può disporre che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell'intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Il provvedimento della Banca d'Italia è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.	1. Qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione **o** gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie**, oppure siano previste gravi perdite del patrimonio ovvero quando la sospensione sia richiesta con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria della società**, la Banca d'Italia può disporre che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell'intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo**, delle assemblee e degli altri organi sono sospese per effetto del provvedimento di gestione provvisoria, salvo quanto previsto dall'articolo 72, comma 6**. Il provvedimento della Banca d'Italia è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.	2. *Identico*.

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dallo schema di decreto in esame**
3. La gestione provvisoria di cui al comma 1 non può avere una durata superiore ai sei mesi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-ter, comma 1, lettera c), i commissari restituiscono l'azienda agli organi di amministrazione e controllo secondo le modalità previste dall'articolo 73, comma 1, ovvero, qualora siano rilevate gravi irregolarità riferibili agli organi aziendali sospesi e previa autorizzazione della Banca d'Italia, convocano l'assemblea per la revoca e la nomina di nuovi organi di amministrazione e controllo. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2, 4 e 6, 72, commi 2-bis, 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.	3. La gestione provvisoria di cui al comma 1 **dura sino a sei mesi, salvo che il provvedimento previsto dal comma 1 preveda un termine più breve. La procedura può essere prorogata per lo stesso periodo di sei mesi, anche per più di una volta, se sussistono i presupposti indicati nel comma 1. Il provvedimento di proroga è pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana**. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-ter, comma 1, lettera c), i commissari restituiscono l'azienda agli organi di amministrazione e controllo secondo le modalità previste dall'articolo 73, comma 1, ovvero, qualora siano rilevate gravi irregolarità riferibili agli organi aziendali sospesi e previa autorizzazione della Banca d'Italia, convocano l'assemblea per la revoca e la nomina di nuovi organi di amministrazione e controllo. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2, 4 e 6, 72, **commi 1, 1-bis**, 2-bis, 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.
	3-*bis*. Agli intermediari finanziari non si applica l'articolo 2396-*quater* del codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o ad una o più società controllate, l'organo con funzioni di controllo o i soci che il codice civile o lo statuto abilitano a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato.
Art. 113-*ter* *(Revoca dell'autorizzazione e liquidazione)*	Art. 113-*ter* *(Revoca dell'autorizzazione e liquidazione)*
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-*bis*, la Banca d'Italia, può disporre la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 107, comma 1, quando:	1. *Identico*:
a) risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni	a) *identica*;

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dallo schema di decreto in esame**
eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'intermediario;	
b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità;	b) *identica*;
	b-bis) la società non sia in grado di pagare i propri debiti alla scadenza;
c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari di cui all'articolo 113-bis, comma 1 o dei liquidatori.	c) *identica*.
2. Il provvedimento di revoca è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; della intervenuta revoca l'intermediario finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni alla clientela e in ogni altra opportuna sede.	2. *Identico*.
3. La revoca dell'autorizzazione costituisce causa di scioglimento della società. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l'intermediario finanziario comunica il programma di liquidazione della società alla Banca d'Italia che accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione ai sensi dell'articolo 96-quinquies. La Banca d'Italia può autorizzare, anche contestualmente alla revoca, l'esercizio provvisorio di attività ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile. L'organo liquidatore trasmette alla Banca d'Italia riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri delle autorità creditizie previsti nel presente decreto legislativo.	3. *Identico*.
3-bis. Ove la Banca d'Italia accerti, in sede di revoca dell'autorizzazione o successivamente, la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione, è disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III.	3-bis. **Se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, ma non quelli per un** regolare svolgimento della procedura di liquidazione **ordinaria,** la Banca d'Italia**, in qualunque momento e indipendentemente dalla comunicazione del programma di liquidazione di cui al comma 3, propone al Ministro dell'economia e delle finanze la**

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dallo schema di decreto in esame**
	revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ove questa non sia già stata disposta, e la liquidazione coatta amministrativa ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III.
4. Agli intermediari finanziari si applicano l'articolo 96-quinquies e l'articolo 97.	4. *Identico*.
5. Ove la Banca d'Italia accerti la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione si applica il comma 6.	5. *Identico*.
6. In deroga ai commi precedenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la liquidazione coatta amministrativa degli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento, anche quando ne siano stati sospesi gli organi di amministrazione e controllo ai sensi dell'articolo 113-bis o ne sia in corso la liquidazione, qualora: a) risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'intermediario; b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità; c) la revoca e la liquidazione coatta amministrativa siano richieste su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari di cui all'articolo 113-bis, comma 1, o dei liquidatori.	6. In deroga **al comma 3**, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con **proprio** decreto, **da adottare** su proposta della Banca d'Italia, la revoca dell'autorizzazione **all'esercizio dell'attività** e la liquidazione coatta amministrativa**, ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III**, degli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento, **quando ricorrono i presupposti di cui al comma 1, nonché degli intermediari finanziari dei quali sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 82, comma 1,** anche quando ne siano stati sospesi gli organi di amministrazione e controllo ai sensi dell'articolo 113-*bis* o ne sia in corso la liquidazione.
6-*bis*. Nel caso previsto dal comma 6 si applica la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III. La liquidazione coatta amministrativa è inoltre disposta quando sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 82, comma 1. Agli intermediari finanziari indicati nel presente comma si	*Abrogato*

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dallo schema di decreto in esame**
applicano altresì gli articoli 96-quinquies e 97.	
(…)	(…)

Modifiche a disposizioni in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (decreto legislativo n. 231 del 2007)

Il **comma 2, lettera *a)*** propone modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2007 ("Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione").

La disposizione in esame modifica l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 231 citato recante l'elenco degli intermediari bancari e finanziari destinatari degli obblighi antiriciclaggio. In particolare:

- modifica le lettere *g)* e *h)* per introdurre le nuove definizioni di **Sicav e Sicaf in gestione interna** (di cui all'articolo 1, comma 1, lettere i.1) e i-bis.1) del TUF come modificato dal presente schema di decreto);
- introduce la nuova lettera *v-ter)* che inserisce tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio anche la **società di partenariato in gestione interna**.

Ulteriore modifica riguarda il comma 2-*ter* del medesimo articolo 3 per tenere conto dell'ampliamento del novero degli Oicr societari in gestione esterna.

La **lettera *b)*** propone una modifica all'articolo 6, comma 5, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 231 in oggetto al fine di da consentire all'Unità d'informazione finanziaria (UIF) l'**acquisizione dei dati e delle informazioni presso gli Oicr**.

Quest'ultima modifica, secondo quanto rappresentato dalla **relazione illustrativa**, è coerente con quanto previsto per altre finalità ai sensi dell'articolo 38 del TUF.

Per il dettaglio delle novelle si veda il testo a fronte qui di seguito.

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione (D.Lgs. 231/2007)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dallo schema di decreto in esame**
Art. 3 (*Soggetti obbligati*)	Art. 3 (*Soggetti obbligati*)
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle categorie di soggetti individuati nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche.	1. *Identico.*
2. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari e finanziari:	2. *Identico:*
f) le società di gestione del risparmio, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR);	f) le società di gestione del risparmio, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (**Sgr**);
g) le società di investimento a capitale variabile, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i), TUF (SICAV);	g) le società di investimento a capitale variabile **in gestione interna** come definite dall'articolo 1, comma 1, **lettera i.1) del** TUF (**Sicav in gestione interna**)
h) le società di investimento a capitale fisso**, mobiliare e immobiliare,** come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), TUF (SICAF);	h) le società di investimento a capitale fisso **in gestione interna** come definite dall'articolo 1, comma 1, **lettera i-bis.1) del** TUF (**Sicaf in gestione interna**);
(…)	(…)
2-ter. I gestori esterni di Sicav e Sicaf in gestione esterna di cui all'articolo 1, comma 1, lettere i.1) e i-bis.1), del TUF provvedono all'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche con riferimento ai sottoscrittori delle azioni delle Sicav e Sicaf che gestiscono e dei soggetti da queste finanziati.	2-ter. I gestori esterni **degli Oicr societari** in gestione esterna di cui all'articolo 1, comma 1, **m-ter.1) del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58**, provvedono all'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche con riferimento ai sottoscrittori delle azioni **e degli strumenti finanziari partecipativi ovvero ai soggetti che partecipano mediante ulteriori modalità di raccolta del patrimonio definite nello statuto degli Oicr societari che gestiscono,** e **ai** soggetti da questi finanziati.
(…)	(…)
Art. 6 (*Unità d'informazione finanziaria*)	Art. 6 (*Unità d'informazione finanziaria*)

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione (D.Lgs. 231/2007)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dallo schema di decreto in esame**
(…)	
5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, la UIF: a) acquisisce, anche attraverso ispezioni, dati e informazioni presso i soggetti destinatari degli obblighi di cui al presente decreto;	5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, la UIF: a) acquisisce, anche attraverso ispezioni, dati e informazioni presso i soggetti destinatari degli obblighi di cui al presente decreto. **Nel caso dei gestori esterni di cui all'articolo 3, comma 2-ter i dati e le informazioni possono essere acquisiti anche presso tali Oicr**;

Modifiche a disposizioni concernenti l'esercizio delle opzioni in materia di principi contabili internazionali (decreto legislativo n. 38 del 2005)

Il **comma 3** modifica l'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 38 del 2005 recante "Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali".

In particolare, la disposizione interviene sul comma 1 dell'articolo 2 abrogandone la lettera *b)* la quale richiama l'art. 116 TUF a sua volta oggetto di abrogazione); modifica, altresì, la successiva lettera *c)*, escludendo l'applicazione del decreto medesimo alla nuova categoria delle **società di gestione del risparmio sotto soglia registrate** che risulterebbero altrimenti ricomprese nell'attuale definizione di società di gestione del risparmio.

Si rammenta che il decreto legislativo n. 38 del 2005 fa riferimento ai principi contabili internazionali e relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

Modifiche a disposizioni concernenti la revisione legale dei conti (decreto legislativo n. 39 del 2010)

Il **comma 4** propone modifiche al decreto legislativo n. 39 del 2010 recante "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE".

Le modifiche riguardano la disciplina degli **enti sottoposti a regime intermedio (ESRI)**.

La **lettera *a)*** modifica l'articolo 19-*bis* del citato decreto legislativo n. 39 al fine di inserire tra gli ESRI la nuova categoria di **gestore collettivo delle società di partenariato** introdotta con lo schema di decreto in esame.

Si rammenta che gli ESRI sono enti che, seppure non presenti nell'elenco degli enti di interesse pubblico, ai quali si applica un regime più rigoroso, sono comunque assoggettati ad alcune delle norme previste per gli enti di interesse pubblico.

La **relazione illustrativa** osserva che anche la nuova categoria dei GEFIA sotto soglia sarà ricompresa tra gli ESRI, ma non occorre una modifica specifica in quanto già ricompresa nelle sue diverse possibili configurazioni in virtù del rinvio alle categorie della "società di gestione del risparmio", della "Sicaf" e della "società di partenariato".

La **lettera *b)*** modifica l'articolo 19-*ter* per escludere i gestori di FIA sotto soglia registrati dall'ambito di applicazione dell'articolo 12 del Regolamento (UE) n. 537/2014 in materia di comunicazione alle autorità di vigilanza da parte degli enti di interesse pubblico. Quest'ultimo impone al revisore legale o all'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti preposte alla vigilanza di tale ente di interesse pubblico taluni fatti e circostanze.

Modifica al decreto legislativo n. 136 del 2015

Il **comma 5** propone una modifica all'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 136 del 2015 (recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese).

L'articolo 43 del citato decreto legislativo n. 136 impone agli intermediari finanziari di attenersi alle disposizioni che la Banca d'Italia adotta relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico, nonché alle modalità e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti.

Il comma 5 stabilisce, tra l'altro, che nel caso di società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *o*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le istruzioni della Banca d'Italia sono adottate sentita la **Consob**. Con la novella in esame vengono escluse, in analogia con altre modifiche qui sopra ricordate, le **società di gestione sotto soglia registrate**.

Modifica delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (Regio decreto n. 318 del 1942)

Il **comma 6** reca modifiche di coordinamento all'articolo 223-*septies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.

Esso specifica che i riferimenti al consiglio di amministrazione e agli amministratori presente nelle leggi speciali è da intendersi effettuato, se ivi non diversamente disposto, **anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza oppure ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione**, a seconda dei sistemi adottati dalle società (**lettera *a)***).

La lettera b) modifica il comma 2 del medesimo articolo 223-septies il quale stabilisce che i riferimenti al collegio sindacale o ai sindaci, presenti nelle varie discipline di settore, è da intendersi effettuato anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione o ai loro componenti, ove compatibile con le specificità di tali organi e, secondo **la novella in esame, se non diversamente disposto**.

Articolo 11
(Entrata in vigore)

L'**articolo 11, comma 1,** prevede che il provvedimento in esame entri in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fatte salve le previsioni recate dai **commi 2-5.**
Il **comma 2** prevede che le disposizioni modificative della parte II, titolo II ("Servizi e attività di investimento") e titolo III ("Gestione collettiva del risparmio") del decreto legislativo n. 58 del 1998 siano **applicabili dopo nove mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame**, salve le eccezioni stabilite dal **comma 3**. Si stabilisce il medesimo termine dei nove mesi per l'adozione da parte delle competenti Autorità delle disposizioni di attuazione dei suddetti titoli II e III.
I **commi 4 e 5** recano, rispettivamente, i termini temporali per l'adozione di provvedimenti di attuazione delle disposizioni contenute nelle parti III ("Disciplina dei mercati") e IV ("Disciplina degli emittenti") del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998 e la data di entrata in vigore di talune disposizioni ivi contenute.

Il **comma 1** stabilisce che il presente provvedimento entra in vigore quindici giorni (ordinario periodo di *vacatio legis*) dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*, salvo quanto disposto dai **commi 2, 3, 4 e 5.**

Il **comma 2**, come detto, prevede che le disposizioni modificative della parte II, titolo II ("Servizi e attività di investimento") e titolo III ("Gestione collettiva del risparmio") del decreto legislativo n. 58 del 1998 siano applicabili **dopo nove mesi successivi all'entrata in vigore del provvedimento in esame**. Lo stesso vale per le disposizioni modificative delle relative definizioni. Entro il **medesimo termine**:

a) la Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio dei rispettivi poteri regolamentari e secondo le forme di coordinamento applicabili, adottano le relative **disposizioni di attuazione**;
b) la Banca d'Italia adotta, altresì, gli interventi di **adeguamento degli albi e registri di vigilanza** alle disposizioni introdotte dal presente provvedimento.

Il **comma 3** reca alcune **eccezioni ai suddetti termini temporali**.

La sua **lettera *a)*** prevede che si applichino a decorrere dalla data di **entrata in vigore del presente provvedimento** le modifiche agli articoli:

- 34, comma 4,
- 36, comma 2,
- 41-bis, comma 5,
- 41-ter, comma 3,
- 42, commi 1, 3 e 4-bis,
- 42-bis, comma 8,
- 44, comma 4,
- 47, comma 3,
- 48, comma 4,
- 49, comma 3.

Per il contenuto di tali norme, come modificate dallo schema di decreto in esame, si fa rinvio alle relative schede di lettura.

Ai **procedimenti amministrativi** previsti ai sensi dei richiamati articoli avviati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento continuano ad applicarsi le norme nel testo anteriore alle modifiche in esame e le relative disposizioni attuative.

La **lettera *b)*** del **comma 3** prevede che la disciplina dettata nella parte II ("Disciplina degli intermediari") Titolo III ("Gestione collettiva del risparmio") del decreto legislativo n. 58:

- capo I-*bis*, sezione II-*bis* ("Società di partenariato in gestione interna autorizzata") introdotta dal presente schema di decreto e
- capo I-ter ("Disciplina dei soggetti registrati")

introdotti dal presente schema di decreto, si applica a decorrere dalla data di adozione delle disposizioni rispettivamente previste dal comma 3 dell'articolo 35-*novies*.1 ("Autorizzazione della società di partenariato in gestione interna") e dal comma 10 dell'articolo 35-*quaterdecies* ("Registrazione") e dall'adeguamento dei rispettivi albi e registri di vigilanza, ove precedente la scadenza del termine di cui al **comma 2**.

Per il contenuto di tali norme, come modificate dallo schema di decreto in esame, si fa rinvio alle relative schede di lettura.

Il **comma 4** prevede che la Consob adotti le disposizioni di attuazione previste dalle disposizioni delle parti III ("Disciplina dei mercati") e IV ("Disciplina degli emittenti") del decreto legislativo n. 58 del 1998 entro **nove mesi** dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, salvo quelle previste dall'articolo 154.4, comma 3, che sono adottate entro **tre mesi** a decorrere dalla medesima data.

Il comma 5 prevede che le modifiche apportate dal presente provvedimento agli articoli:

- 62-*quater*,
- 64-*quater*, commi 6, 6-bis e 6-ter,
- 65-*bis*, comma 3-bis,
- 65-*quater*,
- 65-*quinquies*,
- 79-*quinquiesdecies*, commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 2,
- 112-*bis*,
- 123-*ter*, comma 8,
- 133, comma 1-*bis*,
- 147-*quinquies*

del decreto legislativo n. 58 del 1998 si applicano a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di attuazione ivi previste e in ogni caso alla scadenza del termine previsto dal **comma 4**.

Articolo 12
(Disposizioni transitorie per GEFIA)

L'**articolo 12** reca disposizioni transitorie per alcuni gestori di uno o più fondi di investimento alternativi, al fine di garantire un ordinato passaggio al futuro sistema regolatorio. Il regime transitorio previsto sarà in vigore per dodici mesi a partire dall'adozione delle disposizioni modificative della parte II, titoli II e III, del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, che la Banca d'Italia adotterà ai sensi dell'articolo 11, comma 2, dello schema di decreto legislativo in esame.

L'articolo 12, composto da sei commi, reca disposizioni transitorie per i GEFIA che attualmente si avvalgono di deroghe ai sensi dell'**articolo 35-*undecies* del** decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che è il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In generale, i GEFIA sono le persone giuridiche che esercitano abitualmente la gestione di uno o più fondi di investimento alternativi, denominati FIA.

L'**articolo 35-*undecies* del DLgs 58/1998** prevede che la Banca d'Italia e la Consob, per finalità di valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti abilitati, o di proporzionalità, o di riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana, oppure ancora di agevolazione dell'innovazione e della concorrenza, possano esentare da taluni obblighi i gestori autorizzati che gestiscono FIA italiani riservati il cui valore totale dei beni gestiti non supera 100 milioni di euro ovvero 500 milioni se gli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio gestiti non fanno ricorso alla leva finanziaria e non consentono agli investitori di esercitare il diritto di rimborso per 5 anni dopo l'investimento iniziale. Si tratta di obblighi di trasparenza, di correttezza dei comportamenti, nonché di prestazione dei servizi e delle attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio, fissati da disposizioni attuative **dell'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis del DLgs 58/1998.**

*Va osservato che mentre nella norma di riferimenti, vale a dire **l'articolo 35-undecies del decreto legislativo 58/1998**, si parla di gestori di FIA italiani riservati, **nell'articolo 12 dello schema di decreto** si parla invece di gestori italiani. Le due espressioni appaiono simili ma non sono equivalenti.*

La disciplina transitoria introdotta **dall'articolo 12 dello schema di decreto** mira a garantire un passaggio ordinato al nuovo regime dei gestori autorizzati e dei gestori sotto soglia registrati. Tale regime transitorio sarà in vigore per dodici mesi a partire dall'adozione delle disposizioni modificative della **parte II, titoli II e III, del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58,**

che la Banca d'Italia adotterà ai sensi **dell'articolo 11, comma 2, dello schema di decreto legislativo in commento.**

Il comma 1 dell'articolo 12 dello schema di decreto al vaglio del Parlamento stabilisce che durante i dodici mesi di disciplina transitoria i gestori che oggi operano in regime di deroga ai sensi dell'**articolo 35-*undecies* del decreto legislativo 58/1998** comunichino alla Banca d'Italia la volontà di essere assoggettati alle norme per i gestori autorizzati e adottino le misure di adeguamento necessarie oppure alle norme per i gestori sotto soglia registrati. In funzione di una registrazione sotto soglia il gestore, prima di presentare istanza alla Banca d'Italia, dovrà acquisire da parte dei partecipanti ai FIA da lui gestiti un consenso espresso alla prosecuzione dell'incarico di gestione, altrimenti la registrazione non avverrà. *Si segnala al riguardo che in materia di gestori sotto soglia registrati l'articolo 12 fa esplicito riferimento normativo ad un articolo di legge, il **35-quaterdecies del DLgs 58/1998**, che a legislazione vigente non esiste, ma la cui introduzione nell'ordinamento è prevista dall'articolo 1 del presente schema di decreto.*

Il comma 2 dell'articolo 12 dello schema di decreto dispone la revoca dell'autorizzazione e la cancellazione dagli albi nei confronti dei gestori che, alla scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma precedente, non abbiano presentato la comunicazione o l'istanza presso la Banca d'Italia. Nel caso in cui lo abbiano fatto entro i termini ma il relativo procedimento amministrativo fosse ancora pendente, i gestori potranno continuare a operare fino alla definizione del procedimento stesso.

Il comma 3 puntualizza che i gestori, nelle more dei termini per il passaggio al nuovo sistema, potranno istituire nuovi FIA e proseguire nelle attività di commercializzazione. Nell'ipotesi di istituzione di nuovi FIA, il regolamento e la documentazione di questi ultimi dovranno indicare in modo chiaro, evidente ed espresso che il gestore si sta avvalendo di un regime transitorio e informare delle eventuali conseguenze di una mancata autorizzazione o registrazione. *Anche il comma 3 contiene un riferimento normativo all'**articolo 35-quaterdecies del decreto legislativo 58/1998**. In proposito, si rimanda a quanto già segnalato illustrando il comma 2.*

In base al **comma 4 dell'articolo 12 dello schema di decreto in commento,** i gestori che abbiano istituito nuovi FIA nelle more dei termini per il passaggio al nuovo sistema potranno comunque effettuare in ogni momento la comunicazione alla Banca d'Italia finalizzata all'assoggettamento al regime dei gestori autorizzati. Il **comma 4**, inoltre, afferma che per i GEFIA che siano Società di Investimento a Capitale Fisso (SICAF) o Società di Investimento Semplice (SIS) resta ferma la facoltà di trasformarsi in Società di Investimento a Capitale Fisso in gestione esterna. *Tuttavia, va ricordato che il 27 settembre 2024 la Banca d'Italia ha annunciato di avere cancellato le SICAV e SICAF eterogestite dall'albo di*

cui ***all'art. 35-ter del D.Lgs. 58/98****, in attuazione* ***dell'articolo 16 della legge 5 marzo 2024, n. 21****, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali.*

Con il **comma 5 dell'articolo 12 dello schema di decreto,** si conferiscono alla Banca d'Italia, sentita la Consob, potestà di regolamentazione circa la pianificazione della presentazione di comunicazioni e istanze da parte dei gestori e le conseguenti procedure di autorizzazione e di registrazione.

Il **comma 6,** richiamandosi esplicitamente ai **commi 3 e 4 dell'articolo**, afferma che in pendenza dei termini indicati nei commi precedenti e fino a conclusione dei procedimenti di autorizzazione, i GEFIA continueranno ad operare nel rispetto del decreto legislativo 58/1998 e delle relative disposizioni attuative vigenti relative a quest'ultimo.

Articolo 13
(Disposizioni transitorie per gestori EuVECA e EuSEF)

L'**articolo 13** detta una disciplina transitoria per i gestori dei Fondi Europei per il Venture Capital chiamati EuVeca e dei Fondi Europei per l'Imprenditoria Sociale, chiamati EuSEf. Tale disciplina sarà in vigore per dodici mesi.

L'**articolo 13, formato da tre commi,** reca una disciplina transitoria per i gestori italiani di Fondi Europei per il Venture Capital, detti EuVeca, il cui riferimento normativo basilare a livello europeo è **Regolamento (UE) 345/2013** e successive modificazioni, e di Fondi Europei per l'Imprenditoria Sociale, detti EuSEF, per i quali il principale riferimento normativo a livello europeo è il **Regolamento (UE) 346/2013,** e successive modificazioni. La disciplina transitoria sarà in vigore per dodici mesi, successivamente all'emanazione delle disposizioni attuative prescritte dall'**articolo 11, comma 2**, dello schema di decreto (per approfondimenti sulle disposizioni attuative in questione, dunque, si rimanda alla scheda illustrativa dell'**articolo 11**).

Per quanto concerne i fondi EuVECA, si tratta di fondi che utilizzano o il 70% del capitale ricevuto dagli investitori sostenendo le imprese ammissibili, -come ad esempio le PMI giovani e innovative-, forniscono strumenti di *equity* o quasi-*equity* (ad esempio capitale fresco) a tali imprese e non fanno uso di leva finanziaria, cioè non sono in debito. I fondi EuSEF, che sono stati ideati per identificare i fondi incentrati sulle imprese sociali europee rendendo loro più agevole attrarre investimenti, devono destinare almeno il 70 % dei propri investimenti alle imprese sociali, dimostrare una buona condotta dell'impresa, ed evitare qualsiasi conflitto di interessi. I fondi EuSEF sono controllati dalle autorità nazionali del paese dove hanno sede e il marchio può essere revocato se essi non soddisfano una qualsiasi delle condizioni essenziali.

Il **comma 1 dell'articolo 13 del presente schema di decreto** prevede che, analogamente a quanto avverrà per i GEFIA (vedi scheda **dell'articolo 12** dello schema di decreto), i gestori EuVECA e EuSEF, successivamente all'emanazione delle disposizioni attuative di cui **all'articolo 11, comma 2** (vedi scheda dell'articolo 11) potranno istituire e gestire nuovi FIA e avviare o proseguire attività di commercializzazione. *Al riguardo,* ***il comma 1 dell'articolo 13 dello schema di decreto*** *fa riferimento al* ***comma 8 dell'articolo 4-quinquies del DLgs 58/1998****, ma a legislazione vigente il suddetto comma 8 non esiste, e la numerazione si ferma al 7. Peraltro,* ***nell'articolo 1 del presente schema di decreto****, è previsto che all'****articolo 4-***

quinquies *venga aggiunto un* ***comma 7*-bis**. *Pertanto, si consiglia un intervento di* drafting.

Il **comma 2 dell'articolo 13 dello schema di decreto in esame** stabilisce che i gestori di fondi EuVECA e EuSEF che intendono assoggettarsi al nuovo regime dei gestori autorizzati saranno soggetti alle medesime disposizioni che si applicheranno ai gestori GEFIA (vedi scheda illustrativa dell'**articolo 12**).

Ai sensi del **comma 3 dell'articolo 13**, i gestori che, dopo dodici mesi dalla pubblicazione delle disposizioni regolamenti di attuazione da parte della Banca d'Italia, non avranno comunicato di volere assoggettarsi al nuovo sistema, saranno cancellati dal pertinente albo.

Articolo 14
(disposizioni transitorie per SICAV o SICAF in gestione interna)

L'**articolo 14** impone alle SICAV o SICAF in gestione interna autorizzate di adeguarsi ad una serie di modifiche della relativa disciplina, entro dodici dalla data di adozione della normativa secondaria di attuazione che sarà emanata dalla Banca d'Italia.

L'articolo 14, comma unico, riguarda le SICAV o SICAF in gestione interna autorizzate. Vanno sotto il nome di SICAV le società di investimento a capitale variabile. Le società di investimento a capitale fisso, invece, sono chiamate SICAF. La principale differenza operativa tra SICAV e SICAF è che le prime possono raccogliere il loro patrimonio soltanto tramite l'offerta di proprie azioni, mentre le seconde possono ricorrere anche ad altri strumenti finanziari. La gestione delle SICAV o delle SICAF può essere interna o esterna. Ai sensi **dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 58/1998 e successive modificazioni** (che è il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) la Banca d'Italia autorizza la costituzione delle SICAV o delle SICAF se ricorre una serie di condizioni, indicate dalla norma stessa. La Banca d'Italia può invece negare l'autorizzazione alla costituzione di SICAV o SICAF quando, dalla verifica dei requisiti, non risultino garantiti la sana e prudente gestione e il rispetto della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio. Le SICAV e le SICAF autorizzate in Italia sono iscritte in appositi albi tenuti dalla Banca d'Italia.

L'**articolo 14 in commento** prevede che, in vista delle modifiche alla disciplina di settore, le SICAV o SICAF in gestione interna autorizzate si adeguino alle disposizioni concernenti la costituzione, il capitale e le azioni, in quanto applicabili. L'adeguamento avverrà entro dodici mesi dalla data di adozione della normativa secondaria di attuazione, che sarà emanata dalla Banca d'Italia.

Articolo 15
(Disposizioni transitorie in materia di gestione delle crisi dei gestori e degli OICR)

L'**articolo 15** contiene disposizioni transitorie in materia di gestione delle crisi dei gestori e degli OICR.

L'**articolo 15** reca una disciplina transitoria specificatamente prevista per le crisi dei gestori e degli OICR, che si rende necessaria in considerazione della portata di alcune disposizioni della novella in materia di crisi dei gestori e degli OICR, con aperture anche all'utilizzo di alcuni degli strumenti previsti dal Codice della Crisi delle Imprese.

Il **comma 1** dispone che le procedure di liquidazione giudiziale instaurate ai sensi dell'articolo 57, commi 6-*bis* e seguenti, del TUF, iscritte a ruolo prima dell'entrata in vigore della novella, saranno governate dal TUF nella versione vigente alla data del deposito del ricorso.

Analogamente, il **comma 2** precisa che le procedure di liquidazione giudiziaria di cui al comma 1 saranno soggette e quindi definite dalle disposizioni del TUF vigenti alla data del deposito del ricorso.

Il **comma 3** precisa che il novellato articolo 57-*quater* del TUF si applicherà al gestore dalla data di effettiva iscrizione al registro dei GEFIA sotto soglia registrati.

Articolo 16
(Disposizioni transitorie relative agli emittenti di nuova quotazione e a emittenti PMI)

L'**articolo 16** introduce una norma transitoria, prevedendo che l'applicazione della disciplina relativa agli emittenti di nuova quotazione è destinata agli emittenti di nuova quotazione, le cui azioni siano ammesse a negoziazione in un mercato regolamentato italiano, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di attuazione della delega.

La norma transitoria di cui all'**articolo 16** delimita l'ambito applicativo soggettivo prevedendo che l'applicazione della disciplina relativa agli emittenti di nuova quotazione è destinata agli emittenti di nuova quotazione, le cui azioni siano ammesse a negoziazione in un mercato regolamentato italiano a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto decreto di attuazione della delega.

In base al **comma 2**, le piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera w-*quater*.1, del Testo unico della finanza, emittenti azioni quotate che non abbiano superato il limite di capitalizzazione di mercato previsto (pari a 1 miliardo di euro) nei tre esercizi precedenti quello di entrata in vigore del decreto attuativo della delega, possono decidere di avvalersi del regime normativo previsto dalla nuova Sezione V.1 del Capo II, Titolo III, Parte IV del Testo Unico, modificando conformemente il proprio statuto sociale, a condizione che non superino il suddetto limite neppure al momento dell'*opt-in*. Le modificazioni statutarie in esame dovranno essere assunte anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o da soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10 per cento (meccanismo c.d. *whitewash*). La definizione dei criteri al ricorrere dei quali i soci sono ritenuti detenere, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza ai fini dell'applicazione del *whitewash* è rimessa ad un regolamento della Consob, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Ai soci che non concorrono all'approvazione della deliberazione spetta il diritto di recesso: si applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater.

Tale scelta può essere effettuata entro due anni dall'entrata in vigore del decreto, ferma la possibilità, una volta esercitato l'*opt-in*, di modificare ulteriormente lo statuto in conformità alla nuova disciplina anche successivamente alla scadenza di tale termine (**comma 3**).

Le società costituite da un numero di esercizi inferiore a quello indicato dalla norma faranno riferimento al dato di capitalizzazione relativo agli esercizi disponibili.

La relazione illustrativa evidenzia che il suddetto passaggio e la previsione di maggiori spazi per l'autonomia statutaria risultano presidiati da plurimi strumenti di tutela per gli investitori:

1. dalle maggioranze rafforzate previste per l'assemblea straordinaria;
2. dal meccanismo di *whitewash*;
3. dal diritto di recesso del socio, che, al ricorrere dei relativi presupposti secondo le regole generali, potrà uscire dalla società e liquidare la propria partecipazione.

Per garantire la conoscibilità delle PMI che decideranno di aderire al nuovo regime, analogamente a quanto previsto per le società neoquotate, si prevede che la Consob pubblichi e aggiorni tempestivamente, tramite il proprio sito internet, l'elenco di tali soggetti (**comma 4**).

In caso di *downlisting* della PMI che abbia deciso di adottare il regime speciale, trova applicazione quanto previsto per il medesimo caso in relazione alle società neoquotate: tali società manterranno le opzioni della disciplina eventualmente adottate (tranne l'esclusione delle cause di recesso), se l'assetto statutario è compatibile col mercato di destinazione e solo ove le relative azioni siano state negoziate sul mercato regolamentato per un periodo continuativo non inferiore a 3 anni (**comma 5**).

Articolo 17
(Clausola di invarianza finanziaria)

L’**articolo 17** reca la clausola di invarianza finanziaria.

L’**articolo 17** reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dall’attuazione del presente decreto.

APPENDICE- Testo a fronte delle modifiche al Testo unico della finanza

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
Parte I *(Disposizioni comuni)*	Parte I *(Identico)*
Art.1 *(Definizioni)*	Art.1 *(Identico)*
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:	1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
Co.1 lettere da a) ad h) *Omissis*	*Identiche*
i) 'società di investimento a capitale variabile' (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni **e che gestisce direttamente il proprio patrimonio**;	i) 'società di investimento a capitale variabile' (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni;
i.1) "società di investimento a capitale variabile in gestione esterna" (Sicav in gestione **esterna**): **l'Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e che designa come gestore esterno una Sgr o una società di gestione UE o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38;**	i.1) "società di investimento a capitale variabile in gestione interna" (Sicav in gestione **interna**): **la Sicav che gestisce direttamente il proprio patrimonio**;
	i.2) "società di investimento a capitale variabile in gestione interna autorizzata" (Sicav in gestione interna autorizzata): la Sicav in gestione interna iscritta all'albo di cui all'articolo 35-ter;
	i.3) "società di investimento a capitale variabile in gestione esterna" (Sicav in gestione esterna): la Sicav che designa come gestore esterno una Sgr autorizzata o una società di gestione UE o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38;»;
i-*bis*) 'società di investimento a capitale fisso' (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di	i-*bis*) 'società di investimento a capitale fisso' (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi **e che gestisce direttamente il proprio patrimonio**;	mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi;
i-*bis*.1) "società di investimento a capitale fisso in gestione esterna" (Sicaf in gestione **esterna**): **l'Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi e che designa come gestore esterno una Sgr o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38**;	i-*bis*.1) "società di investimento a capitale fisso in gestione interna" (Sicaf in gestione **interna**): **la Sicaf che gestisce direttamente il proprio patrimonio**;
	i-*bis*.2) "società di investimento a capitale fisso in gestione interna autorizzata" (Sicaf in gestione interna autorizzata): la Sicaf in gestione interna iscritta all'albo di cui all'articolo 35-ter;
	i-*bis*.3) "società di investimento a capitale fisso sotto soglia registrata" (Sicaf sotto soglia registrata): la Sicaf in gestione interna iscritta nel registro di cui all'articolo 35-quaterdecies che gestisce il proprio patrimonio nei limiti e alle condizioni previsti dalla Parte II, Titolo III, Capo I-ter;
	i-*bis*.4) "società di investimento a capitale fisso in gestione esterna" (Sicaf in gestione esterna): la Sicaf che designa come gestore esterno una Sgr autorizzata, un gestore di fondi EuVECA disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 345/2013, un gestore di fondi EuSEF disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38;»;
Co. 1 lettera i-*ter*) *Omissis*	*Identica*
i-*quater*) società di investimento semplice (SiS): il FIA italiano costituito in forma di Sicaf e che rispetta tutte le seguenti condizioni: **1) il patrimonio netto non eccede euro 50 milioni;** **2) ha per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all'articolo 2 paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del**	i-*quater*) *Soppressa*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998
regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività, in deroga all'articolo 35-*bis*, comma 1, lettera f); **3) non ricorre alla leva finanziaria;** **4) dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, in deroga all'articolo 35-*bis*, comma 1, lettera c);**	
	i-*quater*.1) "società di partenariato": l'Oicr chiuso costituito in forma di società in accomandita per azioni con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo nelle forme del private equity e del venture capital del patrimonio raccolto mediante l'offerta delle proprie azioni, di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante le ulteriori modalità di raccolta definite nello statuto;
	i-*quater*.2) "società di partenariato in gestione interna": la società di partenariato che gestisce direttamente il proprio patrimonio;
	i-*quater*.3) "società di partenariato in gestione interna autorizzata": la società di partenariato in gestione interna iscritta all'albo di cui all'articolo 35-novies.2;
	i-*quater*.4) "società di partenariato sotto soglia registrata": la società di partenariato in gestione interna iscritta nel registro di cui all'articolo 35-quaterdecies che gestisce il proprio patrimonio nei limiti e alle condizioni previsti dalla parte II, titolo III, capo I-ter;
	i-*quater*.5) "società di partenariato in gestione esterna": la società di partenariato che designa come gestore esterno una Sgr autorizzata, un gestore di fondi EuVECA disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 345/2013, un gestore di fondi EuSEF disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38-bis;
	i-*quater*.6) "private equity e venture capital": l'attività che consiste nell'investimento in imprese

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
	non quotate nei mercati regolamentati, attraverso strumenti di capitale, di debito, o altre forme similari, incluso l'investimento ulteriore nelle predette imprese successivamente all'eventuale ammissione delle stesse alla quotazione;»;
Co.1 lettera j) *Omissis*	*Identica*
k) 'Organismo di investimento collettivo del risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito **in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili,** in base a una politica di investimento predeterminata;	k) 'Organismo di investimento collettivo del risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito **nelle attività di cui all'articolo 39-*bis***, in base a una politica di investimento predeterminata;
Co.1 lettere k-*bis*) e k-*ter*) *Omissis*	*Identiche*
l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le Sicav **in gestione esterna**, le Sicaf e **le Sicaf in gestione esterna**;	l) "Oicr italian**o**": **il** fond**o** comun**e** d'investimento, l**a** Sicav, l**a** Sicaf e **la società di partenariato**;
m) 'Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani' (OICVM italiani): il fondo comune di investimento, **la Sicav** e la Sicav **in gestione esterna** rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE;	m) "Organism**o** di investimento collettivo in valori mobiliari italian**o**" (OICVM italiano): il fondo comune di investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE;
m-*bis*) *Omissis*	*Identica*
m-*ter*) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il fondo comune di investimento, la Sicav, **la Sicav in gestione esterna,** la Sicaf e **la Sicaf in gestione esterna** rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE;	m-*ter*) "Oicr alternativo italiano" (FIA italiano): il fondo comune di investimento, la Sicav, la Sicaf e **la società di partenariato** rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE;
	m-*ter*.1) "Oicr societario in gestione esterna": la Sicav in gestione esterna, la Sicaf in gestione esterna e la società di partenariato in gestione esterna;
Co.1 lettera m-*quater*) *Omissis*	*Identica*
	m-*quater*.1) "FIA italiano immobiliare": il fondo comune di investimento e la Sicaf che investono in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
	quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in società immobiliari, parti di altri FIA immobiliari, anche esteri, nella misura indicata dal regolamento di cui all'articolo 39;
	m-*quater*.2) "partecipazioni in società immobiliari": le partecipazioni in società di capitali che svolgono attività di costruzione, valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili;
m-*quinquies*) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;	m-*quinquies*) "Oicr alternativ**o** UE" (FIA UE): **l'**Oicr rientrant**e** nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituit**o** in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-*sexies*) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente all'UE;	m-*sexies*) "Oicr alternativ**o** non UE" (FIA non UE): **l'**Oicr rientrant**e** nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituit**o** in uno Stato non appartenente all'UE;
Co.1 lettere da m-*septies*) ad m-*decies*) *Omissis*	*Identiche*
m-*undecies*) 'clienti professionali' o 'investitori professionali': i clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi **2-*quinquies*** e 2-*sexies*;	m-*undecies*) "clienti professionali o investitori professionali": i clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-***quater*, lettera d-*bis*),** e 2-*sexies***, nonché gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103**;
Co.1 lettere da m-*undecies.1*) a n) *Omissis*	*Identiche*
o) "società di gestione del risparmio" (SGR): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;	o) "società di gestione del risparmio" (SGR): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata **che presta** il servizio di gestione collettiva del risparmio;
	o.1) "società di gestione del risparmio autorizzata" (Sgr autorizzata): la società di gestione del risparmio iscritta all'albo di cui all'articolo 35;
	o.2) "società di gestione del risparmio sotto soglia registrata" (Sgr sotto soglia registrata): la Sgr iscritta nel registro di cui all'articolo 35-quaterdecies che gestisce FIA italiani nei limiti e alle condizioni previsti dalla parte II, titolo III, capo I-ter;
Co.1 lettere da o-*bis*) a q) *Omissis*	*Identiche*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
q-*bis*) 'gestore': la Sgr, la Sicav, la Sicaf, la società di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA, il gestore di EuSEF, il gestore di ELTIF e il gestore di FCM;	q-*bis*) 'gestore': la Sgr, la Sicav **in gestione interna**, la Sicaf **in gestione interna, la società di partenariato in gestione interna**, la società di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA, il gestore di EuSEF, il gestore di ELTIF e il gestore di FCM;
	q-*bis*.1) "gestore autorizzato": la Sgr autorizzata, la Sicav in gestione interna autorizzata, la Sicaf in gestione interna autorizzata, la società di partenariato in gestione interna autorizzata, il gestore di ELTIF, il gestore di FCM, nonché i gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 e i gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013, italiani;
	q-*bis*.2) "gestore di FIA sotto soglia registrato" (GEFIA sotto soglia registrato): la società di gestione del risparmio sotto soglia registrata, la Sicaf sotto soglia registrata e la società di partenariato sotto soglia registrata;
Co.1 lettere q-*ter*) e q-*quater*) *Omissis*	*Identiche*
q-*quinquies*) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav **e di Sicav in gestione esterna**, le azioni e altri strumenti partecipativi di Sicaf e **di Sicaf in gestione esterna**;	q-*quinquies*) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav, le azioni e altri strumenti partecipativi di Sicaf **e delle società di partenariato**;
r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di investimento UE con succursale in Italia, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le società di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia, nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, le banche italiane e le banche UE con succursale in Italia autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento;	r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di investimento UE con succursale in Italia, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr **autorizzate**, le società di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav **in gestione interna autorizzate**, le Sicaf **in gestione interna autorizzate, le società di partenariato in gestione interna autorizzate, i gestori di ELTIF, i gestori di FCM, nonché i gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 e i gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013, italiani,** i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia, nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, le banche italiane e

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
	le banche UE con succursale in Italia autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento;
Co.1 lettere da r-*bis*) a w-*septies*) *Omissis*	*Identiche*
	w-*septies*.1) "sistema di intelligenza artificiale": il sistema come definito dall'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689;
	w-*septies*.2) "rischi informatici": qualunque circostanza ragionevolmente identificabile in relazione all'uso dei sistemi informatici e di rete che, qualora si concretizzi, può compromettere la sicurezza dei sistemi informatici e di rete, di eventuali strumenti o processi dipendenti dalle tecnologie, di operazioni e processi, oppure della fornitura dei servizi causando effetti avversi nell'ambiente digitale o fisico.»;
Commi da 1-*bis* a 6-*ter Omissis*	*Identici*
6-*quater*. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.	6-*quater*. *Abrogato*
Commi da 6-*quinquies* a 6 *noviesdecies*	*Identici*
Art.2 *Omissis*	
Art.3 *(Provvedimenti)*	Art.3 *(Identico)*
Commi da 1 a 3 *Omissis*	*Identici*
	3-*bis*. La Banca d'Italia e la Consob realizzano archivi informatici delle disposizioni, anche regolamentari, e degli orientamenti nelle materie di cui al presente decreto, agevolmente accessibili al pubblico e con collegamento informatico diretto alle relative fonti normative e orientamenti dell'Unione europea.
	3-*ter*. Se non diversamente disposto. i termini per lo svolgimento dei procedimenti, stabiliti dal presente decreto o dalle relative disposizioni attuative, si computano secondo il calendario comune.

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
	3-*quater*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, individuano con regolamento, se del caso congiunto ove sia prevista la partecipazione delle due Autorità: **a) ipotesi di semplificazione dei procedimenti allo scopo di contenere gli oneri in capo ai soggetti vigilati;** **b) fattispecie e criteri al ricorrere dei quali si applicano termini procedimentali abbreviati, anche su istanza degli interessati subordinatamente alla completezza della documentazione presentata, alla tempestività dell'invio di eventuali integrazioni e al ricorrere di presupposti di motivata rilevante urgenza.**
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente decreto nonché i regolamenti dei mercati sono pubblicati, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, in un unico compendio, anche in forma elettronica, ove anche uno solo di essi sia stato modificato nel corso dell'anno precedente.	4. *Abrogato*
	Art.3-*bis* ***(Quesiti alle autorità)***
	1. La Consob e la Banca d'Italia stabiliscono con regolamento, secondo le rispettive competenze, criteri e modalità di presentazione di richieste volte alla valutazione preventiva, in tempi adeguati, di specifiche situazioni che possano comportare violazioni di disposizioni oggetto della rispettiva vigilanza. Il regolamento di cui al primo periodo individua, altresì, i casi in cui, per finalità di interesse pubblico e con il consenso dell'interessato, sono pubblicati i quesiti e le risposte dell'Autorità e ne stabilisce le relative modalità.
	2. Resta comunque salva la facoltà di Consob e Banca d'Italia di dare seguito alle richieste di cui al comma 1 attraverso orientamenti interpretativi di carattere generale, soggetti a pubblicazione, sulla base di criteri, termini e modalità stabiliti con il regolamento di cui al comma 1.
Artt. da 4 a 4-*quater Omissis*	

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
Art.4-*quinquies* *(Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) **n.** 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e del regolamento (UE) **n.** 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF))*	Art.4-*quinquies* *((Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e del regolamento (UE) 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF)))*
1. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall'articolo 5, sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) **n.** 345/2013 e del regolamento (UE) **n.** 346/2013. La Banca d'Italia e la Consob si trasmettono tempestivamente le informazioni che ciascuna di esse è competente a ricevere ai sensi del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, la Banca d'Italia e la Consob collaborano tra loro e, anche mediante scambio informazioni, con le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui un fondo EuVECA o EuSEF è commercializzato.	1. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall'articolo 5, sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 e del regolamento (UE) 346/2013. La Banca d'Italia e la Consob si trasmettono tempestivamente le informazioni che ciascuna di esse è competente a ricevere ai sensi del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, la Banca d'Italia e la Consob collaborano tra loro e, anche mediante scambio informazioni, con le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui un fondo EuVECA o EuSEF è commercializzato.
2. La Banca d'Italia, sentita la Consob per i soggetti non iscritti agli albi previsti dagli articoli 35 **e** 35-ter, registra e cancella i gestori italiani di EuVECA e di Eu-SEF ai sensi degli articoli 14, 14-bis e 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) **n.** 345/2013 e degli articoli 15, 15-bis e 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) **n.** 346/2013. Tali gestori sono iscritti in **una sezione distinta dell'albo di cui all'articolo 35,** tenuto dalla Banca d'Italia. Si applicano gli articoli 34, 35, commi 2 e 3, 35-bis, 35-ter, 35-quinquies, **da** 35-septies **a 35-undecies, comma 1, e** 35-duodecies e la relativa disciplina di attuazione in quanto compatibil**e** con il regolamento (UE) n. 345/2013 e il regolamento (UE) n. 346/2013.	2. La Banca d'Italia, sentita la Consob per i soggetti non iscritti agli albi previsti dagli articoli 35**,** 35-ter **e 35-novies.2**, registra e cancella i gestori italiani di EuVECA e di Eu-SEF ai sensi degli articoli 14, 14-bis e 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 345/2013 e degli articoli 15, 15-bis e 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 346/2013. Tali gestori sono iscritti in **un apposito registro** tenuto dalla Banca d'Italia. Si applicano gli articoli 34, 35, commi 2 e 3, 35-bis, 35-ter, 35-quinquies, 35-septies**, 35-octies, 35-novies, 35-novies.1, 35-novies.2, 35-novies.3, 35-novies.4, 35-novies.5, 35-novies.6, 35-decies,** 35-duodecies **e 35-terdecies** e la relativa disciplina di attuazione in quanto compatibil**i** con il regolamento (UE) n. 345/2013 e il regolamento (UE) n. 346/2013.
Commi da 2-*bis* a 6 *Omissis*	*Identici*
Artt. da 4-*quinquies.1* a 4-*tredecies Omissis*	
Parte II *(DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI)*	Parte II *(Identico)*
Titolo I *(DISPOSIZIONI GENERALI E POTERI DI VIGILANZA)*	Titolo I (*Identico)*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
Capo I *VIGILANZA*	Capo I (*Identico*)
Art.5 *(Finalità e destinatari della vigilanza)*	Art.5 *(Identico)*
1. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi: a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; b) la tutela degli investitori; c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; d) la competitività del sistema finanziario; e) l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria.	1. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi: a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; b) la tutela degli investitori **anche attraverso la promozione dell'educazione finanziaria**; c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; d) la competitività del sistema finanziario; e) l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria.
2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari.	2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari**, ivi inclusi i requisiti e i criteri applicabili ai relativi esponenti aziendali e partecipanti al capitale**.
Art.6 *(Finalità e destinatari della vigilanza)*	Art.6 *(Identico)*
01. Nell'esercizio dei poteri regolamentari, la Banca d'Italia e la Consob osservano i seguenti principi: Lettere a)-d) *Omissis*	01. Nell'esercizio dei poteri regolamentari, la Banca d'Italia e la Consob osservano i seguenti principi: *Identiche* **d-*bis*) sviluppo sostenibile delle imprese e dei mercati.**
Commi 02 e 03 *Omissis*	*Identici*
1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento: a) gli obblighi delle SIM, delle imprese di paesi terzi e **delle SGR** in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie e sul governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;	1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento: a) gli obblighi delle SIM, delle imprese di paesi terzi e **dei gestori autorizzati** in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie e sul governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
b) gli obblighi delle Sim, delle imprese di paesi terzi, delle Sgr, nonché degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, delle banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento, in materia di modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;	b) gli obblighi delle Sim, delle imprese di paesi terzi, delle Sgr **autorizzate**, nonché degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, delle banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento, in materia di modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;
c) le regole applicabili agli Oicr italiani aventi a oggetto:	c) le regole applicabili agli Oicr italiani aventi a oggetto:
Numeri 1) e 2) *Omissis*	*Identici*
3) gli schemi tipo e le modalità di redazione dei prospetti contabili che **le società di gestione del risparmio, le Sicav e le Sicaf** redigono periodicamente;	3) gli schemi tipo e le modalità di redazione dei prospetti contabili che **i gestori autorizzati e gli Oicr societari in gestione esterna** redigono periodicamente;
Numeri da 4) a 6) *Omissis*	*Identici*
Lettera c-*bis) Omissis*	*Identica*
Commi da 2) a 2-*ter*) *Omissis*	*Identici*
2-*quater*. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento:	2-*quater*. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento:
Lettere da a) a c) *Omissis*	*Identiche*
d) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e), e controparti qualificate, intendendosi per tali:	d) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e), e controparti qualificate, intendendosi per tali:
1) le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazione, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, **gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,** gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del Testo Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli	1) le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazione, gli Oicr, i gestori **autorizzati**, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del Testo Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;	pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
Numeri 2) e 3) *Omissis*	*Identici*
	d-*bis*) i clienti professionali privati e i criteri di identificazione dei soggetti privati che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta.
2-*quinquies*. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento: **a) i clienti professionali privati;** **b) i criteri di identificazione dei soggetti privati che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta.**	*Abrogato*
Comma 2-*sexies Omissis*.	*Identico*
2-*septies*. Le disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera c-bis), numero 2), possono prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci, anche nel **modello dualistico di amministrazione e controllo**, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge.	2-*septies*. Le disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera c-bis), numero 2), possono prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci, anche nel **sistema con consiglio di sorveglianza**, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge.
Commi 2-*octies* e 2-*novies*.	*Identici*
Art.6-*bis* *(Poteri informativi e di indagine)*	Art.6-*bis* *(Identico)*
1. La Banca d'Italia può chiedere, nell'ambito delle sue competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, può chiedere informazioni al personale dei soggetti abilitati, anche per il tramite di questi ultimi.	1. *Identico*
2. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche a coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.	2. *Identico*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
3. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.	3. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti **da parte dei soggetti abilitati e degli Oicr societari in gestione esterna**.
Commi da 4 a 7 *Omissis*.	*Identici*
8. Nei casi previsti dal comma 4, lettera b), dal comma 5, lettere a) ed i), e dal comma 9 viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti, e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.	8. *Identico*
Commi 9 e 10 *Omissis*	*Identici*
11. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, può esercitare il potere previsto dal comma 4, lettera b), nei confronti degli esponenti e del personale dei soggetti abilitati. In tale caso si applica il comma 8.	11. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, può esercitare il potere previsto dal comma 4, lettera b), nei confronti degli esponenti e del personale dei soggetti abilitati **e degli Oicr societari in gestione esterna**. In tale caso si applica il comma 8.
Art.6-*ter* *(Poteri ispettivi)*	Art.6-*ter* *(Identico)*
Commi da 1 a 5 *Omissis*	*Identici*
6. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere alle autorità competenti di uno Stato UE di effettuare accertamenti presso succursali di Sim, di **Sgr** e di banche stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità per le verifiche.	6. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere alle autorità competenti di uno Stato UE di effettuare accertamenti presso succursali di Sim, di **gestori autorizzati** e di banche stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità per le verifiche.
Commi 7 e 8 *Omissis*	*Identici*
Art.7 *(Poteri di intervento sui soggetti abilitati)*	Art.7 *(Identico)*
1. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitati: a) convocare gli amministratori, i **sindaci** e il personale; b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno; c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b).	1. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitati: a) convocare gli amministratori, i **componenti dell'organo di controllo** e il personale; b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno; c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b).

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
1-*bis*. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono altresì convocare gli amministratori, i **sindaci** e il personale di coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti.	1-*bis*. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono altresì convocare gli amministratori, i **componenti dell'organo di controllo** e il personale di coloro ai quali i soggetti abilitati **e gli Oicr societari in gestione esterna** abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti.
Commi da 1-*ter* a 2 *Omissis*	*Identici*
2-*bis*. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, può disporre, sentita la Consob, la rimozione di uno o più esponenti aziendali di Sim, **società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf**, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del soggetto abilitato; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere.	2-*bis*. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, può disporre, sentita la Consob, la rimozione di uno o più esponenti aziendali di Sim **e gestori autorizzati**, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del soggetto abilitato; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere.
2-*ter*. La Consob, nell'ambito delle sue competenze, dispone, sentita la Banca d'Italia, la rimozione di uno o più esponenti aziendali di Sim, banche italiane**, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf,** qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio alla trasparenza e correttezza dei comportamenti dei soggetti abilitati; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere.	2-*ter*. La Consob, nell'ambito delle sue competenze, dispone, sentita la Banca d'Italia, la rimozione di uno o più esponenti aziendali di Sim, banche italiane **e gestori autorizzati**, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio alla trasparenza e correttezza dei comportamenti dei soggetti abilitati; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere.
Art. 7-*bis Omissis*	
Art.7-*ter* *(Poteri ingiuntivi nei confronti degli intermediari nazionali e non UE)*	Art.7-*ter* *(Identico)*
1. In caso di violazione da parte di Sim, di imprese di paesi terzi **e di società di gestione del risparmio, di Sicav, di Sicaf**, di GEFIA non UE autorizzati in Italia e di banche autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento aventi sede in Italia di obblighi derivanti da disposizioni dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse, anche in via cautelare, la cessazione temporanea o permanente di tali irregolarità.	1. In caso di violazione da parte di Sim, di imprese di paesi terzi**, di gestori autorizzati**, di GEFIA non UE autorizzati in Italia e di banche autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento aventi sede in Italia di obblighi derivanti da disposizioni dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse, anche in via cautelare, la cessazione temporanea o permanente di tali irregolarità.
Artt. 7-*quater* e 7-*quinquies Omissis*	

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
Art.7-*sexies* *(Sospensione degli organi amministrativi)*	Art.7-*sexies* *(Identico)*
Commi da 1 a 5 *Omissis*	*Identici*
6. Il presente articolo si applica anche **alle società di gestione del risparmio e alle Sicav**. Il Presidente della Consob dispone il provvedimento, sentito il Governatore della Banca d'Italia.	6. Il presente articolo si applica anche **ai gestori autorizzati**. Il Presidente della Consob dispone il provvedimento, sentito il Governatore della Banca d'Italia.
Artt. da 7-*septies* a 7-*duodecies Omissis*	
Art.8 *(Doveri informativi)*	Art.8 *(Identico)*
Comma 1 *Omissis*	*Omissis*
1-*bis*. Gli OICR che investono in crediti partecipano alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. **La Banca d'Italia può prevedere che la partecipazione alla centrale dei rischi avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106.**	1-*bis*. Gli OICR **italiani** che investono in crediti partecipano alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia **tramite i gestori autorizzati e i GEFIA UE che li gestiscono,** secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.
Commi 1-*ter* e 2 *Omissis*	*Omissis*
3. **Il collegio sindacale** informa senza indugio la Banca d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle SIM, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav o delle Sicaf. A tali fini lo statuto delle SIM, **delle società di gestione del risparmio, delle Sicav o delle Sicaf**, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo **che svolge la funzione** di controllo i relativi compiti e poteri.	3. **L'organo di controllo** informa senza indugio la Banca d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle SIM, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav o delle Sicaf. A tali fini lo statuto delle SIM, **dei gestori autorizzati e degli Oicr societari in gestione esterna**, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo di controllo i relativi compiti e poteri.
4. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle SIM, **delle società di gestione del risparmio, delle Sicav o delle Sicaf** o delle società poste al vertice di gruppi individuati ai sensi dell'articolo 11 comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una	4. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle SIM, **dei gestori autorizzati e degli Oicr societari in gestione esterna** o delle società poste al vertice di gruppi individuati ai sensi dell'articolo 11 comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR.	di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR.
5. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche all'organo **che svolge funzioni di** controllo ed ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti presso le società che controllano le SIM**, le società di gestione del risparmio, le Sicav o delle Sicaf** o che sono da quest**e** controllate ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario.	5. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche all'organo controllo ed ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti presso le società che controllano le SIM **e i gestori autorizzati** o che sono da quest**i** controllate ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario.
Commi 5-*bis* e 6 *Omissis*	*Omissis*
6-*bis*. La Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze e sentita l'altra autorità, possono disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale dell**a** Sim, **della società di gestione del risparmio, della Sicav, della Sicaf** o della società posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, qualora il soggetto incaricato della revisione legale dei conti abbia violato gli obblighi previsti dal comma 4. Il presente comma non si applica ai soggetti indicati al comma 5.	6-*bis*. La Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze e sentita l'altra autorità, possono disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale dell**e** Sim, **dei gestori autorizzati e degli OICR societari in gestione esterna** o della società posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, qualora il soggetto incaricato della revisione legale dei conti abbia violato gli obblighi previsti dal comma 4. Il presente comma non si applica ai soggetti indicati al comma 5.
Artt. 8-*bis* e 8-*ter Omissis*	
Art.9 *(Revisione legale)*	Art.9 *(Identico)*
1. Alle SIM, **alle società di gestione del risparmio, alle Sicav e alle Sicaf** si applica l'articolo 159, comma 1.	1. Alle SIM, **ai gestori autorizzati e agli Oicr societari in gestione esterna** si applica l'articolo 159, comma 1.
Commi 2 e 2-*bis Omissis*	*Identici*
Art. 10 *Omissis*	
Art.11 *(Composizione del gruppo)*	Art.11 *(Identico)*
1. La Banca d'Italia, sentita la Consob: a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), **e** 34, comma 1, lettera f); a-*bis*) individua le disposizioni di cui al Capo II del presente Titolo applicabili alle società che controllano una Sim o **una società di gestione del risparmio**, individuate ai sensi della lettera b);	1. La Banca d'Italia, sentita la Consob: a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), 34, comma 1, lettera f)**, 35-*bis*, comma 1, lettera *g*), e 35-*novies*.1, comma 1, lettera *f*)**; a-*bis*) individua le disposizioni di cui al Capo II del presente Titolo applicabili alle società che controllano una Sim o **un gestore autorizzato**, individuate ai sensi della lettera b);

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
b) emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata tra quelli esercenti attività bancaria e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, nonché altre attività finanziarie o attività connesse e strumentali, come individuate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b) e lettera c), del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del medesimo testo unico: 1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da **una società di gestione del risparmio**; 2) controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o **una società di gestione del risparmio**.	b) emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata tra quelli esercenti attività bancaria e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, nonché altre attività finanziarie o attività connesse e strumentali, come individuate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b) e lettera c), del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del medesimo testo unico: 1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da **un gestore autorizzato**; 2) controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o **un gestore autorizzato**.
1-*bis*. Il gruppo individuato ai sensi del comma 1, lettera b), è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. La capogruppo comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e la sua composizione aggiornata. Copia della predetta comunicazione è trasmessa dalla Banca d'Italia alla Consob.	1-*bis Identico*
Art. 11-*bis Omissis*	
Art.12 *(Vigilanza sul gruppo)*	Art.12 *(Identico)*
Commi da 1 a 2 *Omissis*	*Identici*
3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), al soggetto che controlla la società capogruppo di cui all'articolo 11, comma 1-*bis*, la SIM o **la società di gestione del risparmio**, nonché a quelli che sono controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni.	3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), al soggetto che controlla la società capogruppo di cui all'articolo 11, comma 1-*bis*, la SIM o **il gestore autorizzato**, nonché a quelli che sono controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni.
Commi da 3-*bis* a 5-*sexies Omissis*	*Omissis*
Art. 12-*bis Omissis*	
Capo II *ESPONENTI AZIENDALI E PARTECIPANTI AL CAPITALE*	Capo II (*Identico*)

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
Art.13 *(Esponenti aziendali)*	Art.13 *(Identico)*
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Sim**, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf** devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.	1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Sim **e presso gestori autorizzati** devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.
Commi da 2 a 5 *Omissis*	*Identici*
6. La Banca d'Italia **e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze**, secondo modalità e tempi stabiliti **congiuntamente**, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati: valuta**no** l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5; in caso di difetto o violazione, pronunciano la decadenza dalla carica.	6. La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi **da essa** stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati: valuta l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5; in caso di difetto o violazione, pronunciano la decadenza dalla carica.
Art.14 *(Partecipanti al capitale)*	Art.14 *(Identico)*
1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15 possiedono requisiti di onorabilità e soddisfano criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della società partecipata.	1. *Identico*
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua: a) i requisiti di onorabilità; b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della società che il titolare della partecipazione può esercitare; c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.	2. *Identico*
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 15, per le Sicav e le Sicaf si fa riferimento alle sole azioni nominative e le disposizioni di cui al comma 2 **stabiliscono** le ipotesi in cui, al fine	3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 15, per le Sicav **in gestione interna autorizzate** e le Sicaf **in gestione interna autorizzate** si fa riferimento alle sole azioni nominative e le

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.	disposizioni di cui al comma 2 **possono stabilire** le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.
Commi da 4 a 6 *Omissis*	*Identici*
7. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia **o dalla Consob** entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.	7. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.
8. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri di cui ai commi 1 e 2, le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, lettera a), devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia **o dalla Consob**.	8. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri di cui ai commi 1 e 2, le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, lettera a), devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
Art.15 *(Acquisizione e cessione di partecipazioni)*	Art.15 *(Identico)*
1. Sono soggette a comunicazione preventiva alla Banca d'Italia: a) l'acquisizione o la cessione a qualsiasi titolo in una Sim**, società di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf** di partecipazioni che comportano la possibilità di esercitare il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla società o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute; b) le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera, in aumento o in diminuzione, il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano l'acquisizione o la perdita del controllo della società; c) l'acquisizione a qualsiasi titolo, in una società che detiene le partecipazioni indicate alla lettera a): 1) del controllo; 2) di una quota dei diritti di voto o del capitale, quando, per effetto dell'acquisizione, è integrato uno dei casi indicati nel comma 4, lettera b);	1. Sono soggette a comunicazione preventiva alla Banca d'Italia: a) l'acquisizione o la cessione a qualsiasi titolo in una Sim **o in un gestore autorizzato** di partecipazioni che comportano la possibilità di esercitare il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla società o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute; b) le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera, in aumento o in diminuzione, il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano l'acquisizione o la perdita del controllo della società; c) l'acquisizione a qualsiasi titolo, in una società che detiene le partecipazioni indicate alla lettera a): 1) del controllo; 2) di una quota dei diritti di voto o del capitale, quando, per effetto dell'acquisizione, è integrato uno dei casi indicati nel comma 4, lettera b);

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
d) l'acquisizione a qualsiasi titolo, in assenza di acquisti di partecipazioni, anche per il tramite di un contratto con la Sim**, società di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf** o di una clausola del suo statuto, del controllo o dell'influenza notevole sulla società, o di una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.	d) l'acquisizione a qualsiasi titolo, in assenza di acquisti di partecipazioni, anche per il tramite di un contratto con la Sim **o il gestore autorizzato** o di una clausola del suo statuto, del controllo o dell'influenza notevole sulla società, o di una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.
2. La Banca d'Italia può vietare entro il termine stabilito ai sensi del comma 5, lettera c), l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che non ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'intermediario, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 14; l'onorabilità, la correttezza, la professionalità e competenza, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, e direzione; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità dell'intermediario di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa a operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La Banca d'Italia può fissare un termine massimo per l'acquisizione nonché comunicare, anche prima della scadenza del termine, che nulla osta all'operazione.	2. *Identico*
Commi 3 e 3-*bis Omissis*	*Identici*
4. Ai fini dell'applicazione del capo II del presente Titolo si considerano anche: a) le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23 del T.U. bancario; b) i casi, individuati dalla Banca d'Italia, che conducono ad una delle situazioni indicate dal comma 1, per effetto dei diritti di voto o delle quote di capitale posseduti attraverso società, anche non controllate, che a loro volta hanno diritti di voto o quote di capitale	4. Ai fini dell'applicazione del capo II del presente Titolo si considerano anche: a) le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23 del T.U. bancario; b) i casi, individuati dalla Banca d'Italia, che conducono ad una delle situazioni indicate dal comma 1, per effetto dei diritti di voto o delle quote di capitale posseduti attraverso società, anche non controllate, che a loro volta hanno diritti di voto o quote di capitale

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
nella Sim**, società di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf**, tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.	nella Sim **o nel gestore autorizzato**, tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.
5. La Banca d'Italia determina con regolamento: a) i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste al comma 1, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione del medesimo comma, nonché i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole e di acquisizione involontaria; b) i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni quando i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse, nonché quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto; b-*bis*) i casi di cui al comma 4, lettera b); c) i presupposti, le procedure ed i termini per l'effettuazione delle comunicazioni, nonché per condurre la valutazione prevista al comma 2.	5. *Identico*
Art. 15-*bis Omissis*	
Art.16 *(Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione)*	Art.16 *(Identico)*
1. Il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, anche derivanti da un contratto o da una clausola statutaria, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie stabilite dall'articolo 15, comma 1, non possono essere esercitati quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall'articolo 15, quando sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell'articolo 15, comma 2.	1. *Identico*
2. La Banca d'Italia, anche su proposta della CONSOB, può in ogni momento sospendere il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, anche derivanti da un contratto o da una clausola statutaria, inerenti a una partecipazione qualificata in una SIM**, in una società di gestione del risparmio, in una Sicav o in una Sicaf**, quando vengono meno o si	2. La Banca d'Italia, anche su proposta della CONSOB, può in ogni momento sospendere il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, anche derivanti da un contratto o da una clausola statutaria, inerenti a una partecipazione qualificata in una SIM **o in un gestore autorizzato**, quando vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni previsti dall'articolo 15, comma 2.

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
modificano i presupposti e le condizioni previsti dall'articolo 15, comma 2.	
Commi da 3 a 4-*bis Omissis*	*Identici*
Art.17 *(Richiesta di informazioni sulle partecipazioni)*	Art.17 *(Identico)*
1. La Banca d'Italia e la CONSOB, indicando il termine per la risposta, possono richiedere: a) alle SIM**, alle società di gestione del risparmio, alle Sicav e alle Sicaf**, l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione; b) alle società ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nei soggetti indicati nella lettera a), l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione; c) agli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni nelle SIM**, nelle società di gestione del risparmio, nelle Sicav e nelle Sicaf**, l'indicazione dei soggetti controllanti; d) alle società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in società indicate nella lettera c), le generalità dei fiducianti.	1. La Banca d'Italia e la CONSOB, indicando il termine per la risposta, possono richiedere: a) alle SIM **e ai gestori autorizzati**, l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione; b) alle società ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nei soggetti indicati nella lettera a), l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione; c) agli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni nelle SIM **e nei gestori autorizzati**, l'indicazione dei soggetti controllanti; d) alle società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in società indicate nella lettera c), le generalità dei fiducianti.
Titolo II *(SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO)*	Titolo II (*Identico)*
Capo I *Soggetti e autorizzazione*	Capo I (*Identico*)
Art.18 *(Soggetti)*	Art.18 *(Identico)*
1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi.	1. *Identico*
2. Le Sgr possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f). Le Sgr possono, altresì, prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera e),	2. Le Sgr **autorizzate** possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f). Le Sgr **autorizzate** possono, altresì, prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA. Le società di gestione UE possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine.	dall'articolo 1, comma 5, lettera e), qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA. Le società di gestione UE possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine.
Commi da 3 a 5 *Omissis*	*Omissis*
Artt. 18-*bis* e 18-*terOmissis*	
Art.19 *(Autorizzazione)*	Art.19 *(Identico)*
1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l'esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle Sim, quando, in conformità a quanto specificato dalle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE, ricorrono le seguenti condizioni:	1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l'esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle Sim, quando, in conformità a quanto specificato dalle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE, ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni;	a) sia adottata la forma di società per azioni;
b) la denominazione sociale comprenda le parole "società di intermediazione mobiliare";	b) la denominazione sociale comprenda le parole "società di intermediazione mobiliare";
c) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;	c) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;	d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia**, in conformità alle norme europee**;
e) vengano fornite tutte le informazioni, compreso un programma di attività, che indichi in particolare i tipi di operazioni previste e la struttura organizzativa;	e) vengano fornite tutte le informazioni, compreso un programma di attività, che indichi in particolare i tipi di operazioni previste e la struttura organizzativa;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei ai sensi dell'articolo 13;	f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei ai sensi dell'articolo 13;
g) i titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti e soddisfino i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;	g) i titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti e soddisfino i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;
h) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le	h) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5; i) siano rispettati, per la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione o di sistemi organizzati di negoziazione, gli ulteriori requisiti dettati nella parte III.	informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5; i) siano rispettati, per la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione o di sistemi organizzati di negoziazione, gli ulteriori requisiti dettati nella parte III.
Commi da 2 a 3-*ter Omissis*	*Identici*
4. **La Banca d'Italia,** sentita la Consob, autorizza l'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento da parte delle banche italiane **e** delle succursali italiane di banche di paesi terzi, nonché l'esercizio dei servizi e delle attività indicati nell'articolo 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario.	4. **La Banca Centrale Europea, su proposta della Banca d'Italia e** sentita la Consob, autorizza l'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento da parte delle banche italiane**. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza l'esercizio dei servizi e delle attività di investimento** delle succursali italiane di banche di paesi terzi, nonché l'esercizio dei servizi e delle attività indicati nell'articolo 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario.
4-*bis*. La Banca d'Italia**,** sentita la Consob, **pronuncia** la decadenza dall'autorizzazione qualora la banca non abbia iniziato lo svolgimento dei servizi e delle attività entro il termine di un anno dal rilascio dall'autorizzazione oppure vi rinunci espressamente.	4-*bis*. **La Banca Centrale Europea o** la Banca d'Italia **pronunciano, nell'ambito del riparto di competenze definito al comma 4 e** sentita la Consob, la decadenza dall'autorizzazione qualora la banca non abbia iniziato lo svolgimento dei servizi e delle attività entro il termine di un anno dal rilascio dall'autorizzazione oppure vi rinunci espressamente.
Comma 4-*ter Omissis*	*Identico*
Art. 20 *Omissis*	
Art.20-*bis* *(Revoca dell'autorizzazione)*	Art. 20-*bis* *(Identico)*
Comma 1 *Omissis*	*Identico*
2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, revoca l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento delle Sim, rilasciata ai sensi dell'articolo 19, quando: a) l'esercizio dei servizi e delle attività di investimento è interrotto da più di sei mesi; b) l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; c) vengono meno le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;	2. *Identico*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
d) nel caso delle Sim di classe 1, non sia stata ottenuta l'autorizzazione prevista dall'articolo 20-*bis*.1.	
Comma 3 *Omissis*	*Identico*
4. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento delle banche, nei casi previsti dal comma 2, lettere a), b) e c), è disposta dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.	4. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento delle banche, nei casi previsti dal comma 2, lettere a), b) e c), è disposta **dalla Banca Centrale Europea o** dalla Banca d'Italia, sentita la Consob**, nell'ambito del riparto di competenze definito nell'articolo 19, comma 4.**
Art. 20 *(Sim di classe 1) Identico*	
Art. 20-*ter Omissis*	
Capo II *SVOLGIMENTO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ*	Capo II (*Identico*)
Art.21 *(Criteri generali)*	Art.21 *(Identico)*
Comma 1 *Omissis*	*Identico*
1-*bis*. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e le banche italiane: a) adottano ogni misura idonea ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali soggetti, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi; b) mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti; c) quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate a norma della lettera b) non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o	1-*bis*. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr **autorizzate**, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e le banche italiane: a) adottano ogni misura idonea ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali soggetti, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi; b) mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti; c) quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate a norma della lettera b) non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi; d) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.	clienti sia evitato, informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi; d) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
1-*ter*. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1-bis si applicano anche ai conflitti di interesse determinati dalla percezione da parte di Sim, imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, Sgr, GEFIA non UE autorizzati in Italia, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e banche italiane di incentivi corrisposti da soggetti terzi o determinati dalle politiche di remunerazione e dalle strutture di incentivazione da loro adottate.	1-*ter*. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1-bis si applicano anche ai conflitti di interesse determinati dalla percezione da parte di Sim, imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, Sgr **autorizzate**, GEFIA non UE autorizzati in Italia, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e banche italiane di incentivi corrisposti da soggetti terzi o determinati dalle politiche di remunerazione e dalle strutture di incentivazione da loro adottate.
Commi da 1-*quater* a 2-*sexies Omissis*	*Identici*
Art.22 *(Separazione patrimoniale)*	Art.22 *(Identico)*
1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dalla Sim, dall'impresa di investimento UE, dall'impresa di paesi terzi diversa dalla banca, dalla Sgr, dalla società di gestione UE, dai GEFIA UE o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.	1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dalla Sim, dall'impresa di investimento UE, dall'impresa di paesi terzi diversa dalla banca, dalla Sgr **autorizzata**, dalla società di gestione UE, dai GEFIA UE o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.
Comma 2 *Omissis*	*Identico*
3. Salvo consenso scritto dei clienti, la Sim, l'impresa di investimento UE, l'impresa di paesi terzi diversa dalla banca, la Sgr, la società di gestione UE, il GEFIA UE, l'intermediario finanziario iscritto nell'albo previsto	3. Salvo consenso scritto dei clienti, la Sim, l'impresa di investimento UE, l'impresa di paesi terzi diversa dalla banca, la Sgr **autorizzata**, la società di gestione UE, il GEFIA UE, l'intermediario finanziario iscritto nell'albo

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
dall'articolo 106 del T.U. bancario e la banca non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo. La Sim, l'impresa di investimento UE, l'impresa di paesi terzi diversa dalla banca, l'intermediario finanziario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, la Sgr, la società di gestione UE e il GEFIA UE non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le disponibilità liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo.	previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario e la banca non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo. La Sim, l'impresa di investimento UE, l'impresa di paesi terzi diversa dalla banca, l'intermediario finanziario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, la Sgr **autorizzata**, la società di gestione UE e il GEFIA UE non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le disponibilità liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo.
Artt. Da 23 a 25-*quater Omissis*	
Capo III *SUCCURSALI E LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SIM*	Capo III (*Identico*)
Art.26 *(Succursali e libera prestazione di servizi di Sim)*	Art.26 *(Identico)*
1. Le Sim, previa comunicazione alla **Consob** e in conformità a quanto previsto dal comma 4, possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell'Unione europea, nell'esercizio del diritto di stabilimento, mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante.	1. Le Sim, previa comunicazione alla **Banca d'Italia** e in conformità a quanto previsto dal comma 4, possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell'Unione europea, nell'esercizio del diritto di stabilimento, mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante.
2. **La Consob, sentita** la Banca d'Italia, procede, in conformità a quanto previsto dal comma 4, a comunicare all'autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1, a meno di avere motivi di dubitare dell'adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della Sim interessata.	2. La Banca d'Italia, procede, in conformità a quanto previsto dal comma 4, a comunicare all'autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1, a meno di avere motivi di dubitare dell'adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della Sim interessata.
3. Le Sim, previa comunicazione alla **Consob** e in conformità a quanto previsto dal comma 4, possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell'Unione europea in regime di libera prestazione di servizi, anche mediante l'impiego di agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica. **La Consob, sentita** la Banca d'Italia, comunica all'autorità competente dello Stato membro ospitante l'impiego di agenti collegati in conformità a quanto previsto dal comma 4.	3. Le Sim, previa comunicazione alla **Banca d'Italia** e in conformità a quanto previsto dal comma 4, possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell'Unione europea in regime di libera prestazione di servizi, anche mediante l'impiego di agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica. La Banca d'Italia, comunica all'autorità competente dello Stato membro ospitante l'impiego di agenti collegati in conformità a quanto previsto dal comma 4.

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
4. Le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perché le Sim possano prestare negli altri Stati UE i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante il diritto di stabilimento ovvero attraverso la libera prestazione di servizi sono disciplinate dalla **Consob**, in conformità alle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE.	4. Le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perché le Sim possano prestare negli altri Stati UE i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante il diritto di stabilimento ovvero attraverso la libera prestazione di servizi sono disciplinate dalla **Banca d'Italia**, in conformità alle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE.
5. Le Sim possono prestare negli altri Stati dell'UE le attività non ammesse al mutuo riconoscimento, previa autorizzazione della **Consob**, sentita la **Banca d'Italia**.	5. Le Sim possono prestare negli altri Stati dell'UE le attività non ammesse al mutuo riconoscimento, previa autorizzazione della **Banca d'Italia**, sentita la **Consob**.
6. Le Sim, possono operare in uno Stato non UE, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della **Consob**, sentita la **Banca d'Italia**.	6. Le Sim, possono operare in uno Stato non UE, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della **Banca d'Italia**, sentita la **Consob**.
7. Costituiscono in ogni caso condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 l'esistenza di apposite intese di collaborazione con le competenti autorità dello Stato ospitante.	7. *Identico*
8. La **Consob**, sentita la **Banca d'Italia**, stabilisce con regolamento: a) le procedure previste nel caso in cui non intenda procedere alla comunicazione di cui al comma 2, qualora vi siano motivi di dubitare dell'adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della Sim interessata; b) le condizioni e le procedure per il rilascio alle Sim dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati dell'UE le attività non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati non UE i propri servizi.	8. La **Banca d'Italia**, sentita la **Consob**, stabilisce con regolamento: a) le procedure previste nel caso in cui non intenda procedere alla comunicazione di cui al comma 2, qualora vi siano motivi di dubitare dell'adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della Sim interessata; b) le condizioni e le procedure per il rilascio alle Sim dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati dell'UE le attività non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati non UE i propri servizi.
Art. 27 *Omissis*	
Art.28 *(Imprese di paesi terzi diverse dalle banche)*	Art.28 *(Identico)*
Commi da 1 a 2 *Omissis*	*Identici*
3. Le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o a clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-**quinquies,** lettera **b)**, e comma	3. Le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o a clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-**quater,** lettera **d-bis)**, e comma

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
2-sexies, lettera b), del presente decreto esclusivamente mediante stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, in conformità al comma 1.	2-sexies, lettera b), del presente decreto esclusivamente mediante stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, in conformità al comma 1.
Comma 4 *Omissis*	*Identico*
5. Alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in regime di libera prestazione di servizi, nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-**quinquies,** lettera **a)**, e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto, da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, si applica il Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014. Con riguardo a queste imprese, la Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni, sono le autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 46, paragrafi 6-bis e 6-ter, del medesimo regolamento.	5. Alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in regime di libera prestazione di servizi, nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-**quater,** lettera **d-bis)**, e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto, da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, si applica il Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014. Con riguardo a queste imprese, la Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni, sono le autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 46, paragrafi 6-bis e 6-ter, del medesimo regolamento.
6. Le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, a controparti qualificate o a clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto, anche senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, in mancanza di una decisione della Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 oppure ove tale decisione non sia più vigente, sempreché ricorrano le condizioni previste dal comma 1, lettere b), c), d) ed e), e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica. L'autorizzazione è rilasciata dalla Consob**, sentita la Banca d'Italia**.	6. Le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, a controparti qualificate o a clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto, anche senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, in mancanza di una decisione della Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 oppure ove tale decisione non sia più vigente, sempreché ricorrano le condizioni previste dal comma 1, lettere b), c), d) ed e), e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica. L'autorizzazione è rilasciata dalla Consob.
Commi da 6-*bis* a 7-*bis Omissis*	*Identici*
Artt. 29 e 29-*bis Omissis*	
Art.29-*ter* *(Finalità e destinatari della vigilanza)*	Art. 29-*ter* *(Identico)*
Commi da 1 a 2 *Omissis*	*Identici*
3. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o a clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-**quinquies,** lettera **b)**, e comma 2-sexies, lettera b),	3. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o a clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-**quater,** lettera **d-bis)**, e comma 2-sexies, lettera b),

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
esclusivamente mediante stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica.	esclusivamente mediante stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica.
Comma 4 *Omissis*	*Identico*
5. Alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in regime di libera prestazione di servizi nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-**quinquies,** lettera **a)**, e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto da parte di banche di paesi terzi si applicano le disposizioni del Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014. Con riguardo a queste banche, la Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni, sono le autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 46, paragrafi 6-bis e 6-ter, del medesimo regolamento.	5. Alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in regime di libera prestazione di servizi nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-**quater,** lettera **d-bis)**, e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto da parte di banche di paesi terzi si applicano le disposizioni del Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014. Con riguardo a queste banche, la Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni, sono le autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 46, paragrafi 6-bis e 6-ter, del medesimo regolamento.
6. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, a controparti qualificate o a clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-**quater,** lettera **d-bis)**, e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto anche senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, in mancanza di una decisione della Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, oppure ove tale decisione non sia più vigente, sempreché ricorrano le condizioni previste dall'articolo 28, comma 1, lettere b), c), d) ed e), e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica. L'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.	6. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, a controparti qualificate o a clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-**quater,** lettera **d-bis)**, e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto anche senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, in mancanza di una decisione della Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, oppure ove tale decisione non sia più vigente, sempreché ricorrano le condizioni previste dall'articolo 28, comma 1, lettere b), c), d) ed e), e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica. L'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.
Commi 6-*bis* e 7 *Omissis*	*Identici*
Capo I *VIGILANZA*	Capo I (*Identico*)
Art.30 *(Offerta fuori sede)*	Art. 30 *(Identico)*
Comma 1 *Omissis*	*Identico*
2. Non costituisce offerta fuori sede: a) l'offerta effettuata nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell'articolo 6, commi 2-***quinquies*** e 2-*sexies*;	2. Non costituisce offerta fuori sede: a) l'offerta effettuata nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell'articolo 6, commi 2-***quater*****, lettera d-*bis*),** e 2-*sexies*;

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
b) l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, ai dipendenti, nonché ai collaboratori non subordinati dell'emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, effettuata presso le rispettive sedi o dipendenze; b-*bis*) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da Sicav **e** da Sicaf.	b) l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, ai dipendenti, nonché ai collaboratori non subordinati dell'emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, effettuata presso le rispettive sedi o dipendenze; b-*bis*) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da Sicav**,** da Sicaf **e da società di partenariato**.
3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata: a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis); b) **dalle Sgr**, dalle società di gestione UE, **dalle Sicav, dalle Sicaf,** dai GEFIA UE e non UE, limitatamente alle quote o azioni di Oicr.	3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata: a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis); b) **dai gestori autorizzati**, dalle società di gestione UE, dai GEFIA UE e non UE, limitatamente alle quote o azioni di Oicr.
4. Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, le Sgr, le società di gestione UE, i GEFIA UE e non UE possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi e attività di investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi e attività prestati da altri intermediari, le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis).	4. Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, le Sgr **autorizzate**, le società di gestione UE, i GEFIA UE e non UE possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi e attività di investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi e attività prestati da altri intermediari, le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis).
Commi da 5 a 9 *Omissis*	*Identici*
Art. 30-*bis Omissis*	
Art.31 *(Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e*	Art. 31 *(Identico)*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari)	
1. Per l'offerta fuori sede le Sim, le banche italiane, le imprese di investimento e le banche UE, le imprese di paesi terzi, **le Sgr,** le società di gestione UE, **le Sicav, le Sicaf**, i GEFIA UE e non UE, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 27, comma 2, e 29-bis, comma 2. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede stabiliti sul territorio della Repubblica di cui si avvalgono le imprese di investimento UE, le banche UE, le imprese di paesi terzi, le società di gestione UE, i GEFIA UE e non UE sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica.	1. Per l'offerta fuori sede le Sim, le banche italiane, le imprese di investimento e le banche UE, le imprese di paesi terzi, **i gestori autorizzati**, le società di gestione UE, i GEFIA UE e non UE, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 27, comma 2, e 29-bis, comma 2. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede stabiliti sul territorio della Repubblica di cui si avvalgono le imprese di investimento UE, le banche UE, le imprese di paesi terzi, le società di gestione UE, i GEFIA UE e non UE sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica.
Commi da 2 a 7 *Omissis*	*Identici*
Artt. 31-*bis* e 32 *Omissis*	
Capo IV *(TUTELA DEGLI INVESTITORI)*	Capo IV (*Identico*)
Artt. da 32-*bis* a 32-*ter*.1 *Omissis*	
Titolo III *(GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO)*	Titolo III (*Identico)*
Capo I *(SOGGETTI E ATTIVITÀ ESERCITABILI)*	Capo I (*SOGGETTI **AUTORIZZATI** E ATTIVITÀ ESERCITABILI*)
Art.32-*quater* *(Riserva di attività)*	Art.32-*quater* *(Identico)*
1. L'esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservato alle Sgr, alle Sicav, alle Sicaf, alle società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE che gestiscono un FIA italiano, secondo le disposizioni del presente titolo.	1. L'esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservato alle Sgr, alle Sicav **in gestione interna**, alle Sicaf **in gestione interna e alle società di partenariato in gestione interna**, nonché alle società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE che gestiscono un FIA italiano, secondo le disposizioni del presente titolo.
	1-*bis*. I GEFIA sotto soglia registrati esercitano in via professionale il servizio di gestione collettiva del

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
	risparmio esclusivamente nei limiti e alle condizioni previste dal capo I-ter del presente titolo.
Comma 2 *Omissis*	*Identico*
Art.33 *(Attività esercitabili)*	Art.33 *(Identico)*
1. Le Sgr gestiscono il patrimonio e i rischi degli Oicr nonché amministrano e commercializzano gli Oicr gestiti.	*Identico*
2. Le Sgr possono altresì: a) prestare il servizio di gestione di portafogli; b) istituire e gestire fondi pensione; c) svolgere le attività connesse o strumentali; d) prestare i servizi accessori di cui all'Allegato I, Sezione B, numero (1), limitatamente alle quote di Oicr **gestiti**; e) prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti; f) commercializzare quote o azioni di Oicr gestiti da terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia; g) prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA.	2. Le Sgr **autorizzate** possono altresì: a) prestare il servizio di gestione di portafogli; b) istituire e gestire fondi pensione **inclusi i prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) in conformità con quanto previsto nel regolamento (UE) 2019/1238**; c) svolgere le attività connesse o strumentali; d) prestare i servizi accessori di cui all'Allegato I, Sezione B, numero (1), limitatamente alle quote **o azioni** di Oicr; e) prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti; f) commercializzare quote o azioni di Oicr gestiti da terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia; g) prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA.
	2-*bis*. Le Sgr autorizzate non possono prestare in via esclusiva le attività e i servizi di cui al comma 2.
3. Le Sicav e le Sicaf prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e le attività previste dal comma 1 in relazione al patrimonio raccolto mediante l'offerta di azioni proprie; esse possono altresì svolgere le attività connesse e strumentali.	3. Le Sicav **in gestione interna autorizzate** e le Sicaf **in gestione interna autorizzate** prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e le attività previste dal comma 1 in relazione al patrimonio raccolto mediante l'offerta di azioni proprie **e, nel caso delle Sicaf, anche di strumenti finanziari partecipativi ove previsti dallo statuto» e dopo le parole: «attività connesse e strumentali» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2, lettera c)**; esse possono altresì svolgere le attività connesse e strumentali.
	3-*bis*. Le società di partenariato in gestione interna autorizzate prestano il servizio di gestione collettiva

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
	del risparmio e le attività previste dal comma 1 in relazione al patrimonio raccolto mediante l'offerta di azioni proprie e, ove previsti nello statuto, anche di strumenti finanziari partecipativi e mediante le ulteriori modalità di raccolta ivi definite, nei limiti e alle condizioni previsti all'articolo 35-novies.1; esse possono altresì svolgere le attività connesse e strumentali di cui al comma 2, lettera c). Il presente comma si applica anche alle società di partenariato in gestione interna che sono gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 o gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013, in quanto compatibile con i citati regolamenti europei.
	3-*ter*. I GEFIA sotto soglia registrati prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e le attività previste dal comma 1 nei limiti e alle condizioni previsti all'articolo 35-quaterdecies. Essi possono altresì svolgere le attività connesse e strumentali di cui al comma 2, lettera c).
4. **Le Sgr, le Sicav e le Sicaf** possono delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti alla prestazione dei servizi di cui al presente capo. La delega è effettuata con modalità tali da evitare lo svuotamento di attività della società stessa ed è esercitata nel rispetto delle disposizioni in materia di esternalizzazione di funzioni previste in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), numero 8), e comma 2-bis), ferma restando la responsabilità **della Sgr, della Sicav e della Sicaf** nei confronti degli investitori per l'operato dei soggetti delegati.	4. **I gestori autorizzati** possono delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti alla prestazione dei servizi di cui al presente capo. La delega è effettuata con modalità tali da evitare lo svuotamento di attività della società stessa ed è esercitata nel rispetto delle disposizioni in materia di esternalizzazione di funzioni previste in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), numero 8), e comma 2-bis), ferma restando la responsabilità **del gestore autorizzato** nei confronti degli investitori per l'operato dei soggetti delegati.
Capo I-*bis* *DISCIPLINA DEI SOGGETTI AUTORIZZATI*	Capo I-*bis* (*Identico*)
Sezione I *(Società di gestione del risparmio)*	Sezione I (*Identico*)
Art.34 *(Autorizzazione della società di gestione del risparmio)*	Art.34 *(Identico)*
1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le Sgr all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio con riferimento sia agli OICVM sia ai FIA, nonché all'esercizio del servizio di gestione di	1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le Sgr all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio con riferimento sia agli OICVM sia ai FIA, nonché all'esercizio del servizio di gestione di

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, quando ricorrono le seguenti condizioni:	portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, quando ricorrono le seguenti condizioni:
Lettere da a) a g) *Omissis*	*Identiche*
h) la denominazione sociale contenga **le parole** "società di gestione del risparmio".	h) la denominazione sociale contenga **l'indicazione di** società di gestione del risparmio.
Commi 2 e 3 *Omissis*	*Identici*
4. La Banca d'Italia**, sentita la CONSOB,** autorizza le operazioni di fusione o di scissione di società di gestione del risparmio.	4. La Banca d'Italia autorizza le operazioni di fusione o di scissione di società di gestione del risparmio.
Art.35 *(Albo)*	Art.35 *(Identico)*
1. Le Sgr sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia distinto in due sezioni per la gestione di OICVM e di FIA. Le società di gestione UE e i GEFIA UE e non UE che hanno effettuato le comunicazioni ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater, sono iscritte in sezioni distinte di un apposito elenco allegato all'albo.	1. Le Sgr **autorizzate** sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia distinto in due sezioni per la gestione di OICVM e di FIA. Le società di gestione UE e i GEFIA UE e non UE che hanno effettuato le comunicazioni ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater, sono iscritte in sezioni distinte di un apposito elenco allegato all'albo.
Commi 2 e 3 *Omissis*	*Identici*
Sezione II *(Sicav e Sicaf)*	Sezione II (*Sicav e Sicaf **in gestione interna autorizzate***)
Art.35-*bis* ***(Costituzione)***	Art.35-*bis* ***(Autorizzazione della Sicav in gestione interna e della Sicaf in gestione interna)***
1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza **la costituzione delle Sicav e delle Sicaf** se ricorrono le seguenti condizioni:	1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza **le Sicav in gestione interna e le Sicaf in gestione interna alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio** se ricorrono le seguenti condizioni:
a) è adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;	a) è adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;
b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica;	b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale sociale è di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;	c) il capitale sociale **versato** è di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei secondo quanto previsto dall'articolo 13; e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2; f) per le Sicav lo statuto prevede come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni; per le Sicaf lo statuto prevede come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e degli strumenti finanziari partecipativi indicati nello statuto stesso; g) la struttura del gruppo di cui è parte la società non è tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società e sono fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5; h) è presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa.	d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei secondo quanto previsto dall'articolo 13; e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2; f) per le Sicav **in gestione interna** lo statuto prevede come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni; per le Sicaf **in gestione interna** lo statuto prevede come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e degli strumenti finanziari partecipativi indicati nello statuto stesso; g) la struttura del gruppo di cui è parte la società non è tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società e sono fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5; h) è presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa.
2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, con regolamento: a) disciplina la procedura di autorizzazione prevista dal comma 1 e le ipotesi di decadenza dalla stessa; b) individua la documentazione **che i soci fondatori sono tenuti a presentare** unitamente alla richiesta di autorizzazione e al contenuto **del progetto di** atto costitutivo e **di** statuto.	2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, con regolamento: a) disciplina la procedura di autorizzazione prevista dal comma 1 e le ipotesi di decadenza dalla stessa; b) individua la documentazione **da trasmettere** unitamente alla richiesta di autorizzazione e al contenuto **dell'**atto costitutivo **e dello** statuto.
3. La Banca d'Italia attesta la conformità d **del progetto di** atto costitutivo e **di** statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e, con riferimento alle Sicav in gestione interna e alle Sicaf diverse dai FIA riservati, ai criteri generali dalla stessa predeterminati.	3. La Banca d'Italia attesta la conformità **dell'**atto costitutivo **e dello** statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e, con riferimento alle Sicav **in gestione interna** e alle Sicaf **in gestione interna** diverse dai FIA riservati, ai criteri generali dalla stessa predeterminati.
4. **I soci fondatori della Sicav o della Sicaf** procedono alla costituzione della società e**d** ad effettuare i versamenti relativi al capitale iniziale sottoscritto entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il capitale iniziale deve essere interamente versato.	4. **Nel caso in cui l'autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio ai sensi del comma 1 sia contestuale alla costituzione della società, i soci fondatori della Sicav in gestione interna o della Sicaf in gestione interna** procedono alla costituzione della società e ad effettuare i versamenti relativi al capitale iniziale sottoscritto entro trenta giorni

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
	dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il capitale iniziale deve essere interamente versato.
5. La denominazione sociale della Sicav contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile. La denominazione sociale della Sicaf contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale fisso. Tali denominazioni risultano in tutti i documenti delle società. Alla Sicav e alla Sicaf non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; per le Sicav non sono ammessi i conferimenti in natura.	5. La denominazione sociale della Sicav **in gestione interna** contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile. La denominazione sociale della Sicaf **in gestione interna** contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale fisso. Tali denominazioni risultano in tutti i documenti delle società. Alla Sicav **in gestione interna** e alla Sicaf **in gestione interna** non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; per le Sicav **in gestione interna** non sono ammessi i conferimenti in natura.
	5-*bis*. Al fine di assicurare il rispetto, in ogni momento, delle disposizioni applicabili in materia di requisiti patrimoniali, le Sicav in gestione interna e le Sicaf in gestione interna individuano le azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti che costituiscono il patrimonio generale ai sensi del comma 6-*bis*.
6. Nel caso di Sicav e Sicaf **multicomparto**, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti **da quello** degli altri comparti; delle obbligazioni contratte per conto del singolo comparto, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, **né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi**; **del pari,** sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Gli atti compiuti in relazione alla gestione di un singolo comparto debbono recare espressa menzione del comparto; in mancanza l**a Sicav o la Sicaf** ne risponde anche con il suo patrimonio generale. Il patrimonio di una medesima Sicav può essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o da OICVM.	*Vedi comma 6-ter e 6-quater*
	6. Qualora la Sicav in gestione interna e la Sicaf in gestione interna prevedano la costituzione di uno o più comparti, lo statuto individua almeno le azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti che costituiscono il patrimonio generale ai sensi del

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
	comma 6-bis e le categorie di azioni che attribuiscono diritti in relazione ai singoli comparti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2265 del codice civile, lo statuto della Sicav in gestione interna e della Sicaf in gestione interna disciplina le modalità di partecipazione agli utili e alle perdite della società, e dei relativi comparti ove costituiti, per ciascuna categoria di azioni. Le azioni di ciascun comparto rappresentano una frazione del capitale sociale della Sicav e della Sicaf.
6-*bis*. Ciascun comparto di Sicav e Sicaf costituisce a ogni effetto un Oicr.	**6-*bis*. Il patrimonio generale della Sicav in gestione interna e della Sicaf in gestione interna che prevedono uno o più comparti è il complesso di beni e rapporti giuridici facenti capo alla società, non imputati ai singoli comparti, preordinato allo svolgimento delle attività della società nel suo complesso. Lo statuto disciplina, in conformità con la normativa applicabile e con quanto previsto al comma 6, la composizione del patrimonio generale e le modalità attraverso le quali è possibile disporre, integrare e sostituire i beni e i rapporti giuridici che lo compongono in modo da assicurare la sana e prudente gestione della società.**
6-*ter*. La distribuzione dei proventi relativi al singolo comparto può avvenire anche in assenza di utili complessivi della società; le perdite relative ad un comparto sono imputate esclusivamente al patrimonio del medesimo comparto e nei limiti dell'ammontare dello stesso.	6-*ter*. Nel caso di Sicav **in gestione interna e Sicaf in gestione interna che prevedono uno o più comparti**, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti **dal patrimonio generale della società e dai patrimoni** degli altri comparti**, ove costituiti**; **delle obbligazioni relative alla gestione del singolo comparto, ivi incluse quelle di natura tributaria,** la Sicav **in gestione interna** o la Sicaf **in gestione interna** risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori **degli altri comparti o nell'interesse degli stessi** né azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa. Gli atti compiuti in relazione alla gestione di un singolo comparto debbono recare espressa menzione del comparto; in mancanza **la società** ne risponde anche con il suo patrimonio generale. **Resta esclusa la aggredibilità del patrimonio degli altri comparti, salvo che in caso di obbligazioni derivanti da fatto illecito, per le quali la società risponde anche con i patrimoni degli altri comparti, ove costituiti.** Il patrimonio di una medesima Sicav **in gestione interna**

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
	può essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o esclusivamente da OICVM**, soggetti alle relative discipline europee e nazionali**.
6-*quater*. Qualora le attività della Sicav e della Sicaf eterogestite o del comparto, nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto, non consentano di soddisfare le rispettive obbligazioni e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, si applica il comma 6-*bis* dell'articolo 57.	**6-*quater*.** Sul patrimonio della Sicav **in gestione interna** e della Sicaf **in gestione interna e sui patrimoni dei comparti, ove costituiti,** non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.
Art.35-*ter* *(Albi)*	Art.35-*ter* *(Identico)*
1. Le Sicav e le Sicaf autorizzate in Italia sono iscritte in appositi albi tenuti dalla Banca d'Italia. L'albo delle Sicav è articolato in due sezioni distinte a seconda che le Sicav siano costituite in forma di OICVM o FIA.	1. Le Sicav **in gestione interna** e le Sicaf **in gestione interna** autorizzate in Italia sono iscritte in appositi albi tenuti dalla Banca d'Italia. L'albo delle Sicav è articolato in due sezioni distinte a seconda che le Sicav siano costituite in forma di OICVM o FIA.
Commi 2 e 3 *Omissis*	*Identici*
Art.35-*quater* *(Capitale e azioni della Sicav)*	Art.35-*quater* *(Capitale e azioni della Sicav **in gestione interna autorizzata**)*
1. Il capitale della Sicav è sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla società, così come determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), n. 5).	1. Il capitale della Sicav **in gestione interna** è sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla società, così come determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), n. 5). **Il rimborso, anche in caso di recesso o conversione in altri strumenti, delle azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti che costituiscono il patrimonio generale della Sicav in gestione interna è autorizzato dalla Banca d'Italia, nei casi e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili. La Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, può limitare tale rimborso laddove ciò sia necessario ad assicurare il rispetto delle condizioni di sana e prudente gestione della Sicav in gestione interna.**
2. Alla Sicav non si applicano gli articoli da 2438 a 2447-*decies* del codice civile.	2. Alla Sicav **in gestione interna** non si applicano gli articoli da 2438 a 2447-*decies* del codice civile.
3. Le azioni rappresentative del capitale della Sicav devono essere interamente liberate al momento della loro emissione.	3. Le azioni rappresentative del capitale della Sicav **in gestione interna** devono essere interamente liberate al momento della loro emissione.
4. Le azioni della Sicav possono essere nominative o al portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le	4. Le azioni della Sicav **in gestione interna** possono essere nominative o al portatore secondo quanto stabilito

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute.	dallo statuto. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute.
5. Lo statuto della Sicav indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e del prezzo di emissione e di rimborso nonché la periodicità con cui le azioni possono essere emesse e rimborsate.	5. Lo statuto della Sicav **in gestione interna** indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e del prezzo di emissione e di rimborso nonché la periodicità con cui le azioni possono essere emesse e rimborsate.
	5-*bis*. Qualora sia prevista la costituzione di uno o più comparti, lo statuto può prevedere che la distribuzione dei proventi relativi al singolo comparto conseguiti possa avvenire anche in assenza di utili complessivi della società, previa asseverazione da parte del soggetto incaricato della revisione contabile della società e a condizione che sia assicurata la gestione sana e prudente della società; le perdite relative alla gestione di un comparto sono imputate esclusivamente al patrimonio del medesimo comparto.
6. Lo statuto della Sicav può prevedere: a) limiti all'emissione di azioni nominative; b) particolari vincoli di trasferibilità delle azioni nominative; c) l'esistenza di **più** comparti di investimento per ognuno dei quali **può essere emessa** una **particolare** categori**a** di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti; d) la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo.	6. Lo statuto della Sicav **in gestione interna** può prevedere: a) limiti all'emissione di azioni nominative; b) particolari vincoli di trasferibilità delle azioni nominative; c) l'esistenza di comparti di investimento per ognuno dei quali **sono emesse** una **o più** categori**e** di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali **e dei proventi** tra i vari comparti **e il patrimonio generale**; d) la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo.
7. Alla Sicav non si applicano gli articoli 2346, comma sesto, **2348, commi secondo e terzo**, 2349, 2350, commi secondo e terzo, 2351, 2352, comma terzo, 2353, 2354, comma terzo, numeri 3) e 4), 2355-bis e 2356 del codice civile.	7. Alla Sicav **in gestione interna** non si applicano gli articoli 2346, comma sesto, 2349, 2350, commi secondo e terzo, 2351, 2352, comma terzo, 2353, 2354, comma terzo, numeri 3) e 4), 2355-bis e 2356 del codice civile.
8. La Sicav non può emettere obbligazioni o azioni di risparmio né acquistare o comunque detenere azioni proprie.	8. La Sicav **in gestione interna** non può emettere obbligazioni o azioni di risparmio né acquistare o comunque detenere azioni proprie.

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
Art.35-*quinquies* *(Capitale e azioni della Sicaf)*	Art.35-*quinquies* *(Capitale e azioni della Sicaf **in gestione interna autorizzata**)*
1. Alla Sicaf non si applicano gli articoli da 2447-*bis* a 2447-*decies* del codice civile.	1. Alla Sicaf **in gestione interna** non si applicano gli articoli da 2447-*bis* a 2447-*decies* del codice civile.
2. Le azioni della Sicaf possono essere nominative o al portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute.	2. Le azioni della Sicaf **in gestione interna** possono essere nominative o al portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute.
3. Lo statuto della Sicaf indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e degli eventuali strumenti finanziari partecipativi emessi.	3. Lo statuto della Sicaf **in gestione interna** indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e degli eventuali strumenti finanziari partecipativi emessi.
4. Lo statuto della Sicaf può prevedere: a) limiti all'emissione di azioni nominative; b) particolari vincoli di trasferibilità delle azioni nominative; c) l'esistenza di **più** comparti di investimento per ognuno dei quali **può essere emessa** una **particolare** categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti; d) la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo; e) nel caso di Sicaf riservata e fermo restando quanto previsto dall'articolo 35-bis, comma 4, la possibilità di effettuare i versamenti relativi alle azioni sottoscritte in più soluzioni, a seguito dell'impegno dell'azionista a effettuare il versamento a richiesta della **Sicaf** stessa in base alle esigenze di investimento.	4. Lo statuto della Sicaf **in gestione interna** può prevedere: a) limiti all'emissione di azioni nominative; b) particolari vincoli di trasferibilità delle azioni nominative; c) l'esistenza di comparti di investimento per ognuno dei quali **sono emesse** una **o più** categorie di azioni **o di strumenti finanziari partecipativi**; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali **e dei proventi** tra i vari comparti **e il patrimonio generale**; d) la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo; e) nel caso di Sicaf **in gestione interna** riservata e fermo restando quanto previsto dall'articolo 35-bis, comma 4, la possibilità di effettuare i versamenti relativi alle azioni sottoscritte in più soluzioni, a seguito dell'impegno dell'azionista a effettuare il versamento a richiesta della **società** stessa in base alle esigenze di investimento.
5. Alle Sicaf non si applicano gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo**, 2351, secondo comma, ultimo periodo**, e 2353 del codice civile. Alle Sicaf non riservate a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo	5. Alle Sicaf **in gestione interna** non si applicano gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo, e 2353 del codice civile. Alle Sicaf **in gestione interna** non riservate a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
39 non si applica, altresì, l'articolo 2356 del codice civile.	39 non si applica, altresì, l'articolo 2356 del codice civile.
	5-*bis*. Alle Sicaf in gestione interna che abbiano costituito uno o più comparti non si applica l'articolo 2438 del codice civile limitatamente alle categorie di azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti compresi in ciascun comparto. L'articolo si applica alle azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti compresi nel patrimonio generale.
6. Le Sicaf non possono emettere obbligazioni.	6. Le Sicaf **in gestione interna** non possono emettere obbligazioni.
Art.35-*sexies* *(Assemblea della Sicav)*	Art.35-*sexies* *(Assemblea della Sicav **in gestione interna autorizzata**)*
1. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in seconda convocazione della Sicav sono regolarmente costituite e possono validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta.	1. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in seconda convocazione della Sicav **in gestione interna** sono regolarmente costituite e possono validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta.
Commi 2 e 3 *Omissis*	*Identici*
Art.35-*septies* *(Modifiche dello statuto)*	Art.35-*septies* *(Identico)*
1. La Banca d'Italia approva le modifiche dello statuto della Sicav e della Sicaf non riservate.	1. La Banca d'Italia approva le modifiche dello statuto della Sicav **in gestione interna** e della Sicaf **in gestione interna autorizzate** non riservate.
2. Le deliberazioni comportanti modifiche allo statuto della Sicav e della Sicaf non riservate non possono essere iscritte ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 2436 del codice civile, se non hanno ottenuto l'approvazione nei termini e con le modalità previste dal comma 1. La delibera è inviata alla Banca d'Italia entro quindici giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea; il deposito previsto dall'articolo 2436 del codice civile deve essere effettuato entro quindici giorni dalla data di ricezione del provvedimento di approvazione della Banca d'Italia. Non si applica l'articolo 2376 del codice civile.	2. Le deliberazioni comportanti modifiche allo statuto della Sicav **in gestione interna** e della Sicaf **in gestione interna autorizzate** non riservate non possono essere iscritte ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 2436 del codice civile, se non hanno ottenuto l'approvazione nei termini e con le modalità previste dal comma 1. La delibera è inviata alla Banca d'Italia entro quindici giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea; il deposito previsto dall'articolo 2436 del codice civile deve essere effettuato entro quindici giorni dalla data di ricezione del provvedimento di approvazione della Banca d'Italia. Non si applica l'articolo 2376 del codice civile.
Art.35-*octies* *(Scioglimento e liquidazione volontaria)*	Art.35-*octies* *(Identico)*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
1. Alle Sicav non si applica l'articolo 2484, primo comma, numeri 4) e 5), del codice civile. Quando il capitale della Sicav si riduce al di sotto della misura determinata ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera c), e permane tale per un periodo di sessanta giorni, la società si scioglie. Il termine è sospeso qualora sia iniziata una procedura di fusione con altra Sicav o una Sicaf.	1. Alle Sicav **in gestione interna** non si applica l'articolo 2484, primo comma, numeri 4) e 5), del codice civile. Quando il capitale della Sicav si riduce al di sotto della misura determinata ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera c), e permane tale per un periodo di sessanta giorni, la società si scioglie. Il termine è sospeso qualora sia iniziata una procedura di fusione con altra Sicav o una Sicaf.
2. Per le Sicav e le Sicaf, gli atti per i quali è prevista la pubblicità dall'articolo 2484, terzo e quarto comma, del codice civile, sono pubblicati anche con le modalità previste dallo statuto per la pubblicazione del valore patrimoniale della società e comunicati alla Banca d'Italia nel termine di dieci giorni dall'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese. L'emissione e**d** il rimborso di azioni sono sospesi, nel caso previsto dall'articolo 2484, primo comma, numero 6), del codice civile, dalla data di assunzione della delibera, **nei** casi previsti dall'articolo 2484 del codice civile e, per le Sicav, dal comma 1 del presente articolo, dal momento dell'assunzione della delibera del consiglio di amministrazione ovvero dal momento dell'iscrizione presso il registro delle imprese del decreto del presidente del tribunale. La delibera del consiglio di amministrazione è trasmessa anche alla Consob nel medesimo termine.	2. Per le Sicav **in gestione interna** e le Sicaf **in gestione interna autorizzate**, gli atti per i quali è prevista la pubblicità dall'articolo 2484, terzo e quarto comma, del codice civile, sono pubblicati anche con le modalità previste dallo statuto per la pubblicazione del valore patrimoniale della società e comunicati alla Banca d'Italia nel termine di dieci giorni dall'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese. L'emissione e il rimborso di azioni sono sospesi, nel caso previsto dall'articolo 2484, primo comma, numero 6), del codice civile, dalla data di assunzione della delibera, **negli altri** casi previsti dall'articolo 2484 del codice civile e, per le Sicav **in gestione interna autorizzate**, dal comma 1 del presente articolo, dal momento dell'assunzione della delibera del consiglio di amministrazione ovvero dal momento dell'iscrizione presso il registro delle imprese del decreto del presidente del tribunale. La delibera del consiglio di amministrazione è trasmessa anche alla Consob nel medesimo termine.
3. La nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori spetta all'assemblea straordinaria. Si applica**no** l'articolo 2487 del codice civile, ad eccezione del comma 1, lettera c)**, e l'articolo 97 del testo unico bancario**.	3. La nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori spetta all'assemblea straordinaria. Si applica l'articolo 2487 del codice civile, ad eccezione del comma 1, lettera c).
Commi da 4 a 6 *Omissis*	*Identici*
7. Per quanto non previsto dal presente articolo alla Sicav e alla Sicaf si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro V, titolo V, capo VIII, del codice civile.	7. Per quanto non previsto dal presente articolo alla Sicav **in gestione interna** e alla Sicaf **in gestione interna autorizzate** si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro V, titolo V, capo VIII, del codice civile.
Art. 35-*novies Omissis*	
	Sezione II-*bis* (*Società di partenariato in gestione interna autorizzata*)

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
	Art.35-*novies*.1 ***(Autorizzazione della società di partenariato in gestione interna)***
	1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza la società di partenariato in gestione interna alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio se ricorrono le seguenti condizioni: **a) è adottata la forma di società in accomandita per azioni e il sistema di amministrazione e controllo con collegio sindacale;** **b) la sede legale e la direzione generale sono situate nel territorio della Repubblica;** **c) il capitale sociale è almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, fatti salvi gli ulteriori requisiti patrimoniali eventualmente prescritti dalla Banca d'Italia;** **d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo sono idonei, secondo quanto previsto dall'articolo 13;** **e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;** **f) la struttura del gruppo di cui è parte la società non è tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;** **g) è presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa;** **h) lo statuto prevede come oggetto sociale esclusivo l'investimento collettivo nelle forme del private equity e del venture capital del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni, di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante le ulteriori modalità di raccolta definite nello statuto; sono altresì indicate le eventuali attività connesse e strumentali. Non sono ammessi conferimenti in natura;**

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998
	i) la sottoscrizione delle azioni e degli eventuali strumenti partecipativi, nonché le ulteriori modalità di raccolta del patrimonio definite nello statuto, sono riservate agli investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39.
	2. Nel caso in cui l'autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio ai sensi del comma 1 sia contestuale alla costituzione della società, i soci fondatori della società di partenariato in gestione interna procedono alla costituzione della società e ad effettuare i versamenti relativi al capitale iniziale sottoscritto entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il capitale iniziale deve essere interamente versato.
	3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, con regolamento: **a) disciplina la procedura di autorizzazione prevista dal comma 1 e le ipotesi di decadenza dalla stessa;** **b) individua la documentazione da trasmettere unitamente alla richiesta di autorizzazione e al contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto.**
	4. La Banca d'Italia attesta la conformità dell'atto costitutivo e dello statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento.
	5. In deroga all'articolo 2453 del codice civile, la denominazione sociale contiene l'indicazione di società di partenariato in accomandita per azioni. Tale denominazione risulta in tutti i documenti della società.
	6. Alla società di partenariato in gestione interna non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile.
	7. Qualora lo statuto preveda la possibilità di costituire più comparti, ogni comparto è separato a ogni effetto dagli altri comparti e dal patrimonio generale della società di partenariato. Si applica l'articolo 35-bis, commi 5-bis, 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater.

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
	Art.35-*novies*.2 ***(Albo delle società di partenariato in gestione interna)***
	1. Le società di partenariato in gestione interna autorizzate sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
	2. La Banca d'Italia comunica alla Consob le iscrizioni all'albo di cui al comma 1.
	3. I soggetti di cui al comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.
	Art.35-*novies*.3 ***(Capitale e azioni della società di partenariato in gestione interna autorizzata)***
	1. Alla società di partenariato in gestione interna non si applicano gli articoli da 2447-bis a 2447-decies del codice civile.
	2. I diritti patrimoniali dei soci e dei titolari degli eventuali strumenti finanziari partecipativi, incluse le modalità di determinazione del valore delle azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi, sono definiti dallo statuto, che può tra l'altro prevedere: **a) limiti all'emissione di azioni;** **b) particolari vincoli di trasferibilità delle azioni e degli strumenti partecipativi eventualmente emessi;** **c) l'esistenza di più comparti di investimento, ai sensi dell'articolo 35-novies.1, comma 7, per ognuno dei quali sono emesse una o più categorie di azioni o di strumenti finanziari partecipativi; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali e dei proventi tra i vari comparti e il patrimonio generale;** **d) la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo;** **e) fermo restando quanto previsto dall'articolo 35-novies.1, comma 2, la possibilità di effettuare i versamenti relativi alle azioni sottoscritte in più soluzioni, a seguito dell'impegno dell'azionista a**

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998
	effettuare il versamento a richiesta della società stessa in base alle esigenze di investimento; **f) le modalità di raccolta del patrimonio gestito diverse dall'emissione di azioni e di strumenti finanziari partecipativi.**
	3. Alle società di partenariato in gestione interna non si applicano gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo, 2353 e 2355-bis, commi primo e secondo, del codice civile.
	4. Alle società di partenariato in gestione interna che abbiano costituito uno o più comparti non si applica l'articolo 2348 del codice civile limitatamente alle categorie di azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti compresi in ciascun comparto. L'articolo 2348 del codice civile si applica alle azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti compresi nel patrimonio generale.
	5. Le società di partenariato in gestione interna non possono emettere obbligazioni. In caso di emissione di strumenti partecipativi non si applica l'articolo 2376 del codice civile.
	Art.35-*novies*.4 ***(Modifiche dello statuto e diritto di recesso)***
	1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2460 del codice civile, le modificazioni dell'atto costitutivo sono approvate dall'assemblea secondo i quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto, ferma la necessità di approvazione da parte di tutti i soci accomandatari.
	2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2437 del codice civile, hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, esclusivamente i soci che non hanno concorso alle deliberazioni che determinano: **a) la modifica della clausola relativa all'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;** **b) la trasformazione della società;** **c) il trasferimento della sede sociale all'estero;** **d) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso.**

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
	Art.35-*novies*.5 *(Scioglimento e liquidazione volontaria)*
	1. Per le società di partenariato in gestione interna autorizzate, gli atti per i quali è prevista la pubblicità dall'articolo 2484, commi terzo e quarto, del codice civile, sono pubblicati anche con le modalità previste dallo statuto per la pubblicazione del valore patrimoniale della società e comunicati alla Banca d'Italia nel termine di dieci giorni dall'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese. L'emissione ed il rimborso di azioni sono sospesi, nel caso previsto dall'articolo 2484, primo comma, numero 6), del codice civile, dalla data di assunzione della delibera; negli altri casi previsti dall'articolo 2484 del codice civile, dal momento dell'assunzione della delibera del consiglio di amministrazione ovvero dal momento dell'iscrizione presso il registro delle imprese del decreto del presidente del tribunale. La delibera del consiglio di amministrazione è trasmessa anche alla Consob nel medesimo termine.
	2. La nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori spetta all'assemblea straordinaria. Si applica l'articolo 2487 del codice civile, a eccezione del comma 1, lettera c).
	3. Alla Banca d'Italia sono preventivamente comunicati il piano di smobilizzo e quello di riparto. I liquidatori provvedono a liquidare l'attivo della società nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla Banca d'Italia.
	4. Il bilancio di liquidazione è sottoposto al giudizio del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed è pubblicato sui quotidiani indicati nello statuto.
	5. Il depositario procede, su istruzione dei liquidatori, al rimborso delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi eventualmente emessi nella misura prevista dal bilancio finale di liquidazione.
	6. Per quanto non previsto dal presente articolo alla società di partenariato in gestione interna autorizzata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro V, titolo V, capo VIII, del codice civile.

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
	Art.35-*novies*.6 *(Disposizioni applicabili)*
	1. Qualora non diversamente disposto dalla presente sezione, alla società di partenariato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro V, titolo V, capo VI, del codice civile.
	2. Fermo quanto previsto dagli articoli 6 e 35-novies.1, comma 3, la Banca d'Italia può emanare ulteriori disposizioni applicative della presente sezione.»;
Sezione III *(Disposizioni comuni e deroghe)*	Sezione III (*Identico*)
Art.35-*decies* *(Regole di comportamento e diritto di voto)*	Art.35-*decies* *(Identico)*
1. **Le Sgr, le Sicav e le Sicaf**: a) operano con diligenza, correttezza e trasparenza nel miglior interesse degli Oicr gestiti, dei relativi partecipanti e dell'integrità del mercato; b) si organizzano in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agiscono in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli Oicr gestiti; c) adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti agli Oicr gestiti e dispongono di adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi; d) assicurano la parità di trattamento nei confronti di tutti i partecipanti a uno stesso Oicr gestito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, in conformità al diritto dell'Unione europea. In relazione ai FIA riservati, trattamenti preferenziali nei confronti di uno o più investitori o categorie di investitori sono consentiti nel rispetto della direttiva 2011/61/UE e delle relative disposizioni attuative; e) provvedono, nell'interesse dei partecipanti, all'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli Oicr gestiti, salvo diversa disposizione di legge.	1. **I gestori autorizzati**: a) operano con diligenza, correttezza e trasparenza nel miglior interesse degli Oicr gestiti, dei relativi partecipanti e dell'integrità del mercato; b) si organizzano in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agiscono in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli Oicr gestiti; c) adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti agli Oicr gestiti e dispongono di adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi; d) assicurano la parità di trattamento nei confronti di tutti i partecipanti a uno stesso Oicr gestito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, in conformità al diritto dell'Unione europea. In relazione ai FIA riservati, trattamenti preferenziali nei confronti di uno o più investitori o categorie di investitori sono consentiti nel rispetto della direttiva 2011/61/UE e delle relative disposizioni attuative; e) provvedono, nell'interesse dei partecipanti, all'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli Oicr gestiti, salvo diversa disposizione di legge.
	1-*bis*. I gestori autorizzati collaborano con i liquidatori in caso di liquidazione dell'Oicr gestito

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
	fornendo, in particolare, le informazioni e la documentazione utili allo svolgimento dell'incarico del liquidatore.
Art.35-*undecies* *(Deroghe per i GEFIA italiani)*	*Abrogato*
1. Per le finalità indicate dall'articolo 6, comma 01, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono esentare i gestori autorizzati che gestiscono FIA italiani riservati il cui valore totale dei beni gestiti non supera 100 milioni di euro ovvero 500 milioni se gli Oicr gestiti non fanno ricorso alla leva finanziaria e non consentono agli investitori di esercitare il diritto di rimborso per 5 anni dopo l'investimento iniziale, dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 6, commi 1, 2 e 2-*bis*.	*Abrogato*
1-*bis*. Le SiS non applicano le disposizioni attuative dell'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis). Il sistema di governo e controllo è adeguato per assicurare la sana e prudente gestione delle SiS e l'osservanza delle disposizioni loro applicabili. Le SiS stipulano un'assicurazione sulla responsabilità civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall'attività svolta. Le SiS applicano le disposizioni dettate dalla Consob in materia di commercializzazione di OICR.	*Abrogato*
1-*ter*. In deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera e), i titolari di partecipazioni indicati all'articolo 15, comma 1, rispettano i soli requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 14. In deroga all'articolo 35-bis, comma 5, la denominazione sociale della SiS contiene l'indicazione di società di investimento semplice per azioni a capitale fisso.	*Abrogato*
1-*quater*. I soggetti che controllano una SiS, i soggetti da questi direttamente o indirettamente controllati o controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche in virtù di patti parasociali o vincoli contrattuali ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una o più SiS possono procedere alla costituzione di una o più SiS, nel rispetto del limite complessivo di euro 50 milioni.	*Abrogato*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
Art.35-*duodecies* *(Deroghe per i GEFIA italiani)*	Art.35-*duodecies* *(Identico)*
1. I gestori, per la valutazione del merito di credito dei beni in cui investono gli Oicr, adottano sistemi e procedure che non prevedono l'affidamento esclusivo o meccanico alle valutazioni emesse da agenzie di rating del credito.1	1. *Identico*
2. Tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività degli Oicr, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, verificano l'adeguatezza dei sistemi e delle procedure adottati **dai gestori ai sensi del comma 1** e valutano che l'utilizzo, nell'ambito delle politiche di investimento degli Oicr, dei riferimenti ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito, sia effettuato in modo da ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico agli stessi.	2. Tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività degli Oicr, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, verificano l'adeguatezza dei sistemi e delle procedure adottati **ai sensi del comma 1 dai gestori autorizzati** e valutano che l'utilizzo, nell'ambito delle politiche di investimento degli Oicr **da essi gestiti**, dei riferimenti ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito, sia effettuato in modo da ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico agli stessi.
	Art.35-*terdecies* *(Revoca dell'autorizzazione)*
	1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nei casi in cui non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 57, comma 1.
	2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, revoca l'autorizzazione all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di un gestore autorizzato quando la società: **a) abbia ottenuto l'autorizzazione tramite false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;** **b) non soddisfi più le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;** **c) non soddisfi più le condizioni di cui alla disciplina attuativa della direttiva 2019/2034/UE se l'autorizzazione comprende anche la gestione di portafogli di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d).**
	3. La revoca dell'autorizzazione ai sensi del comma 2 costituisce causa di scioglimento della società. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, la società comunica alla Banca d'Italia e alla Consob il programma di liquidazione della società. La società provvede a liquidare ovvero a cedere gli Oicr gestiti. La Banca

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998
	d'Italia può autorizzare, anche contestualmente alla revoca, l'esercizio provvisorio di attività ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile. L'organo liquidatore trasmette riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione alla Banca d'Italia e, per il periodo di eventuale esercizio provvisorio di attività, anche alla Consob. La Banca d'Italia vigila sul regolare svolgimento della procedura di liquidazione. Nei confronti delle società in liquidazione restano fermi i poteri del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e della Consob previsti dal presente decreto.
	4. Il presente articolo si applica anche ai GEFIA non UE autorizzati ai sensi dell'articolo 41-quater.
	Capo I-*ter* *DISCIPLINA DEI SOGGETTI REGISTRATI*
	Art. 35-*quaterdecies* *(Registrazione)*
	1. Per le Sgr sotto soglia registrate la Banca d'Italia dispone la registrazione nel registro dei GEFIA sotto soglia registrati, su istanza della società interessata, al ricorrere delle seguenti condizioni: **a) è adottata la forma di società per azioni;** **b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica;** **c) lo statuto prevede come oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione collettiva;** **d) la denominazione sociale contiene l'indicazione di società di gestione del risparmio sotto soglia registrata. Tale denominazione risulta in tutti i documenti della società;** **e) il valore totale delle attività dei FIA gestiti, calcolato in conformità con la procedura disciplinata dall'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 231/2013, non supera 100 milioni di euro ovvero 500 milioni di euro se i FIA gestiti non fanno ricorso alla leva finanziaria e non è consentito agli investitori l'esercizio del diritto di rimborso per 5 anni dopo l'investimento iniziale. Ai fini del calcolo delle soglie si tiene conto dei FIA gestiti, nonché dei FIA gestiti dalla società controllante, da soggetti da questa direttamente o indirettamente controllati o**

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998
	controllanti ovvero sottoposti a comune controllo. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23 del T.U. bancario; **f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo sono in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità previsti dal regolamento di cui all'articolo 13;** **g) sono identificati i FIA che la società intende gestire; per ciascun FIA, è fornita una descrizione della strategia di investimento, ivi incluso l'utilizzo della leva finanziaria ove previsto, e l'identità del depositario;** **h) i FIA gestiti sono istituiti in forma chiusa e sono diversi da Oicr societari in gestione esterna, fondi EuVECA e fondi EuSEF;** **i) il patrimonio dei FIA gestiti è investito in attività diverse da crediti. I GEFIA sotto soglia registrati non possono, inoltre, assumere, anche con riferimento ai FIA gestiti, il ruolo di cedenti, prestatori originari o società veicolo di operazioni di cartolarizzazione, né assumere posizioni verso cartolarizzazioni;** **j) i FIA gestiti sono riservati. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera m-quater), essi sono commercializzati esclusivamente a investitori professionali; il regolamento del FIA può prevedere la partecipazione anche di investitori non professionali che sottoscrivono ovvero acquistano quote del FIA per un importo complessivo non inferiore a cinquecentomila euro e che dimostrino con idonee evidenze di avere un portafoglio finanziario non inferiore a cinque milioni di euro. La partecipazione minima iniziale non è frazionabile. Ai fini della presente lettera, per portafoglio finanziario si intende il valore complessivo del portafoglio costituito da depositi bancari, prodotti di investimento assicurativi e strumenti finanziari disponibili presso intermediari o gestori. Il regolamento del FIA può prevedere che i componenti dell'organo di amministrazione e il personale del gestore sotto soglia registrato possano sottoscrivere ovvero acquistare quote dei FIA italiani riservati gestiti da quest'ultimo anche per importi inferiori.**

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998
	2. Per le Sicaf sotto soglia registrate, la Banca d'Italia dispone la registrazione nel registro di cui al comma 1, su istanza della società interessata, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), e), f), g), h), i) e j), intendendosi le relative disposizioni riferite allo statuto in luogo del regolamento e alle azioni e agli altri strumenti partecipativi in luogo delle quote, e delle seguenti condizioni: **a) lo statuto prevede come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e degli strumenti finanziari partecipativi indicati nello statuto stesso;** **b) la denominazione sociale contiene l'indicazione di Sicaf sotto soglia registrata. Tale denominazione risulta in tutti i documenti della società.**
	3. Per le società di partenariato sotto soglia registrate, la Banca d'Italia dispone la registrazione nel registro di cui al comma 1, su istanza della società interessata, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, lettere b), e), f), g), h) e j), intendendosi le relative disposizioni riferite allo statuto in luogo del regolamento e alle azioni, agli altri strumenti finanziari partecipativi e alle ulteriori modalità di raccolta del patrimonio previste dallo statuto in luogo delle quote, e delle seguenti condizioni: **a) è adottata la forma di società in accomandita per azioni e il sistema di amministrazione e controllo con collegio sindacale;** **b) lo statuto prevede come oggetto sociale esclusivo l'investimento collettivo nelle forme del private equity e del venture capital del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni, di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante le ulteriori modalità di raccolta definite nello statuto. Non sono ammessi conferimenti in natura. È consentito, in ogni caso, detenere liquidità per esigenze di tesoreria;** **c) la denominazione sociale contiene l'indicazione di società di partenariato sotto soglia registrata. Tale denominazione risulta in tutti i documenti della società.**

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998
	4. In sede di registrazione, le società di cui ai commi 1, 2 e 3 trasmettono alla Banca d'Italia una relazione che illustra l'assetto organizzativo e dei controlli adottati ai fini del rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e alle relative disposizioni attuative. La relazione è accompagnata da un'attestazione dell'organo che svolge la funzione di controllo sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli adottati rispetto ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo propri dell'attività della società.
	5. La registrazione è negata quando non ricorrono le condizioni di cui ai commi 1, 2 o 3, e in ogni caso quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 4.
	6. La Banca d'Italia informa la Consob dell'avvenuta registrazione.
	7. I GEFIA sotto soglia registrati informano la Banca d'Italia di qualsiasi modifica delle condizioni per la registrazione di cui ai commi 1, 2 o 3 e del comma 4.
	8. Nel caso di superamento non temporaneo delle soglie di cui al comma 1, lettera e), il GEFIA sotto soglia registrato richiede entro trenta giorni l'autorizzazione, ai sensi degli articoli 34, 35-bis o 35-novies.1, secondo le procedure previste ai sensi del comma 10, lettera b).
	9. I GEFIA sotto soglia registrati indicano negli atti e nella corrispondenza, nonché nelle comunicazioni pubblicitarie, gli estremi di iscrizione al registro di cui al comma 1 e che non sono autorizzati dalla Banca d'Italia né sottoposti alla vigilanza di sana e prudente gestione della Banca d'Italia e alla vigilanza di trasparenza e correttezza della Consob.
	10. La Banca d'Italia disciplina con regolamento: **a) la procedura e la documentazione da trasmettere per la registrazione, il contenuto della relazione sull'assetto organizzativo e dei controlli in materia antiriciclaggio di cui al comma 4 e il procedimento di cancellazione del GEFIA sotto soglia registrato;** **b) la procedura per richiedere l'autorizzazione in caso di superamento non temporaneo delle soglie di cui al comma 1, lettera e), o nel caso in cui il GEFIA**

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998
	sotto soglia registrato intenda assoggettarsi volontariamente al regime dei gestori di cui agli articoli 34, 35-bis o 35-novies.1; **c) gli adempimenti informativi, incluse le segnalazioni cui i GEFIA sotto soglia registrati sono tenuti ai fini del monitoraggio del rischio sistemico e della verifica del rispetto delle soglie di cui al comma 1, lettera e);** **d) le ipotesi di decadenza della registrazione, quando il GEFIA sotto soglia registrato non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi per cui è stato registrato.**
	11. Con il regolamento di cui al comma 10 la Banca d'Italia può dettare ulteriori disposizioni attuative del presente capo.
	Art. 35-*quinquiesdecies* ***(Cancellazione dal registro)***
	1. La Banca d'Italia dispone la cancellazione dal registro dei GEFIA sotto soglia registrati, oltre che nelle ipotesi disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 35-quaterdecies, comma 10, quando: **a) la registrazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;** **b) non sono più soddisfatte le condizioni cui è subordinata la registrazione;** **c) risultano violazioni eccezionalmente gravi di atti dell'Unione europea direttamente applicabili al GEFIA sotto soglia registrato. Il provvedimento che dispone la cancellazione è adottato dalla Banca d'Italia, su proposta vincolante della Consob, per quanto di rispettiva competenza;** **d) risultano violazioni eccezionalmente gravi degli obblighi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e alle relative disposizioni attuative;** **e) nei confronti del GEFIA sotto soglia registrato è disposta l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi della parte prima, titolo V del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, secondo quanto previsto dall'articolo 57-ter.**
	2. A seguito del provvedimento di cancellazione dal registro, adottato ai sensi del comma 1, lettere a), b), c) e d), i FIA gestiti sono liquidati ovvero ceduti dalla

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998
	società secondo quanto previsto dallo statuto o dal regolamento dei FIA. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, il consiglio di amministrazione o, in caso di inerzia, il collegio sindacale della società convocano l'assemblea per deliberarne lo scioglimento e la messa in liquidazione o, in alternativa, per modificarne l'oggetto sociale. Si applica il libro quinto, titolo V, capo VIII, del codice civile in materia di liquidazione delle società.
	3. La società comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'avvenuta liquidazione o, a seconda dei casi, cessione dei FIA gestiti.
	Art. 35-*sexdecies* ***(Disposizioni sull'attività dei GEFIA sotto soglia registrati)***
	1. Il GEFIA sotto soglia registrato determina il valore delle attività gestite in conformità ai criteri di valutazione previsti nello statuto, o nel regolamento dei FIA gestiti, purché coerenti con i criteri di valutazione per i gestori, individuati con regolamento dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5). **Le Sgr sotto soglia registrate per i FIA gestiti, le Sicaf sotto soglia registrate e le società di partenariato sotto soglia registrate possono adottare gli schemi e le modalità di redazione dei prospetti contabili individuati con regolamento della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 6, comma 1, numero 3).**
	2. I GEFIA sotto soglia registrati non possono istituire strutture master-feeder.
	3. Nello svolgimento della propria attività, i GEFIA sotto soglia registrati adottano la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico nel rispetto dei seguenti principi: **a) operano con correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei FIA gestiti, dei relativi partecipanti e dell'integrità del mercato;** **b) si organizzano in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti;**

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998
	c) adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai FIA gestiti e dispongono di risorse adeguate e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dell'attività. **I GEFIA sotto soglia registrati collaborano altresì con i liquidatori in caso di liquidazione dei FIA gestiti fornendo, in particolare, le informazioni e la documentazione utili allo svolgimento dell'incarico del liquidatore.**
	4. Agli esponenti dei GEFIA sotto soglia registrati si applicano le disposizioni concernenti la sospensione temporanea dalla carica di cui al regolamento previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, e, limitatamente ai requisiti di onorabilità, l'articolo 13, commi 5 e 6.
	5. L'organo con funzione di controllo del GEFIA sotto soglia registrato informa senza indugio la Banca d'Italia e la Consob di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle condizioni per la registrazione.
	6. Ai GEFIA sotto soglia registrati si applica l'articolo 159, comma 1.
	7. Si applicano altresì, in quanto compatibili: **a) gli articoli 36 e 37, commi 1 e 2, nonché le altre disposizioni del capo II salvo diversamente indicato;** **b) gli articoli 47, a eccezione del comma 4, 48 e 49.**
	8. Alle Sicaf sotto soglia registrate si applicano altresì, in quanto compatibili, gli articoli 35-*bis*, commi 5, 6, 6-*ter* e 6-*quater*, a eccezione delle disposizioni concernenti il patrimonio generale, 35-*quinquies*, 35-*octies*, commi 2, 3, 5, 6 e 7, e 35-*novies*.
	9. Alle società di partenariato sotto soglia registrate si applicano, in quanto compatibili, altresì i requisiti previsti dall'articolo 35-*novies*.1, commi 6 e 7, a eccezione delle disposizioni concernenti il patrimonio generale, 35-*novies*.3, 35-*novies*.4, 35-*novies*.5, commi 1, 2, 4, 5 e 6, e 35-*novies*.6. Lo statuto può prevedere cause di recesso ulteriori rispetto a quelle previste nell'articolo 35-*novies*.4, comma 2, e disciplinarne le modalità e le condizioni di esercizio;

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
	in tali casi si applica l'articolo 2437-*ter* del codice civile.
	Art. 35-*septiesdecies* ***(Poteri delle Autorità)***
	1. La Banca d'Italia e la Consob esercitano nei confronti dei GEFIA sotto soglia registrati esclusivamente i poteri indicati nei commi 2 e 3.
	2. La Banca d'Italia, avendo esclusivo riguardo alle condizioni per la registrazione di cui all'articolo 35-quaterdecies e al contenimento del rischio sistemico, esercita: **a) il potere di applicare ai GEFIA sotto soglia registrati, anche con riferimento ai FIA gestiti, limiti di leva finanziaria massima e adottare altre misure restrittive a presidio del rischio sistemico;** **b) il potere di chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti:** **1) ai GEFIA sotto soglia registrati e al relativo personale;** **2) al soggetto da essi incaricato della revisione legale dei conti;** **3)al depositario da essi incaricato per ciascun FIA gestito;** **c) il potere di convocare gli esponenti e il personale del GEFIA sotto soglia registrato;** **d) il potere di effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti esclusivamente nei casi di fondato sospetto di violazioni delle condizioni per la registrazione o di grave rischio sistemico, al fine esclusivo di acquisire informazioni necessarie per accertarne la sussistenza.**
	3. Restano fermi i poteri della Banca d'Italia e della Consob nei confronti dei GEFIA sotto soglia registrati derivanti da atti dell'Unione europea direttamente applicabili, qualora emergano circostanze che possano integrarne la violazione.
Capo II *OICR ITALIANI*	Capo II (*Identico*)

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
Sezione I *(Fondi comuni di investimento)*	Sezione I (*Identico*)
Art.36 *(Fondi comuni di investimento)*	Art.36 *(Identico)*
1. Il fondo comune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmio che lo ha istituito o dalla società di gestione subentrata nella gestione, in conformità alla legge e al regolamento.	1. *Identico*
2. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo. La Banca d'Italia**, sentita la Consob,** determina i criteri generali di redazione del regolamento del fondo diverso dal FIA riservato e il suo contenuto minimo, a integrazione di quanto previsto **dall'articolo 39**.	2. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo. La Banca d'Italia determina i criteri generali di redazione del regolamento del fondo diverso dal FIA riservato e il suo contenuto minimo, a integrazione di quanto previsto **nella sezione III**.
3. La Sgr che ha istituito il fondo o la società di gestione che è subentrata nella gestione agiscono in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo, assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le responsabilità del mandatario.	3. *Identico*
4. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio **e** da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni **contratte per conto del fondo**, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo **medesimo**. Su tal**e** patrimoni**o** non sono ammesse azioni dei creditori **della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa**, né **quelle** dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.	4. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio**,** da quello di ciascun partecipante **e da qualsiasi altro comparto del medesimo fondo**, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni **relative alla gestione del fondo o del singolo comparto, ivi incluse quelle di natura tributaria**, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo **o del singolo comparto, rispettivamente**. Su tal**i** patrimon**i** non sono ammesse azioni dei creditori **degli altri comparti o nell'interesse degli stessi, né azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa,** né **azioni** dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti **e dei relativi comparti**.

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
5. Le quote di partecipazione ai fondi comuni**,** sono nominative o al portatore, secondo quanto previsto nel regolamento del fondo. La Banca d'Italia può stabilire in via generale, sentita la Consob, le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote, tenendo conto anche dell'esigenza di assicurare la portabilità delle quote.	5. Le quote di partecipazione ai fondi comuni sono nominative o al portatore, secondo quanto previsto nel regolamento del fondo. La Banca d'Italia può stabilire in via generale, sentita la Consob, le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote, tenendo conto anche dell'esigenza di assicurare la portabilità delle quote **e la loro rappresentabilità in forma digitale**.
Art.37 *(Regolamento del fondo)*	Art.37 *(Identico)*
1. Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica il gestore e il depositario, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.	1. *Identico*
2. Il regolamento stabilisce in particolare: a) la denominazione e la durata del fondo; b) le modalità di partecipazione al fondo, i termini e le modalità dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonché le modalità di liquidazione del fondo; c) gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti medesimi; d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui è possibile investire il patrimonio del fondo; e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione nonché le eventuali modalità di ripartizione e distribuzione dei medesimi; f) le spese a carico del fondo e quelle a carico **della società di gestione del risparmio**; g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti **alla società di gestione del risparmio** e degli oneri a carico dei partecipanti; h) le modalità di pubblicità del valore delle quote di partecipazione; i) se il fondo è un fondo feeder**.**	2. Il regolamento stabilisce in particolare: a) la denominazione e la durata del fondo; b) le modalità di partecipazione al fondo, i termini e le modalità dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonché le modalità di liquidazione del fondo; c) gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti medesimi; d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui è possibile investire il patrimonio del fondo; e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione nonché le eventuali modalità di ripartizione e distribuzione dei medesimi; f) le spese a carico del fondo e quelle a carico **del gestore**; g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti **al gestore** e degli oneri a carico dei partecipanti; h) le modalità di pubblicità del valore delle quote di partecipazione; i) se il fondo è un fondo feeder**;** **j) in caso di gestore estero, la disciplina dell'obbligo di collaborazione del gestore medesimo con i liquidatori del fondo, ivi inclusa la trasmissione di**

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
	ogni informazione o documentazione utile allo svolgimento dell'incarico del liquidatore.
3. Il regolamento dei fondi chiusi diversi dai FIA riservati prevede che i partecipanti possono riunirsi in assemblea esclusivamente per deliberare sulla sostituzione del gestore. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione **della società di gestione** anche su richiesta dei partecipanti che rappresentano almeno il 5 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote degli intervenuti all'assemblea. Il quorum deliberativo non può in ogni caso essere inferiore al 10 per cento del valore di tutte le quote in circolazione.	3. Il regolamento dei fondi chiusi diversi dai FIA riservati prevede che i partecipanti possono riunirsi in assemblea esclusivamente per deliberare sulla sostituzione del gestore. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione **del gestore** anche su richiesta dei partecipanti che rappresentano almeno il 5 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote degli intervenuti all'assemblea. Il quorum deliberativo non può in ogni caso essere inferiore al 10 per cento del valore di tutte le quote in circolazione.
4. La Banca d'Italia approva il regolamento dei fondi diversi dai FIA riservati e le relative modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la compatibilità con i criteri generali determinati ai sensi **degli articoli 36 e 37**.	4. La Banca d'Italia approva il regolamento dei fondi diversi dai FIA riservati e le relative modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la compatibilità con i criteri generali determinati ai sensi **dell'articolo 36 e con le disposizioni della sezione III del presente capo**.
Sezione II *(**Sicav e Sicaf** in gestione esterna)*	Sezione II (***Oicr societari** in gestione esterna*)
Art.38 *(Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno)*	Art.38 *(Identico)*
1. Le Sicav e Sicaf in gestione esterna rispettano le seguenti condizioni: a) adottano la forma di società per azioni; b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica; c) dispongono di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile; d) lo statuto prevede: 1) per le Sicav, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni; per le Sicaf, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi previsti dallo statuto stesso; 2) con riferimento all'intero patrimonio raccolto, l'affidamento della prestazione delle attività di cui	1. Le Sicav **in gestione esterna** e Sicaf in gestione esterna rispettano le seguenti condizioni: a) adottano la forma di società per azioni; b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica; c) dispongono di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile; d) lo statuto prevede: 1) per le Sicav **in gestione esterna**, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni; per le Sicaf **in gestione esterna**, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi previsti dallo statuto stesso; 2) con riferimento all'intero patrimonio raccolto, l'affidamento della prestazione delle attività di cui

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
all'articolo 33 a un gestore esterno e l'indicazione della società designata; e) definiscono procedure idonee ad assicurare la continuità della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno; f) stipulano accordi con il gestore esterno per consentire al consiglio di amministrazione della società di disporre dei documenti e delle informazioni necessari a verificare il corretto adempimento degli obblighi del gestore nonché per definire l**a** tempistic**a** e **le** modalità di trasmissione di tali documenti e informazioni; g) la stipula di un accordo tra il gestore **esterno, se diverso da una Sgr**, e il depositario che assicura a quest'ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto previsto negli articoli 41-bis, comma 3, lettera c), e 41-ter, comma 2, lettera b).	all'articolo 33**, comma 1,** un gestore esterno e l'indicazione della società designata; e) definiscono procedure idonee ad assicurare la continuità della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno; f) stipulano accordi con il gestore esterno per consentire al consiglio di amministrazione della società di disporre dei documenti e delle informazioni necessari a verificare il corretto adempimento degli obblighi del gestore nonché per definire l**e** tempistic**he** e modalità di trasmissione di tali documenti e informazioni**, nonché, in caso di gestore estero, per disciplinare gli obblighi di collaborazione del gestore nei confronti dei liquidatori della società, ivi inclusa la trasmissione di ogni informazione o documentazione utile allo svolgimento dell'incarico del liquidatore**; g) la stipula di un accordo tra il gestore **estero**, se diverso da una Sgr, e il depositario che assicura a quest'ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto previsto negli articoli 41-bis, comma 3, lettera c), e 41-ter, comma 2, lettera b).
2. La denominazione sociale della Sicav in gestione esterna contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile in gestione esterna. La denominazione sociale della Sicaf in gestione esterna contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale fisso in gestione esterna. Tali denominazioni risultano in tutti i documenti della società. Alle Sicav e Sicaf in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; per le Sicav in gestione esterna non sono ammessi i conferimenti in natura.	2. La denominazione sociale della Sicav in gestione esterna contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile in gestione esterna. La denominazione sociale della Sicaf in gestione esterna contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale fisso in gestione esterna. Tali denominazioni risultano in tutti i documenti della società. Alle Sicav e Sicaf in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; per le Sicav in gestione esterna non sono ammessi i conferimenti in natura. **In deroga a quanto previsto dall'articolo 2433-*bis*, comma 1, del codice civile, le Sicaf in gestione esterna possono distribuire acconti sui dividendi nei limiti e nelle modalità previsti dal medesimo articolo.**
3. **Nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto in gestione esterna**, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti. Il patrimonio di una medesima Sicav in gestione esterna può essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o da OICVM.	3. **Qualora lo statuto della Sicav in gestione esterna e della Sicaf in gestione esterna preveda la possibilità di costituire uno o più comparti**, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti. **Delle obbligazioni relative alla gestione del singolo comparto, ivi incluse**

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
	quelle di natura tributaria, purché l'atto rechi espressa menzione del comparto, la Sicav in gestione esterna o la Sicaf in gestione esterna rispondono esclusivamente con il patrimonio del comparto; in caso di mancata menzione del comparto ovvero per le altre obbligazioni, la società risponde con l'intero patrimonio. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori degli altri comparti o nell'interesse degli stessi. Coerentemente con la propria forma di FIA o di OICVM, il patrimonio di una medesima Sicav in gestione esterna può essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o esclusivamente da OICVM**, soggetti alle relative discipline europee e nazionali**.
	3-*bis*. Sul patrimonio della Sicav in gestione esterna e della Sicaf in gestione esterna, e sul patrimonio dei relativi comparti ove costituiti, non sono ammesse azioni dei creditori del gestore esterno o nell'interesse dello stesso, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Il gestore esterno non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza delle Sicav e Sicaf gestite e dei relativi comparti ove costituiti.
4. In caso di scioglimento del contratto o di liquidazione del gestore esterno, il consiglio di amministrazione della Sicav o Sicaf in gestione esterna provvede a convocare tempestivamente l'assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del gestore. Se entro due mesi dal verificarsi di una delle cause di cui al periodo precedente non è stata disposta la sostituzione del gestore esterno, la società si scioglie.	4. In caso di scioglimento del contratto o di liquidazione del gestore esterno, il consiglio di amministrazione della Sicav **in gestione esterna** o Sicaf in gestione esterna provvede a convocare tempestivamente l'assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione **del gestore o sullo svolgimento diretto dell'attività di gestione collettiva ai sensi dell'articolo 35-*bis***. Se entro due mesi dal verificarsi di una delle cause di cui al periodo precedente non è stata disposta la sostituzione del gestore esterno, la società si scioglie.
5. Si applicano gli articoli 35-*quater*, 35-*quinquies*, 35-*sexies*, 35-*septies*, 35-*octies* e 35-*novies*.	*Vedi comma 9*
6. Il gestore esterno è responsabile del rispetto **da parte delle Sicav e Sicaf gestite delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto.**	**5.** Il gestore esterno è responsabile del rispetto **dei doveri normativamente previsti, anche nei confronti delle Autorità di vigilanza, per l'attività di gestione collettiva del risparmio esercitata in base al contratto con la Sicav o Sicaf in gestione esterna.**
7. Al fine di verificare il rispetto del comma 6, la Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle relative	**6.** Al fine di verificare il rispetto del comma **5,** la Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle relative

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
competenze **e in armonia con le disposizioni dell'Unione europea**, chiedere informazioni al gestore esterno sulle Sicav e Sicaf gestite nonché effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso tali società.	competenze, chiedere informazioni al gestore esterno sulle Sicav e Sicaf gestite**. Nei confronti di queste ultime la Banca d'Italia e la Consob possono altresì esercitare i poteri informativi e di indagine previsti dall'articolo 6-bis ed** effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso tali società **in conformità con quanto previsto dall'articolo 6-*ter*. La Banca d'Italia può esercitare nei confronti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna i poteri ingiuntivi di cui all'articolo 7-*ter* e, a fini di stabilità, vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del loro patrimonio.**
8. Nel caso delle Sicav e Sicaf in gestione esterna non riservate, **l'avvio dell'operatività è subordinato all'approvazione dello statuto dalla Banca d'Italia su istanza del gestore esterno**. La Banca d'Italia attesta la conformità dello statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e ai criteri generali e al contenuto minimo dello statuto dalla stessa predeterminati e accerta che la situazione tecnica od organizzativa del gestore esterno designato assicuri la capacità di quest'ultimo di gestire il patrimonio della **Sicav o Sicaf** nell'interesse degli investitori.	**7.** Nel caso di Sicav in gestione esterna e di Sicaf in gestione esterna non riservate, **la Banca d'Italia approva lo statuto e le relative modificazioni**. La Banca d'Italia attesta la conformità dello statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e ai criteri generali e al contenuto minimo dello statuto dalla stessa predeterminati e accerta che la situazione tecnica od organizzativa del gestore esterno designato assicuri la capacità di quest'ultimo di gestire il patrimonio della **società** nell'interesse degli investitori.
9. Il gestore esterno trasmette alla Banca d'Italia gli statuti dell**e** Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate e le relative modificazioni entro dieci giorni dagli adempimenti previsti dagli articoli 2330 e 2436 del codice civile.	**8.** Il gestore esterno trasmette alla Banca d'Italia gli statuti dell**a** Sicav **in gestione esterna e della** Sicaf in gestione esterna riservate e le relative modificazioni entro dieci giorni dagli adempimenti previsti dagli articoli 2330**, nel caso di costituzione della società,** e 2436 del codice civile.
Vedi comma 5	**9.** Si applicano, **in quanto compatibili,** gli articoli **35-*bis*, comma 6,** 35-*quater*, **comma 1, primo periodo, e commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8,** 35-*quinquies*, 35-*sexies*, 35-*septies*, 35-*octies* e 35-*novies*.
	Art.38-*bis* ***(Società di partenariato in gestione esterna)***
	1. Le società di partenariato in gestione esterna rispettano le seguenti condizioni: **a) adottano la forma di società in accomandita per azioni e il relativo statuto prevede l'assemblea, un consiglio di amministrazione e un collegio sindacale;**

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998
	b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica; **c) dispongono di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, salvi gli ulteriori requisiti patrimoniali eventualmente prescritti dalla Banca d'Italia;** **d) lo statuto prevede come oggetto sociale esclusivo l'investimento collettivo nelle forme del private equity e del venture capital del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni, di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante le ulteriori modalità di raccolta definite nello statuto, nonché attività connesse e strumentali;** **e) lo statuto prevede con riferimento all'intero patrimonio raccolto, l'affidamento della prestazione delle attività di cui all'articolo 33, comma 1, a un gestore esterno e l'indicazione della società designata;** **f) la sottoscrizione delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi eventualmente emessi, nonché le eventuali ulteriori modalità di raccolta del patrimonio definite nello statuto, sono riservate agli investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39;** **g) definiscono procedure idonee ad assicurare la continuità della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno;** **h) stipulano accordi con il gestore esterno per consentire al consiglio di amministrazione della società di disporre dei documenti e delle informazioni necessari a verificare il corretto adempimento degli obblighi del gestore, per definire la tempistica e le modalità di trasmissione di tali documenti e informazioni nonché, in caso di gestore estero, per disciplinare gli obblighi di collaborazione del gestore nei confronti dei liquidatori della società, ivi inclusa la trasmissione di ogni informazione o documentazione utile allo svolgimento dell'incarico del liquidatore;** **i) la stipula di un accordo tra il gestore estero e il depositario che assicura a quest'ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto**

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998
	previsto negli articoli 41-*bis*, comma 3, lettera c), e 41-*ter*, comma 2, lettera b).
	2. Il gestore esterno può essere anche socio della società di partenariato.
	3. In deroga all'articolo 2453 del codice civile, la denominazione sociale contiene l'indicazione di società di partenariato in accomandita per azioni in gestione esterna. Tale denominazione risulta in tutti i documenti della società.
	4. Alle società di partenariato in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile. In caso di emissione di strumenti partecipativi non si applica l'articolo 2376 del codice civile.
	5. Qualora lo statuto preveda la possibilità di costituire uno o più comparti, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti. Si applica l'articolo 35-*bis*, commi 6, 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater*, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle società di partenariato in gestione esterna, in luogo delle Sicav o Sicaf.
	6. In caso di scioglimento del contratto o di liquidazione del gestore esterno, il consiglio di amministrazione della società di partenariato in gestione esterna provvede a convocare tempestivamente l'assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del gestore o sullo svolgimento diretto dell'attività di gestione collettiva ai sensi dell'articolo 35-*novies*.1 del presente decreto legislativo. Se entro due mesi dal verificarsi di una delle cause di cui al periodo precedente non è stata disposta la sostituzione del gestore esterno, la società si scioglie.
	7. Il gestore esterno è responsabile del rispetto dei doveri normativamente previsti, anche nei confronti delle Autorità di vigilanza, per l'attività di gestione collettiva del risparmio esercitata in base al contratto con la società di partenariato in gestione esterna.
	8. Al fine di verificare il rispetto del comma 7, la Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle relative competenze, chiedere informazioni al

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
	gestore esterno sulle società di partenariato gestite. Nei confronti di queste ultime la Banca d'Italia e la Consob possono, altresì, esercitare i poteri informativi e di indagine previsti dall'articolo 6-bis ed effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso tali società in conformità con quanto previsto dall'articolo 6-*ter*. La Banca d'Italia può esercitare nei confronti delle società di partenariato in gestione esterna i poteri ingiuntivi di cui all'articolo 7-*ter* e, a fini di stabilità, vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del loro patrimonio.
	9. Il gestore esterno trasmette alla Banca d'Italia gli statuti della società di partenariato in gestione esterna e le relative modificazioni entro dieci giorni dagli adempimenti previsti dagli articoli 2330, nel caso di costituzione della società, e 2436 del codice civile.
	10. Si applicano gli articoli 35-*novies*.3, 35-*novies*.4, 35-*novies*.5 e 35-*novies*.6.
Sezione III *(Disposizioni comuni)*	Sezione III (*Identico*)
Art.39 *(Struttura degli Oicr italiani)*	Art.39 *(Identico)*
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi gli Oicr italiani con riguardo:	1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi gli Oicr italiani con riguardo:
a) all'oggetto dell'investimento;	a) *Abrogata*
b) alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote o azioni;	b) *Identica*
c) alla forma aperta o chiusa e alle modalità di partecipazione, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;	*c) Abrogata*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
d) all'eventuale durata minima e massima;	*d) Abrogata*
e) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo.	**e) in relazione ai FIA italiani immobiliari, all'oggetto dell'investimento, alla forma, alle modalità di partecipazione e alle condizioni e modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del FIA**.
2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:	2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:
a) le categorie di investitori non professionali nei cui confronti è possibile commercializzare quote di FIA italiani riservati, secondo le modalità previste dall'articolo 43;	a) le categorie di investitori non professionali nei cui confronti è possibile commercializzare quote di FIA italiani riservati, secondo le modalità previste dall'articolo 43;
b) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonché gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici;	b) *Abrogata*
c) le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato delle quote dei fondi;	c) *Abrogata*
d) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5).	d) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5).
	d-*bis*) le ulteriori disposizioni concernenti i FIA italiani immobiliari e gli OICR garantiti.
	Art.39-*bis* ***(Oggetto dell'investimento degli Oicr)***
	1. Il patrimonio dell'Oicr può essere investito in una o più delle categorie dei seguenti beni: **a) strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato;**

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998
	b) strumenti finanziari non negoziati in un mercato regolamentato; **c) depositi bancari di denaro;** **d) beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi compresi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, e partecipazioni in società immobiliari, parti di altri FIA immobiliari, anche esteri;** **e) crediti e titoli rappresentativi di crediti, ivi inclusi i crediti erogati a valere sul patrimonio dell'Oicr;** **f) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale.**
	2. Il patrimonio dell'Oicr è investito nelle categorie di beni di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni della presente sezione e del regolamento di cui all'articolo 39, nonché dei criteri, dei divieti e delle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio e delle altre disposizioni stabilite dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c).
	Art.39-*ter* ***(Oggetto dell'investimento degli OICVM italiani)***
	1. Il patrimonio degli OICVM italiani è investito nei beni previsti dalla direttiva 2009/65/CE, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto legislativo, in attuazione delle disposizioni dell'UE in materia di OICVM.
	2. Gli OICVM italiani possono essere istituiti solamente nella forma di fondo comune di investimento aperto o di Sicav.
	Art.39-*quater* ***(Oggetto dell'investimento dei FIA italiani)***
	1. I FIA italiani possono essere istituiti in forma aperta se il relativo patrimonio è investito, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c): **a) nei beni previsti dall'articolo 39-*bis*, comma 1, lettere a) e c);**

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998
	b) nei beni indicati dall'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera b), in misura non superiore al 20 per cento.
	2. L'investimento del patrimonio dei FIA in quote o azioni di Oicr aperti non quotati non viene computato nel calcolo del limite del 20 per cento di cui al comma 1, lettera b).
	3. Fatto salvo quanto previsto in atti dell'Unione europea direttamente applicabili, sono istituiti in forma chiusa i FIA italiani il cui patrimonio è investito, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), nei beni previsti dall'articolo 39-*bis*, comma 1, lettere d), e), e f), ovvero nei beni indicati al medesimo articolo 39-*bis*, comma 1, lettera b)diversi dalle quote o dalle azioni di Oicr aperti, in misura superiore al 20 per cento.
	Art.39-*quinquies* ***(Ammissione alle negoziazioni)***
	1. Il regolamento del fondo o lo statuto della Sicav, della Sicaf o della società di partenariato specifica se per le quote del fondo o per le azioni è prevista la negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione e, in caso positivo, indica il termine entro il quale deve essere effettuata la richiesta di ammissione dell'Oicr alla negoziazione.
	Art.39-*sexies* ***(Durata)***
	1. Il regolamento del fondo o lo statuto della Sicav, della Sicaf o della società di partenariato fissa il termine di durata dell'Oicr in coerenza con la natura degli investimenti e le categorie di investitori ammessi. Nel caso di un fondo il termine non può in ogni caso essere superiore al termine di durata del gestore.
	2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la durata degli Oicr chiusi non può essere superiore a cinquanta anni, escluso il periodo di proroga di cui all'articolo 39-*novies*, comma 2.
	3. Il comma 2 non si applica agli ELTIF.

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998
	Art.39-*septies* ***(Modalità di partecipazione e di rimborso per gli Oicr italiani aperti)***
	1. La sottoscrizione degli Oicr aperti ha luogo o mediante versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione o delle azioni o, nel caso in cui il regolamento o lo statuto dell'Oicr lo preveda, mediante conferimento di strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato e per i quali i volumi di negoziazione siano rilevanti e la frequenza degli scambi sia tale da consentire la formazione di prezzi significativi.
	2. Il regolamento o lo statuto dell'Oicr prevedono che il rimborso del valore delle quote o delle azioni avvenga con periodicità almeno quindicinale per gli OICVM e almeno annuale per i FIA italiani aperti. Il calcolo del valore delle quote o delle azioni ha luogo con la medesima frequenza ed è comunque effettuato in occasione dell'emissione di nuove quote o azioni.
	3. I partecipanti all'Oicr aperto hanno diritto di chiedere il rimborso delle quote o delle azioni secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento del fondo o dallo statuto della Sicav e dalla documentazione d'offerta. Il rimborso deve essere eseguito entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta da parte del gestore. Nei casi eccezionali precisati dal regolamento o dallo statuto, il diritto al rimborso può essere sospeso dal gestore per un periodo non superiore ad un mese. Della sospensione il gestore informa tempestivamente la Banca d'Italia e la Consob.
	4. Nel caso di sospensione dei rimborsi delle quote di un OICVM italiano che commercializza dette quote in altri Stati membri dell'UE, il gestore informa della sospensione anche le autorità di vigilanza di tali Stati.
	Art.39-*octies* ***(Modalità di partecipazione ai FIA italiani chiusi)***
	1. Il patrimonio del FIA italiano chiuso è raccolto, secondo le modalità stabilite dal regolamento o dallo statuto, mediante una o più emissioni di quote o azioni di eguale valore unitario. Il regolamento o lo

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998
	statuto del FIA disciplina le modalità concernenti le emissioni successive alla prima.
	2. Le azioni o quote del FIA italiano chiuso sono sottoscritte entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla conclusione positiva della procedura di commercializzazione prevista dagli articoli 43 e 44 e dalle relative norme di attuazione. In caso di offerta al pubblico, il termine decorre dalla pubblicazione del prospetto ai sensi dell'articolo 94, comma 3.
	3. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano chiuso può prevedere i casi in cui è consentita una proroga del termine di sottoscrizione di cui al comma 2 non superiore a 12 mesi al fine di completare la raccolta del patrimonio.
	4. Una volta terminato il periodo di sottoscrizione, comprensivo dell'eventuale proroga di cui al comma 3, se risulta che il patrimonio del FIA italiano chiuso è stato sottoscritto in misura non inferiore all'ammontare minimo indicato nel regolamento o nello statuto, il gestore può decidere di ridimensionare il FIA italiano chiuso, in conformità alle previsioni del regolamento o dello statuto del FIA stesso. Nel caso in cui il patrimonio del FIA sia stato sottoscritto in misura superiore all'offerta, il gestore può decidere di aumentarne il patrimonio del FIA, in conformità alle previsioni del regolamento o dello statuto del FIA stesso. Tali decisioni sono tempestivamente comunicate dal gestore autorizzato alla Banca d'Italia.
	5. I partecipanti a un FIA italiano chiuso o a un suo eventuale comparto versano un importo corrispondente al valore delle quote o delle azioni sottoscritte; tale importo può essere costituito da crediti certi, liquidi ed esigibili detenuti nei confronti del fondo. I partecipanti a un FIA riservato possono altresì sottoscrivere le quote o le azioni del FIA riservato o di un suo comparto mediante conferimento di beni in natura o di crediti, ove non diversamente specificato dal presente decreto.
	6. I versamenti relativi alle quote o azioni sottoscritte devono essere effettuati entro il termine stabilito nel regolamento o nello statuto del FIA. Nel caso di FIA riservati, i versamenti possono essere effettuati in più

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998
	soluzioni, a seguito di impegno del sottoscrittore a effettuare il versamento a richiesta del gestore in base alle esigenze di investimento del FIA medesimo.
	Art.39-*novies* ***(Modalità di rimborso dei FIA italiani chiusi)***
	1. Le quote o le azioni di FIA italiani chiusi sono rimborsate ai partecipanti secondo le modalità indicate nel regolamento o nello statuto alla scadenza del termine di durata del FIA.
	2. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano chiuso può prevedere i casi in cui è possibile una proroga del termine di durata del FIA non superiore a tre anni per il completamento della liquidazione degli investimenti. Nel caso in cui il gestore autorizzato si avvale di tale proroga, ne dà tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob, specificando le motivazioni poste a supporto della relativa decisione.
	3. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano chiuso può prevedere la possibilità che le quote o le azioni siano rimborsate anticipatamente nei seguenti casi: **a) su iniziativa del gestore, a tutti i partecipanti, proporzionalmente alle quote o alle azioni da ciascuno possedute;** **b) su richiesta dei singoli partecipanti, per un ammontare non superiore alle somme acquisite attraverso nuove emissioni e, per i FIA per cui non sia prevista la quotazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, per un ammontare non superiore ai prestiti contratti dal fondo, purché non eccedenti il 10 per cento del valore del FIA. Nel caso in cui il fondo effettui nuove emissioni, i rimborsi anticipati hanno luogo con la medesima frequenza e in coincidenza con le emissioni stesse e alla stessa data è prevista la determinazione periodica del valore delle quote o delle azioni del FIA. Nel caso in cui le somme necessarie per effettuare i rimborsi eccedano quelle acquisite attraverso le nuove emissioni e i prestiti consentiti, i rimborsi anticipati avvengono proporzionalmente secondo i criteri stabiliti nel regolamento o nello statuto del FIA al**

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998
	fine di assicurare la parità di trattamento dei partecipanti.
	4. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano chiuso riservato può prevedere ulteriori modalità di rimborso anticipato delle quote o azioni su iniziativa del gestore, in deroga al principio di proporzionalità di cui al comma 3, lettera a), purché siano assicurate la tutela di tutti gli investitori del FIA e la coerenza tra le politiche di investimento e di rimborso del FIA medesimo. Per i GEFIA sotto soglia registrati, resta fermo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capo I-ter. Ai fini del presente comma, i gestori autorizzati sono in grado di dimostrare alla Banca d'Italia e alla Consob che: **a) il regolamento e lo statuto del FIA indicano chiaramente le procedure e le condizioni di rimborso anticipato;** **b) la politica di investimento e le politiche e procedure di valutazione dei beni del fondo sono coerenti con la politica di rimborso del FIA e, in particolare, con la frequenza dei rimborsi;** **c) la finestra di rimborso è offerta a tutti gli investitori secondo le modalità di pubblicità previste nel regolamento o nello statuto dell'Oicr per la diffusione del valore delle quote o delle azioni e dandone notizia ai singoli partecipanti al fondo o ai singoli azionisti;** **d) l'importo complessivo dei rimborsi è limitato a una percentuale delle attività liquide nel portafoglio del FIA ed è definito dal gestore in modo da essere coerente con le caratteristiche delle attività nel portafoglio del FIA, non comprometterne la strategia di investimento e il profilo di liquidità e non recare pregiudizio agli investitori che permangono nel fondo. Nel caso in cui la liquidità necessaria a far fronte ai rimborsi anticipati derivi da nuovi prestiti, il gestore assicura il rispetto del limite di leva finanziaria di cui al comma 3, lettera b);** **e) i rimborsi sono preceduti da un periodo minimo di preavviso (notice period) coerente con i sistemi di governo e gestione del rischio di liquidità del FIA;** **f) gli investitori sono trattati equamente e, in caso di superamento dell'importo definito dal gestore di cui**

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998
	alla lettera d), i rimborsi anticipati avvengono proporzionalmente secondo i criteri stabiliti nel regolamento o nello statuto del FIA al fine di assicurare la parità di trattamento dei partecipanti; **g) è previsto un periodo di detenzione minimo iniziale, pari ad almeno 36 mesi, durante il quale il gestore non può rimborsare le quote o azioni dell'Oicr.**
	Art.39-*decies* ***(Obblighi informativi per gli OICVM italiani)***
	1. In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal codice civile, per ciascun OICVM italiano vengono redatti: **a) il libro giornale nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione dell'OICVM e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote o delle azioni;** **b) la relazione annuale, da pubblicare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi;** **c) la relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio, da pubblicare entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento;** **d) un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo dell'OICVM, con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle quote.**
	2. I documenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono pubblicati nelle forme indicate nel regolamento del fondo o nello statuto della Sicav e sono forniti gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta. Tali documenti devono essere tenuti a disposizione del pubblico nel sito internet e nella sede della società.
	3. L'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale debbono, inoltre, essere tenute a disposizione del pubblico nella sede del depositario e nelle succursali del medesimo indicate nel regolamento o nello statuto.
	Art.39-*undecies* ***(Obblighi informativi per i FIA italiani)***

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
	1. In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal codice civile, per ciascun FIA italiano gestito o commercializzato nell'Unione vengono redatti: **a) il libro giornale nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione del FIA e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote o delle azioni;** **b) la relazione annuale da mettere a disposizione degli investitori entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi;** **c) la relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio, da mettere a disposizione degli investitori entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento;** **d) un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo del FIA, con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle quote.**
	2. I documenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono forniti gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta.
	3. Se il FIA è tenuto a pubblicare una relazione finanziaria annuale ai sensi dell'articolo 154-ter, sono fornite agli investitori su richiesta solo le informazioni supplementari.».
Sezione IV *(Strutture master-feeder)*	Sezione IV (*Identico*)
Art. 40 *Omissis*	
Sezione V *(Fusione e scissione di organismi di investimento del risparmio)*	Sezione V (*Identico*)
Art. 40-*bis Omissis*	
Art.40-*ter* *(Fusione transfrontaliera di OICVM)*	Art.40-*ter* *(Identico)*
1. Alle fusioni tra OICVM UE e OICVM italiani e a quelle che coinvolgono OICVM italiani le cui quote sono commercializzate in un altro Stato dell'UE ai sensi dell'articolo 41, comma **2, lettera a)**, si applicano, oltre	1. Alle fusioni tra OICVM UE e OICVM italiani e a quelle che coinvolgono OICVM italiani le cui quote sono commercializzate in un altro Stato dell'UE ai sensi dell'articolo 41, comma **2-*bis***, si applicano, oltre

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
all'articolo 40-bis, le disposizioni contenute nel presente articolo.	all'articolo 40-bis, le disposizioni contenute nel presente articolo.
Commi da 2 a 4 *Omissis*	*Identici*
Capo II-*bis* *OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA DEI GESTORI*	Capo II-*bis* *OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA DEI GESTORI **AUTORIZZATI***
Art.41 *(Operatività transfrontaliera delle Sgr)*	Art.41 *(Operatività transfrontaliera delle Sgr **autorizzate**)*
1. Le Sgr possono operare, anche senza stabilirvi succursali, in uno Stato UE e non UE, in conformità al regolamento previsto dal comma 2.	1. Le Sgr **autorizzate** possono operare, anche senza stabilirvi succursali, in uno Stato UE e non UE, in conformità al regolamento previsto dal comma 2.
2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento le norme di attuazione delle disposizioni dell'UE concernenti le condizioni e le procedure che le Sgr rispettano per: a) la prestazione negli Stati dell'UE delle attività per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2009/65/CE e delle relative disposizioni attuative, ivi inclusa l'istituzione di OICVM **nonché il ritiro della notifica con la quale è stata precedentemente comunicata la commercializzazione di OICVM in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia**; b) l'operatività in via transfrontaliera negli Stati UE e non UE, in conformità alle previsioni della direttiva 2011/61/UE e delle relative disposizioni attuative, fermo restando quanto previsto nel capo II-*ter*.	2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento le norme di attuazione delle disposizioni dell'UE concernenti le condizioni e le procedure che le Sgr **autorizzate** rispettano per: a) la prestazione negli Stati dell'UE delle attività per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2009/65/CE e delle relative disposizioni attuative, ivi inclusa l'istituzione di OICVM; b) l'operatività in via transfrontaliera negli Stati UE e non UE, in conformità alle previsioni della direttiva 2011/61/UE e delle relative disposizioni attuative, fermo restando quanto previsto nel capo II-*ter*.
	2-*bis*. La Consob stabilisce con regolamento le norme di attuazione delle disposizioni dell'UE concernenti la commercializzazione di OICVM da parte di gestori italiani in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia e il ritiro della notifica con la quale è stata precedentemente comunicata la commercializzazione di tali OICVM.
3. La Banca d'Italia, nel regolamento previsto dal comma 2, definisce altresì le condizioni e le procedure in base alle quali le Sgr sono autorizzate dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, per operare in via transfrontaliera negli Stati UE e non UE nei casi esclusi dall'ambito di applicazione delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. Ai fini dell'operatività delle Sgr in uno Stato non UE è necessaria la sussistenza di apposite	3. *Identico*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
intese di collaborazione con le competenti autorità dello Stato ospitante.	
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Sicav **e** alle Sicaf che gestiscono i propri patrimoni.	4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Sicav **in gestione interna autorizzate,** alle Sicaf **in gestione interna autorizzate e alle società di partenariato in gestione interna autorizzate** che gestiscono i propri patrimoni.
Art.41-*bis* *(Società di gestione UE)*	Art.41-*bis* *(Identico)*
Commi 1 e 2 *Omissis*	*Identici*
3. Le società di gestione UE che intendono gestire un OICVM italiano rispettano le disposizioni previste nel capo II, nonché le disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera c). La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo ai sensi dell'articolo 37 o **autorizza la Sicav** a condizione che: a) il fondo o la Sicav rispetti le norme richiamate nel presente comma; b) la società di gestione UE sia autorizzata a gestire nello Stato di origine un OICVM con caratteristiche analoghe a quello oggetto di approvazione; c) la società di gestione UE abbia stipulato con il depositario un accordo che assicura al depositario la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.	3. Le società di gestione UE che intendono gestire un OICVM italiano rispettano le disposizioni previste nel capo II, nonché le disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera c). La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo ai sensi dell'articolo 37 **o lo statuto della Sicav in gestione esterna ai sensi dell'articolo 38** a condizione che: a) il fondo o la Sicav rispetti le norme richiamate nel presente comma; b) la società di gestione UE sia autorizzata a gestire nello Stato di origine un OICVM con caratteristiche analoghe a quello oggetto di approvazione; c) la società di gestione UE abbia stipulato con il depositario un accordo che assicura al depositario la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
4. Qualora la Banca d'Italia intenda rifiutare l'approvazione del regolamento del fondo o **l'autorizzazione** della Sicav di cui al comma 3, consulta l'autorità competente dello Stato di origine della società di gestione UE.	4. Qualora la Banca d'Italia intenda rifiutare l'approvazione del regolamento del fondo o **dello statuto** della Sicav di cui al comma 3, consulta l'autorità competente dello Stato di origine della società di gestione UE.
5. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le società di gestione UE devono rispettare per svolgere nel territorio della Repubblica le attività richiamate ai commi 1, 2 e 3 mediante stabilimento di succursali o in regime di libera prestazione di servizi**, nonché** il contenuto dell'accordo tra la società di gestione UE e il depositario previsto nel comma 3, lettera c).	5. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le società di gestione UE devono rispettare per svolgere nel territorio della Repubblica le attività richiamate ai commi 1, 2 e 3 mediante stabilimento di succursali o in regime di libera prestazione di servizi**. La Banca d'Italia disciplina altresì** il contenuto dell'accordo tra la società di gestione UE e il depositario previsto nel comma 3, lettera c).
Comma 6 *Omissis*	*Identico*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
Art.41-*ter* *(GEFIA UE)*	Art.41-*ter* *(Identico)*
1. Fermo restando quanto previsto nel capo II-*ter*, i GEFIA UE possono svolgere l'attività di gestione collettiva del risparmio per la quale sono autorizzati ai sensi delle disposizioni dell'UE nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi o mediante stabilimento di succursali, a condizione che la Banca d'Italia sia informata dall'autorità competente dello Stato di origine. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente copia di tale comunicazione alla Consob.	1. *Identico*
2. I GEFIA UE che intendono gestire un FIA italiano rispettano le disposizioni previste nel capo II, le disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera c), e le seguenti condizioni: a) sono autorizzati a gestire nello Stato di origine FIA con caratteristiche analoghe a quelli che intendono istituire e gestire in Italia; b) hanno stipulato con il depositario un accordo idoneo ad assicurare a quest'ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.	2. *Identico*
3. La Banca d'Italia**, sentita la Consob,** disciplina con regolamento il contenuto dell'accordo tra la società di gestione e il depositario previsto dal comma 2, lettera b).	3. La Banca d'Italia disciplina con regolamento il contenuto dell'accordo tra la società di gestione e il depositario previsto dal comma 2, lettera b).
4. I GEFIA UE che svolgono le attività previste dal comma 1 e dal capo II-*ter* nel territorio della Repubblica mediante stabilimento di succursali, sono tenute a rispettare le norme di condotta previste dall'articolo 35-*decies* e dalle relative disposizioni di attuazione e gli obblighi in materia di gestione dei conflitti di interessi adottati in attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera b-*bis*), numero 6), e comma 2-*bis*. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai GEFIA UE la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale dei GEFIA UE, anche per il tramite di questi ultimi.	4. *Identico*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
Art. 41-*quater Omissis*	
Capo II-*ter* *PRE-COMMERCIALIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR*	Capo II-*ter* (*Identico*)
Art.42 *(Commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE)*	Art.42 *(Identico)*
1. La commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE è preceduta da una notifica alla Consob da parte dell'autorità dello Stato di origine dell'OICVM, secondo le procedure previste dalle disposizioni dell'UE e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob**, sentita la Banca d'Italia**. Con il medesimo regolamento la Consob disciplina le strutture per gli investitori che gli OICVM UE devono mettere a disposizione in Italia, previste dall'articolo 92 della direttiva 2009/65/CE e, in particolare: a) determina i compiti delle strutture per gli investitori in modo da garantire ai medesimi l'esercizio dei diritti e l'accesso alle informazioni previsti dall'articolo 92 della direttiva 2009/65/CE; b) stabilisce la lingua attraverso cui tali strutture devono essere fornite; c) disciplina le condizioni in presenza delle quali i compiti di cui alla lettera a) possono essere svolti da un soggetto terzo o dall'OICVM UE congiuntamente a un soggetto terzo.	1. La commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE è preceduta da una notifica alla Consob da parte dell'autorità dello Stato di origine dell'OICVM, secondo le procedure previste dalle disposizioni dell'UE e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob. Con il medesimo regolamento la Consob disciplina le strutture per gli investitori che gli OICVM UE devono mettere a disposizione in Italia, previste dall'articolo 92 della direttiva 2009/65/CE e, in particolare: a) determina i compiti delle strutture per gli investitori in modo da garantire ai medesimi l'esercizio dei diritti e l'accesso alle informazioni previsti dall'articolo 92 della direttiva 2009/65/CE; b) stabilisce la lingua attraverso cui tali strutture devono essere fornite; c) disciplina le condizioni in presenza delle quali i compiti di cui alla lettera a) possono essere svolti da un soggetto terzo o dall'OICVM UE congiuntamente a un soggetto terzo.
2. Alle società di gestione UE che intendono offrire in Italia, senza stabilimento di succursali, quote di OICVM dalle stesse gestiti non si applicano le disposizioni dell'articolo 41-bis.	2. *Identico*
3. La Consob**, sentita la Banca d'Italia,** con regolamento: a) individua le informazioni da fornire al pubblico nell'ambito della commercializzazione delle quote o delle azioni nel territorio della Repubblica nonché le modalità con cui tali informazioni devono essere fornite; b) determina le modalità con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote o delle azioni.	3. La Consob con regolamento: a) individua le informazioni da fornire al pubblico nell'ambito della commercializzazione delle quote o delle azioni nel territorio della Repubblica nonché le modalità con cui tali informazioni devono essere fornite; b) determina le modalità con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote o delle azioni.
4. La Banca d'Italia e la Consob possono richiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, agli emittenti e	4. *Identico*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
a coloro che curano la commercializzazione delle quote o delle azioni indicate nel comma 1 la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.	
4-*bis*. La cessazione della commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE è preceduta da una notifica alla Consob da parte dell'autorità dello Stato di origine dell'OICVM, secondo le procedure previste dalla direttiva 2009/65/CEe nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob**, sentita la Banca d'Italia**.	4-*bis*. La cessazione della commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE è preceduta da una notifica alla Consob da parte dell'autorità dello Stato di origine dell'OICVM, secondo le procedure previste dalla direttiva 2009/65/CEe nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob.
4-*ter*. La Banca d'Italia e la Consob, in qualità di autorità competenti dello Stato in cui l'OICVM UE ha cessato la commercializzazione: a) possono chiedere, nell'ambito delle proprie competenze, alle società di gestione UE la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti; b) continuano a vigilare sull'osservanza da parte degli OICVM UE degli obblighi derivanti da disposizioni dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto; c) possono esercitare nei confronti degli OICVM UE i poteri previsti dall'articolo 7-*quinquies*; d) possono esercitare gli ulteriori poteri previsti nel presente decreto nei confronti degli OICVM UE.	4-*ter*. *Identico*
4-*quater*. Dal momento del ricevimento da parte della Consob della notifica prevista dal comma 4-*bis*, la Consob e la Banca d'Italia non impongono all'OICVM UE di dimostrare la conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali in materia di requisiti di commercializzazione previste dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156.	4-*quater*. *Identico*
Art.42-*bis* *(Pre-commercializzazione di FIA riservati)*	Art.42-*bis* *(Identico)*
1. La pre-commercializzazione di FIA riservati è la fornitura di informazioni o comunicazioni, direttamente o indirettamente, su strategie o su idee di investimento da parte di una Sgr o di un GEFIA UE o per loro conto ai potenziali investitori professionali residenti o aventi sede legale nel territorio dell'Unione europea, al fine di sondare l'interesse dei medesimi verso un FIA italiano o UE o un comparto non ancora istituiti o istituiti ma per i quali non è stata ancora avviata la procedura di notifica	1. La pre-commercializzazione di FIA riservati è la fornitura di informazioni o comunicazioni, direttamente o indirettamente, su strategie o su idee di investimento da parte di una Sgr **autorizzata** o di un GEFIA UE o per loro conto ai potenziali investitori professionali residenti o aventi sede legale nel territorio dell'Unione europea, al fine di sondare l'interesse dei medesimi verso un FIA italiano o UE o un comparto non ancora istituiti o istituiti ma per i quali non è stata ancora avviata la procedura di

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
prevista dall'articolo 43, commi 2 e 8, nello Stato membro in cui i potenziali investitori risiedono o hanno la sede legale. In ogni caso, la pre-commercializzazione non costituisce mai un'offerta ai sensi dell'articolo 43, comma 1.	notifica prevista dall'articolo 43, commi 2 e 8, nello Stato membro in cui i potenziali investitori risiedono o hanno la sede legale. In ogni caso, la pre-commercializzazione non costituisce mai un'offerta ai sensi dell'articolo 43, comma 1.
2. Le Sgr non possono svolgere in Italia e negli altri Stati dell'Unione europea la pre-commercializzazione nei casi in cui le informazioni fornite ai potenziali investitori: a) sono sufficienti a consentire agli investitori di impegnarsi a sottoscrivere quote o azioni di un particolare FIA; b) equivalgono a moduli di sottoscrizione o a documenti analoghi, sia in forma di bozza che nella versione definitiva; c) equivalgono alla versione finale degli atti costituitivi, del prospetto o di altri documenti di offerta relativi a un FIA non ancora istituito.	2. Le Sgr **autorizzate** non possono svolgere in Italia e negli altri Stati dell'Unione europea la pre-commercializzazione nei casi in cui le informazioni fornite ai potenziali investitori: a) sono sufficienti a consentire agli investitori di impegnarsi a sottoscrivere quote o azioni di un particolare FIA; b) equivalgono a moduli di sottoscrizione o a documenti analoghi, sia in forma di bozza che nella versione definitiva; c) equivalgono alla versione finale degli atti costituitivi, del prospetto o di altri documenti di offerta relativi a un FIA non ancora istituito.
3. Se ai potenziali investitori residenti o aventi la sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea sono fornite da parte della Sgr una bozza di prospetto o una bozza di documenti di offerta, esse non contengono informazioni sufficienti a consentire agli investitori di prendere una decisione di investimento e indicano chiaramente che: a) non costituiscono un'offerta o un invito a sottoscrivere quote o azioni di un FIA; b) le informazioni in esse contenute non sono complete e potrebbero essere soggette a modifiche, ragion per cui non dovrebbero generare affidamento.	3. Se ai potenziali investitori residenti o aventi la sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea sono fornite da parte della Sgr **autorizzata** una bozza di prospetto o una bozza di documenti di offerta, esse non contengono informazioni sufficienti a consentire agli investitori di prendere una decisione di investimento e indicano chiaramente che: a) non costituiscono un'offerta o un invito a sottoscrivere quote o azioni di un FIA; b) le informazioni in esse contenute non sono complete e potrebbero essere soggette a modifiche, ragion per cui non dovrebbero generare affidamento.
4. La Sgr assicura che gli investitori non sottoscrivano quote o azioni di un FIA attraverso la pre-commercializzazione e che, qualora contattati nell'ambito della pre-commercializzazione di un FIA, possano sottoscrivere quote o azioni di tale FIA soltanto nell'ambito della commercializzazione prevista dall'articolo 43.	4. La Sgr **autorizzata** assicura che gli investitori non sottoscrivano quote o azioni di un FIA attraverso la pre-commercializzazione e che, qualora contattati nell'ambito della pre-commercializzazione di un FIA, possano sottoscrivere quote o azioni di tale FIA soltanto nell'ambito della commercializzazione prevista dall'articolo 43.
5. La Sgr trasmette alla Consob una comunicazione che contiene: a) un elenco degli Stati membri, inclusa eventualmente l'Italia, in cui si svolge o si è svolta la pre-commercializzazione;	5. La Sgr **autorizzata** trasmette alla Consob una comunicazione che contiene: a) un elenco degli Stati membri, inclusa eventualmente l'Italia, in cui si svolge o si è svolta la pre-commercializzazione;

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
b) i periodi di tempo in cui si svolge o si è svolta la pre-commercializzazione; c) una breve descrizione dell'attività svolta nel contesto della pre-commercializzazione, comprese le informazioni sulle strategie di investimento presentate; d) ove rilevante, un elenco dei FIA o dei comparti che sono o sono stati oggetto della pre-commercializzazione.	b) i periodi di tempo in cui si svolge o si è svolta la pre-commercializzazione; c) una breve descrizione dell'attività svolta nel contesto della pre-commercializzazione, comprese le informazioni sulle strategie di investimento presentate; d) ove rilevante, un elenco dei FIA o dei comparti che sono o sono stati oggetto della pre-commercializzazione.
6. La Consob informa prontamente le autorità competenti degli Stati membri in cui la Sgr svolge o ha svolto la pre-commercializzazione.	6. La Consob informa prontamente le autorità competenti degli Stati membri in cui la Sgr **autorizzata** svolge o ha svolto la pre-commercializzazione.
7. Quando un GEFIA UE svolge la pre-commercializzazione in Italia, la Consob è informata di tale circostanza dall'autorità competente sul GEFIA UE e può chiedere a tale autorità di fornire ulteriori informazioni sulla pre-commercializzazione che si svolge o si è svolta sul territorio della Repubblica.	7. *Identico*
8. La Consob disciplina con regolamento**, sentita la Banca d'Italia**: a) i termini e le modalità che la Sgr deve osservare per la trasmissione della comunicazione di cui al comma 5; b) le fattispecie in presenza delle quali la sottoscrizione da parte di investitori professionali di quote o azioni di un FIA indicato nelle informazioni fornite nel contesto della pre-commercializzazione o istituito a seguito della pre-commercializzazione, è considerata il risultato della commercializzazione svolta dalla Sgr e ad essa si applica l'articolo 43.	8. La Consob disciplina con regolamento: a) i termini e le modalità che la Sgr **autorizzata** deve osservare per la trasmissione della comunicazione di cui al comma 5; b) le fattispecie in presenza delle quali la sottoscrizione da parte di investitori professionali di quote o azioni di un FIA indicato nelle informazioni fornite nel contesto della pre-commercializzazione o istituito a seguito della pre-commercializzazione, è considerata il risultato della commercializzazione svolta dalla Sgr **autorizzata** e ad essa si applica l'articolo 43.
9. I soggetti terzi possono svolgere attività di pre-commercializzazione per conto di una Sgr. La Consob, con il regolamento di cui al comma 8, individua i soggetti terzi che possono svolgere tali attività. Ad essi si applicano le disposizioni del presente articolo.	9. I soggetti terzi possono svolgere attività di pre-commercializzazione per conto di una Sgr. La Consob, con il regolamento di cui al comma 8, individua i soggetti terzi che possono svolgere tali attività. Ad essi si applicano le disposizioni del presente articolo.
10. Le disposizioni del presente articolo relative alle Sgr e ai GEFIA UE si applicano anche **ai FIA italiani e ai FIA UE che gestiscono i propri patrimoni**.	10. Le disposizioni del presente articolo relative alle Sgr **autorizzate** e ai GEFIA UE si applicano anche **alle Sicav in gestione interna autorizzate, alle Sicaf in gestione interna autorizzate e alle società di partenariato in gestione interna autorizzate**.
Art.43 *(Commercializzazione di FIA riservati)*	Art.43 *(Identico)*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
1. La commercializzazione di FIA è l'offerta, anche indiretta, su iniziativa o per conto del gestore, delle quote o azioni del FIA gestito rivolta ad investitori residenti o aventi sede legale nel territorio dell'UE.	1. *Identico*
2. La commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni di FIA italiani riservati, FIA UE e FIA non UE gestiti da una Sgr o da un GEFIA non UE autorizzato in Italia e la commercializzazione in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, nei confronti di investitori professionali, delle quote o azioni di FIA italiani, FIA UE e FIA non UE gestiti da una Sgr o da un GEFIA non UE autorizzato in Italia, sono precedute da una notifica alla Consob. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella notifica e i documenti ivi allegati.	2. La commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni di FIA italiani riservati, FIA UE e FIA non UE gestiti da una Sgr **autorizzata** o da un GEFIA non UE autorizzato in Italia e la commercializzazione in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, nei confronti di investitori professionali, delle quote o azioni di FIA italiani, FIA UE e FIA non UE gestiti da una Sgr **autorizzata** o da un GEFIA non UE autorizzato in Italia, sono precedute da una notifica alla Consob. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella notifica e i documenti ivi allegati.
3. La notifica contiene: a) la lettera di notifica, corredata del programma di attività che individua il FIA oggetto della commercializzazione e lo Stato di origine del FIA; b) il regolamento o lo statuto del FIA; c) l'identità del depositario del FIA; d) la descrizione del FIA e le altre informazioni messe a disposizione degli investitori ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 3-bis), e della relativa disciplina attuativa; e) l'indicazione dello Stato d'origine dell'OICR master se l'OICR oggetto di commercializzazione è un OICR feeder; f) se rilevante, l'indicazione dello Stato dell'UE diverso dall'Italia in cui le quote o azioni del FIA saranno commercializzate; g) le informazioni sulle modalità stabilite per impedire la commercializzazione delle quote o azioni del FIA nei confronti di investitori al dettaglio. A tal fine, il regolamento o lo statuto e la documentazione messa a disposizione degli investitori prevedono che le quote o le azioni dei FIA possono essere commercializzate solo nei confronti di investitori professionali; g-*bis*) i dettagli necessari, compreso l'indirizzo, per la fatturazione o la comunicazione di eventuali spese ed oneri regolamentari eventualmente applicabili dalle	3. La notifica contiene: a) la lettera di notifica, corredata del programma di attività che individua il FIA oggetto della commercializzazione e lo Stato di origine del FIA; b) il regolamento o lo statuto del FIA; c) l'identità del depositario del FIA; d) la descrizione del FIA e le altre informazioni messe a disposizione degli investitori ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 3-bis), e della relativa disciplina attuativa; e) l'indicazione dello Stato d'origine dell'OICR master se l'OICR oggetto di commercializzazione è un OICR feeder; f) se rilevante, l'indicazione dello Stato dell'UE diverso dall'Italia in cui le quote o azioni del FIA saranno commercializzate; g) le informazioni sulle modalità stabilite per impedire la commercializzazione delle quote o azioni del FIA nei confronti di investitori al dettaglio. A tal fine, il regolamento o lo statuto e la documentazione messa a disposizione degli investitori prevedono che le quote o le azioni dei FIA possono essere commercializzate solo nei confronti di investitori professionali; g-*bis*) i dettagli necessari, compreso l'indirizzo, per la fatturazione o la comunicazione di eventuali spese ed oneri regolamentari eventualmente applicabili dalle

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
autorità competenti dello Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia in cui la Sgr o il GEFIA **UE** non UE intende commercializzare il FIA; g-*ter*) informazioni sulle strutture per gli investitori previste dall'articolo 44	autorità competenti dello Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia in cui la Sgr **autorizzata** o il GEFIA non UE intende commercializzare il FIA; g-*ter*) informazioni sulle strutture per gli investitori previste dall'articolo 44
4. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, se non sussistono motivi ostativi, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica: a) comunica alla Sgr o al GEFIA non UE che può avviare la commercializzazione in Italia delle quote o azioni del FIA oggetto della notifica. Nel caso di commercializzazione in Italia di un FIA UE, la comunicazione è effettuata anche nei confronti dell'autorità competente dello Stato d'origine del FIA; b) trasmette all'autorità competente dello Stato dell'UE diverso dall'Italia in cui la Sgr o il GEFIA non UE intende commercializzare il FIA il fascicolo di notifica che include la documentazione prevista dal comma 3 e l'attestato di cui al comma 5. La Consob informa tempestivamente **il gestore** dell'avvenuta trasmissione del fascicolo di notifica. **Il gestore** non può avviare la commercializzazione prima della ricezione di tale comunicazione.	4. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, se non sussistono motivi ostativi, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica: a) comunica alla Sgr **autorizzata** o al GEFIA non UE che può avviare la commercializzazione in Italia delle quote o azioni del FIA oggetto della notifica. Nel caso di commercializzazione in Italia di un FIA UE, la comunicazione è effettuata anche nei confronti dell'autorità competente dello Stato d'origine del FIA; b) trasmette all'autorità competente dello Stato dell'UE diverso dall'Italia in cui la Sgr **autorizzata** o il GEFIA non UE intende commercializzare il FIA il fascicolo di notifica che include la documentazione prevista dal comma 3 e l'attestato di cui al comma 5. La Consob informa tempestivamente **la Sgr autorizzata o il GEFIA non UE** dell'avvenuta trasmissione del fascicolo di notifica. **La Sgr autorizzata o il GEFIA non UE** non può avviare la commercializzazione prima della ricezione di tale comunicazione.
5. La Banca d'Italia esprime la propria intesa sui profili indicati dalle lettere a), b), c) ed e) del comma 3, e in ordine all'adeguatezza del gestore a gestire il FIA oggetto di notifica. Nel caso di commercializzazione in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia, la Banca d'Italia, ove rilasci la propria intesa, attesta che il gestore è autorizzato a gestire il FIA oggetto di notifica.	5. *Identico*
6. La Consob, sentita la Banca d'Italia, definisce con regolamento le procedure per la notifica prevista dal comma 2.	6. *Identico*
7. Nel caso di modifiche rilevanti delle informazioni e dei documenti indicati nel comma 3, **il gestore** comunica tali modifiche alla Consob almeno trenta giorni prima della relativa vigenza o, nel caso di modifiche che non è possibile pianificare, non appena esse intervengono. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella notifica ed i documenti alla stessa	7. Nel caso di modifiche rilevanti delle informazioni e dei documenti indicati nel comma 3, **la Sgr autorizzata o il GEFIA non UE** comunica tali modifiche alla Consob almeno trenta giorni prima della relativa vigenza o, nel caso di modifiche che non è possibile pianificare, non appena esse intervengono. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella notifica ed i documenti alla

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
allegati. Entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione la Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze, possono disporre il divieto della modifica.	stessa allegati. Entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione la Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze, possono disporre il divieto della modifica.
7-*bis*. Le Sgr che commercializzano quote o azioni di alcuni o di tutti i loro FIA in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia e che intendono cessare la commercializzazione di tali quote o azioni in detto Stato dell'Unione europea, inviano una notifica alla Consob con la quale ritirano la precedente notifica di cui al comma 2.	7-*bis*. Le Sgr **autorizzate** che commercializzano quote o azioni di alcuni o di tutti i loro FIA in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia e che intendono cessare la commercializzazione di tali quote o azioni in detto Stato dell'Unione europea, inviano una notifica alla Consob con la quale ritirano la precedente notifica di cui al comma 2.
7-*ter*. La Consob, sentita la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento le norme di attuazione della direttiva 2011/61/UE concernenti le condizioni, le procedure e gli obblighi che le Sgr rispettano in caso di ritiro della notifica relativa alla commercializzazione in uno Stato dell'Unione europea.	7-*ter*. La Consob, sentita la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento le norme di attuazione della direttiva 2011/61/UE concernenti le condizioni, le procedure e gli obblighi che le Sgr **autorizzate** rispettano in caso di ritiro della notifica relativa alla commercializzazione in uno Stato dell'Unione europea.
7-*quater*. La Consob, verificata la completezza della notifica di cui al comma 7-*bis*, entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, la trasmette all'autorità competente dello Stato dell'UE diverso dall'Italia in cui la Sgr intende cessare la commercializzazione e all'AESFEM. La Consob comunica tempestivamente alla Sgr l'avvenuta trasmissione della notifica.	7-*quater*. La Consob, verificata la completezza della notifica di cui al comma 7-*bis*, entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, la trasmette all'autorità competente dello Stato dell'UE diverso dall'Italia in cui la Sgr **autorizzata** intende cessare la commercializzazione e all'AESFEM. La Consob comunica tempestivamente alla Sgr **autorizzata** l'avvenuta trasmissione della notifica.
8. La commercializzazione in Italia, a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39, delle quote o azioni di FIA italiani riservati, FIA UE e non UE gestiti da un GEFIA UE o da un GEFIA non UE autorizzato in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, è preceduta da una notifica alla Consob da parte dell'autorità dello Stato membro di origine per ciascun FIA oggetto di commercializzazione. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella notifica e i documenti alla stessa allegati. Nel caso di commercializzazione di quote o azioni di FIA italiani resta fermo quanto previsto nell'articolo 41-ter, commi 2 e 3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, definisce con regolamento la procedura per la notifica prevista dal presente comma.	8. *Identico*
8-*bis*. La cessazione della commercializzazione in Italia di quote o di azioni di FIA gestiti da un GEFIA UE è	8-*bis*. *Identico*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
preceduta da una notifica alla Consob da parte dell'autorità dello Stato di origine del GEFIA UE, secondo le procedure previste dalla direttiva 2011/61/UE e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella notifica e i documenti alla stessa allegati.	
8-*ter*. La Banca d'Italia e la Consob, in qualità di autorità competenti dello Stato in cui il GEFIA UE ha cessato la commercializzazione: a) possono chiedere, nell'ambito delle proprie competenze, ai GEFIA UE la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti; b) continuano a vigilare sull'osservanza da parte dei GEFIA degli obblighi derivanti da disposizioni dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto; c) possono esercitare nei confronti dei GEFIA UE i poteri previsti dall'articolo 7-*quinquies*; d) possono esercitare gli ulteriori poteri, anche sanzionatori, previsti nel presente decreto nei confronti dei GEFIA UE.	8-*ter*. *Identico*
8-*quater*. Dal momento del ricevimento da parte della Consob della notifica prevista dal comma 8-*bis*, la Consob e la Banca d'Italia non impongono al GEFIA UE di dimostrare la conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali in materia di requisiti di commercializzazione previste dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156.	8-*quater*. *Identico*
9. Le disposizioni del presente articolo relative alle Sgr, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE si applicano anche ai FIA italiani, **ai FIA UE e ai FIA non UE che gestiscono i propri patrimoni**.	9. Le disposizioni del presente articolo relative alle Sgr **autorizzate**, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE si applicano anche **alle Sicav in gestione interna autorizzate, alle Sicaf in gestione interna autorizzate e alle società di partenariato in gestione interna autorizzate**.
Art. 43-*bis Omissis*	
Art.44 *(Commercializzazione di FIA non riservati)*	Art.44 *(Identico)*
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35-*bis*, 37, 38 e 39, la commercializzazione in Italia di quote o	1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35-*bis*, 37, 38 e 39, la commercializzazione in Italia di quote o

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
azioni di FIA italiani non riservati alle categorie di investitori di cui all'articolo 43, è preceduta da una notifica inoltrata dal gestore alla Consob per ciascun FIA oggetto di commercializzazione.	azioni di FIA italiani non riservati alle categorie di investitori di cui all'articolo 43, è preceduta da una notifica inoltrata dal gestore **autorizzato** alla Consob per ciascun FIA oggetto di commercializzazione.
Commi 2 e 3 *Omissis*	*Identici*
4. **Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015,** la Consob**, sentita la Banca d'Italia,** disciplina: a) la procedura per la notifica prevista dal comma 1; b) le strutture per gli investitori al dettaglio, non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, che i gestori devono mettere a disposizione in Italia, previste dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE e, in particolare: 1) definisce i compiti delle strutture per gli investitori in modo da garantire ai medesimi l'esercizio dei diritti e l'accesso alle informazioni previsti dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE; 2) stabilisce la lingua utilizzata da tali strutture per lo svolgimento dei compiti di cui al numero 1); 3) disciplina le condizioni in presenza delle quali i compiti di cui al numero 1) possono essere svolti da un soggetto terzo o dal gestore congiuntamente a un soggetto terzo;	4. La Consob disciplina: a) la procedura per la notifica prevista dal comma 1; b) le strutture per gli investitori al dettaglio, non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, che i gestori devono mettere a disposizione in Italia, previste dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE e, in particolare: 1) definisce i compiti delle strutture per gli investitori in modo da garantire ai medesimi l'esercizio dei diritti e l'accesso alle informazioni previsti dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE; 2) stabilisce la lingua utilizzata da tali strutture per lo svolgimento dei compiti di cui al numero 1); 3) disciplina le condizioni in presenza delle quali i compiti di cui al numero 1) possono essere svolti da un soggetto terzo o dal gestore congiuntamente a un soggetto terzo;
5. I gestori di FIA UE e FIA non UE che commercializzano nello Stato di origine dei FIA medesimi le relative azioni o quote nei confronti di investitori al dettaglio ed intendono commercializzare tali FIA in Italia nei confronti di investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, presentano istanza di autorizzazione alla Consob. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia sui profili di cui alle lettere b) e c), autorizza la commercializzazione se sono rispettate le seguenti condizioni: a) i gestori hanno completato le procedure previste dall'articolo 43; b) gli schemi di funzionamento e le norme di contenimento e di frazionamento del rischio di tali FIA sono compatibili con quelli previsti per i FIA italiani;	5. I gestori **autorizzati** di FIA UE e FIA non UE che commercializzano nello Stato di origine dei FIA medesimi le relative azioni o quote nei confronti di investitori al dettaglio ed intendono commercializzare tali FIA in Italia nei confronti di investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, presentano istanza di autorizzazione alla Consob. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia sui profili di cui alle lettere b) e c), autorizza la commercializzazione se sono rispettate le seguenti condizioni: a) i gestori hanno completato le procedure previste dall'articolo 43; b) gli schemi di funzionamento e le norme di contenimento e di frazionamento del rischio di tali FIA sono compatibili con quelli previsti per i FIA italiani;

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
c) la disciplina del depositario di FIA è equivalente a quella applicabile ai FIA italiani non riservati;	c) la disciplina del depositario di FIA è equivalente a quella applicabile ai FIA italiani non riservati;
d) il regolamento o lo statuto del FIA non consente trattamenti preferenziali nei confronti di uno o più investitori o categorie di investitori ai sensi dell'articolo 35-*decies*, comma 1, lettera d), e delle disposizioni dell'UE vigenti che disciplinano la materia;	d) il regolamento o lo statuto del FIA non consente trattamenti preferenziali nei confronti di uno o più investitori o categorie di investitori ai sensi dell'articolo 35-*decies*, comma 1, lettera d), e delle disposizioni dell'UE vigenti che disciplinano la materia;
e) **fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015,** i gestori mettono a disposizione in Italia le strutture per gli investitori al dettaglio, non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, previste dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE, in conformità alle disposizioni regolamentari dettate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, che in particolare:	e) i gestori mettono a disposizione in Italia le strutture per gli investitori al dettaglio, non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, previste dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE, in conformità alle disposizioni regolamentari dettate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, che in particolare:
1) determina i compiti delle strutture per gli investitori in modo da garantire ai medesimi l'esercizio dei diritti e l'accesso alle informazioni previsti dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE;	1) determina i compiti delle strutture per gli investitori in modo da garantire ai medesimi l'esercizio dei diritti e l'accesso alle informazioni previsti dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE;
2) stabilisce la lingua attraverso cui tali strutture devono essere fornite;	2) stabilisce la lingua attraverso cui tali strutture devono essere fornite;
3) disciplina le condizioni in presenza delle quali i compiti di cui al numero 1) possono essere svolti da un soggetto terzo o dal gestore congiuntamente a un soggetto terzo;	3) disciplina le condizioni in presenza delle quali i compiti di cui al numero 1) possono essere svolti da un soggetto terzo o dal gestore congiuntamente a un soggetto terzo;
f) le informazioni da mettere a disposizione degli investitori al dettaglio prima dell'investimento risultano complete, coerenti e comprensibili.	f) le informazioni da mettere a disposizione degli investitori al dettaglio prima dell'investimento risultano complete, coerenti e comprensibili.
Commi da 6 a 9 *Omissis*	*Identici*
Capo II-*quater* *OBBLIGHI **DELLE SGR** I CUI FIA ACQUISISCONO PARTECIPAZIONI RILEVANTI E DI CONTROLLO DI SOCIETÀ NON QUOTATE E DI EMITTENTI*	Capo II-*quater* *OBBLIGHI **DEI GESTORI AUTORIZZATI** I CUI FIA ACQUISISCONO PARTECIPAZIONI RILEVANTI E DI CONTROLLO DI SOCIETÀ NON QUOTATE E DI EMITTENTI*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
Art.45 *(Obblighi relativi all'acquisizione di partecipazioni rilevanti o di controllo di società non quotate)*	Art.45 *(Identico)*
1. Le Sgr comunicano alla Consob il raggiungimento, il superamento o la riduzione al di sotto delle soglie del 10**%**, 20**%,** 30**%,** 50**%** e 75**%** dei diritti di voto in una società non quotata in conseguenza dell'acquisto, della detenzione o della cessione di partecipazioni al capitale sociale da parte del FIA italiano, del FIA UE o non UE da esse gestito. Tale comunicazione è effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'operazione.	1. Le Sgr **autorizzate** comunicano alla Consob il raggiungimento, il superamento o la riduzione al di sotto delle soglie del 10 **per cento**, 20 **per cento** 30 **per cento** 50 **per cento** e 75 **per cento** dei diritti di voto in una società non quotata in conseguenza dell'acquisto, della detenzione o della cessione di partecipazioni al capitale sociale da parte del FIA italiano, del FIA UE o non UE da esse gestito. Tale comunicazione è effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'operazione.
2. Le Sgr i cui FIA italiani, FIA UE o non UE acquisiscono o detengono, anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, la maggioranza assoluta dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea di una società non quotata, comunicano l'acquisizione del controllo, entro dieci giorni lavorativi: a) alla società; b) agli azionisti le cui identità e i cui indirizzi sono a disposizione della Sgr ovvero possono essere messi a disposizione tramite la società non quotata ovvero tramite un registro a cui la Sgr può avere accesso; c) alla Consob.	2. Le Sgr **autorizzate** i cui FIA italiani, FIA UE o non UE acquisiscono o detengono, anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, la maggioranza assoluta dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea di una società non quotata, comunicano l'acquisizione del controllo, entro dieci giorni lavorativi: a) alla società; b) agli azionisti le cui identità e i cui indirizzi sono a disposizione della Sgr **autorizzata** ovvero possono essere messi a disposizione tramite la società non quotata ovvero tramite un registro a cui la Sgr **autorizzata** può avere accesso; c) alla Consob.
3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche: a) alle Sgr i cui FIA acquisiscono, anche congiuntamente, una partecipazione rilevante in una società non quotata; b) alle Sgr che gestiscono uno o più FIA che, individualmente o congiuntamente in base a un accordo, acquisiscono il controllo di una società non quotata; c) alle Sgr che cooperano con **altre Sgr** ovvero con GEFIA UE o non UE, in base ad un accordo in virtù del quale i FIA dalle stesse gestiti acquisiscono congiuntamente il controllo di una società non quotata; d) alle Sicav **e** alle Sicaf **che gestiscono direttamente i propri patrimoni** che si trovano nelle situazioni previste dalle lettere a), b) e c).	3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche: a) alle Sgr **autorizzate** i cui FIA acquisiscono, anche congiuntamente, una partecipazione rilevante in una società non quotata; b) alle Sgr **autorizzate** che gestiscono uno o più FIA che, individualmente o congiuntamente in base a un accordo, acquisiscono il controllo di una società non quotata; c) alle Sgr **autorizzate** che cooperano con **altri gestori** ovvero con GEFIA UE o non UE, in base ad un accordo in virtù del quale i FIA dalle stesse gestiti acquisiscono congiuntamente il controllo di una società non quotata; d) alle Sicav **in gestione interna autorizzate,** alle Sicaf **in gestione interna autorizzate e alle società di**

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
	partenariato in gestione interna autorizzate che si trovano nelle situazioni previste dalle lettere a), b) e c).
4. Ai fini del presente articolo, sono considerate società non quotate le società aventi sede legale nell'Unione europea non aventi azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, diverse dalle: a) microimprese, piccole imprese e medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003; b) società veicolo finalizzate all'acquisto, alla detenzione o all'amministrazione di beni immobili.	4. *Identico*
5. La Consob, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2011/61/UE, stabilisce con regolamento: a) le modalità di effettuazione delle comunicazioni previste dal comma 1; b) il contenuto e le modalità di adempimento degli obblighi informativi nei confronti dei soggetti indicati al comma 2, nonché dei rappresentanti dei lavoratori della società non quotata ovvero, in loro mancanza, dei lavoratori stessi; c) il contenuto delle informazioni ulteriori da inserire nella relazione annuale della società non quotata controllata, nonché le modalità e i termini con cui la stessa è messa a disposizione dall'organo amministrativo ai rappresentanti dei lavoratori o, in loro mancanza, ai lavoratori stessi; d) gli obblighi che **le Sgr** sono tenut**e** ad osservare al fine di garantire la tutela del capitale ed impedire lo scorporo delle attività della società non quotata per un periodo di ventiquattro mesi dall'acquisizione del controllo da parte degli Oicr gestiti.	5. La Consob, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2011/61/UE, stabilisce con regolamento: a) le modalità di effettuazione delle comunicazioni previste dal comma 1; b) il contenuto e le modalità di adempimento degli obblighi informativi nei confronti dei soggetti indicati al comma 2, nonché dei rappresentanti dei lavoratori della società non quotata ovvero, in loro mancanza, dei lavoratori stessi; c) il contenuto delle informazioni ulteriori da inserire nella relazione annuale della società non quotata controllata, nonché le modalità e i termini con cui la stessa è messa a disposizione dall'organo amministrativo ai rappresentanti dei lavoratori o, in loro mancanza, ai lavoratori stessi; d) gli obblighi che **i gestori autorizzati** sono tenut**i** ad osservare al fine di garantire la tutela del capitale ed impedire lo scorporo delle attività della società non quotata per un periodo di ventiquattro mesi dall'acquisizione del controllo da parte degli Oicr gestiti.
Art.46 *(Obblighi relativi all'acquisizione di partecipazioni di controllo di un emittente)*	Art.46 *(Identico)*
1. Le Sgr i cui FIA italiani, FIA UE e non UE acquisiscono una partecipazione di controllo al capitale di un emittente comunicano le informazioni stabilite dalla Consob con proprio regolamento, secondo le modalità e nei termini ivi stabiliti, nei confronti: a) dell'emittente;	1. Le Sgr **autorizzate** i cui FIA italiani, FIA UE e non UE acquisiscono una partecipazione di controllo al capitale di un emittente comunicano le informazioni stabilite dalla Consob con proprio regolamento, secondo le modalità e nei termini ivi stabiliti, nei confronti: a) dell'emittente;

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
b) degli azionisti le cui identità e i cui indirizzi sono a disposizione della Sgr ovvero possono essere messi a disposizione tramite l'emittente ovvero tramite un registro a cui la Sgr può avere accesso; c) della Consob.	b) degli azionisti le cui identità e i cui indirizzi sono a disposizione della Sgr **autorizzata** ovvero possono essere messi a disposizione tramite l'emittente ovvero tramite un registro a cui la Sgr **autorizzata** può avere accesso; c) della Consob.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per acquisto di una partecipazione di controllo si intende l'acquisto da parte di una Sgr, individualmente o in accordo con **altre Sgr**, anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, di una partecipazione che attribuisca diritti di voto in misura pari o superiore alla soglia del trenta per cento del capitale di un'emittente avente sede legale in Italia, ovvero alla diversa soglia determinata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche d'acquisto, secondo l'ordinamento dello Stato membro ove ha sede l'emittente.	2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per acquisto di una partecipazione di controllo si intende l'acquisto da parte di una Sgr **autorizzata**, individualmente o in accordo con **altri gestori**, anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, di una partecipazione che attribuisca diritti di voto in misura pari o superiore alla soglia del trenta per cento del capitale di un'emittente avente sede legale in Italia, ovvero alla diversa soglia determinata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche d'acquisto, secondo l'ordinamento dello Stato membro ove ha sede l'emittente.
3. Il presente articolo si applica anche: a) alle Sgr che gestiscono uno o più FIA italiani, FIA UE o non UE che, individualmente o congiuntamente in base a un accordo, acquisiscono il controllo di un emittente; b) alle Sgr che cooperano con **altre Sgr** ovvero con GEFIA UE o non UE, in base ad un accordo in virtù del quale i FIA italiani, i FIA UE o non UE dalle stesse gestiti acquisiscono congiuntamente il controllo di un emittente; c) alle Sicav **e** alle Sicaf **che gestiscono direttamente i propri patrimoni** che si trovano nelle situazioni previste dalle lettere a) e b).	3. Il presente articolo si applica anche: a) alle Sgr **autorizzate** che gestiscono uno o più FIA italiani, FIA UE o non UE che, individualmente o congiuntamente in base a un accordo, acquisiscono il controllo di un emittente; b) alle Sgr **autorizzate** che cooperano con **altri gestori** ovvero con GEFIA UE o non UE, in base ad un accordo in virtù del quale i FIA italiani, i FIA UE o non UE dalle stesse gestiti acquisiscono congiuntamente il controllo di un emittente; c) alle Sicav **in gestione interna autorizzate,** alle Sicaf **in gestione interna autorizzate e alle società di partenariato in gestione interna autorizzate** che si trovano nelle situazioni previste dalle lettere a) e b).
4. La Consob, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2011/61/UE, stabilisce con regolamento: a) il contenuto e le modalità di adempimento degli obblighi informativi nei confronti dei soggetti indicati al comma 1, nonché dei rappresentanti dei lavoratori dell'emittente; b) ovvero, in loro mancanza, dei lavoratori stessi; c) gli obblighi che **le Sgr** sono tenut**e** ad osservare al fine di garantire la tutela del capitale ed impedire lo	4. La Consob, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2011/61/UE, stabilisce con regolamento: a) il contenuto e le modalità di adempimento degli obblighi informativi nei confronti dei soggetti indicati al comma 1, nonché dei rappresentanti dei lavoratori dell'emittente; b) ovvero, in loro mancanza, dei lavoratori stessi; c) gli obblighi che **i gestori autorizzati** sono tenut**i** ad osservare al fine di garantire la tutela del capitale ed

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
scorporo delle attività dell'emittente per un periodo di ventiquattro mesi dall'acquisizione del controllo da parte degli Oicr gestiti.	impedire lo scorporo delle attività dell'emittente per un periodo di ventiquattro mesi dall'acquisizione del controllo da parte degli Oicr gestiti.
5. Ai fini del presente articolo, sono considerate emittenti le società aventi azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, diverse dalle: a) microimprese, piccole imprese e medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003; b) società veicolo finalizzate all'acquisto, alla detenzione o all'amministrazione di beni immobili.	5. *Identico*
Capo II-*quinquies* *OICR DI CREDITO*	Capo II- *quinquies* *(Identico)*
Art. 46-*bis Omissis*	
Art.46-*ter* *(Erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia)*	Art.46-*ter* *(Identico)*
1. I FIA UE possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, in Italia nel rispetto delle seguenti condizioni: a) il FIA UE è autorizzato dall'autorità competente dello stato membro d'origine a investire in crediti, inclusi quelli erogati a valere sul proprio patrimonio, nel paese di origine; b) il FIA UE ha forma chiusa e lo schema di funzionamento dello stesso, in particolare per quanto riguarda le modalità di partecipazione, è analogo a quello dei FIA italiani che investono in crediti; c) le norme del paese d'origine del FIA UE in materia di contenimento e di frazionamento del rischio, inclusi i limiti di leva finanziaria, sono equivalenti alle norme stabilite per i FIA italiani che investono in crediti. L'equivalenza rispetto alle norme italiane può essere verificata con riferimento anche alle sole disposizioni statutarie o regolamentari del FIA UE, a condizione che l'autorità competente dello stato membro di origine ne assicuri l'osservanza.	1. *Identico*
2. I gestori che gestiscono FIA UE che intendono investire in crediti a valere sul proprio patrimonio in	2. *Identico*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
Italia comunicano tale intenzione alla Banca d'Italia. Il FIA UE non può iniziare ad operare prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione, entro i quali la Banca d'Italia può vietare l'investimento in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia.	
3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai gestori, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale dei gestori, anche per il tramite di questi ultimi. La Banca d'Italia può prevedere la partecipazione dei FIA UE di cui al comma 1 alla centrale dei rischi **e può prevedere altresì che la partecipazione avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385**.	3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai gestori, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale dei gestori, anche per il tramite di questi ultimi. La Banca d'Italia può prevedere la partecipazione dei FIA UE di cui al comma 1 alla Centrale dei Rischi **della Banca d'Italia tramite i gestori autorizzati e i GEFIA UE che li gestiscono, secondo le modalità da essa stabilite**.
Commi 4 e 5 *Omissis*	*Identici*
Art. 46-*quater Omissis*	
Capo III *DEPOSITARIO*	Capo III (*Identico*)
Art.47 *(Incarico di depositario)*	Art.47 *(Identico)*
1. Per ciascun Oicr il gestore conferisce l'incarico di depositario a un unico soggetto, cui sono affidati i beni dell'Oicr secondo quanto previsto nel presente capo.	1. *Identico*
2. L'incarico di depositario può essere assunto da banche italiane, succursali italiane di banche UE e di banche di paesi terzi, Sim e succursali italiane di imprese di investimento UE e di imprese di paesi terzi diverse dalle banche.	2. *Identico*
3. La Banca d'Italia autorizza l'esercizio delle funzioni di depositario e disciplina, sentita la Consob, le condizioni per l'assunzione dell'incarico.	3. **La Banca centrale europea, su proposta della Banca d'Italia, rilascia l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di depositario delle banche italiane;** la Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di depositario **delle succursali italiane di banche UE e di banche di paesi terzi, delle Sim e delle succursali italiane di imprese di investimento UE e di imprese di paesi terzi diverse dalle banche. La Banca d'Italia** disciplina **con regolamento** le condizioni per

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
	l'assunzione dell'incarico **di depositario ai sensi del presente articolo.**
	3-*bis*. La Banca centrale europea o la Banca d'Italia, nell'ambito del riparto di competenze definite al comma 3, dispongono la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di depositario da esse concessa, nei casi stabiliti con regolamento dalla Banca d'Italia.
4. Gli amministratori e i **sindaci** del depositario riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia e alla Consob, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione del gestore e nella gestione **degli** Oicr e forniscono, su richiesta della Banca d'Italia e della Consob, informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.	4. Gli amministratori e **i componenti dell'organo di controllo** del depositario riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia e alla Consob, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione del gestore **autorizzato** e nella gestione **dei relativi** Oicr e forniscono, su richiesta della Banca d'Italia e della Consob, informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
Art.48 *(Compiti del depositario)*	Art.48 *(Identico)*
Commi da 1 a 3 *Omissis*	*Identici*
3-*bis*. Il depositario può svolgere altre attività nei confronti del gestore, incluso il calcolo del valore delle parti dell'**OICVM**, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di esternalizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), numero 8), e comma 2-bis e a condizione che separi, sotto il profilo gerarchico e funzionale, l'espletamento delle funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti e che i potenziali conflitti di interesse siano identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori dell'Oicr.	3-*bis*. Il depositario può svolgere altre attività nei confronti del gestore, incluso il calcolo del valore delle parti dell'**Oicr**, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di esternalizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), numero 8), e comma 2-bis e a condizione che separi, sotto il profilo gerarchico e funzionale, l'espletamento delle funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti e che i potenziali conflitti di interesse siano identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori dell'Oicr.
4. La Banca d'Italia**, sentita la Consob,** emana disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con riferimento all'individuazione dei soggetti diversi dal depositario cui possono essere affidate le disponibilità liquide, alle modalità di deposito di tali disponibilità liquide, nonché alle condizioni per la delega della custodia e il riuso dei beni dell'Oicr da parte del depositario.	4. La Banca d'Italia emana disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con riferimento all'individuazione dei soggetti diversi dal depositario cui possono essere affidate le disponibilità liquide, alle modalità di deposito di tali disponibilità liquide, nonché alle condizioni per la delega della custodia e il riuso dei beni dell'Oicr da parte del depositario.
Art.49 *(Responsabilità del depositario)*	Art.49 *(Identico)*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
Commi 1 e 2 *Omissis*	*Identici*
3. In caso di perdita di strumenti finanziari da parte del terzo al quale è stata delegata la custodia, resta impregiudicata la responsabilità del depositario, fatta salva l'eventuale stipula di accordi scritti tra il gestore, il depositario e il terzo al quale è stata delegata la custodia, volti a determinare l'assunzione in via esclusiva della responsabilità da parte del terzo. Per l'eventuale stipula di tali accordi il gestore, il depositario e il terzo si attengono alla disciplina, stabilita dalla Banca d'Italia, **sentita la Consob,** che individua i casi in cui tali accordi sono consentiti e il loro contenuto minimo.	3. In caso di perdita di strumenti finanziari da parte del terzo al quale è stata delegata la custodia, resta impregiudicata la responsabilità del depositario, fatta salva l'eventuale stipula di accordi scritti tra il gestore, il depositario e il terzo al quale è stata delegata la custodia, volti a determinare l'assunzione in via esclusiva della responsabilità da parte del terzo. Per l'eventuale stipula di tali accordi il gestore, il depositario e il terzo si attengono alla disciplina, stabilita dalla Banca d'Italia, che individua i casi in cui tali accordi sono consentiti e il loro contenuto minimo.
Comma 4 *Omissis*	4. *Identico*
Art. 50 *Omissis*	
Capo III-*bis* *STRUTTURE MASTER-FEEDER*	Capo III-*bis* (*Identico*)
Art. 50-*bis Omissis*	
Capo III-*ter* *FUSIONE E SCISSIONE DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO DEL RISPARMIO*	Capo III-*ter* (*Identico*)
Artt. 50-*ter* e 50-*quater Omissis*	
Titolo III-*bis* *GESTIONE DI PORTALI PER LA RACCOLTA DI CAPITALI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E PER LE IMPRESE SOCIALI*	Titolo III-*bis* (*Identico)*
Capo I *GESTIONE DI PORTALI PER LA RACCOLTA DI CAPITALI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E PER LE IMPRESE SOCIALI*	Capo I (*Identico*)
Art. 50-*quinquies Omissis*	
Titolo IV *PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI E CRISI*	Titolo IV (*Identico)*
Capo I *DISCIPLINA DEI PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI*	Capo I (*Identico*)
Artt. da 51 a 55 *Omissis*	
Capo I-*bis* *PIANI DI RISANAMENTO, SOSTEGNO*	Capo I-*bis* (*Identico*)

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
FINANZIARIO DI GRUPPO E INTERVENTO PRECOCE	
Artt. da 55-*bis* a 55-*sexies Omissis*	
Capo II *DISCIPLINA DELLE CRISI*	Capo II (*Identico*)
Art.56 *(Amministrazione straordinaria)*	Art.56 *(Identico)*
1. La Banca d'Italia, di propria iniziativa o su proposta formulata dalla Consob nell'ambito delle sue competenze, può disporre lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim**, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e delle Sicaf** quando: a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività, sempre che gli interventi indicati dagli articoli 55-*quinquies* o 56-*bis*, ove applicabili, non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione; b) siano previste gravi perdite del patrimonio della società; c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria ovvero dal commissario nominato ai sensi dell'articolo 7-*sexies*	1. La Banca d'Italia, di propria iniziativa o su proposta formulata dalla Consob nell'ambito delle sue competenze, può disporre lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim **e dei gestori autorizzati** quando: a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività, sempre che gli interventi indicati dagli articoli 55-*quinquies* o 56-*bis*, ove applicabili, non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione; b) siano previste gravi perdite del patrimonio della società; c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria ovvero dal commissario nominato ai sensi dell'articolo 7-*sexies*
2. Il provvedimento previsto dal comma 1 può essere adottato anche nei confronti delle succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche e di GEFIA non UE autorizzati in Italia**: i**n tale ipotesi i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo dell'impresa.	2. Il provvedimento previsto dal comma 1 può essere adottato anche nei confronti delle succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche e di GEFIA non UE autorizzati in Italia**. I**n tale ipotesi i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo dell'impresa.
3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi 2, 3, 4 e 5, 71, 72, 73, 74, 75, 75-*bis* e 77-*bis* del Testo unico bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite agli investitori in luogo dei depositanti, alle SIM, alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche, **alle società di gestione del risparmio, alle Sicav, alle Sicaf** e ai GEFIA non UE autorizzati in Italia in luogo delle	3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi 2, 3, 4 e 5, 71, 72, 73, 74, 75, 75-*bis* e 77-*bis* del Testo unico bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite agli investitori in luogo dei depositanti, alle SIM, alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche, **ai gestori autorizzati** e ai GEFIA non UE autorizzati in Italia in

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro.	luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro.
4. Alle SIM, alle società di gestione del risparmio, alle Sicav e alle Sicaf non si applica il titolo IV della legge fallimentare.	4. *Abrogato*
4-*bis*. La procedura disciplinata dal presente articolo trova applicazione anche nei confronti della società posta al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell'articolo 11 e delle altre componenti del gruppo, nonché, nel caso di Sim di classe 1, nei confronti della capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e delle altre componenti del gruppo. Si applicano gli articoli 98, 100, 102, 103, 104, 105 del **decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385**, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim in luogo delle banche, nonché, nel caso di Sim diverse da quelle di classe 1, alla società posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 in luogo della capogruppo. Salvo che per le Sim di classe 1, il riferimento all'articolo 64 del **decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385**, contenuto nell'articolo 105 del **decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385**, si intende effettuato all'articolo 11 del presente decreto.	4-*bis*. La procedura disciplinata dal presente articolo trova applicazione anche nei confronti della società posta al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell'articolo 11 e delle altre componenti del gruppo, nonché, nel caso di Sim di classe 1, nei confronti della capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e delle altre componenti del gruppo. Si applicano gli articoli 98, 100, 102, 103, 104, 105 del **T.U. bancario**, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim in luogo delle banche, nonché, nel caso di Sim diverse da quelle di classe 1, alla società posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 in luogo della capogruppo. Salvo che per le Sim di classe 1, il riferimento all'articolo 64 del **T.U. bancario**, contenuto nell'articolo 105 del **T.U. bancario**, si intende effettuato all'articolo 11 del presente decreto.
	4-*ter*. Alle Sim e ai gestori autorizzati non si applica l'articolo 2396-quater del codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, l'organo con funzioni di controllo o i soci che il codice civile o lo statuto abilitano a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato sentita la Consob.
Art.56-*bis* *(Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo)*	Art.56-*bis* *(Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo **e dell'alta dirigenza**)*
1. La Banca d'Italia, sentita la Consob può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, **delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e** delle relative società capogruppo, al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 56, comma 1, lettera a).	1. La Banca d'Italia, sentita la Consob può disporre la rimozione **e ordinare il rinnovo** di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, **dei gestori autorizzati o** delle relative società capogruppo, al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 56, comma 1, lettera a). Il

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
Il provvedimento è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.	provvedimento è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. **Le misure sono adottate su proposta della Consob quando le violazioni riguardano disposizioni sul cui rispetto essa vigila.**
2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della **Sim, della società di gestione del risparmio, della Sicav** o della società capogruppo con all'ordine del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.	2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della **società di cui al comma 1** o della società capogruppo con all'ordine del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.
	2-*bis*. Ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, la Banca d'Italia può, inoltre, ordinare la rimozione di uno o più componenti dell'alta dirigenza della società di cui al medesimo comma 1.
	2-*ter*. La Banca d'Italia approva la nomina dei componenti dei nuovi organi o della nuova alta dirigenza effettuata dal competente organo della società.
3. Resta salva la possibilità di disporre in ogni momento l'amministrazione straordinaria nei casi previsti dall'articolo 56, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente titolo.	3. *Identico*
	3-*bis*. Resta fermo il potere di rimuovere singoli esponenti aziendali ai sensi dell'articolo 7, commi 2-*bis* e 2-*ter*, e dell'articolo 12, comma 5-*ter* se sufficiente per porre rimedio alla situazione.
Art.57 *(Liquidazione coatta amministrativa)*	Art.57 *(Identico)*
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, può disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la liquidazione coatta amministrativa delle SIM**, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e delle Sicaf**, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'articolo 56 siano di eccezionale gravità. Nei confronti delle Sim indicate all'articolo 55-*bis*, comma	1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, può disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la liquidazione coatta amministrativa delle SIM **e dei gestori autorizzati**, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'articolo 56 siano di eccezionale gravità**, ovvero qualora la società non sia in grado di pagare i propri debiti alla scadenza**. Nei confronti

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
1, la liquidazione è disposta se ricorrono i presupposti indicati all'articolo 17 del [decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180], ma non sussiste quell**a indicata** all'articolo 20 del medesimo decreto per disporre la risoluzione.	delle Sim indicate all'articolo 55-*bis*, comma 1, la liquidazione è disposta se ricorrono i presupposti indicati all'articolo 17 del [decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180], ma non sussiste quell**o di cui** all'articolo 20, **comma 2,** del medesimo decreto per disporre la risoluzione.
2. La liquidazione coatta può essere disposta con il medesimo procedimento previsto dal comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, del commissario nominato ai sensi dell'articolo 7-*sexies*, dei commissari straordinari o dei liquidatori.	2. *Identico*
3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 80, comma da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91, a eccezione dei commi 1-*bis* e 11-*bis*, 92, 92-*bis*, 93**,** 94 **e 97** del **Testo unico** bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim**, alle società di gestione del risparmio, alle Sicav, alle Sicaf** in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 92-*bis* del Testo unico bancario **alle società di gestione del risparmio**, le disposizioni ivi contenute relative ai clienti iscritti nella sezione separata si intendono riferite ai fondi o ai comparti gestiti dalla società.	3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 80, comma da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91, a eccezione dei commi 1-*bis* e 11-*bis*, 92, 92-*bis*, 93 e 94 del **T.U.** bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim **e ai gestori autorizzati** in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 92-*bis* del Testo unico bancario **ai gestori autorizzati**, le disposizioni ivi contenute relative ai clienti iscritti nella sezione separata si intendono riferite**, rispettivamente,** ai fondi o ai comparti gestiti dalla società **di gestione del risparmio e ai comparti gestiti dalla Sicav in gestione interna, dalla Sicaf in gestione interna e dalla società di partenariato in gestione interna**.
3-*bis*. Se è disposta la liquidazione coatta di una società di gestione del risparmio, i commissari liquidatori provvedono alla liquidazione o alla cessione dei fondi da questa gestiti e dei relativi comparti, esercitando a tali fini i poteri di amministrazione degli stessi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 83, 84, comma 3, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91 ad eccezione dei commi 1-*bis*, 2, 3 e 11-*bis*, 92, 92-*bis*, 93 e 94 del T.U. bancario, nonché i commi 4 e 5 del presente articolo. I partecipanti ai fondi o ai comparti hanno diritto esclusivamente alla ripartizione del residuo netto di liquidazione in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione; dalla data dell'emanazione del decreto di liquidazione	3-*bis*. Se è disposta la liquidazione coatta di una società di gestione del risparmio **autorizzata**, i commissari liquidatori provvedono alla liquidazione o alla cessione dei fondi da questa gestiti e dei relativi comparti, esercitando a tali fini i poteri di amministrazione degli stessi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 83, 84, comma 3, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91 ad eccezione dei commi 1-*bis*, 2, 3 e 11-*bis*, 92, 92-*bis*, 93 e 94 del T.U. bancario, nonché i commi 4 e 5 del presente articolo. I partecipanti ai fondi o ai comparti hanno diritto esclusivamente alla ripartizione del residuo netto di liquidazione in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione; dalla data dell'emanazione del decreto di liquidazione

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi del fondo.	coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi del fondo.
	3-*ter*. Il comma 3-bis si applica anche alle Sicav in gestione interna autorizzate, alle Sicaf in gestione interna autorizzate e alle società di partenariato in gestione interna autorizzate, in relazione ai comparti da esse gestiti, nonché ai gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 e ai gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013, in quanto compatibile con i citati regolamenti europei.
4. I commissari, trascorso il termine previsto dall'articolo 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre i trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori, depositano presso la Banca d'Italia e, a disposizione degli aventi diritto, nella cancelleria del tribunale del luogo dove la SIM**, la società di gestione del risparmio, la Sicav e la Sicaf hanno** la sede legale, gli elenchi dei creditori ammessi, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 del predetto articolo, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari e del denaro relativi ai servizi e attività previsti dal presente decreto sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 86, commi 6 e 7 del T.U. bancario.	4. I commissari, trascorso il termine previsto dall'articolo 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre i trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori, depositano presso la Banca d'Italia e, a disposizione degli aventi diritto, nella cancelleria del tribunale del luogo dove la SIM **o il gestore autorizzato ha** la sede legale, gli elenchi dei creditori ammessi, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 del predetto articolo, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari e del denaro relativi ai servizi e attività previsti dal presente decreto sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 86, commi 6 e 7 del T.U. bancario.
5. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 86, comma 8, del T.U. bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 87, comma 1, del T.U. bancario.	5. *Identico*
6. Se il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa riguarda una Sicav **o** una Sicaf, i commissari, entro trenta giorni dalla nomina,	6. Se il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa riguarda una Sicav **in gestione interna autorizzata,** una Sicaf **in gestione interna autorizzata**

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
comunicano ai soci il numero e la specie delle azioni risultanti di pertinenza di ciascuno secondo le scritture e i documenti della società.	**o una società di partenariato in gestione interna autorizzata**, i commissari, entro trenta giorni dalla nomina, comunicano ai soci il numero e la specie delle azioni risultanti di pertinenza di ciascuno secondo le scritture e i documenti della società. **Il presente comma si applica anche alle Sicaf in gestione interna e alle società di partenariato in gestione interna che sono gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 o gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013, in quanto compatibile con i citati regolamenti europei.**
6-*bis*. Qualora le attività del fondo o del comparto non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, uno o più creditori o la SGR possono chiedere la liquidazione del fondo al tribunale del luogo in cui la SGR ha la sede legale. Il tribunale, sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della SGR, quando ritenga fondato il pericolo di pregiudizio, dispone la liquidazione del fondo con sentenza deliberata in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca d'Italia nomina uno o più liquidatori, che provvedono secondo quanto disposto **dal** comma 3-bis, nonché un comitato di sorveglianza composto da tre membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente; possono essere nominati liquidatori anche SGR o enti. Il provvedimento della Banca d'Italia è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si applica agli organi liquidatori, in quanto compatibile, l'articolo 84, ad eccezione del comma 5, del Testo Unico bancario. Se la SGR che gestisce il fondo è successivamente sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, i commissari liquidatori della SGR assumono l'amministrazione del fondo sulla base di una situazione dei conti predisposta dai liquidatori del fondo stesso. Le indennità spettanti ai liquidatori e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione.	6-*bis Abrogato. Vedi Art.57-ter co.1*
6-*bis*.1. Qualora il fondo o il comparto sottoposto a liquidazione ai sensi del comma **6-bis** sia privo di risorse liquide o queste siano stimate dai liquidatori insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura della liquidazione, i liquidatori pagano, con	6-*bis*.1. *Abrogato. Vedi Art. 57-ter co.2*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
priorità rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili, le spese necessarie per il funzionamento della liquidazione, le indennità e le spese per lo svolgimento dell'incarico degli organi liquidatori, le spese per l'accertamento del passivo, per la conservazione e il realizzo dell'attivo, per l'esecuzione di riparti e restituzioni e per la chiusura della liquidazione stessa, utilizzando dapprima le risorse liquide eventualmente disponibili della liquidazione, e poi le somme messe a disposizione dalla società di gestione del risparmio che gestisce il fondo o il comparto. Le somme anticipate dalla SGR sono recuperate sulle risorse liquide della procedura che si rendano successivamente disponibili, dopo il pagamento degli altri crediti prededucibili. Se la SGR è sottoposta a liquidazione coatta amministrativa ed è priva di risorse liquide o queste sono stimate dai commissari insufficienti a soddisfare le spese e le indennità di cui al primo periodo del presente comma, al fondo o al comparto si applica, in quanto compatibile, l'articolo 92-*bis* del Testo Unico bancario.	
6-*bis*.2. La procedura disciplinata dal comm**a 6-*bis*** trova applicazione anche nei confronti delle Sicav **e** Sicaf in gestione esterna **o dei relativi comparti**, intendendosi le suddette disposizioni riferite **alle** Sicav **e** Sicaf in gestione esterna **o ai relativi comparti** in luogo dei fondi **o** dei comparti, **e al gestore esterno designato ai sensi dell'articolo 38** in luogo della Sgr.	6-*bis*.2. *Abrogato. Vedi Art. 57-ter co.3*
6-*ter*. La procedura disciplinata dal presente articolo trova applicazione anche nei confronti della società posta al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell'articolo 11 e delle altre componenti del gruppo, nonché, nel caso di Sim di classe 1, nei confronti della capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e delle altre componenti del gruppo. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo è disposta qualora le irregolarità nell'amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'articolo 56 siano di eccezionale gravità nonché quando le inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista dall'articolo 61, comma 4, del Testo Unico bancario siano di eccezionale gravità. In caso di gruppo in cui sia inclusa una Sim indicata all'articolo 55-*bis*, comma 1, la liquidazione coatta amministrativa della capogruppo è disposta se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 99, comma 2, del Testo Unico bancario e	6-*ter*. *Identico*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
alle altre componenti del gruppo si applica altresì l'articolo 102-*bis* del Testo Unico bancario. Si applicano, in ogni caso, gli articoli 99, commi 3, 4, e 5, 101, 102, 103, 104, e 105 del Testo Unico bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim in luogo delle banche, nonché, nel caso di Sim diverse da quelle di classe 1, alla società posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 in luogo della capogruppo. Salvo che per le Sim di classe 1, il riferimento all'articolo 64 del Testo Unico bancario, contenuto nell'articolo 105 del Testo Unico bancario, si intende effettuato all'articolo 11 del presente decreto.	
	Art.57-*bis* ***(Liquidazione ordinaria)***
	1. Alle Sim, ai gestori autorizzati e agli Oicr societari in gestione esterna si applica, in quanto compatibile, l'articolo 97 del T.U. bancario.
	2. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e della Consob previsti dal presente decreto.
	3. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, può emanare disposizioni attuative del presente articolo.
	Art.57-*ter* ***(Crisi del fondo comune di investimento e del relativo comparto)***
Vedi Art.57 co.6-bis	1. Qualora le attività del fondo **comune di investimento italiano** o del **relativo** comparto non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, uno o più creditori o la Sgr **autorizzata o il gestore estero che lo gestisce** possono chiedere la liquidazione del fondo **o del comparto. La richiesta di liquidazione si presenta con ricorso** al tribunale del luogo in cui la Sgr autorizzata ha la sede legale **o, in caso di gestore estero, al tribunale del luogo dove questo ha un rappresentante autorizzato a stare in giudizio o, in mancanza, al tribunale del luogo dove è stato costituito il fondo.** Il tribunale, sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della Sgr **autorizzata o del gestore estero,** quando ritenga fondato il pericolo di pregiudizio, dispone la liquidazione del fondo **o del**

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
	comparto con sentenza deliberata in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca d'Italia nomina uno o più liquidatori, che provvedono secondo quanto disposto **dall'articolo 57,** comma 3-*bis*, nonché un comitato di sorveglianza composto da tre membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente; possono essere nominati liquidatori anche Sgr **autorizzate** o enti. Il provvedimento della Banca d'Italia è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si applica agli organi liquidatori, in quanto compatibile, l'articolo 84, a eccezione del comma 5, del T.U. bancario. Se la Sgr **autorizzata** che gestisce il fondo è successivamente sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, i commissari liquidatori della Sgr **autorizzata** assumono l'amministrazione del fondo sulla base di una situazione dei conti predisposta dai liquidatori del fondo stesso. Le indennità spettanti ai liquidatori e ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione.
Vedi Art.57 co.6-bis.1	2. Qualora il fondo **comune di investimento** o il comparto sottoposto a liquidazione ai sensi del comma **1** sia privo di risorse liquide o queste siano stimate dai liquidatori insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura della liquidazione, i liquidatori pagano, con priorità rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili, le spese necessarie per il funzionamento della liquidazione, le indennità e le spese per lo svolgimento dell'incarico degli organi liquidatori, le spese per l'accertamento del passivo, per la conservazione e il realizzo dell'attivo, per l'esecuzione di riparti e restituzioni e per la chiusura della liquidazione stessa, utilizzando dapprima le risorse liquide eventualmente disponibili della liquidazione, e poi le somme messe a disposizione dalla **Sgr autorizzata** che gestisce il fondo o il comparto. Le somme anticipate dalla Sgr **autorizzata** sono recuperate sulle risorse liquide della procedura che si rendano successivamente disponibili, dopo il pagamento degli altri crediti prededucibili. Se la Sgr **autorizzata** è sottoposta a liquidazione coatta amministrativa ed è priva di risorse liquide o queste sono stimate dai commissari insufficienti a soddisfare le spese e le indennità di cui al primo periodo, al fondo o al comparto

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
	si applica, in quanto compatibile, l'articolo 92-*bis* del T.U. bancario.
Vedi Art.57 co.6-bis.2	3. La procedura disciplinata dai commi **1 e 2** trova applicazione anche nei confronti dei comparti delle Sicav **in gestione interna autorizzate, delle** Sicaf in gestione **interna autorizzate e delle società di partenariato in gestione interna autorizzate**, intendendosi le suddette disposizioni riferite **ai comparti delle** Sicav **in gestione interna, delle** Sicaf in gestione **interna e delle società di partenariato in gestione interna** in luogo dei comparti dei fondi **comuni di investimento**, **e alla Sicav in gestione interna, Sicaf in gestione interna o società di partenariato in gestione interna stesse** in luogo della Sgr. **Si applica agli organi liquidatori, in quanto compatibile, anche l'articolo 84, comma 5, del T.U. bancario.**
	4. La procedura disciplinata dai commi 1 e 2 trova applicazione anche nei confronti degli Oicr societari in gestione esterna o dei relativi comparti, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sicav in gestione esterna, alle Sicaf in gestione esterna o alle società di partenariato in gestione esterna, o ai relativi comparti, in luogo dei fondi comuni di investimento o dei comparti, e al gestore esterno designato ai sensi degli articoli 38 o 38-bis in luogo della Sgr autorizzata. Si applica agli organi liquidatori, in quanto compatibile, anche l'articolo 84, comma 5, del T.U. bancario. Qualora la procedura sopra richiamata riguardi un Oicr societario in gestione esterna o tutti i relativi comparti, dalla data di pubblicazione della sentenza di cui al comma 1 cessano le funzioni degli organi amministrativi, di controllo e assembleari, nonché di ogni altro organo dell'Oicr societario in gestione esterna.
	5. Qualora ne ricorrano i relativi presupposti, la Sgr autorizzata o il gestore estero, per conto del fondo comune di investimento o del comparto, la Sicav in gestione interna autorizzata, la Sicaf in gestione interna autorizzata e la società di partenariato in gestione interna autorizzata, per conto del comparto, possono presentare l'istanza di accesso alla composizione negoziata e avvalersi degli strumenti di

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998
	regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui, rispettivamente, alla parte I, titolo II e parte I, titolo IV, capo I, sezioni I e II del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14. Si applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni e le disposizioni ivi richiamate, intendendosi riferite alla liquidazione di cui al comma 1 in luogo della liquidazione giudiziale.
	6. Gli Oicr societari in gestione esterna possono presentare l'istanza di accesso alla composizione negoziata e avvalersi degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui, rispettivamente, alla parte I, titolo II e alla parte I, titolo IV, capo I, sezioni I e II del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14.
	7. Il presente articolo si applica anche ai gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 e ai gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013, in quanto compatibile con i citati regolamenti europei.
	Art.57-*quater* ***(Crisi del GEFIA sotto soglia registrato, di un FIA da esso gestito o del relativo comparto)***
	1. Ai GEFIA sotto soglia registrati si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.
	2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi della parte prima, titolo V del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, è proposta su ricorso del GEFIA sotto soglia registrato, di uno o più creditori o del pubblico ministero.
	3. In caso di sottoposizione a liquidazione giudiziale del GEFIA sotto soglia registrato, l'amministrazione dei FIA da questo gestiti e dei comparti è attribuita agli organi della procedura, che provvedono con gestione separata alla liquidazione o alla cessione degli stessi. A tal fine, si applicano le disposizioni della liquidazione giudiziale ai sensi del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, in quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.
	4. Il tribunale competente per l'avvio della liquidazione giudiziale del GEFIA sotto soglia

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998
	registrato informa tempestivamente la Banca d'Italia dell'apertura della procedura e comunica alla stessa l'avvenuta liquidazione ovvero cessione dei FIA gestiti o dei comparti.
	5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 57-ter e fuori dal caso di liquidazione giudiziale del GEFIA sotto soglia registrato previsto dal comma 3, ai FIA o ai relativi comparti gestiti dalla società di gestione del risparmio sotto soglia registrata, nonché ai comparti della Sicaf sotto soglia registrata e della società di partenariato sotto soglia registrata, si applica la liquidazione giudiziale ai sensi del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, in quanto compatibile, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7. Se il GEFIA sotto soglia registrato che gestisce il FIA o il comparto è successivamente sottoposto a liquidazione giudiziale ai sensi del comma 1, il curatore della liquidazione giudiziale del GEFIA sotto soglia registrato assume l'amministrazione del FIA o del comparto sulla base di una situazione dei conti predisposta dal curatore della liquidazione giudiziale del FIA o del comparto.
	6. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale del FIA o del comparto di cui al comma 5 può essere presentata da uno o più creditori, dal GEFIA sotto soglia registrato o dal pubblico ministero con ricorso al tribunale del luogo in cui il GEFIA sotto soglia registrato ha la sede legale. Il tribunale, quando accerti l'insolvenza ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 del FIA o del comparto, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale e ne informa tempestivamente la Banca d'Italia.
	7. Il GEFIA sotto soglia registrato, nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale dei FIA da questo gestiti e dei comparti, deve essere sentito in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il debitore ed è tenuto a fornire le informazioni, i chiarimenti, i documenti e adempiere agli obblighi necessari per la gestione della procedura richiesti al debitore dagli organi della medesima e dalla legge. Può, altresì, presentare la proposta di concordato nella liquidazione giudiziale per conto del FIA o del

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
	comparto, nei casi e alle condizioni in cui la legge legittima a ciò il debitore. Gli effetti che la legge fa discendere dall'apertura della liquidazione giudiziale sugli atti, pagamenti, rapporti contrattuali o processuali del debitore si intendono riferiti agli atti, ai pagamenti, ai rapporti contrattuali o processuali compiuti o costituiti dal GEFIA sotto soglia registrato per conto del FIA o del comparto in liquidazione giudiziale.
	8. Qualora il FIA o il comparto sottoposto a liquidazione giudiziale ai sensi del comma 5 sia privo di risorse liquide o queste siano stimate dai liquidatori insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura della procedura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 57-ter, comma 2.
	9. Il GEFIA sotto soglia registrato può, per conto del FIA da questo gestito o del comparto, presentare l'istanza di accesso alla composizione negoziata e avvalersi degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui, rispettivamente, alla parte prima, titolo II e alla parte prima, titolo IV, capi I, I-bis e III del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14. Si applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni.
Artt. da 58 a 60 *Omissis*	
Art.60-*bis* *(Responsabilità delle Sim, delle Sgr, delle Sicav **e** delle Sicaf per illecito amministrativo dipendente da reato)*	Art.60-*bis* *(Responsabilità delle Sim, delle Sgr, delle Sicav**,** delle Sicaf **e delle società di partenariato** per illecito amministrativo dipendente da reato)*
1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una SIM, di una SGR, di una Sicav **o** di una Sicaf, ne dà comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte.	1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una SIM, di una SGR, di una Sicav**,** di una Sicaf **o di una società di partenariato**, ne dà comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte.
2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio,	2. *Identico*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB di aggiornate informazioni sulla situazione dell'intermediario, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.	
3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una SIM, di una SGR, di una Sicav, **o** di una Sicaf le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione dall'Autorità giudiziaria alla Banca d'Italia e alla CONSOB; a tal fine, la CONSOB o la Banca d'Italia, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, possono proporre o adottare gli atti previsti dagli articoli 7-*ter*, 7-*quater*, 7-*quinquies*, 7-*sexies* e **dal titolo IV della parte II**, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti degli investitori.	3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una SIM, di una SGR, di una Sicav**,** di una Sicaf **o di una società di partenariato** le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione dall'Autorità giudiziaria alla Banca d'Italia e alla CONSOB; a tal fine, la CONSOB o la Banca d'Italia, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, possono proporre o adottare gli atti previsti dagli articoli 7-*ter*, 7-*quater*, 7-*quinquies*, 7-*sexies* e **dal titolo IV della parte II**, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti degli investitori.
4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle SIM, SGR, Sicav **e** Sicaf. Ai medesimi intermediari non si applica, altresì, l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle SIM, SGR, Sicav**,** Sicaf **e società di partenariato**. Ai medesimi intermediari non si applica, altresì, l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di imprese di investimento UE o di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, di società di gestione UE, di GEFIA UE, di GEFIA non UE autorizzati in Italia e di GEFIA non UE autorizzati in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia.	5. *Identico*
Capo II-*bis* *RISOLUZIONE DELLE SIM*	Capo II-*bis* (*Identico*)
Artt. da 60-*bis*.1 a 60-*bis*.4-*bis Omissis*	
Parte III *(DISCIPLINA DEI MERCATI)*	Parte III *(Identico)*
Titolo I *(DISPOSIZIONI COMUNI)*	Titolo I (*Identico)*
Artt. da 60-*ter* a 61-*bis Omissis*	

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
Titolo I-*bis* *(DISCIPLINA DELLE SEDI DI NEGOZIAZIONE E INTERNALIZZATORI SISTEMATICI)*	Titolo I-*bis* (*Identico)*
Capo I *FINALITÀ E DESTINATARI DELLA VIGILANZA*	Capo I (*Identico*)
Artt. da 62 a 62-*ter Omissis*	
Art.62-*quater* *(Vigilanza regolamentare e informativa sulle sedi di negoziazione all'ingrosso)*	Art.62-*quater* *(Identico)*
1. La Banca d'Italia con proprio provvedimento individua gli obblighi informativi e di comunicazione dei gestori delle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato nei propri confronti, indicando anche contenuto, termini e modalità di comunicazione.	1. *Identico*
2. Per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato:	2. Per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato:
a) i poteri regolamentari previsti negli articoli 64, comma 4; 64-*bis*, comma 6; 64-*ter*, comma 9; 65, comma 2; 65-*quater*, comma 5; 65-*sexies*, comma 7; 74, comma 2 e 76, comma 2, sono esercitati dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia;	a) i poteri regolamentari previsti negli articoli 64, comma 4; 64-*bis*, comma 6; 64-*ter*, comma 9; 65, comma 2; 65-*quater*, comma **3; 65-*quinquies*, comma 1**; 65-*sexies*, comma 7; 74, comma 2 e 76, comma 2, sono esercitati dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia;
b) le attribuzioni della Consob di cui agli articoli 64, comma 5; 64-*quater*, commi 1, **6,** 7 e 9 e 64-*quinquies*, comma 1, sono esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob;	b) le attribuzioni della Consob di cui agli articoli 64, comma 5; 64-*quater*, commi 1, 7 e 9 e 64-*quinquies*, comma 1, sono esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob;
c) le attribuzioni della Consob di cui agli articoli 64, comma 7; 64-*bis*, commi 5, 8 e 9; 64-*ter*, comma 7; 64-*quinquies*, commi 2, 4, 5 e 6; 65-*sexies*, comma 6; 67, commi 8 e 11 **e 67-*bis*, comma 2**, spettano alla Banca d'Italia; il diritto di accesso al book di negoziazione, ai sensi dell'articolo 65-*septies*, comma 2, è attribuito, oltre che alla Consob, anche alla Banca d'Italia;	c) le attribuzioni della Consob di cui agli articoli 64, comma 7 **e 7-*bis***; 64-*bis*, commi 5, 8 e 9; 64-*ter*, comma 7; 64-*quinquies*, commi 2, 4, 5 e 6; **65-*bis*, comma 3-*bis***; 65-*sexies*, comma 6; 67, commi 8 e 11, spettano alla Banca d'Italia; il diritto di accesso al book di negoziazione, ai sensi dell'articolo 65-*septies*, comma 2, è attribuito, oltre che alla Consob, anche alla Banca d'Italia;
d) le informazioni, le comunicazioni e le segnalazioni previste dagli articoli 64-*bis*, commi 3 e 4; 64-*ter*, comma 8; 64-*quater*, comma 8; 65-*bis*, comma 3; 65-*septies*, comma 3; e 66-*ter*, comma 3, sono trasmesse	d) le informazioni, le comunicazioni e le segnalazioni previste dagli articoli 64-*bis*, commi 3 e 4; 64-*ter*, comma 8; 64-*quater*, comma 8; 65-*bis*, comma 3; 65-*septies*, comma 3; e 66-*ter*, comma 3, sono trasmesse

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob; e) le informazioni e le comunicazioni previste dalle disposizioni incluse nel capo II sono trasmesse alla Banca d'Italia in luogo della Consob, ad eccezione delle comunicazioni previste dall'articolo 65-*septies*, commi 4 e 5.	al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob; e) le informazioni e le comunicazioni previste dalle disposizioni incluse nel capo II sono trasmesse alla Banca d'Italia in luogo della Consob, ad eccezione delle comunicazioni previste dall'articolo 65-*septies*, commi 4 e 5.
3. Per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, i poteri e le attribuzioni di cui agli articoli 64, commi 4, 5 e 7; 64-bis, commi 5, 6, 8 e 9; 64-*ter*, commi 7 e 9; 64-*quater*, commi 1, 6, 7 e 9; 64-*quinquies* comma 1, 2, 4, 5 e 6; 65, comma 2; 65-*quater*, comma **5**; 65-*sexies*, comma 7, sono esercitati dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.	3. Per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, i poteri e le attribuzioni di cui agli articoli 64, commi 4, 5 e 7; 64-*bis*, commi 5, 6, 8 e 9; 64-*ter*, commi 7 e 9; 64-*quater*, commi 1, 6-***bis***, 7 e 9; 64-*quinquies* comma 1, 2, 4, 5 e 6; 65, comma 2; 65-*quater*, comma **3**; 65-sexies, comma 7, sono esercitati dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.
Art. da 62-*quinquies Omissis*	
Art.62-*sexies* *(Vigilanza sulle sedi di negoziazione di strumenti finanziari sull'energia e il gas)*	Art.62-*sexies* *(Identico)*
1. Ai mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica e il gas e alle società che organizzano e gestiscono tali mercati si applicano le disposizioni del presente titolo, fatto salvo quanto indicato ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.	**1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, la Consob vigila sui mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica e il gas e sulle società che organizzano e gestiscono tali mercati secondo le disposizioni del presente titolo. Restano ferme le competenze dell'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA) e del Gestore dei mercati energetici (GME) in materia di organizzazione e gestione del mercato elettrico e del gas.**
2. I provvedimenti di cui agli articoli 62, comma 2; 64-bis, commi 5 e 8; 64-quater, commi 1, 2 e 6; 64-quinquies, commi 1 e 5; 67, comma 9; 70, commi 1 e 2; 90-quinquies, comma 2, lettera b), e 90-sexies, comma 2, sono adottati dalla Consob, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.	**2. Nell'esercizio dei propri compiti di vigilanza, tenuto conto delle rispettive competenze, l'ARERA segnala alla Consob eventuali criticità relative ai mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica e il gas.**
3. I poteri e le attribuzioni della Consob previsti dall'articolo 67, comma 10, sono esercitati dalla	*Soppresso*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
Consob, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.	
4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico esercita le attribuzioni previste nel presente articolo in funzione delle generali esigenze di stabilità, economicità e concorrenzialità dei mercati dell'energia elettrica e del gas, nonché di sicurezza e efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas.	*Soppresso*
5. Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, la Consob e l'**Autorità per l'energia elettrica**, **il gas e il sistema idrico** si prestano reciproca assistenza e collaborano tra loro anche mediante scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio. La Consob e l'**Autorità per l'energia elettrica**, **il gas e il sistema idrico agiscono in modo coordinato,** a tal fine stipulan**d**o appositi protocolli di intesa.	**3.** Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, la Consob e l'**ARERA** si prestano reciproca assistenza e collaborano tra loro anche mediante scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio. A tal fine la Consob e l'**ARERA** stipulano appositi protocolli di intesa.
6. L'**Autorità per l'energia elettrica**, **il gas e il sistema idrico** informa il Ministero **dello sviluppo economico** sull'attività di vigilanza svolta e sulle irregolarità riscontrate che possono incidere sul funzionamento dei mercati fisici dei prodotti sottesi nonché sulla sicurezza e sull'efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas.	**4. L'ARERA** informa il Ministero **delle imprese e del made in Italy** sull'attività di vigilanza svolta e sulle irregolarità riscontrate **relative ai mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica e il gas** che possono incidere sul funzionamento dei mercati fisici dei prodotti sottesi, nonché sulla sicurezza e sull'efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas.
Artt. da 62-*septies* a 62-*decies Omissis*	
Capo II *LE SEDI DI NEGOZIAZIONE*	Capo II (*Identico*)
Art.63 *Omissis*	
Sezione I *(Autorizzazione del mercato regolamentato e requisiti del gestore)*	Sezione I (*Identico*)
Art.64 *(L'attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati)*	Art.64 *(Identico)*
1. L'attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari è esercitata da società per azioni anche senza scopo di lucro (gestore del mercato regolamentato).	1. *Identico*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
2. Il gestore del mercato regolamentato: a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi a esso dovuti; b) assicura e verifica il rispetto dei requisiti del mercato regolamentato previsti nel presente titolo; c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari dalla quotazione e dalle negoziazioni e degli operatori dalle negoziazioni; d) adotta tutti gli atti necessari per l'ordinato funzionamento del mercato regolamentato; e) adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato; f) provvede agli altri compiti a esso eventualmente affidati dalle autorità competenti.	2. *Identico*
3. Il gestore del mercato regolamentato esercita i diritti che corrispondono al mercato regolamentato e ha la responsabilità di garantire che il mercato gestito soddisfi, al momento dell'autorizzazione e continuativamente, i requisiti stabiliti dalla presente parte, anche qualora l'esecuzione di funzioni operative essenziali sia affidata a terzi.	3. Il gestore del mercato regolamentato esercita i diritti che corrispondono al mercato regolamentato e ha la responsabilità di garantire che il mercato gestito soddisfi, al momento dell'autorizzazione e continuativamente, i requisiti stabiliti dalla presente parte, anche qualora l'esecuzione di funzioni operative essenziali sia affidata a terzi**, mantenendo su base continuativa l'autonomia organizzativa e decisionale rispetto alle funzioni di cui al comma 2**.
4. La Consob, con regolamento: **a) individua le attività connesse e strumentali che possono essere svolte dal gestore del mercato regolamentato;** b) stabilisce i requisiti generali di organizzazione del gestore del mercato regolamentato; c) adotta le disposizioni attuative dell'articolo 4-undecies.	4. La Consob, con regolamento: a) *Abrogata* b) stabilisce i requisiti generali di organizzazione del gestore del mercato regolamentato; c) adotta le disposizioni attuative dell'articolo 4-undecies.
Commi da 5 a 7 *Omissis*	*Identici*
	7-*bis*. Fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, i gestori dei mercati regolamentati possono, inoltre, previa notifica alla Consob, gestire sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari e svolgere attività connesse o strumentali alla gestione di mercati regolamentati, nonché alle altre attività

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
	che è loro consentito svolgere ai sensi del presente decreto o di altre disposizione di legge.
Artt. 62-*bis* e 62-*ter Omissis*	
Art.64-*quater* *(Autorizzazione dei mercati regolamentati)*	Art.64-*quater* *(Identico)*
1. La Consob rilascia l'autorizzazione a operare in qualità di mercato regolamentato ai sistemi che ottemperano alle disposizioni del presente titolo.	1. *Identico*
2. La Consob iscrive i mercati regolamentati in un elenco, curando l'adempimento delle disposizioni dell'Unione europea in materia.	2. *Identico*
3. L'autorizzazione è altresì subordinata all'accertamento che: a) il gestore del mercato rispetta i requisiti previsti dal presente titolo; b) il regolamento del mercato è conforme alla disciplina dell'Unione europea e idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.	3. *Identico*
Commi 4 e 5 *Omissis*	*Identici*
6. La Consob approva le modificazioni al regolamento del mercato regolamentato.	**6. I gestori dei mercati regolamentati inviano alla Consob i progetti di modifica del regolamento del mercato, corredati dalla documentazione completa individuata dalla Consob con regolamento, entro il termine ivi stabilito, comunque non superiore a trenta giorni lavorativi prima della data prevista per l'approvazione da parte dell'organo competente.**
	6-*bis*. La Consob verifica che i progetti di modifica del regolamento del mercato regolamentato siano conformi alle disposizioni del presente decreto e alle disposizioni europee direttamente applicabili in materia e siano in ogni caso idonei ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori. La Consob può, entro il termine dalla stessa stabilito con regolamento, richiedere al gestore del mercato regolamentato di apportare le modifiche idonee a eliminare le eventuali criticità riscontrate.
	6-*ter*. Le previsioni dei commi 6 e 6-*bis* si applicano anche ai progetti di modifica delle disposizioni

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
	tecniche di attuazione, qualora siano connessi a una modifica del regolamento del mercato regolamentato, nonché nei casi da quest'ultimo espressamente indicati.
	6-*quater*. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, approva le modifiche al regolamento del mercato regolamentato all'ingrosso dei Titoli di Stato.
Commi da 7 a 9 *Omissis*	*Identici*
Art. 64-*quinquies Omissis*	
Sezione II *(Organizzazione e funzionamento delle sedi di negoziazione)*	Sezione II (*Identico*)
Art. 65 *Omissis*	
Art.65-*bis* *(Requisiti organizzativi dei mercati regolamentati)*	Art.65-*bis* *(Identico)*
1. Il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione dispone di a) regole e procedure trasparenti che garantiscono un processo di negoziazione corretto e ordinato nonché di criteri obiettivi che consentono l'esecuzione efficiente degli ordini; b) misure per garantire una gestione sana dell'operatività del sistema, compresi dispositivi di emergenza efficaci per far fronte ai rischi di disfunzione del sistema; c) misure atte ad individuare puntualmente e a gestire le potenziali conseguenze negative per l'operatività dei sistemi da essi gestiti o per i loro membri o partecipanti e clienti di eventuali conflitti tra gli interessi del sistema multilaterale di negoziazione, del sistema organizzato di negoziazione, dei loro proprietari, del gestore del sistema multilaterale di negoziazione o del sistema organizzato di negoziazione e il sano funzionamento dei sistemi; d) almeno tre membri o partecipanti o clienti concretamente attivi, ciascuno dei quali con la possibilità di interagire con tutti gli altri per quanto concerne la formazione dei prezzi.	1. *Identico*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
2. Il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione adotta altresì le misure necessarie per favorire il regolamento efficiente delle operazioni concluse nel sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato di negoziazione e informa chiaramente i membri o partecipanti o clienti delle rispettive responsabilità per quanto concerne il regolamento delle operazioni effettuate nel sistema.	2. *Identico*
3. Il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione fornisce alla Consob: a) una descrizione dettagliata del funzionamento del sistema tra cui, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 65-*quater*, commi 2**,** 3 **e 4**, gli eventuali legami o la partecipazione di un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione, un sistema organizzato di negoziazione o un internalizzatore sistematico di proprietà dello stesso gestore; b) un elenco dei membri, partecipanti o clienti.	3. Il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione fornisce alla Consob: a) una descrizione dettagliata del funzionamento del sistema tra cui, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 65-*quater*, commi 2 **e** 3, gli eventuali legami o la partecipazione di un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione, un sistema organizzato di negoziazione o un internalizzatore sistematico di proprietà dello stesso gestore; b) un elenco dei membri, partecipanti o clienti.
	3-*bis*. Ai sistemi multilaterali di negoziazione e ai sistemi organizzati di negoziazione si applica l'articolo 64-*quater*, commi 6, 6-*bis* e 6-*ter*.
Art. 65-*ter Omissis*	
Art.65-*quater* *(Requisiti specifici per i sistemi organizzati di negoziazione)*	Art.65-*quater* *(Identico)*
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 65-*bis* e nel rispetto degli obblighi individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), numero 2), in un sistema organizzato di negoziazione l'esecuzione degli ordini è svolta su base discrezionale. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione esercita la propria discrezionalità quando decide di: a) collocare o ritirare un ordine sul proprio sistema; o b) non abbinare lo specifico ordine di un cliente con gli altri ordini disponibili nel sistema in un determinato momento, purché ciò avvenga nel rispetto delle	1. *Identico*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
specifiche istruzioni ricevute dal cliente, nonché degli obblighi individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), numero 2).	
1-*bis*. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione che abbina gli ordini dei clienti può decidere se, quando e in che misura abbinare due o più ordini all'interno del sistema. Fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 65-quinquies, il gestore di un sistema organizzato di negoziazione può facilitare la negoziazione tra clienti, in modo da far incrociare due o più interessi di negoziazione potenzialmente compatibili in un'operazione.	1-*bis Abrogato*
2. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione non può operare anche come internalizzatore sistematico. **Un sistema organizzato di negoziazione non si collega a un internalizzatore sistematico in modo tale da consentire l'interazione tra i propri ordini e gli ordini o quotazioni in un internalizzatore sistematico, né si collega a un altro sistema organizzato di negoziazione in modo tale da consentire l'interazione tra gli ordini dei diversi sistemi.**	2. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione non può operare anche come internalizzatore sistematico.
3. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione può impiegare un'impresa di investimento per svolgere l'attività di market maker in tale sistema su base indipendente, a condizione che non vi siano stretti legami con il gestore medesimo.	**3. La Consob disciplina con regolamento gli ulteriori requisiti organizzativi e vincoli operativi, nonché i connessi obblighi informativi e di comunicazione, cui sono soggetti i sistemi organizzati di negoziazione, in conformità alle pertinenti disposizioni europee in materia.**
4. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione stabilisce meccanismi volti a impedire che siano eseguiti ordini di clienti nel sistema in contropartita diretta con il gestore o con un'entità dello stesso gruppo del gestore.	4. *Abrogato*
5. La Consob stabilisce con regolamento le informazioni che una Sim o una banca italiana o un gestore del mercato regolamentato devono fornire, per dimostrare il rispetto dei requisiti specifici dettati dal presente articolo, in sede di autorizzazione alla gestione di un sistema organizzato di negoziazione o ai fini della verifica richiesta dall'articolo 64, comma 7.	5. *Abrogato*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
6. Alle operazioni concluse in un sistema organizzato di negoziazione si applicano i pertinenti obblighi individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2.	6. *Identico*
Art.65-*quinquies* *(Negoziazione «matched principal»)*	Art.65-*quinquies* *(Negoziazione «matched principal» **e operatività in conto proprio del gestore di una sede di negoziazione**)*
1. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione può svolgere negoziazione «matched principal» esclusivamente nel caso in cui: a) il cliente vi abbia acconsentito; e b) la negoziazione interviene su obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati non appartenenti a una categoria di derivati dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione in conformità dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 648/2012.	**1. La Consob definisce con regolamento i vincoli cui sono soggette le sedi di negoziazione in materia di operatività «matched principal» e di negoziazione in conto proprio all'interno del sistema.**
2. Lo svolgimento di negoziazione «matched principal» non deve generare conflitti di interesse tra il gestore e la sua clientela.	*Soppresso*
3. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione può effettuare negoziazione per conto proprio diversa dalla negoziazione «matched principal» in relazione a titoli di debito sovrano privi di un mercato liquido.	*Soppresso*
4. Ai fini del comma 3, per mercato liquido si intende il mercato di uno strumento finanziario o di una categoria di strumenti finanziari in cui vi siano venditori e compratori pronti e disponibili su base continua, valutato conformemente ai criteri sottoelencati, tenendo conto delle specifiche strutture di mercato del particolare strumento finanziario o della particolare categoria di strumenti finanziari: **a) la frequenza e le dimensioni medie delle operazioni in una serie di condizioni di mercato, tenendo conto della natura e del ciclo di vita dei prodotti della categoria di strumenti finanziari;** **b) il numero e il tipo di partecipanti al mercato, compreso il rapporto tra i partecipanti al mercato e gli strumenti negoziati in relazione a un determinato prodotto;**	*Soppresso*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
c) le dimensioni medie dei differenziali tra le quotazioni in acquisto e vendita, ove disponibili.	
5. Il gestore di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione non può eseguire gli ordini in contropartita diretta all'interno del sistema, né svolgere negoziazione «matched principal».	*Soppresso*
Artt. 65-*sexies* e 65-*septies Omissis*	
Sezione III *(Ammissione, sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla quotazione e dalle negoziazioni)*	Sezione III (*Identico*)
Artt. 66 e 66-*bis Omissis*	
Art.66-*ter* *(Provvedimenti di ammissione, sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla quotazione e dalle negoziazioni adottati dal gestore della sede di negoziazione)*	Art.66-*ter* *(Identico)*
Commi da 1 a 5 *Omissis*	*Omissis*
6. La Consob: **a) può ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni, entro cinque giorni di mercato aperto dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 se, sulla base degli elementi informativi diversi da quelli valutati, ai sensi del regolamento del mercato, dal gestore del mercato nel corso della propria istruttoria, ritiene la decisione contraria alle finalità di cui all'articolo 62, comma 1;[768]** **b) può chiedere al gestore del mercato regolamentato tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a).**	6. *Abrogato*
Artt. 66-*quater* e 66-*quinquies Omissis*	
Sezione IV *(Accesso alle sedi di negoziazione)*	Sezione IV (*Identico*)
Art. 67 *Omissis*	
Art.67-*bis* *(Ammissione, sospensione ed esclusione degli operatori da un mercato regolamentato)*	Art.67-*bis* *(Identico)*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
1. Il gestore del mercato regolamentato comunica immediatamente alla Consob le proprie decisioni di ammissione, esclusione e sospensione degli operatori dalle negoziazioni.	1. *Identico*
2. La Consob può: **a) ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 se, sulla base degli elementi informativi diversi da quelli valutati, ai sensi del regolamento del mercato, dal gestore del mercato regolamentato nel corso della propria istruttoria, ritiene la decisione contraria alle finalità di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori;** **b) chiedere al gestore del mercato regolamentato tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);** **c) chiedere al gestore del mercato regolamentato l'esclusione o la sospensione degli operatori dalle negoziazioni.**	2. *Abrogato*
Art. 67-*ter Omissis*	
Sezione V *(Limiti di posizione e controlli sulla gestione delle posizioni in strumenti derivati su merci)*	Sezione V (*Identico*)
Artt. da 68 a 68-*quinquies Omissis*	
Sezione VI *(Mercati di crescita per le piccole e medie imprese)*	Sezione VI (*Identico*)
Art.69 *(Mercati di crescita per le piccole e medie imprese)*	Art.69 *(Identico)*
1. La Consob, su domanda del gestore di un sistema multilaterale di negoziazione, registra un sistema come mercato di crescita per le piccole e medie imprese se sono soddisfatti i requisiti di cui al comma 2.	1. *Identico*
2. Fermo restando il rispetto degli altri obblighi del presente decreto relativi alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione, ai fini della registrazione di cui al comma 1, il sistema multilaterale di negoziazione dispone di regole, sistemi e procedure	2. *Identico*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) **Testo vigente**	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
efficaci, atti a garantire che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) almeno il 50 per cento degli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione sul sistema sono piccole e medie imprese, sia al momento della registrazione come mercato di crescita per le piccole e medie imprese sia successivamente, con riferimento a ciascun anno civile; b) sono stabiliti criteri appropriati per l'ammissione e la permanenza alla negoziazione degli strumenti finanziari sul sistema; c) al momento dell'ammissione alla negoziazione di uno strumento finanziario sul mercato sono state pubblicate informazioni sufficienti per permettere agli investitori di effettuare una scelta consapevole in merito all'investimento. Tali informazioni possono consistere in un appropriato documento di ammissione o in un prospetto se i requisiti di cui al regolamento 2017/1129/UE sono applicabili con riguardo a un'offerta pubblica presentata insieme all'ammissione alla negoziazione dello strumento finanziario sul sistema multilaterale di negoziazione; d) sul mercato esiste un'adeguata informativa finanziaria periodica, messa a disposizione dall'emittente o da altri per suo conto, che comprenda quantomeno la relazione finanziaria annuale sottoposta a revisione; e) gli emittenti, le persone che esercitano responsabilità di direzione e le persone ad esse strettamente legate, come individuati rispettivamente dai punti 21), 25) e 26) dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, rispettano i requisiti loro applicabili dettati dal citato regolamento; f) le informazioni regolamentate riguardanti gli emittenti sono conservate e divulgate pubblicamente; g) esistono sistemi e controlli efficaci tesi a prevenire e individuare gli abusi di mercato secondo quanto prescritto dal regolamento (UE) n. 596/2014.	
3. Il gestore di un mercato di crescita per le piccole e medie imprese può prevedere requisiti aggiuntivi a quelli previsti dal comma 2.	3. *Identico*
	3-*bis*. Qualora il gestore del mercato abbia previsto, conformemente al comma 3, una disciplina in

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
	materia di obblighi di offerta pubblica di acquisto per le ipotesi di trasferimento del controllo di emittenti azioni ammesse alla negoziazione sul mercato, il gestore del mercato stabilisce adeguati presìdi per garantire l'effettività degli obblighi.
Sezione VII *(Riconoscimento dei mercati)*	Sezione VII (*Identico*)
Artt. da 70 a 70-*ter Omissis*	
Capo III *GLI INTERNALIZZATORI SISTEMATICI*	Capo III (*Identico*)
Art.71 *Omissis*	
Capo IV *OBBLIGHI DI NEGOZIAZIONE, DI TRASPARENZA E DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI*	Capo IV (*Identico*)
Artt. da 72 a 78 *Omissis*	
Titolo I-*ter* *AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DI APA E ARM*	Titolo I-*ter* (*Identico)*
Artt. da 79 a 79-*ter*.1 *Omissis*	
Titolo II *DISCIPLINA DELLE CONTROPARTI CENTRALI*	Titolo I (*Identico)*
Art.79-*quater Omissis*	
Capo I *LE CONTROPARTI CENTRALI*	Capo I (*Identico*)
Art.79-*quinquies* *(Individuazione delle autorità nazionali competenti sulle controparti centrali)*	Art.79-*quinquies* *(Identico)*
Commi da 1 a 3 *Omissis*	*Identici*
4. La Banca d'Italia è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di cui al comma 1, nell'ambito della procedura per il riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi terzi. Il parere è reso all'AESFEM dalla Banca d'Italia, **d'intesa con la Consob**.	4. La Banca d'Italia è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di cui al comma 1, nell'ambito della procedura per il riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi terzi. Il parere è reso all'AESFEM dalla Banca d'Italia.
Art.79-*sexies* *(Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali)*	Art.79-*sexies* *(Identico)*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
1. La Banca d'Italia autorizza lo svolgimento dei servizi di compensazione in qualità di controparte centrale da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012. La medesima autorità revoca l'autorizzazione allo svolgimento di servizi da parte di una controparte centrale quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 20 del medesimo regolamento. Si applica l'articolo 79-*octiesdecies*.	1. *Identico*
Commi da 2 a 6 *Omissis*	*Identici*
	6-*bis*. In conformità al regolamento di cui al comma 1 e alle relative disposizioni attuative, le controparti centrali mantengono su base continuativa un'adeguata autonomia organizzativa e decisionale rispetto ai servizi di compensazione centralizzata da esse prestati.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella controparte centrale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 13. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla Consob.	7. *Identico*
8. Il regolamento previsto dal comma 7 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica il comma 7, terzo e quarto periodo.	8. *Identico*
Commi da 9 a 13 *Omissis*	*Identici*
Art.79-*septies Omissis*	
Capo II *AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI PER L'ESERCIZIO DI ULTERIORI POTERI DI VIGILANZA*	Capo II (*Identico*)
Artt. da 79-*octies* a 79-*novies*.1 *Omissis*	

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
Capo II-*bis* *CRISI DELLE CONTROPARTI CENTRALI*	Capo II-*bis* (*Identico*)
Artt. da 79-*novies*.2 a 79-*novies*.4 *Omissis*	
Titolo II-*bis* *DISCIPLINA DEI DEPOSITARI CENTRALI E DELLE ATTIVITÀ DI REGOLAMENTO E DI GESTIONE ACCENTRATA*	Titolo II-*bis* (*Identico)*
Art.79-*decies Omissis*	
Capo I *AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI E RILEVANTI*	Capo I (*Identico*)
Art.79-*undecies* *(Individuazione delle autorità nazionali competenti sui depositari centrali)*	Art.79-*undecies* *(Identico)*
1. La Consob e la Banca d'Italia sono le autorità nazionali competenti per l'autorizzazione e la vigilanza dei depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, secondo quanto disposto dai capi I e II.	1. *Identico*
Commi da 2 a 6 *Omissis*	*Identici*
7. La Consob esercita, **d'intesa con** la Banca d'Italia, le competenze indicate dall'articolo 23 del regolamento di cui al comma 1 in qualità di autorità competente dello Stato membro d'origine e in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante.	7. La Consob esercita, **sentita** la Banca d'Italia, le competenze indicate dall'articolo 23 del regolamento di cui al comma 1 in qualità di autorità competente dello Stato membro d'origine e in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante.
Comma 8 *Omissis*	*Identico*
9. La Consob esercita**, d'intesa con la Banca d'Italia,** le competenze indicate dall'articolo 25, paragrafi 6 e 7, del regolamento di cui al comma 1.	9. La Consob esercita le competenze indicate dall'articolo 25, paragrafi 6 e 7, del regolamento di cui al comma 1.
Commi 9-*bis* e 10 *Omissis*	*Identici*
Artt. 79-*duodecies* e 79-*terdecies Omissis*	
Capo II *FINALITA' E DESTINATARI DELLA VIGILANZA*	Capo II (*Identico*)
Art.79-*quaterdecies* *(Finalità e poteri di vigilanza)*	Art.79-*quaterdecies* *(Identico)*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
1. La vigilanza sui depositari centrali è esercitata dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza, all'ordinata prestazione dei servizi svolti dai depositari centrali, all'integrità dei mercati e alla tutela degli investitori, e dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico.	1. *Identico*
2. Ove non diversamente specificato nel presente decreto, le competenze previste dal regolamento (UE) n. 909/2014 in materia di vigilanza sono esercitate dalla Consob e dalla Banca d'Italia, ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni.	2. *Identico*
Commi da 3 a 8 *Omissis*	*Identici*
	8-*bis*. Si applica l'articolo 79-*sexies*, commi 7 e 8.
9. Al fine di coordinare l'esercizio delle **funzioni di cui al** presente titolo, la Consob e la Banca d'Italia stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalità della cooperazione e del reciproco scambio delle informazioni rilevanti, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati e di assicurare l'economicità dell'azione delle autorità di vigilanza. Il protocollo d'intesa è reso pubblico dalla Consob e dalla Banca d'Italia con le modalità da esse stabilite.	9. Al fine di coordinare l'esercizio delle **attribuzioni previste dal regolamento di cui al comma 2 e dal** presente titolo, la Consob e la Banca d'Italia stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalità della cooperazione e del reciproco scambio delle informazioni rilevanti, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati e di assicurare l'economicità dell'azione delle autorità di vigilanza. Il protocollo d'intesa è reso pubblico dalla Consob e dalla Banca d'Italia con le modalità da esse stabilite.
Art.79-*quinquiesdecies* *(Regolamento dei servizi)*	Art.79-*quinquiesdecies* *(Identico)*
1. I depositari centrali disciplinano con regolamento i servizi da essi prestati, le relative modalità di svolgimento e i criteri di ammissione dei partecipanti.	1. *Identico*
	1-*bis*. I depositari centrali inviano alla Consob e alla Banca d'Italia i progetti di modifica del regolamento dei servizi di cui al comma 1, corredati dalla documentazione completa individuata con regolamento adottato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, almeno trenta giorni lavorativi prima della data prevista per l'approvazione da parte dell'organo competente.
	1-*ter*. La Consob verifica che i progetti di modifica del regolamento dei servizi siano conformi alle disposizioni del presente decreto e alle disposizioni europee direttamente applicabili in materia e siano

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
	idonei ad assicurare l'ordinata prestazione dei servizi del depositario centrale. La Consob può, entro venti giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 1-bis, richiedere al depositario centrale di apportare le modifiche idonee ad eliminare le eventuali criticità riscontrate.
	1-*quater*. Le previsioni dei commi 1-bis e 1-ter si applicano anche ai progetti di modifica delle disposizioni tecniche di attuazione, qualora siano connessi a una modifica del regolamento dei servizi, nonché nei casi da quest'ultimo espressamente indicati.
2. La Consob**, d'intesa con la Banca d'Italia, approva in sede di autorizzazione iniziale i regolamenti** di cui al comma 1**, ogni successiva modificazione e può richiedere di apportare modificazioni** idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate nei servizi prestati.	2. La Consob **può richiedere di apportare modificazioni al regolamento dei servizi** di cui al comma 1 idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate nei servizi prestati.
	2-*bis*. I depositari centrali assicurano su base continuativa l'adeguatezza dei sistemi di governo societario rispetto alla gestione dei rischi, in conformità al regolamento (UE) 909/2014 e alle relative disposizioni attuative. In particolare, i depositari centrali mantengono su base continuativa l'autonomia organizzativa e decisionale rispetto ai servizi di base di cui alla sezione A dell'allegato al citato regolamento e ai servizi accessori di cui al punto 1, lettera c), e al punto 2, lettera b), della sezione B del medesimo allegato.
Artt. 79-*sexdecies* e 79-*septiesdecies Omissis*	
Capo III *I DEPOSITARI CENTRALI*	Capo II (*Identico*)
Sezione I *(Disciplina dei depositari centrali)*	Sezione I (*Identico*)
Artt. da 79-*octiesdecies* a 79-*noviesdecies.*1 *Omissis*	
Sezione II *(Crisi dei depositari centrali)*	Sezione I (*Identico*)
Artt. da 79-*bis decies* a 81-*bis Omissis*	
Capo IV *GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI*	Capo IV (*Identico*)

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
Art.82 *(Regolamento dei servizi)*	Art.82 *(Identico)*
1. L'attività di gestione accentrata è esercitata da depositari centrali autorizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 alla prestazione dei servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2), dell'Allegato al medesimo regolamento e relativi servizi accessori.	1. *Identico*
Comma 2 *Omissis*	*Identico*
3. La Consob**, sentita la Banca d'Italia,** può stabilire che i corrispettivi per i servizi di cui alla Sezione A, punti 1), 2) e 3), dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1, svolti dai depositari centrali, nonché i corrispettivi richiesti dagli intermediari per le certificazioni, comunicazioni e segnalazioni previste dal presente capo siano soggetti ad approvazione da parte della medesima autorità.	3. La Consob può stabilire che i corrispettivi per i servizi di cui alla Sezione A, punti 1), 2) e 3), dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1, svolti dai depositari centrali, nonché i corrispettivi richiesti dagli intermediari per le certificazioni, comunicazioni e segnalazioni previste dal presente capo siano soggetti ad approvazione da parte della medesima autorità.
Commi 4 e 4-*bis Omissis*	*Identici*
Sezione I *(Gestione accentrata in regime di dematerializzazione)*	Sezione I (*Identico*)
Artt. da 83 a 84 *Omissis*	
Sezione II *(Gestione accentrata di strumenti finanziari cartolari)*	Sezione II (*Identico*)
Artt. da 85 a 89 *Omissis*	
Sezione III *(Gestione accentrata dei titoli di Stato)*	Sezione III (*Identico*)
Art.90 *Omissis*	
Titolo II-*ter* *(ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE DI POST-TRADING E TRA SEDI DI NEGOZIAZIONE E INFRASTRUTTURE DI POST-TRADING)*	Titolo II-*ter* (*Identico)*
Capo I *AUTORITA' NAZIONALI COMPETENTI*	Capo I (*Identico*)
Art.90-*bis* *(Individuazione delle autorità nazionali competenti in materia di accesso ai depositari centrali stabiliti sul territorio della Repubblica)*	Art.90-*bis* *(Identico)*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
1. La Consob è l'autorità competente a ricevere i reclami ed esercitare, **d'intesa con** la Banca d'Italia, le competenze in materia di accesso ai depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica da parte di: a) partecipanti, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014; b) emittenti, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 4, del medesimo regolamento; c) depositari centrali, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del medesimo regolamento.	1. La Consob è l'autorità competente a ricevere i reclami ed esercitare, **sentita** la Banca d'Italia, le competenze in materia di accesso ai depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica da parte di: a) partecipanti, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014; b) emittenti, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 4, del medesimo regolamento; c) depositari centrali, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
Art.90-*ter* *(Individuazione delle autorità nazionali competenti in materia di accesso tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading)*	Art.90-*ter* *(Identico)*
1. La Consob è l'autorità competente a ricevere i reclami e svolgere, **d'intesa con** la Banca d'Italia, le funzioni in materia di accesso di controparti centrali e sedi di negoziazione ai servizi di regolamento gestiti da depositari centrali, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014.	1. La Consob è l'autorità competente a ricevere i reclami e svolgere, **sentita** la Banca d'Italia, le funzioni in materia di accesso di controparti centrali e sedi di negoziazione ai servizi di regolamento gestiti da depositari centrali, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014.
Commi da 2 a 4 *Omissis*	*Identici*
Capo II *DIRITTO DI ACCESSO E ACCORDI*	Capo II (*Identico*)
Artt. da 90-*quater* a 90-*sexies Omissis*	
Capo III *VIGILANZA*	Capo III (*Identico*)
Art.90-*septies Omissis*	
Parte IV *DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI*	Parte IV *(Identico)*
Titolo I *DISPOSIZIONI GENERALI*	Titolo I (*Identico)*
Artt. da 91 a 93 *Omissis*	
Titolo II *APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO*	Titolo II (*Identico)*
Capo I *OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E DI VENDITA*	Capo I (*Identico*)

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
Art.93-*bis Omissis*	
Sezione I *(Offerta al pubblico di titoli e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti)*	Sezione I (*Identico*)
Artt. da 94 a 98-*bis Omissis*	
Sezione II *(Offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti)*	Sezione II (*Identico*)
Artt. da 98-*ter* a 98-*sexies Omissis*	
Sezione III *(Disposizioni comuni)*	Sezione III (*Identico*)
Artt. 99 e 100 *Omissis*	
Art.100-*bis* ***(Rivendita di titoli o prodotti finanziari diversi dai titoli)***	*Abrogato*
1. L'acquirente, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, può far valere la nullità del contratto nel caso in cui i titoli o i prodotti finanziari diversi dai titoli offerti al pubblico siano stati già oggetto, in Italia o all'estero, di un collocamento riservato a investitori qualificati e, nei dodici mesi successivi, siano stati sistematicamente rivenduti al pubblico in assenza del prospetto di offerta, a meno che tale rivendita non ricada in una delle ipotesi di esenzione previste all'articolo 1, paragrafo 4, lettere da a) a d), del regolamento prospetto o all'articolo 100, comma 1, del presente decreto. I soggetti abilitati presso i quali è avvenuta la rivendita dei titoli rispondono del danno arrecato. Resta fermo quanto stabilito dagli articoli 2412, secondo comma, 2483, secondo comma, e 2526, quarto comma, del codice civile.	*Abrogato*
2. Alla rivendita successiva dei prodotti finanziari diversi dai titoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento prospetto, nonché le disposizioni di cui al comma 1.	*Abrogato*
Artt. 100-*ter* e 101 *Omissis*	
Capo II *OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO O DI SCAMBIO*	Capo II (*Identico*)

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
Sezione I *(Disposizioni generali)*	Sezione I (*Identico*)
Art.101-*bis* *(Definizioni e ambito applicativo)*	Art.101-*bis* *(Identico)*
1. Ai fini del presente capo si intendono per «società italiane quotate» le società con sede legale nel territorio italiano e con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato **comunitario**.	1. Ai fini del presente capo si intendono per «società italiane quotate» le società con sede legale nel territorio italiano e con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato **dell'Unione europea**.
Commi da 2 a 3-*bis Omissis*	*Identici*
4. Per «persone che agiscono di concerto» si intendono i soggetti che cooperano tra di loro sulla base di un accordo, espresso o tacito, verbale o scritto, ancorché invalido o inefficace, volto ad acquisire**, mantenere** o rafforzare il controllo della società emittente o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio.	4. Per «persone che agiscono di concerto» si intendono i soggetti che cooperano tra di loro sulla base di un accordo, espresso o tacito, verbale o scritto, ancorché invalido o inefficace, volto ad acquisire o rafforzare il controllo della società emittente o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio.
4-*bis*. **Sono, in ogni caso,** persone che agiscono di concerto: a) gli aderenti a un patto, anche nullo, previsto dall'articolo 122, comma 1 e comma 5, lettere a), b), c) e d); b) un soggetto, il suo controllante, e le società da esso controllate; c) le società sottoposte a comune controllo; d) una società e i suoi amministratori, componenti del consiglio di gestione, o di sorveglianza o direttori generali.	4-*bis*. **I soggetti di seguito indicati si presumono** persone che agiscono di concerto**, ai sensi del comma 4, salvo che provino che non ricorrono le condizioni di cui al medesimo comma 4**: a) gli aderenti a un patto, anche nullo, previsto dall'articolo 122, comma 1 e comma 5, lettere a), b), c) e d); b) un soggetto, il suo controllante, e le società da esso controllate; c) le società sottoposte a comune controllo; d) una società e i suoi amministratori, componenti del consiglio di gestione, o di sorveglianza o direttori generali.
4-*ter*. **Fermo restando il comma 4-bis,** la Consob individua con regolamento: a) **i** casi per i quali si presume che i soggetti coinvolti siano persone che agiscono di concerto ai sensi del comma 4, salvo che provino che non ricorrono le condizioni di cui al medesimo comma; b) i casi nei quali la cooperazione tra più soggetti non configura un'azione di concerto ai sensi del comma 4.	4-*ter*. La Consob individua con regolamento: a) **gli ulteriori** casi per i quali si presume che i soggetti coinvolti siano persone che agiscono di concerto ai sensi del comma 4, salvo che provino che non ricorrono le condizioni di cui al medesimo comma; b) i casi nei quali la cooperazione tra più soggetti non configura un'azione di concerto ai sensi del comma 4.
	4-*quater*. Sono "parti interessate" l'offerente, l'emittente, i soggetti ad essi legati da rapporti di

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
	controllo, le società sottoposte a comune controllo con essi, le società ad essi collegate, i componenti dei relativi organi di amministrazione e controllo, i soci dell'offerente o dell'emittente aderenti a uno dei patti oggetto di comunicazione ai sensi dell'articolo 122 nonché coloro che operano di concerto con l'offerente o l'emittente.
Art.101-*ter* *(Autorità di vigilanza e diritto applicabile)*	Art.101-*ter* *(Identico)*
1. La Consob vigila sulle offerte pubbliche di acquisto o di scambio in conformità alle disposizioni del presente capo.	1. *Identico*
2. Ai fini del riparto delle competenze tra la Consob e le autorità degli altri Stati **comunitari** con riguardo alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto titoli di società regolate dal diritto di uno Stato **comunitario**, e strumentali o successive all'acquisizione del controllo secondo il diritto nazionale della società emittente, si osservano le disposizioni seguenti.	2. Ai fini del riparto delle competenze tra la Consob e le autorità degli altri Stati **dell'Unione europea** con riguardo alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto titoli di società regolate dal diritto di uno Stato **dell'Unione europea**, e strumentali o successive all'acquisizione del controllo secondo il diritto nazionale della società emittente, si osservano le disposizioni seguenti.
3. La Consob vigila sullo svolgimento delle offerte pubbliche: a) aventi a oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata nel territorio italiano e ammessi alla negoziazione su uno o più mercati regolamentati italiani; b) aventi ad oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata in uno Stato **comunitario** diverso dall'Italia e ammessi alla negoziazione esclusivamente su mercati regolamentati italiani; c) aventi ad oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata in uno Stato **comunitario** diverso dall'Italia e ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e di altri Stati **comunitari** diversi da quello dove la società ha la propria sede legale, qualora siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano ovvero, qualora i titoli siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione contemporaneamente sui mercati regolamentati italiani e di altri Stati **comunitari**, nel caso in cui la società emittente scelga la Consob quale autorità di vigilanza, informandone i suddetti mercati e le loro autorità di vigilanza il primo	3. La Consob vigila sullo svolgimento delle offerte pubbliche: a) aventi a oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata nel territorio italiano e ammessi alla negoziazione su uno o più mercati regolamentati italiani; b) aventi ad oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata in uno Stato **dell'Unione europea** diverso dall'Italia e ammessi alla negoziazione esclusivamente su mercati regolamentati italiani; c) aventi ad oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata in uno Stato **dell'Unione europea** diverso dall'Italia e ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e di altri Stati **dell'Unione europea** diversi da quello dove la società ha la propria sede legale, qualora siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano ovvero, qualora i titoli siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione contemporaneamente sui mercati regolamentati italiani e di altri Stati **dell'Unione europea**, nel caso in cui la società emittente scelga la Consob quale autorità di vigilanza, informandone i suddetti mercati e le loro

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
giorno della negoziazione. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini per la comunicazione al pubblico della decisione della società emittente relativa alla scelta dell'autorità competente per la vigilanza sull'offerta.	autorità di vigilanza il primo giorno della negoziazione. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini per la comunicazione al pubblico della decisione della società emittente relativa alla scelta dell'autorità competente per la vigilanza sull'offerta.
4. Nei casi in cui la Consob sia l'autorità di vigilanza competente ai sensi del comma 3, lettere b) e c), sono disciplinate dal diritto italiano le questioni inerenti al corrispettivo dell'offerta, alla procedura, con particolare riguardo agli obblighi di informazione sulla decisione dell'offerente di procedere all'offerta, al contenuto del documento di offerta e alla divulgazione dell'offerta. Per le questioni riguardanti l'informazione che deve essere fornita ai dipendenti della società emittente, per le questioni di diritto societario con particolare riguardo a quelle relative alla soglia al cui superamento consegue l'obbligo di offerta pubblica di acquisto, alle deroghe a tale obbligo e alle condizioni in presenza delle quali l'organo di amministrazione della società emittente può compiere atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, le norme applicabili e l'autorità competente sono quelle dello Stato membro in cui la società emittente ha la propria sede legale.	4. Nei casi in cui la Consob sia l'autorità di vigilanza competente ai sensi del comma 3, lettere b) e c), sono disciplinate dal diritto italiano le questioni inerenti al corrispettivo dell'offerta, alla procedura, con particolare riguardo agli obblighi di informazione sulla decisione dell'offerente di procedere all'offerta, al contenuto del documento di offerta e alla divulgazione dell'offerta. Per le questioni riguardanti l'informazione che deve essere fornita ai dipendenti della società emittente, per le questioni di diritto societario con particolare riguardo a quelle relative alla soglia al cui superamento consegue l'obbligo di offerta pubblica di acquisto, alle deroghe a tale obbligo**, all'obbligo di acquisto, al diritto di acquisto** e alle condizioni in presenza delle quali l'organo di amministrazione della società emittente può compiere atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, le norme applicabili e l'autorità competente sono quelle dello Stato membro in cui la società emittente ha la propria sede legale.
5. Nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto titoli emessi da società la cui sede legale è situata nel territorio italiano e ammessi alla negoziazione esclusivamente su uno o più mercati regolamentati di altri Stati **comunitari**, sono disciplinate dal diritto italiano le materie indicate nel comma 4, secondo periodo e l'autorità competente in relazione ad esse è la Consob.	5. Nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto titoli emessi da società la cui sede legale è situata nel territorio italiano e ammessi alla negoziazione esclusivamente su uno o più mercati regolamentati di altri Stati **dell'Unione europea**, sono disciplinate dal diritto italiano le materie indicate nel comma 4, secondo periodo e l'autorità competente in relazione ad esse è la Consob.
Art.102 *(Autorità di vigilanza e diritto applicabile)*	Art.102 *(Identico)*
1. La decisione ovvero il sorgere dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio sono senza indugio comunicati alla Consob e contestualmente resi pubblici. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalità di pubblicazione della comunicazione.	1. *Identico*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
2. Non appena l'offerta sia stata resa pubblica, il consiglio di amministrazione o di gestione della società emittente e dell'offerente ne informano i rispettivi rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, i lavoratori stessi.	2. *Identico*
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, l'offerente promuove l'offerta tempestivamente, e comunque non oltre venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, presentando alla Consob il documento d'offerta destinato alla pubblicazione. In caso di mancato rispetto del termine il documento d'offerta è dichiarato irricevibile e l'offerente non può promuovere un'ulteriore offerta avente a oggetto prodotti finanziari del medesimo emittente nei successivi dodici mesi.	3. *Identico*
	3-*bis*. Il documento d'offerta è redatto in un formato leggibile in via automatizzata, in italiano o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale a scelta dell'offerente. Se il documento è redatto in una lingua diversa dall'italiano, è predisposta una nota di sintesi in italiano.
4. Entro quindici giorni dalla presentazione del documento d'offerta, la Consob lo approva se esso è idoneo a consentire ai destinatari di pervenire ad un **fondato** giudizio sull'offerta. Con l'approvazione la Consob può indicare all'offerente informazioni integrative da fornire, specifiche modalità di pubblicazione del documento d'offerta nonché particolari garanzie da prestare. Il termine è di trenta giorni per le offerte aventi ad oggetto o corrispettivo prodotti finanziari non quotati o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione. Qualora **si renda necessario richiedere all'offerente informazioni supplementari,** tali termini **sono sospesi,** per una sola volta, fino alla ricezione delle **stesse**. Tali informazioni sono fornite entro il termine fissato dalla Consob, comunque non superiore a quindici giorni. Nell'ipotesi in cui, per lo svolgimento dell'offerta, la normativa di settore richieda autorizzazioni di altre autorità, la Consob approva il documento d'offerta entro **cinque** giorni dalla comunicazione delle autorizzazioni stesse. Decorsi i termini di cui al presente comma, il documento d'offerta si considera approvato.	4. Entro quindici giorni dalla presentazione del documento d'offerta, la Consob lo approva se esso è idoneo a consentire ai destinatari di pervenire ad un giudizio **con cognizione di causa** sull'offerta. Con l'approvazione la Consob può indicare all'offerente informazioni integrative da fornire, specifiche modalità di pubblicazione del documento d'offerta nonché particolari garanzie da prestare. Il termine è di trenta giorni per le offerte aventi ad oggetto o corrispettivo prodotti finanziari non quotati o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione. Qualora **sussistano gravi carenze informative, la Consob può sospendere** tali termini, per una sola volta, fino alla ricezione delle **informazioni mancanti**. Tali informazioni sono fornite entro il termine fissato dalla Consob, comunque non superiore a quindici giorni. Nell'ipotesi in cui, per lo svolgimento dell'offerta, la normativa di settore richieda autorizzazioni di altre autorità **ai sensi della disciplina applicabile**, la Consob approva il documento d'offerta entro **dieci** giorni dalla comunicazione delle autorizzazioni stesse. Decorsi i termini di cui al presente comma, il documento d'offerta si considera approvato.

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
4-*bis*. Limitatamente alle offerte pubbliche di scambio che abbiano ad oggetto obbligazioni e altri titoli di debito, l'offerente può richiedere alla Consob che l'offerta sia soggetta, anche in deroga alle disposizioni del presente capo, alla disciplina delle offerte al pubblico di vendita e di sottoscrizione, di cui al capo I del presente titolo. La Consob, entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, accoglie la medesima, ove ciò non contrasti con le finalità indicate nell'articolo 91.	4-*bis Identico*
5. Non appena il documento sia stato reso pubblico, il consiglio di amministrazione o di gestione della società emittente e dell'offerente lo trasmettono ai rispettivi rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, ai lavoratori stessi.	5. *Identico*
6. In pendenza dell'offerta la Consob può: a) sospenderla in via cautelare, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari; b) sospenderla, per un termine non superiore a trenta giorni, nel caso intervengano fatti nuovi o non resi noti in precedenza tali da non consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta; c) dichiararla decaduta, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera a).	6. *Identico*
7. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente capo, la Consob esercita i poteri previsti dall'articolo 115, comma 1, lettere a) e b), nei confronti di chiunque appaia informato dei fatti. In caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari si applica l'articolo 187-*octies*.	7. *Identico*
8. In presenza di indiscrezioni **comunque** diffuse tra il pubblico in merito ad una possibile offerta pubblica di acquisto o scambio **e di irregolarità nell'andamento del mercato dei titoli interessati**, ai potenziali offerenti si applica l'articolo 114, commi 5 e 6.	8. In presenza di **notizie o** indiscrezioni diffuse tra il pubblico in merito ad una possibile offerta pubblica di acquisto o scambio, ai potenziali offerenti si applica l'articolo 114, commi 5 e 6. **La Consob può stabilire un termine entro il quale il potenziale offerente deve rendere nota al mercato la decisione di promuovere un'offerta. In caso di silenzio o diniego, l'offerente non può promuovere un'offerta avente a oggetto**

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
	titoli del medesimo emittente nei successivi dodici mesi.
Art.103 *(Svolgimento dell'offerta)*	Art.103 *(Identico)*
1. L'offerta è irrevocabile. Ogni clausola contraria è nulla. L'offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari dei prodotti finanziari che ne formano oggetto.	1. *Identico*
2. Fermo quanto previsto dal titolo III, capo I, **agli emittenti, agli offerenti, alle persone che agiscono di concerto con essi,** nonché agli intermediari incaricati di raccogliere le adesioni si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, e fino ad un anno dalla chiusura dell'offerta.	2. Fermo quanto previsto dal titolo III, capo I, **alle parti interessate** nonché agli intermediari incaricati di raccogliere le adesioni si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, e fino ad un anno dalla chiusura dell'offerta.
3. Il consiglio di amministrazione dell'emittente diffonde un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla medesima. Per le società organizzate secondo il **modello dualistico** il comunicato, eventualmente congiunto, è approvato dal consiglio di gestione e dal consiglio di sorveglianza.	3. Il consiglio di amministrazione dell'emittente diffonde un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla medesima. Per le società organizzate secondo il **sistema con consiglio di sorveglianza** il comunicato, eventualmente congiunto, è approvato dal consiglio di gestione e dal consiglio di sorveglianza.
3-*bis*. Il comunicato contiene altresì una valutazione degli effetti che l'eventuale successo dell'offerta avrà sugli interessi dell'impresa, nonché sull'occupazione e la localizzazione dei siti produttivi. Contestualmente alla sua diffusione, il comunicato è trasmesso ai rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, ai lavoratori direttamente. Se ricevuto in tempo utile, al comunicato è allegato il parere dei rappresentanti dei lavoratori quanto alle ripercussioni sull'occupazione.	3-*bis Identico*
4. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione e, in particolare, disciplina: a) il contenuto del documento d'offerta, nonché le modalità per la pubblicazione del documento e per lo svolgimento dell'offerta;	4. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione e, in particolare, disciplina: a) il contenuto del documento d'offerta, nonché le modalità per la pubblicazione del documento e per lo svolgimento dell'offerta; **a-*bis*) la procedura di approvazione del documento di esenzione previsto dall'articolo 1, paragrafo 6-bis, del regolamento prospetto, qualora i titoli siano offerti come corrispettivo nell'ambito di un'offerta pubblica di scambio;**

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
b) la correttezza e la trasparenza delle operazioni sui prodotti finanziari oggetto dell'offerta; c) gli effetti sul corrispettivo dell'offerta degli acquisti di prodotti finanziari che ne sono oggetto, effettuati dagli offerenti o dalle persone che agiscono di concerto con essi dopo la comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, in pendenza dell'offerta o nei sei mesi successivi alla chiusura di questa; d) le modifiche all'offerta, le offerte di aumento e quelle concorrenti, senza limitare il numero dei rilanci, effettuabili fino alla scadenza di un termine massimo; e) il riconoscimento dei documenti d'offerta approvati da autorità di vigilanza di altri Stati **comunitari** o da autorità di vigilanza di Stati extracomunitari con le quali vi siano accordi di cooperazione; f) le modalità di pubblicazione dei provvedimenti da essa adottati ai sensi della presente sezione.	b) la correttezza e la trasparenza delle operazioni sui prodotti finanziari oggetto dell'offerta; c) gli effetti sul corrispettivo dell'offerta degli acquisti di prodotti finanziari che ne sono oggetto, effettuati dagli offerenti o dalle persone che agiscono di concerto con essi dopo la comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, in pendenza dell'offerta o nei sei mesi successivi alla chiusura di questa; d) le modifiche all'offerta, le offerte di aumento e quelle concorrenti, senza limitare il numero dei rilanci, effettuabili fino alla scadenza di un termine massimo; e) il riconoscimento dei documenti d'offerta approvati da autorità di vigilanza di altri Stati **dell'Unione europea** o da autorità di vigilanza di Stati extracomunitari con le quali vi siano accordi di cooperazione; f) le modalità di pubblicazione dei provvedimenti da essa adottati ai sensi della presente sezione.
Comma 5 *Omissis*	*Omissis*
Artt. da 104 a 104-*ter Omissis*	
Sezione II *(Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie)*	Sezione II (*Identico*)
Art.105 *Omissis*	
Art.106 *(Offerta pubblica di acquisto totalitaria)*	Art.106 *(Identico)*
1. Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso.	1. *Identico*
1-*bis*. Nelle società diverse dalle PMI l'offerta di cui al comma 1 è promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata.	1-*bis Abrogato*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
1-*ter*. Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venticinque per cento né superiore al quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-*bis*, 2437-*ter* e 2437-*quater* del codice civile.	1-*ter Abrogato*
2. Per ciascuna categoria di titoli, l'offerta è promossa entro venti giorni a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei **dodici** mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di titoli della medesima categoria. Qualora non siano stati effettuati acquisti a titolo oneroso di titoli della medesima categoria nel periodo indicato, l'offerta è promossa per tale categoria di titoli ad un prezzo non inferiore a quello medio ponderato di mercato degli ultimi **dodici** mesi o del minor periodo disponibile. Il medesimo prezzo si applica, in mancanza di acquisti a un prezzo più elevato, in caso di superamento della soglia relativa ai diritti di voto per effetto della maggiorazione ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*.	2. Per ciascuna categoria di titoli, l'offerta è promossa entro venti giorni a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei **sei** mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di titoli della medesima categoria. **Qualora il superamento della soglia indicata nel comma 1 sia avvenuto a seguito dell'acquisto di azioni di cui all'articolo 127-*sexies* l'offerta su tutte le categorie di titoli è promossa al medesimo prezzo pagato per l'acquisto delle predette azioni.** Qualora non siano stati effettuati acquisti a titolo oneroso di titoli della medesima categoria nel periodo indicato, l'offerta è promossa per tale categoria di titoli ad un prezzo non inferiore a quello medio ponderato di mercato degli ultimi **sei** mesi o del minor periodo disponibile. Il medesimo prezzo si applica, in mancanza di acquisti a un prezzo più elevato, in caso di superamento della soglia relativa ai diritti di voto per effetto della maggiorazione ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*.
2-*bis*. Il corrispettivo dell'offerta può essere costituito in tutto o in parte da titoli. Nel caso in cui i titoli offerti quale corrispettivo dell'offerta non siano ammessi alla negoziazione su di un mercato regolamentato in uno Stato **comunitario** ovvero l'offerente o le persone che agiscono di concerto con questi, abbia acquistato verso un corrispettivo in denaro, nel periodo di cui al comma 2 e fino alla chiusura dell'offerta, titoli che conferiscono almeno il cinque per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della società i cui titoli sono oggetto di offerta, l'offerente deve proporre ai destinatari dell'offerta, almeno in alternativa al corrispettivo in titoli, un corrispettivo in contanti.	2-*bis*. Il corrispettivo dell'offerta può essere costituito in tutto o in parte da titoli. Nel caso in cui i titoli offerti quale corrispettivo dell'offerta non siano ammessi alla negoziazione su di un mercato regolamentato in uno Stato **dell'Unione europea** ovvero l'offerente o le persone che agiscono di concerto con questi, abbia acquistato verso un corrispettivo in denaro, nel periodo di cui al comma 2 e fino alla chiusura dell'offerta, titoli che conferiscono almeno il cinque per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della società i cui titoli sono oggetto di offerta, l'offerente deve proporre ai destinatari dell'offerta, almeno in alternativa al corrispettivo in titoli, un corrispettivo in contanti.

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
3. La Consob disciplina con regolamento le ipotesi in cui: a) la partecipazione indicata **nei commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*** è acquisita mediante l'acquisto di partecipazioni o la maggiorazione dei diritti di voto, in società il cui patrimonio è prevalentemente costituito da titoli emessi da altra società di cui all'articolo 105, comma 1; b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti **superiori al cinque per cento o alla maggiorazione dei diritti di voto in misura superiore al cinque per cento dei medesimi,** da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata **nei commi 1 e 1-*ter*** senza detenere la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria; Lettere c) e d) *Omissis*	3. La Consob disciplina con regolamento le ipotesi in cui: a) la partecipazione indicata **nel comma 1** è acquisita mediante l'acquisto di partecipazioni o la maggiorazione dei diritti di voto, in società il cui patrimonio è prevalentemente costituito da titoli emessi da altra società di cui all'articolo 105, comma 1; b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti **ovvero a maggiorazione dei diritti di voto superiori al dieci per cento del numero complessivo dei diritti di voto** da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata **nel comma 1** senza detenere la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria; *Omissis*
3-*bis*. La Consob, tenuto conto delle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, può stabilire con regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue ad acquisti che determinino la detenzione congiunta di titoli e altri strumenti finanziari con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105, in misura tale da attribuire un potere complessivo di voto equivalente a quella di chi detenga la partecipazione indicata **nei commi 1, 1-*bis* e 1-*ter***.	3-*bis*. La Consob, tenuto conto delle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, può stabilire con regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue ad acquisti che determinino la detenzione congiunta di titoli e altri strumenti finanziari con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105, in misura tale da attribuire un potere complessivo di voto equivalente a quella di chi detenga la partecipazione indicata **nel comma 1**.
Commi 3-*ter* e 3-*quater Omissis*	*Identici*
4. L'obbligo di offerta non sussiste se la partecipazione indicata **nei commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*** è detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio rivolta a tutti i possessori di titoli per la totalità dei titoli in loro possesso, purché, nel caso di offerta pubblica di scambio, siano offerti titoli **quotati** in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario o sia offerto come alternativa un corrispettivo in **contanti**.	4. L'obbligo di offerta non sussiste se la partecipazione indicata **nel comma 1** è detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio rivolta a tutti i possessori di titoli per la totalità dei titoli in loro possesso, purché, nel caso di offerta pubblica di scambio, siano offerti titoli **ammessi alla negoziazione** in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario o sia offerto come alternativa un corrispettivo in **denaro**.
5. La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui il superamento della partecipazione indicata **nei commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*** o nel comma 3, lettera b), non comporta l'obbligo di offerta ove sia realizzato in presenza di uno o più soci che detengono il controllo o sia determinato da: a) operazioni dirette al salvataggio di società in crisi;	5. La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui il superamento della partecipazione indicata **nel comma 1** o nel comma 3, lettera b), non comporta l'obbligo di offerta ove sia realizzato in presenza di uno o più soci che detengono il controllo o sia determinato da: a) operazioni dirette al salvataggio di società in crisi;

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
b) trasferimento dei titoli previsti dall'articolo 105 tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione; c) cause indipendenti dalla volontà dell'acquirente; d) operazioni ovvero superamenti della soglia di carattere temporaneo; [1113] e) operazioni di fusione **o** di scissione; f) acquisti a titolo gratuito.	b) trasferimento dei titoli previsti dall'articolo 105 tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione; c) cause indipendenti dalla volontà dell'acquirente; d) operazioni ovvero superamenti della soglia di carattere temporaneo; [1113] e) operazioni di fusione**,** scissione **o di conferimento in natura**; f) acquisti a titolo gratuito.
5-*bis*. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente a un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto o indiretto, sulla società risultante da dette operazioni.	5-*bis Identico*
6. La Consob può, con provvedimento motivato, disporre che il superamento della partecipazione indicata **nei commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*** o nel comma 3, lettera b), non comporta obbligo di offerta con riguardo a casi riconducibili alle ipotesi di cui al comma 5, ma non espressamente previsti nel regolamento approvato ai sensi del medesimo comma.	6. La Consob può, con provvedimento motivato, disporre che il superamento della partecipazione indicata **nel comma 1** o nel comma 3, lettera b), non comporta obbligo di offerta con riguardo a casi riconducibili alle ipotesi di cui al comma 5, ma non espressamente previsti nel regolamento approvato ai sensi del medesimo comma.
Art.107 *(Offerta pubblica di acquisto preventiva)*	Art.107 *(Identico)*
1. Oltre che nei casi indicati nell'articolo 106, commi 4 e 5, l'obbligo di offerta pubblica previsto dal medesimo articolo, commi 1 e 3, non sussiste se la partecipazione viene a essere detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto almeno il **sessanta** per cento dei titoli di ciascuna categoria, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'offerente e le persone che agiscono di concerto con lui, non abbiano acquistato partecipazioni in misura superiore all'uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva, nei dodici mesi precedenti la comunicazione alla CONSOB prevista dall'articolo 102, comma 1, né durante l'offerta; b) l'efficacia dell'offerta sia stata condizionata all'approvazione di tanti possessori di titoli che possiedano la maggioranza dei titoli stessi, escluse dal	1. Oltre che nei casi indicati nell'articolo 106, commi 4 e 5, l'obbligo di offerta pubblica previsto dal medesimo articolo, commi 1 e 3, non sussiste se la partecipazione viene a essere detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto almeno il **cinquanta** per cento dei titoli di ciascuna categoria, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'offerente e le persone che agiscono di concerto con lui, non abbiano acquistato partecipazioni in misura superiore all'uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva, nei dodici mesi precedenti la comunicazione alla CONSOB prevista dall'articolo 102, comma 1, né durante l'offerta; b) l'efficacia dell'offerta sia stata condizionata all'approvazione di tanti possessori di titoli che possiedano la maggioranza dei titoli stessi, escluse dal

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
computo i titoli detenuti, in conformità dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 120, comma 4, lettera b), dall'offerente, dal socio di maggioranza, anche relativa, se la sua partecipazione sia superiore al dieci per cento, e dalle persone che agiscono di concerto con lui; [1117] c) la CONSOB accordi l'esenzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni indicate nelle lettere a) e b).	computo i titoli detenuti, in conformità dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 120, comma 4, lettera b), dall'offerente, dal socio di maggioranza, anche relativa, se la sua partecipazione sia superiore al dieci per cento, e dalle persone che agiscono di concerto con lui; [1117] c) la CONSOB accordi l'esenzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni indicate nelle lettere a) e b).
2. Le modalità di approvazione sono stabilite dalla CONSOB con regolamento. Possono esprimere il proprio giudizio sull'offerta ai sensi del comma 1, lettera b), anche i soci che non vi aderiscono.	**2. La Consob stabilisce con regolamento le modalità di approvazione dell'offerta, prevedendo l'uso di comunicazioni elettroniche da parte degli intermediari depositari delle azioni, salva diversa volontà dei titolari dei conti indicati nell'articolo 83-quater, comma 3. Tali comunicazioni consentono ai titolari di esprimere il proprio giudizio sull'offerta in via telematica.** Possono esprimere il proprio giudizio sull'offerta ai sensi del comma 1, lettera b), anche i soci che non vi aderiscono.
3. L'offerente è tenuto a promuovere l'offerta pubblica prevista dall'articolo 106 se, nei **dodici** mesi successivi alla chiusura dell'offerta preventiva: a) l'offerente medesimo o persone che agiscono di concerto con esso, abbiano effettuato acquisti di partecipazioni in misura superiore all'uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva; b) la società emittente abbia deliberato operazioni di fusione o di scissione.	3. L'offerente è tenuto a promuovere l'offerta pubblica prevista dall'articolo 106 se, nei **sei** mesi successivi alla chiusura dell'offerta preventiva: a) l'offerente medesimo o persone che agiscono di concerto con esso, abbiano effettuato acquisti di partecipazioni in misura superiore all'uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva; b) la società emittente abbia deliberato operazioni di fusione o di scissione **da cui consegua la revoca dalla quotazione**.
Art.108 *(Obbligo di acquisto)*	Art.108 *(Identico)*
1. L'offerente che venga a detenere, a seguito di un'offerta pubblica totalitaria, una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli in una società italiana quotata ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta. Qualora siano emesse più categorie di titoli, l'obbligo sussiste solo per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento.	1. *Identico*
2. Salvo quanto previsto al comma 1, chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta per	2. *Identico*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se non ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Qualora siano emesse più categorie di titoli, l'obbligo sussiste soltanto in relazione alle categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novanta per cento.	
Commi 3 e 4 *Omissis*	*Identici*
5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonché nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo assume la stessa forma di quello dell'offerta**, ma** il possessore dei titoli può sempre esigere che gli sia corrisposto in misura integrale un corrispettivo in **contanti**, determinato in base a criteri generali definiti dalla Consob con regolamento.	5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonché nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo assume la stessa forma di quello dell'offerta**. Nel caso in cui in tale offerta siano offerti strumenti finanziari diversi da titoli ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato dell'Unione europea,** il possessore dei titoli può sempre esigere che gli sia corrisposto in misura integrale un corrispettivo in **denaro**, determinato in base a criteri generali definiti dalla Consob con regolamento.
Commi 6 e 7 *Omissis*	*Identici*
Art.109 *(Acquisto di concerto)*	Art.109 *(Identico)*
1. Sono solidalmente tenuti agli obblighi previsti dagli articoli 106 e 108 le persone che agiscono di concerto quando vengano a detenere, a seguito di acquisti effettuati anche da uno solo di essi, una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate nei predetti articoli. I medesimi obblighi sussistono in capo a coloro che agiscono di concerto, a seguito di maggiorazione, anche a favore di uno solo di essi, dei diritti di voto, qualora essi vengano a disporre di diritti di voto in misura superiore alle percentuali indicate nell'articolo 106.	1. *Identico*
2. Il comma 1, primo periodo, non si applica quando la detenzione di una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate agli articoli 106 e 108 costituisce effetto della stipula di un patto**, anche nullo, di cui all'articolo 122**, salvo che gli aderenti siano venuti a detenere una partecipazione complessiva	2. Il comma 1, primo periodo, non si applica quando la detenzione di una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate agli articoli 106 e 108 costituisce effetto della stipula di un patto **rilevante ai sensi dell'articolo 101-bis, comma 4-bis, lettera a),** salvo che gli aderenti siano venuti a detenere una

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
superiore alle predette percentuali nei dodici mesi precedenti la stipulazione del patto.	partecipazione complessiva superiore alle predette percentuali nei dodici mesi precedenti la stipulazione del patto.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le fattispecie di cui all'articolo 101-*bis*, comma 4-*bis*, assumono rilievo anche congiuntamente, limitatamente ai soggetti che detengono partecipazioni.	3. *Identico*
Art. 110 *Omissis*	
Art.111 *(Diritto di acquisto)*	Art.111 *(Identico)*
1. L'offerente che venga a detenere a seguito di offerta pubblica totalitaria una partecipazione almeno pari al **novantacinque** per cento del capitale rappresentato da titoli in una società italiana quotata ha diritto di acquistare i titoli residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. Qualora siano emesse più categorie di titoli, il diritto di acquisto può essere esercitato soltanto per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del **novantacinque** per cento.	1. L'offerente che venga a detenere a seguito di offerta pubblica totalitaria **o di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2,** una partecipazione almeno pari al **novanta** per cento del capitale rappresentato da titoli in una società italiana quotata ha diritto di acquistare i titoli residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta **ovvero dall'acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2,** se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. Qualora siano emesse più categorie di titoli, il diritto di acquisto può essere esercitato soltanto per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del **novanta** per cento.
	1-*bis*. Il comma 1 si applica anche nel caso in cui l'offerente, a seguito di offerta pubblica di acquisto totalitaria avente a oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli, venga a detenere una percentuale almeno pari al novanta per cento di tali strumenti finanziari
Commi 2 e 3 *Omissis*	*Identici*
Art.112 ***(Disposizioni di attuazione)***	*Abrogato*
1. La CONSOB detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione.	*Abrogato*
	Art.112-*bis* ***(Acquisto totalitario su autorizzazione dei soci)***
	1. Le società italiane quotate possono decidere, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, di far acquistare a un soggetto individuato dall'organo amministrativo la totalità delle azioni della società

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998
	stessa secondo la procedura prevista dal presente articolo.
	2. Nel caso di cui al comma 1, il corrispettivo, esclusivamente in denaro, non può essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni nei sei mesi che precedono la comunicazione di cui al comma 3 o all'eventuale maggiore prezzo pagato dall'acquirente o da persone che agiscono di concerto con il medesimo per acquisti intervenuti nel medesimo periodo.
	3. L'organo amministrativo, valutato l'interesse della società su conforme parere di un comitato di amministratori indipendenti, individua il potenziale acquirente sulla base di una proposta di acquisto vincolante e irrevocabile e, a parità di condizioni per tutti i possessori dei medesimi titoli, dandone senza indugio comunicazione alla Consob e al pubblico.
	4. L'organo amministrativo redige una relazione illustrativa contenente ogni dato utile per l'apprezzamento della proposta di acquisto, le proprie valutazioni e il parere motivato degli amministratori indipendenti sulla proposta e sulla congruità del corrispettivo. La relazione illustrativa è messa a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, entro venti giorni dalla deliberazione di cui al comma 3. Tra la data della pubblicazione della relazione illustrativa e l'assemblea straordinaria non possono decorrere meno di trenta giorni. In ogni caso, nell'ipotesi in cui, per l'acquisto totalitario, la normativa di settore richieda autorizzazioni delle autorità competenti, l'assemblea straordinaria non può adottare la deliberazione di cui al comma 5 se non constino le predette autorizzazioni.
	5. L'assemblea straordinaria delibera la cessione delle azioni che rappresentano l'intero capitale sociale all'acquirente individuato dall'organo amministrativo ai sensi del comma 3 anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'emittente, presenti in assemblea, diversi: **a) dal socio che abbia presentato la proposta e dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo, se già azionisti della società;**

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998
	b) dal socio o dai soci che detengano, anche di concerto tra loro, la partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore a un decimo del capitale sociale.
	6. Le limitazioni al diritto di voto previste nei patti parasociali non hanno effetto nelle assemblee chiamate a deliberare ai sensi del comma 5. La deliberazione deve risultare da verbale redatto da un notaio ed è depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Il trasferimento delle azioni ha effetto con l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o alla diversa data stabilita nella deliberazione stessa, previa comunicazione dell'avvenuto deposito del prezzo di acquisto presso una banca alla società emittente, che provvede alle conseguenti annotazioni nel libro dei soci. Le limitazioni al trasferimento delle azioni previste nello statuto e nei patti parasociali non hanno effetto nei confronti dell'acquirente.
	7. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione del presente articolo. In particolare, la Consob disciplina con regolamento: **a) il contenuto della comunicazione di cui al comma 3, della relazione illustrativa e del parere degli amministratori indipendenti e le relative modalità di pubblicazione;** **b) le garanzie di esatto adempimento che devono essere fornite dall'acquirente;** **c) le ipotesi in cui tra la data della comunicazione di cui al comma 3 e il giorno antecedente l'assemblea straordinaria sia promossa un'offerta pubblica di acquisto sulle medesime azioni della società;** **d) la correttezza e la trasparenza delle operazioni sulle azioni oggetto di cessione;** **e) gli effetti sul corrispettivo della proposta degli acquisti di azioni che ne sono oggetto, effettuati dall'acquirente o dalle persone che agiscono di concerto con esso dalla comunicazione di cui al comma 3;** **f) le modificazioni alla proposta.**
	8. In pendenza della procedura di vendita totalitaria la Consob può:

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998
	a) sospenderla in via cautelare, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente articolo o delle norme regolamentari; **b) sospenderla, per un termine non superiore a trenta giorni, nel caso intervengano fatti nuovi o non resi noti in precedenza tali da non consentire ai destinatari di pervenire ad un giudizio informato sulla proposta;** **c) dichiararla decaduta, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera a).**
	9. La Consob può imporre che l'acquisto avvenga a un prezzo superiore a quello determinato nella proposta anche se formulata ai sensi del comma 2, quando vi sia stata collusione tra il potenziale acquirente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più soci della società le cui azioni formano oggetto dell'acquisto, oppure nei casi in cui vi sia il fondato sospetto che i prezzi di mercato siano stati oggetto di manipolazione.
	10. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente articolo, la Consob esercita i poteri previsti dall'articolo 115, comma 1, lettere a) e b), nei confronti di chiunque appaia informato dei fatti. In caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente articolo o delle norme regolamentari si applica l'articolo 187-*octies*.
	11. In presenza di notizie o indiscrezioni diffuse tra il pubblico in merito a una possibile procedura di vendita totalitaria e di irregolarità nell'andamento del mercato dei titoli interessati, ai potenziali acquirenti si applica l'articolo 114, commi 5 e 6. In particolare, la Consob può stabilire un termine entro il quale il potenziale acquirente deve rendere nota la decisione di formulare una proposta di acquisto. In caso di silenzio o di diniego, il potenziale acquirente non può presentare una proposta avente oggetto titoli del medesimo emittente nei successivi sei mesi.
	12. Fermo quanto previsto dal titolo III, capo I, agli emittenti, agli acquirenti, alle persone che agiscono di concerto con essi, si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 dalla data della comunicazione

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
	prevista dal comma 3, e fino a sei mesi dal trasferimento delle azioni.
Titolo III *EMITTENTI*	Titolo III (*Identico)*
Capo I *INFORMAZIONE SOCIETARIA*	Capo I (*Identico*)
Art. 113 *Omissis*	
Art.113-*bis* *(Ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti)*	Art.113-*bis* *(Identico)*
1. Prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni delle quote o azioni di OICR aperti in un mercato regolamentato l'emittente pubblica un prospetto contenente le informazioni indicate nell'articolo 98-*ter*.	1. *Identico*
2. La Consob: a) determina con regolamento i contenuti del prospetto e le relative modalità di pubblicazione ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, e di aggiornamento del prospetto dettando specifiche disposizioni per i casi in cui l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato avvenga simultaneamente ad un'offerta al pubblico; b) può indicare all'emittente informazioni integrative da inserire nel prospetto e specifiche modalità di pubblicazione; c) detta disposizioni per coordinare le funzioni della società di gestione del mercato con quelle proprie e, su richiesta di questa, può affidarle compiti inerenti al controllo del prospetto tenuto anche conto delle caratteristiche dei singoli mercati.	2. *Identico*
3. Il prospetto approvato dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea è riconosciuto dalla Consob, con le modalità e alle condizioni stabilite nel regolamento previsto dal comma 2, quale prospetto per l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. La Consob può richiedere**, con il regolamento previsto dal comma 2, la pubblicazione di un documento per la quotazione**.	3. Il prospetto approvato dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea è riconosciuto dalla Consob, con le modalità e alle condizioni stabilite nel regolamento previsto dal comma 2, quale prospetto per l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. La Consob può richiedere **alla società di gestione del mercato informazioni sugli OICR aperti, anche in forma continuativa, prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni.**

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
Comma 4 *Omissis*	*Identico*
Art.113-*ter* *(Disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate)*	Art.113-*ter* *(Identico)*
1. Per informazioni regolamentate si intendono quelle che devono essere pubblicate dagli emittenti quotati, dagli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine o dai soggetti che li controllano, ai sensi delle disposizioni contenute nel Capo 3 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel presente Titolo, Capo I e Capo II, Sezioni I, I-bis e V-bis, e nei relativi regolamenti di attuazione ovvero delle disposizioni previste da Paesi extracomunitari ritenute equivalenti dalla Consob.	1. *Identico*
2. Le informazioni regolamentate sono depositate presso la Consob e il gestore del mercato per il quale l'emittente ha richiesto o ha approvato l'ammissione alla negoziazione dei propri valori mobiliari o quote di fondi chiusi, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni attribuite a detto gestore ai sensi della Parte III, Titolo I-bis, del presente decreto.	2. *Identico*
3. La Consob, nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dal presente Titolo, stabilisce modalità e termini di diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate**, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali**, tenuto conto della natura di tali informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione in tutta la Comunità europea.	3. La Consob, nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dal presente Titolo, stabilisce modalità e termini di diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, tenuto conto della natura di tali informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione in tutta la Comunità europea.
4. La Consob: a) autorizza soggetti terzi rispetto all'emittente all'esercizio dei servizi di diffusione delle informazioni regolamentate; b) autorizza il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate; c) organizza e gestisce il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni in assenza di soggetti autorizzati ai sensi della lettera b).	4. *Identico*
5. La Consob, in relazione alle informazioni regolamentate, stabilisce con regolamento: a) modalità e termini per il deposito di cui al comma 2;	5. La Consob, in relazione alle informazioni regolamentate, stabilisce con regolamento:

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
b) requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di diffusione, nonché disposizioni per lo svolgimento di tale attività, avendo riguardo agli obiettivi di cui al comma 3; c) requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di stoccaggio, nonché disposizioni per lo svolgimento di tale attività che garantiscano sicurezza, certezza delle fonti d'informazione, registrazione dell'ora e della data della ricezione delle informazioni regolamentate, agevole accesso per gli utenti finali, procedure allineate con quelle previste per il deposito presso la Consob; d) la lingua in cui devono essere comunicate; e) eventuali esenzioni dagli obblighi di deposito, diffusione e stoccaggio in conformità alla disciplina comunitaria.	a) modalità e termini per il deposito di cui al comma 2**, tenendo conto della necessità di minimizzare gli oneri legati all'adempimento del deposito e verificando, nel contesto della revisione periodica prevista dall'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, la disponibilità di tecnologie che riducano tali oneri anche in considerazione dell'accessibilità delle informazioni per il tramite del punto di accesso unico europeo (ESAP) previsto dal regolamento (UE) 2023/2859**; b) requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di diffusione, nonché disposizioni per lo svolgimento di tale attività, avendo riguardo agli obiettivi di cui al comma 3; c) requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di stoccaggio, nonché disposizioni per lo svolgimento di tale attività che garantiscano sicurezza, certezza delle fonti d'informazione, registrazione dell'ora e della data della ricezione delle informazioni regolamentate, agevole accesso per gli utenti finali, procedure allineate con quelle previste per il deposito presso la Consob; d) la lingua in cui devono essere comunicate**, tenendo conto della lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale anche al fine di ridurre al minimo gli oneri connessi alla comunicazione**; e) eventuali esenzioni dagli obblighi di deposito, diffusione e stoccaggio in conformità alla disciplina comunitaria.
Commi da 6 a 9 *Omissis*	*Identici*
Artt. da 114 a 117-*bis Omissis*	
Art.117-*ter* ***(Disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate)***	*Abrogato*
1. La CONSOB, previa consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite le Autorità di vigilanza competenti, determina con proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione e di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati che	*Abrogato*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili.	
Artt. 118 e 118-*bis Omissis*	
Capo II *DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ CON AZIONI QUOTATE*	Capo II (*Identico*)
Art. 119 *Omissis*	
Sezione I *(Assetti proprietari)*	Sezione I (*Identico*)
Art.120 *(Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti)*	Art.120 *(Identico)*
1. Ai fini della presente sezione, per capitale di società per azioni si intende quello rappresentato da azioni con diritto di voto. Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto.	1. *Identico*
2. Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al tre per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB. Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia è pari al cinque per cento.	2. *Identico*
2-*bis*. La **CONSOB** può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società ad azionariato particolarmente diffuso.	2-*bis*. **In casi eccezionali,** la **Consob** può, con provvedimento **di carattere generale** motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società ad azionariato particolarmente diffuso.
Commi 3 e 4 *Omissis*	*Omissis*
4-*bis*. In occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo capitale**, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1-*bis***, il soggetto che effettua le comunicazioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo deve dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei	4-*bis*. In occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo capitale, il soggetto che effettua le comunicazioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo deve dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi. Nella dichiarazione sono indicati sotto la responsabilità del dichiarante:

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
mesi successivi. Nella dichiarazione sono indicati sotto la responsabilità del dichiarante: a) i modi di finanziamento dell'acquisizione; b) se agisce solo o in concerto; c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera; d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte; e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente. La **CONSOB** può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni. La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla **CONSOB**, nonché è oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento della **CONSOB** emanato in attuazione del comma 4, lettere c) e d). Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 185, se nel termine di sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata deve essere senza ritardo indirizzata alla società e alla **CONSOB** e portata alla conoscenza del pubblico secondo le medesime modalità. La nuova dichiarazione fa decorrere nuovamente il termine di sei mesi citato nel primo periodo del presente comma. La **CONSOB** può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo del presente comma una soglia del 5 per cento per società ad azionariato particolarmente diffuso.	a) i modi di finanziamento dell'acquisizione; b) se agisce solo o in concerto; c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera; d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte; e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente. La **Consob** può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni. La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla **Consob**, nonché è oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento della **Consob** emanato in attuazione del comma 4, lettere c) e d). Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 185, se nel termine di sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata deve essere senza ritardo indirizzata alla società e alla **Consob** e portata alla conoscenza del pubblico secondo le medesime modalità. La nuova dichiarazione fa decorrere nuovamente il termine di sei mesi citato nel primo periodo del presente comma. La **Consob** può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo del presente comma una soglia del 5 per cento per società ad azionariato particolarmente diffuso.
Commi 3 e 4 *Omissis*	*Identici*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
Art.121 *(Disciplina delle partecipazioni reciproche)*	Art.121 *(Identico)*
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2359-*bis* del codice civile, in caso di partecipazioni reciproche eccedenti il limite indicato nell'articolo 120, comma 2, la società che ha superato il limite successivamente non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite. In caso di mancata alienazione entro il termine previsto la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se non è possibile accertare quale delle due società ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione di applicano a entrambe, salvo loro diverso accordo.	1. *Identico*
2. Il limite richiamato nel comma 1 è elevato al cinque per cento, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 120, comma 2, secondo periodo, al dieci per cento, a condizione che il superamento della soglia da parte di entrambe le società abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate.	2. *Identico*
3. Se un soggetto detiene una partecipazione in misura superiore alla soglia indicata nel comma 2 in una società con azioni quotate, questa o il soggetto che la controlla non possono acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una società con azioni quotate controllata dal primo. In caso di inosservanza, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite indicato è sospeso. Se non è possibile accertare quale dei due soggetti ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto si applica a entrambi, salvo loro diverso accordo.	3. *Abrogato*
4. Per il calcolo delle partecipazioni si applicano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 120, comma 4, lettera b).	4. *Identico*
5. I commi 1**,** 2 **e 3** non si applicano quando i limiti ivi indicati sono superati a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio diretta a conseguire almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie.	5. I commi 1 **e** 2 non si applicano quando i limiti ivi indicati sono superati a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio diretta a conseguire almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie.
6. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del voto previsti da**i** comm**i** 1 **e 3**, si applica l'articolo 14, comma	6. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del voto previsti da**l** comm**a** 1, si applica l'articolo 14, comma 6.

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
6. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 7.	L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 7.
Artt. 122 e 123 *Omissis*	
Art.123-*bis* *(Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari)*	Art.123-*bis* *(Identico)*
Comma 1 *Omissis*	*Identico*
2. Nella medesima sezione della relazione sulla gestione di cui al comma 1 sono riportate le informazioni riguardanti: Lettere da a) a d-*bis*) *Omissis*	2. Nella medesima sezione della relazione sulla gestione di cui al comma 1 sono riportate le informazioni riguardanti: *Identiche* **d-*ter*) ove adottate, una descrizione delle politiche della società in materia di utilizzo e di monitoraggio delle nuove tecnologie, e in particolare dei sistemi di intelligenza artificiale, negli assetti amministrativi, organizzativi e contabili;** **d-*quater*) ove adottate, una descrizione delle politiche di gestione e di monitoraggio dei rischi informatici, inclusi i rischi di sicurezza cibernetica e i rischi derivanti dall'integrazione di nuove tecnologie negli assetti amministrativi, organizzativi e contabili.**
Comma 3 *Omissis*	*Identico*
4. Il revisore o la società di revisione esprime il giudizio e rilascia la dichiarazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettere e), e-*bis*) ed e-*ter*), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sulle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l) e m), e al comma 2, lettera b), e verifica che siano state fornite le informazioni di cui al comma 2, lettere a), c), d) **e** d-*bis*), del presente articolo.	4. Il revisore o la società di revisione esprime il giudizio e rilascia la dichiarazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sulle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l) e m), e al comma 2, lettera b), e verifica che siano state fornite le informazioni di cui al comma 2, lettere a), c), d)**,** d-bis)**, d-ter) e d-quater)**, del presente articolo.
Commi 5 e 5-*bis Omissis*	*Identici*
Art.123-*ter* *(Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti)*	Art.123-*ter* *(Identico)*
Comma 1 *Omissis*	*Identico*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
2. La relazione è articolata nelle due sezioni previste ai commi 3 e 4 ed è approvata dal consiglio di amministrazione. Nelle società che adottano il sistema **dualistico** la relazione è approvata dal consiglio di sorveglianza, su proposta, limitatamente alla sezione prevista dal comma 4, lettera b), del consiglio di gestione.	2. La relazione è articolata nelle due sezioni previste ai commi 3 e 4 ed è approvata dal consiglio di amministrazione. Nelle società che adottano il sistema **con consiglio di sorveglianza** la relazione è approvata dal consiglio di sorveglianza, su proposta, limitatamente alla sezione prevista dal comma 4, lettera b), del consiglio di gestione.
3. La prima sezione della relazione illustra in modo chiaro e comprensibile: a) la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione**,** dei direttori generali **e** dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo **e,** fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo; b) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica	3. La prima sezione della relazione illustra in modo chiaro e comprensibile: a) la politica della società in materia di remunerazione **con riferimento almeno all'esercizio successivo i)** dei componenti degli organi di amministrazione**; ii)** dei direttori generali**; iii) ove lo statuto non disponga diversamente,** dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo**; iv)** fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo; b) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica
3-*bis*. La politica di remunerazione contribuisce alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società e illustra il modo in cui fornisce tale contributo. Fermo quanto previsto dal comma 3-ter, le società sottopongono al voto dei soci la politica di remunerazione di cui al comma 3 con la cadenza richiesta dalla durata della politica definita ai sensi del comma 3, lettera a), e comunque almeno ogni tre anni o in occasione di modifiche della politica medesima. Le società attribuiscono compensi solo in conformità con la politica di remunerazione da ultimo approvata dai soci. In presenza di circostanze eccezionali le società possono derogare temporaneamente alla politica di remunerazione, purché la stessa preveda le condizioni procedurali in base alle quali la deroga può essere applicata e specifichi gli elementi della politica a cui si può derogare. Per circostanze eccezionali si intendono solamente situazioni in cui la deroga alla politica di remunerazione è necessaria ai fini del perseguimento degli interessi a lungo termine e della sostenibilità della società nel suo complesso o per assicurarne la capacità di stare sul mercato.	3-*bis*. La politica di remunerazione contribuisce alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società e illustra il modo in cui fornisce tale contributo. Fermo quanto previsto dal comma 3-ter, le società sottopongono al voto dei soci la politica di remunerazione di cui al comma 3 con la cadenza richiesta dalla durata della politica definita ai sensi del comma 3, lettera a), e comunque almeno ogni tre anni o in occasione di modifiche della politica medesima. Le società attribuiscono compensi solo in conformità con la politica di remunerazione da ultimo approvata dai soci **ovvero sottoposto alla loro votazione**. In presenza di circostanze eccezionali le società possono derogare temporaneamente alla politica di remunerazione, purché la stessa preveda le condizioni procedurali in base alle quali la deroga può essere applicata e specifichi gli elementi della politica a cui si può derogare. Per circostanze eccezionali si intendono solamente situazioni in cui la deroga alla politica di remunerazione è necessaria ai fini del perseguimento degli interessi a lungo termine e della sostenibilità della società nel suo complesso o per assicurarne la capacità di stare sul mercato.

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
3-*ter*. La deliberazione prevista dal comma 3-*bis* è vincolante**. Qualora** l'assemblea dei soci non approv**i** la politica di remunerazione sottoposta al voto ai sensi del comma 3-*bis* la società continua a corrispondere remunerazioni conformi alla più recente politica di remunerazione approvata dall'assemblea o, in mancanza, può continuare a corrispondere remunerazioni conformi alle prassi vigenti. La società sottopone al voto dei soci una nuova politica di remunerazione al più tardi in occasione della successiva assemblea prevista dall'articolo 2364, secondo comma, o dell'assemblea prevista dall'articolo 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile.	3-*ter*. La deliberazione prevista dal comma 3-bis è vincolante**, qualora lo statuto non disponga diversamente. In caso la deliberazione sia vincolante, se** l'assemblea dei soci non approv**a** la politica di remunerazione sottoposta al voto ai sensi del comma 3-*bis* la società continua a corrispondere remunerazioni conformi alla più recente politica di remunerazione approvata dall'assemblea o, in mancanza, può continuare a corrispondere remunerazioni conformi alle prassi vigenti. **In caso di mancata approvazione,** la società sottopone al voto dei soci una nuova politica di remunerazione al più tardi in occasione della successiva assemblea prevista dall'articolo 2364, secondo comma, o dell'assemblea prevista dall'articolo 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile.
	3-*quater*. Ove lo statuto disponga che la deliberazione prevista dal comma 3-*bis* non è vincolante, l'esito della votazione è messo a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 125-*quater*, comma 2. Nel caso in cui l'esito della votazione sia contrario, la società sottopone al voto dei soci una nuova politica di remunerazione al più tardi in occasione della successiva assemblea prevista dall'articolo 2364, secondo comma, o dell'assemblea prevista dall'articolo 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile.
4. La seconda sezione della relazione, in modo chiaro e comprensibile e, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali e in forma aggregata, **salvo quanto previsto dal regolamento emanato ai sensi del comma 8**, per i dirigenti con responsabilità strategiche: a) fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento; b) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate **o collegate**, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte	4. La seconda sezione della relazione, in modo chiaro e comprensibile e, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali e in forma aggregata, **laddove la politica di cui al comma 3 ne disciplini la remunerazione**, per i dirigenti con responsabilità strategiche: a) fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento; b) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento; b-*bis*) illustra come la società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione	esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento; b-*bis*) illustra come la società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione
Commi 5 e 6 *Omissis*	*Identici*
7. La Consob con regolamento, adottato sentite Banca d'Italia e Ivass per quanto concerne i soggetti rispettivamente vigilati e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea di settore, indica le informazioni da includere nella prima sezione della relazione e le caratteristiche di tale politica in conformità con l'articolo 9-*bis* della direttiva 2007/36/CE e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3 della raccomandazione 2004/913/CE e dal paragrafo 5 della raccomandazione 2009/385/CE.	7. *Identico*
8. La Consob, con il regolamento adottato ai sensi del comma 7, indica altresì le informazioni da includere nella seconda sezione della relazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9-*ter* della direttiva 2007/36/CE. La **CONSOB** può**:** **a) individuare i dirigenti con responsabilità strategiche per i quali le informazioni sono fornite in forma nominativa;** **b)** differenziare il livello di dettaglio delle informazioni in funzione della dimensione della società.	8. La Consob, con il regolamento adottato ai sensi del comma 7, indica altresì le informazioni da includere nella seconda sezione della relazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9-*ter* della direttiva 2007/36/CE. La **Consob** può differenziare il livello di dettaglio delle informazioni in funzione della dimensione della società **nonché del sistema di amministrazione e controllo adottato**.
Commi 8-*bis* e 8-*ter Omissis*	*Identici*
Art. 124 *Omissis*	
Sezione I-*bis* *(Informazioni sull'adesione a codici di comportamento)*	Sezione I-*bis* (*Identico*)
Artt. 124-*bis* 124-*ter Omissis*	

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
Sezione I-*ter* *(Trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto)*	Sezione I-*ter* (*Identico*)
Artt. 124-*quater* 124-*novies Omissis*	
Sezione II *(Diritti dei soci)*	Sezione II (*Identico*)
Art. 125 *Omissis*	
Art.125-*bis* *(Avviso di convocazione dell'assemblea)*	Art.125-*bis* *(Identico)*
1. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nonché con le altre modalità ed entro i termini previsti dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 113-*ter*, comma 3**, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani**.	1. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nonché con le altre modalità ed entro i termini previsti dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 113-*ter*, comma 3.
Commi 2 e 3 *Omissis*	*Identici*
4. L'avviso di convocazione reca: Lettere da a) a d) *Omissis* d-*bis*) le modalità e i termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza; Lettere e) e f) *Omissis*	4. L'avviso di convocazione reca: *Identiche* d-*bis*) le modalità e i termini di presentazione delle liste **o delle candidature** per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza; *Identiche*
	Art.125-*bis*.1 (*Modalità di svolgimento dell'assemblea*)
	1. L'organo di amministrazione, avuto riguardo a criteri di efficienza e trasparenza, delibera le modalità di svolgimento dell'assemblea. L'organo di amministrazione può prevedere, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti o con l'approvazione del consiglio di sorveglianza, che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ovvero che l'intervento in assemblea e l'esercizio del

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998
	diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-*undecies*, cui possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies*, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4. Può altresì essere prevista l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica ai sensi dell'articolo 2370, comma quarto, del codice civile.
	2. Al fine di avvalersi della facoltà di cui al comma 1, secondo periodo, l'organo di amministrazione approva, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti o con l'approvazione del consiglio di sorveglianza, un regolamento da pubblicarsi sul sito internet dell'emittente e richiamato nell'avviso di convocazione di cui all'articolo 125-*bis*, con cui si determinano condizioni e modalità della partecipazione del socio alle assemblee di cui al comma 1, idonee in ogni caso ad assicurare tutele e garanzie adeguate all'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti previsti dalla legge.
	3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, primo periodo, lo statuto può prevedere che l'assemblea abbia luogo solo secondo una o più delle modalità di cui al comma 1, secondo e terzo periodo.
	4. Lo statuto o in alternativa il regolamento di cui al comma 2 possono, altresì, stabilire, in caso di adunanza in luogo fisico o di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, una soglia individuale di possesso azionario, comunque non superiore all'uno per mille del capitale sociale, sulla base delle azioni possedute al termine della giornata indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, cui subordinare la partecipazione alla discussione in assemblea fermo restando il diritto di presentare proposte di deliberazione ai sensi dell'articolo 126-*bis* e di porre domande ai sensi dell'articolo 127-*ter*. Dell'applicazione di tale soglia è data evidenza nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
	5. Ove lo statuto o la deliberazione dell'organo di amministrazione di cui al comma 1 prevedano che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998
	di telecomunicazione o mediante il rappresentante designato dalla società, i soci che rappresentano, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno, ovvero la misura inferiore prevista dallo statuto, possono in ogni caso chiedere, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, che quest'ultima si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al rappresentante designato o ai mezzi di telecomunicazione, fermo restando quanto previsto dal comma 4. Dell'esercizio di tale facoltà è data notizia entro tre giorni mediante integrazione dell'avviso di cui all'articolo 125-*bis*.
	6. I commi 1, 2, 3 e 5 si applicano anche alle società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione.
	7. Alle società cooperative, incluse quelle le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione. si applicano i commi 1, 2 e 3 ferma l'applicazione degli articoli 135 e 135-*bis*. Ove lo statuto della società ovvero la deliberazione di cui al comma 1 prevedano che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione o mediante il rappresentante designato dalla società, i soci, in un numero determinato dallo statuto non superiore: **(i) nelle società cooperative con meno di tremila soci, a un quarantesimo dei soci;** **(ii) nelle società cooperative con più di tremila soci, a un cinquantesimo dei soci e, comunque, non superiore a trecento soci;** **possono in ogni caso chiedere, nel termine di sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, che quest'ultima si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al rappresentante designato o ai mezzi di telecomunicazione.** **Dell'esercizio di tale facoltà è data notizia entro tre giorni mediante integrazione dell'avviso di cui all'articolo 125-*bis*. Al rappresentante designato in via esclusiva dalla società non si applicano gli articoli**

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
	2539, primo comma, del codice civile e 150-*bis*, comma 2-*bis*, del T.U. bancario.
Artt. da 125-*ter* a 126 *Omissis*	
Art.126-*bis* *(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera)*	Art.126-*bis* *(Identico)*
1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro **dieci** giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro **cinque** giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti **ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno**. **Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea.** Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135.	1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro **tre** giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro **due** giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135. **Delle integrazioni all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, entro gli otto giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso stesso, ovvero entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione del medesimo avviso prima dell'assemblea nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2.**
2. **Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1**, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-*ter*, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della	2. **I soli soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, altresì, presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, come eventualmente integrato ai sensi del comma 1, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro sette giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2. Per le società cooperative la misura del capitale è**

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell' articolo 125-*bis*, comma 3.	**determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135. Della presentazione di tali proposte**, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno**, come eventualmente integrato ai sensi del comma 1**, sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-*ter*, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell' articolo 125-*bis*, comma 3.
	2-*bis*. Le richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare e le proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società, fermo quanto previsto dall'art. 83-*quinquies*, comma 3, e sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-*ter*, comma 1.
3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-*ter*, comma 1.	*Identico*
4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo **per la presentazione della richiesta di integrazione**. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della	4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 **e quelli che presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi del comma 2** predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo **rispettivamente previsto dai commi 1 e 2**. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
presentazione, con le modalità indicate all'articolo 125-*ter*, comma 1.	notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità indicate **di cui** all'articolo 125-*ter*, comma 1.
5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi de**l** comm**a** 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-*ter*, comma 1.	5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi de**i** comm**i** 1 **e 2**, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-*ter*, comma 1.
Art.127 *(Voto per corrispondenza o in via elettronica)*	Art.127 *(Identico)*
1. La Consob stabilisce con regolamento le modalità di esercizio del voto e di svolgimento dell'assemblea nei casi previsti dall'articolo **2370, comma quarto, del codice civile**.	1. La Consob stabilisce con regolamento le modalità di esercizio del voto e di svolgimento dell'assemblea nei casi previsti dall'articolo **125-bis.1, comma 1, ultimo periodo**.
Art. 127-*bis Omissis*	
Art.127-*ter* *(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)*	Art.127-*ter* *(Identico)*
1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. **La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.**	1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa.
1-*bis*. L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dell'assemblea devono pervenire alla società. Il termine non può essere anteriore a cinque giorni di mercato aperto precedenti la data dell'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero alla data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, qualora l'avviso di convocazione preveda che la società fornisca, prima dell'assemblea, una risposta alle domande pervenute. In tale ultimo caso le risposte sono fornite almeno due giorni prima dell'assemblea anche mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito internet della società **e** la titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2.	1-*bis*. L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dell'assemblea devono pervenire alla società. Il termine non può essere anteriore a cinque giorni di mercato aperto precedenti la data dell'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero alla data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, qualora l'avviso di convocazione preveda che la società fornisca, prima dell'assemblea, una risposta alle domande pervenute. In tale ultimo caso le risposte sono fornite almeno due giorni prima dell'assemblea anche mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito internet della società**. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.** La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
	purché entro il terzo giorno successivo alla data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2.
2. Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione del sito Internet della società indicata nel comma 1-*bis* ovvero quando la risposta sia stata pubblicata ai sensi del medesimo comma.	2. Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione del sito Internet della società indicata nel **terzo periodo del** comma 1-*bis* ovvero quando la risposta sia stata pubblicata ai sensi del medesimo comma.
3. Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.	3. *Identico*
	3-*bis*. Qualora l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 125-*bis*.1, il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima dell'assemblea. L'avviso di convocazione indica il termine, non anteriore alla data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, entro il quale le domande devono pervenire alla società. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.
Artt. da 127-*quater* a 132 *Omissis*	
Art.133 *(Esclusione su richiesta dalle negoziazioni)*	Art.133 *(Identico)*
1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, previa deliberazione dell'assemblea straordinaria, possono richiedere l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal regolamento del mercato, se ottengono l'ammissione su altro mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea, purché sia garantita una tutela equivalente degli investitori, secondo i criteri stabiliti dalla CONSOB con regolamento.	1. *Identico*
	1-*bis*. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani possono richiedere il trasferimento delle negoziazioni dei propri strumenti finanziari su di un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
	europea a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni: **a) il gestore del mercato regolamentato accerti che il sistema multilaterale di destinazione preveda regole che assicurano un livello di tutela equivalente a quello di cui al titolo II capo II, sezione II in materia di offerte pubbliche di acquisto e scambio, secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento;** **b) l'assemblea straordinaria della società abbia approvato, almeno due mesi prima che esso abbia luogo, il trasferimento delle negoziazioni con le maggioranze previste dalla Consob con regolamento;** **c) la società abbia assicurato, almeno due mesi prima della data prevista per il trasferimento, la diffusione di informazioni circa le ragioni dell'operazione e le relative conseguenze per gli investitori, con le modalità stabilite dalla Consob con regolamento.**
Art.134 *Omissis*	
Sezione II-*bis* *(Società cooperative)*	Sezione II-*bis* (*Identico*)
Art.135 *Omissis*	
Art.135-*bis* *(Disciplina delle società cooperative)*	Art.135-*bis* *(Identico)*
1. Alle società cooperative **non si applica il comma 2 dell'articolo 125-*bis*, nonché il comma 4, lettera b), numero 1), limitatamente alle parole: "del diritto di porre domande prima dell'assemblea" e numero 3, e lettera c), del medesimo articolo.** Non si applicano **altresì** gli articoli 127-*bis*, **127-*ter*** e 127-*quater*.	1. Alle società cooperative non si applicano gli articoli **125-*bis*, commi 2 e 4, lettera c),** 127-*bis*, e 127-*quater*.
2. Restano ferme le altre esclusioni espressamente previste dal presente decreto.	2. *Identico*
3. Il termine previsto dall'articolo 126-*bis*, comma 2, **primo** periodo, è ridotto a dieci giorni.	3. Il termine previsto dall'articolo 126-*bis*, comma 2, **secondo** periodo, è ridotto a dieci giorni.
Artt. da 135-*ter* a 135-*octies Omissis*	
Sezione II-*ter* *(Deleghe di voto)*	Sezione II-*ter* (*Identico*)

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
Artt. 135-*novies* e 135-*decies Omissis*	
Art.135-*undecies* *(Rappresentante designato dalla società **con azioni quotate**)*	Art.135-*undecies* *(Rappresentante designato dalla società)*
Commi da 1 a 5 *Omissis*	*Identici*
	5-*bis*. Lo statuto delle società le cui azioni sono negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione e delle società cooperative, in deroga all'articolo 150-*bis*, comma 2-*bis*, del T.U. bancario e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile, può prevedere che l'intervento in assemblea, ordinaria e straordinaria, possa avvenire anche mediante il rappresentante designato ai sensi del presente articolo, con esclusione del comma 5 limitatamente alle società cooperative. Si applicano gli articoli 125-*bis*, 126-*bis* e 127-*ter*, in quanto compatibili e, per le società cooperative, gli articoli 135 e 135-*bis*.
Art.135-*undecies*.1 *(Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato)*	*Abrogato*
1. Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-*undecies*. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies*, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4.	*Abrogato*
2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-*bis*, comma 1, primo periodo, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da	*Abrogato*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
parte della società della comunicazione prevista dall'articolo 83-*sexies*.	
3. Il diritto di porre domande di cui all'articolo 127-*ter* è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute	*Abrogato*
4. Il comma 1 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione.	*Abrogato*
Art.135-*duodecies* *(Società cooperative)*	*Abrogato*
1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.	*Abrogato*
Sezione III *(Sollecitazione di deleghe)*	Sezione III (*Identico*)
Artt. da 136 a 144 *Omissis*	
Sezione IV *(Azioni di risparmio ed altre categorie di azioni)*	Sezione IV (*Identico*)
Artt. da 145 a 147-*bis Omissis*	
Sezione IV-*bis* *(Organi di amministrazione)*	Sezione IV-*bis* (*Identico*)
	Art.147-*bis*.1 ***(Principi generali sulla composizione degli organi)***
	1. Gli organi di amministrazione e controllo sono eletti, nel rispetto delle specifiche prescrizioni applicabili, secondo norme previste dallo statuto che promuovono e favoriscono la professionalità, rappresentatività e diversità della complessiva composizione del collegio.
Art.147-*ter* *(Elezione **e composizione del consiglio di amministrazione**)*	Art.147-*ter* *(Elezione **degli amministratori con il voto di lista**)*
1. Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento	1. Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate**; per le società cooperative la misura è stabilita dagli statuti anche in deroga all'articolo 135**. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.	tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate**; per le società cooperative la misura è stabilita dagli statuti anche in deroga all'articolo 135**. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse. *N.b. il testo introdotto è identico a quello vigente*
1-*bis*. Le liste sono depositate presso l'emittente, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista dal comma 1 è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. **La relativa certificazione può essere prodotta** anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.	1-*bis*. Le liste sono depositate presso l'emittente, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista dal comma 1 è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. **La comunicazione ai sensi dell'articolo 83-*quinquies* può essere trasmessa** anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.
1-*ter*. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una	1-*ter*. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. **Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico.**	sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma.
2. Per le elezioni alle cariche sociali le votazioni devono sempre svolgersi con scrutinio segreto.	2. *Identico*
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società **organizzate secondo il sistema monistico**, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi **3** e **4**. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.	3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società **che adottano il sistema con comitato per il controllo sulla gestione**, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi **2** e **3**. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i **sindaci** dall'articolo 148, comma **3**, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società **organizzate secondo il sistema monistico**,	4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per **i componenti dell'organo di controllo** dall'articolo 148, comma **2**, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società **che adottano il**

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-*septiesdecies*, secondo comma, del codice civile. **L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.**	**sistema con comitato per il controllo sulla gestione**, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-*septiesdecies*, secondo comma, del codice civile.
	4-*bis*. L'amministratore indipendente che dopo la nomina perde i requisiti di indipendenza è dichiarato decaduto dalla carica se il numero residuo di consiglieri indipendenti nell'organo non è sufficiente ad assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e di statuto. La decadenza è pronunciata dall'organo di amministrazione.
Artt. da 147-*ter*.1 *Omissis*	
Art.147-*quater* *(Composizione del consiglio di gestione)*	Art.147-*quater* *(Identico)*
1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.	1. *Abrogato*
1-*bis*. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni dell'articolo 147-*ter*, comma 1-*ter*.	1-*bis. Identico*
Art.147-*quinquies* *(Requisiti **di onorabilità**)*	Art.147- *quinquies* *(Requisiti **dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione**)*
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i **membri** degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma **4**.	1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i **componenti** degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma **3. Se dopo la nomina i soggetti di cui al primo periodo perdono i requisiti di onorabilità, sono dichiarati decaduti dalla carica.**
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.	**2. La Consob stabilisce con regolamento le modalità di applicazione dei requisiti di onorabilità,**

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
	professionalità e indipendenza nonché delle quote di genere di cui all'articolo 147-*ter*, comma 1-*ter*, nel caso di amministratore diverso dalla persona fisica.
	Art.147-*sexies* ***(Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi)***
	1. Gli organi delegati curano il buon funzionamento e l'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
	2. Il consiglio di amministrazione assicura e valuta il coordinamento delle funzioni coinvolte nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi al fine di disporre di una rappresentazione unitaria, tempestiva e sistematica dei rischi.
	3. Il comitato preposto al controllo dei rischi ovvero l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, ove previsti, tenuto conto di criteri di materialità determinati dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa, assicurano la rappresentazione unitaria dei rischi ai quali è esposta la società sulla base delle informazioni rivenienti dalle funzioni coinvolte nel sistema di controllo interno e nella gestione dei rischi nonché di idonei indicatori anche non finanziari. Di tale rappresentazione è dato conto nella relazione di cui all'articolo 123-*bis*.
Sezione V *(Organi di controllo)*	Sezione V (*Identico*)
Art.148 *(Composizione)*	Art.148 *(Composizione **dell'organo di controllo**)*
1. **L'atto costitutivo della società** stabilisce per il collegio sindacale: a) il numero, non inferiore a tre, dei **membri** effettivi; b) il numero, non inferiore a due, dei **membri** supplenti; *Lettere c) e d) Omissis*	*Vedi Art. 148.1 co. 1*
1-*bis*. L'atto costitutivo della società stabilisce**, inoltre,** che il riparto dei **membri di cui al comma 1** sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato	**1. Lo statuto** della società stabilisce che il riparto dei **componenti dell'organo di controllo** sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
ottenga almeno due quinti dei **membri effettivi del collegio sindacale**. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del **collegio sindacale** risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma.	due quinti dei **componenti ovvero un terzo nel caso di organo composto da tre persone.** Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del**l'organo di controllo** risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione e al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma.
2. La **CONSOB** stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un **membro** effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Si applica l'articolo 147-*ter*, comma 1-*bis*.	*Vedi Art.148.1 co.3*
2-*bis*. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti **dalla** minoranza**.**	*Vedi Art.148.1 co.4*
3. Non possono essere eletti **sindaci** e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti **e** gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società o**d** alle società da questa controllate o**d** alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli	**2.** Non possono essere eletti **componenti dell'organo di controllo** e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, **l'altra parte dell'unione civile,** i parenti entro il quarto grado**,** gli affini **entro il secondo grado e i conviventi** degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, **l'altra parte dell'unione civile,**i parenti entro il quarto grado, gli affini **entro il secondo grado e i conviventi** degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.	quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza**, fermo restando che non costituisce causa di ineleggibilità e decadenza il fatto di per sé di ricoprire cariche in organi di controllo delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.**
4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la **CONSOB**, la Banca d'Italia e l'**IVASS**, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei **membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione**. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.	3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la **Consob**, la Banca d'Italia e l'**Ivass**, **sono precisati i requisiti di indipendenza di cui al comma 2 e** sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità **dei componenti dell'organo di controllo**. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
4-*bis*. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 2 e 3.	*Vedi Art.148.2 co.1*
4-*ter*. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-*bis* e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 3.	*Vedi Art.148.3 co.2*
4-*quater*. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata **dal consiglio di amministrazione o, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea** entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la **CONSOB**, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza.	**4.** Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza **dei componenti dell'organo di controllo** è dichiarata **dall'organo competente a nominarli** entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la **Consob**, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza.
	Art.148.1 ***(Composizione del collegio sindacale)***
Vedi Art. 148 co. 1.	1. **Lo statuto** stabilisce per il collegio sindacale: a) il numero, non inferiore a tre, dei **componenti** effettivi;

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
	b) il numero, non inferiore a due, dei **componenti** supplenti.
	2. La quota di genere di cui all'articolo 148, comma 1, è riferita ai componenti effettivi del collegio sindacale.
Vedi Art.148 co.2	**3.** La **Consob** stabilisce con regolamento le modalità per l'elezione, con voto di lista, di un **componente** effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Si applica l'articolo 147-*ter*, comma 1-*bis*.
Vedi Art.148 co.2-bis	**4.** Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti **dai soci di** minoranza**.**
	Art.148.2 ***(Composizione del consiglio di sorveglianza)***
Vedi Art.148 co.4-bis	**1. La Consob stabilisce con regolamento le modalità per l'elezione, con voto di lista, di un componente del consiglio di sorveglianza da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Si applica l'articolo 147-*ter*, comma 1-*bis*.**
	Art.148.3 ***(Nomina e presidenza del comitato per il controllo sulla gestione)***
	1. La determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione spettano al consiglio di amministrazione.
Vedi Art.148 co.4-ter	**2. Il presidente del comitato per il controllo sulla gestione è nominato dall'assemblea tra i componenti eletti dai soci di minoranza ai sensi dell'articolo 147-*ter*, comma 3.**
Art.148-*bis Omissis*	
Art.149 *(Doveri)*	Art.149 *(Doveri **dell'organo di controllo**)*
1. **Il collegio sindacale** vigila: a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;	1. **L'organo di controllo** vigila**:** a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
c) sull'adeguatezza **della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;** **c-*bis*)** sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi; **d)** sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2.	**b) sul corretto funzionamento dell'organo amministrativo e in particolare sulla diligente osservanza delle regole istruttorie, procedimentali e decisionali elaborate dalle migliori prassi;** c) sull'adeguatezza **e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, ivi compreso il sistema di controllo interno di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni;** **d)** sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi; **e)** sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2. **È fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa di settore.**
2. I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.	*Soppresso*
3. Il collegio sindacale comunica senza indugio alla **CONSOB le** irregolarità **riscontrate nell'attività di vigilanza e** trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione.	**2. L'organo di controllo** comunica senza indugio alla **Consob tutti gli atti o fatti accertati nell'attività di vigilanza che possano costituire una** irregolarità **nella gestione dell'impresa o una violazione della legge o dello statuto, trasmette**ndo i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione.
4. Il comma **3** non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.	**3.** Il comma **2** non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione europea.
4-*bis*. Al consiglio di sorveglianza si applicano i commi 1, 3 e 4. Almeno un componente del consiglio di	*Vedi Art.149-bis co.1*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
sorveglianza partecipa alle riunioni del consiglio di gestione.	
4-*ter*. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano i commi 1, limitatamente alle lettere c-*bis*) e d), 3 e 4.	*Soppresso*
	Art.149-*bis* ***(Doveri del consiglio di sorveglianza)***
Vedi Art.149 co.4-bis	1. Almeno un componente del consiglio di sorveglianza partecipa alle riunioni del consiglio di gestione.
	Art.149-*ter* ***(Sistemi di monitoraggio e strumenti di controllo)***
	1. Qualora ai fini del controllo interno siano adottati sistemi di monitoraggio continuo e strumenti di controllo automatici e predittivi, essi devono essere adeguati e proporzionati alla natura e alle dimensioni dell'impresa e ai rischi ai quali essa è esposta.
Art.150 *(Informazione)*	Art.150 *(Identico)*
1. Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dallo statuto e con periodicità almeno trimestrale, **al collegio sindacale** sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.	1. Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dallo statuto e con periodicità almeno trimestrale, **all'organo di controllo** sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.
2. L'obbligo previsto dal comma precedente è adempiuto, **nel sistema dualistico**, dal consiglio di gestione nei confronti del consiglio di sorveglianza e, **in quello monistico**, dagli organi delegati nei confronti del comitato per il controllo sulla gestione.	2. L'obbligo previsto dal comma precedente è adempiuto, **nelle società che adottano il sistema con consiglio di sorveglianza**, dal consiglio di gestione nei confronti del consiglio di sorveglianza e, **nelle società che adottano il sistema con comitato per il controllo sulla gestione**, dagli organi delegati nei confronti del comitato per il controllo sulla gestione.
3. **Il collegio sindacale** e il revisore legale o la società di revisione legale si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.	3. **L'organo di controllo** e il revisore legale o la società di revisione legale si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
4. Coloro che sono preposti al controllo interno riferiscono anche **al collegio sindacale** di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei **sindaci**.	4. Coloro che sono preposti al controllo interno riferiscono anche **all'organo di controllo** di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei **componenti**.
5. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione.	5. *Abrogato*
Art.151 *(Poteri)*	Art.151 *(Poteri **dell'organo di controllo**)*
1. **I sindaci** possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate.	**1. L'organo di controllo** può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, previa comunicazione, **secondo i casi,** al presidente del consiglio di amministrazione **o del consiglio di gestione,** può altresì convocare l'assemblea **qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.** *Vedi anche co.2 secondo periodo*
2. Il collegio sindacale **può** scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. **Può** altresì, previa comunicazione al presidente **del consiglio** di amministrazione, convocare l'assemblea **dei soci**, **il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed** avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione **e di richiesta di collaborazione** possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due **membri**.	**2. I componenti dell'organo di controllo** possono**,** anche individualmente, chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate. **Possono** altresì, previa comunicazione, **secondo i casi,** al presidente **dell'organo** di amministrazione**,** avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. **Le notizie richieste agli amministratori sono fornite senza indugio a tutti i componenti dell'organo di controllo.** *Vedi anche co.1*
3. Al fine di valutare l'adeguatezza e l'affidabilità del sistema amministrativo-contabile, i sindaci, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, possono avvalersi, anche individualmente, di propri dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3. La società può rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate.	*Soppresso*
4. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni **del collegio sindacale** da tenersi, a cura del collegio, nella sede della	**3.** Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni **dell'organo** da tenersi, a cura del collegio, nella sede della società. Si

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
società. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.	applicano le disposizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.
	Art.151.1 ***(Poteri del collegio sindacale)***
Vedi anche Art.151 co.2 terzo periodo	**1. Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo.** Il potere di convocazione può essere esercitato anche individualmente da ciascun componente del collegio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due **componenti**.
	2. Il collegio sindacale può fare proposte all'assemblea in ordine al bilancio e alla sua approvazione nonché alle materie di propria competenza.
	3. I componenti del collegio sindacale possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione dell'organo, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza indugio, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate all'organo di controllo alla prima riunione successiva.
Vedi Art.151 co.1	**4.** I componenti del collegio sindacale possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. **Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2403-*bis*, commi 2 e 3, del codice civile.**
	Art.151.2 ***(Responsabilità dei componenti del collegio sindacale)***
	1. I componenti del collegio sindacale sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità ai doveri inerenti al loro incarico. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione, in luogo di quanto previsto dall'articolo 2407, comma 2, del codice civile.

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
Art.151-*bis* *(Poteri del consiglio di sorveglianza)*	Art.151-*bis* *(Identico)*
Vedi co.3	**1.** Il consiglio di sorveglianza può, previa comunicazione al presidente del consiglio di gestione, convocare l'assemblea dei soci **e** il consiglio di gestione**.** I**l** poter**e** di convocazione **può** essere esercitat**o** anche individualmente da ciascun **componente** del consiglio**,** a eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due **componenti.**
1. I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere notizie ai consiglieri di gestione, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del consiglio di sorveglianza.	*Soppresso*
Vedi co.4	**2.** Un componente **del** consiglio di sorveglianza può **essere** appositamente delegato **a** procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonché **a** scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.
2. I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione dell'organo, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza **ritardo**, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al consiglio alla prima riunione successiva.	**3.** I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione dell'organo, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza **indugio,** salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente e illustrate all'organo di controllo alla prima riunione successiva.
3. Il consiglio di sorveglianza può, previa comunicazione al presidente del consiglio di gestione, convocare l'assemblea dei soci**,** il consiglio di gestione **ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni**. I poter**i** di convocazione **e di richiesta di collaborazione possono** essere esercitat**i** anche individualmente da ciascun **membro** del consiglio, a**d** eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due **membri**.	*Vedi co.1*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
4. Il consiglio di sorveglianza, **od** un componente **dello stesso** appositamente delegato, può procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.	*Vedi co.2*
Art.151-*ter* *(Poteri del comitato per il controllo sulla gestione)*	Art.151-*ter* *(Identico)*
1. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere agli altri amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del comitato per il controllo sulla gestione.	*Soppresso*
Vedi co.3	1. Il comitato per il controllo sulla gestione può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo.
2. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione del comitato, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al comitato alla prima riunione successiva.	*Soppresso*
3. Il comitato per il controllo sulla gestione può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare il consiglio di amministrazione o**d** il comitato esecutivo **ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del comitato.**	*Vedi co.1*
4. **Il** comitato per il controllo sulla gestione, **od** un componente **dello stesso** appositamente delegato**,** può procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con i	2. Un componente **del** comitato per il controllo sulla gestione può essere appositamente delegato **a** procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonché **a** scambiare informazioni con i corrispondenti

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.	organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
Art.152 *(Denunzia al tribunale)*	Art.152 *(Identico)*
1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono recare danno alla società o ad una o più società controllate, possono denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo **2409** del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della società ed il tribunale può revocare anche i soli amministratori.	1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono recare danno alla società o a una o più società controllate, possono denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo **2396-*quater*, comma 7,** del codice civile**.** In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della società ed il tribunale può revocare anche i soli amministratori. **Si applica l'articolo 2409-*octiesdecies*, comma 7, del codice civile.**
2. La Consob, se ha fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri di vigilanza **del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione,** può denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo **2409** del codice civile; le spese per l'ispezione sono a carico della società.	2 .La Consob, se ha fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri di vigilanza **dell'organo di controllo,** può denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo **2396-*quater*** del codice civile; le spese per l'ispezione sono a carico della società**.**
Commi 3 e 4 *Omissis*	*Identici*
Art.153 *(Obbligo di riferire all'assemblea)*	Art.153 *(Identico)*
1. **Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ed il comitato per il controllo sulla gestione riferiscono** sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio ovvero ai sensi dell'articolo 2364-*bis*, comma 2, del codice civile.	1**. L'organo di controllo riferisce** sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio ovvero ai sensi dell'articolo 2364-*bis*, comma 2, del codice civile.
2. Il collegio sindacale può fare proposte all'assemblea in ordine al bilancio e alla sua approvazione nonché alle materie di propria competenza.	2. *Abrogato*
Art.154 *(Disposizioni non applicabili)*	Art.154 *(Identico)*
1. Al collegio sindacale delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli 2397, 2398, 2399, 2403,	1. Al collegio sindacale delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli **2396-*quinquies*, 2396-*sexies*, 2396-*septies*,** 2397, 2398, 2399, 2403, 2403-bis,

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
2403-*bis*, **2405**, 2426, numeri 5 e 6, 2429, secondo comma e 2441, sesto comma, del codice civile.	**primo comma, 2407, comma secondo**, 2426, numeri 5 e 6, 2429, secondo comma e 2441, sesto comma, del codice civile.
2. Al consiglio di sorveglianza delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli **2409-septies, 2409-duodecies, decimo comma, 2409-terdecies, primo comma, lettere c), e) ed f)**, del codice civile.	2. Al consiglio di sorveglianza delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli **2396-*quinquies*, 2396-*septies*, 2409-*septies***, del codice civile.
3. Al comitato per il controllo sulla gestione delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli **2399, primo comma, e 2409-*septies*** del codice civile.	3. Al comitato per il controllo sulla gestione delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli **2396-*quinquies*, 2396-*sexies*, 2396-*septies*, 2409-*septies* e 2409-*octiesdecies*, comma 1, primo periodo e commi 2 e 4** del codice civile.
	Sezione V.1 (*Emittenti di nuova quotazione*)
	Art.154.1 *(Definizione)*
	1. Ai fini della presente sezione sono "emittenti di nuova quotazione" quelli che abbiano deliberato la richiesta di ammissione delle azioni alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano.
	Art.154.2 *(Ambito di applicazione)*
	1. Gli emittenti di nuova quotazione di cui all'articolo 154.1 che intendano avvalersi della disciplina prevista dalle disposizioni di cui alla presente sezione modificano lo statuto in conformità alle medesime disposizioni anteriormente alla presentazione al gestore del mercato della richiesta di ammissione delle azioni alla negoziazione. Ai soci che non concorrono all'approvazione della deliberazione spetta il diritto di recesso: si applicano gli articoli. 2347-*bis*, 2347-*ter* e 2347-*quater*. Le deliberazioni assembleari adottate ai sensi del presente articolo producono effetto a partire dal primo giorno di ammissione delle azioni alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano.
	2. Gli emittenti di nuova quotazione di cui all'articolo 154.1 possono modificare ulteriormente lo statuto in conformità alla disciplina prevista dalla presente sezione anche successivamente all'ammissione delle azioni alla negoziazione.

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998
	3. La Consob pubblica e aggiorna tempestivamente, tramite il proprio sito internet, l'elenco degli emittenti di cui al comma 1.
	4. Gli emittenti di nuova quotazione che abbiano esercitato l'opzione di cui al comma 1 e abbiano successivamente richiesto e ottenuto il trasferimento delle negoziazioni delle proprie azioni su un sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell'articolo 133, comma 1-bis, possono conservare le modifiche statutarie adottate in conformità alla disciplina di cui alla presente sezione, se compatibili con le regole del sistema multilaterale di destinazione, a eccezione di quelle di cui all'articolo 154.4, comma 2, a condizione che le loro azioni siano state negoziate sul mercato regolamentato per un periodo continuativo non inferiore a 3 anni.
	Art.154.3 *(Elezione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza)*
	1. Lo statuto degli emittenti di nuova quotazione, può determinare le modalità di elezione degli amministratori in deroga agli articoli 147-ter e 147-ter.1, potendo prevedere anche la votazione di ciascun singolo amministratore da parte dell'assemblea. In tal caso, lo statuto prevede che almeno due quinti degli amministratori appartengano al genere meno rappresentato e disciplina le modalità di elezione e i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto di tale criterio.
	2. Se lo statuto prevede la votazione di ciascun singolo amministratore da parte dell'assemblea, ove non sia diversamente previsto, ogni azione attribuisce un numero di voti pari al numero di amministratori da eleggere e ciascun socio può cumulare solo su uno o più candidati i voti complessivamente spettanti alla partecipazione sociale. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
	3. Le candidature possono essere presentate dal consiglio di amministrazione e dai soci che detengono, anche congiuntamente, almeno l'uno per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998
	diritto di voto. Lo statuto può prevedere una diversa percentuale, comunque non superiore al 5 per cento.
	4. Lo statuto, tenuto conto del sistema di elezione degli amministratori adottato, determina le condizioni e le modalità per consentire, se prevista, l'elezione di almeno uno dei candidati proposti da soci che non esercitano, anche congiuntamente, il controllo e che non sono soggetti ad essi correlati.
	5. Qualora la società abbia emesso azioni a voto plurimo o sia prevista la maggiorazione del diritto di voto, ovvero la società sia controllata da un socio pubblico e, in ogni caso, qualora lo statuto non preveda che il consiglio sia composto in maggioranza da amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 2, lo statuto dispone che sia eletto almeno uno dei candidati proposti da soci che non esercitano, anche congiuntamente, il controllo e che non sono soggetti a essi correlati.
	6. Lo statuto può, altresì, prevedere la votazione di ciascun singolo candidato anche per i componenti del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza. Il presidente del collegio sindacale e un componente del consiglio di sorveglianza sono nominati dall'assemblea tra i candidati proposti da soci che non esercitano, anche congiuntamente, il controllo e che non sono soggetti a essi correlati.
	7. Ai fini dell'applicazione dei commi 4, 5 e 6 si considerano correlati ai soci che esercitano il controllo, anche ove questi ultimi siano persone fisiche, i soci che si trovino in una delle condizioni rilevanti ai fini della definizione di parte correlata di cui ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) 1606/2002.
	Art.154.4 *(Modifiche dello statuto e diritto di recesso)*
	1. Ferme restando le disposizioni del codice civile con riguardo alla regolare costituzione dell'assemblea straordinaria, lo statuto può prevedere che le deliberazioni che importano modifiche dello statuto siano assunte, anche in prima convocazione, con il

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998
	voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, salvo il caso in cui sono state emesse azioni a voto plurimo ovvero sia prevista la maggiorazione del diritto di voto.
	2. Lo statuto può escludere l'applicazione del primo comma dell'articolo 2437 del codice civile, salvo il diritto di recesso dei soci che non hanno concorso a deliberazioni riguardanti la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando altera in modo rilevante il rischio d'impresa.
	3. Il diritto di recesso può essere escluso anche nel caso previsto dal comma 2 qualora la deliberazione sia approvata dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei soci, presenti in assemblea, diversi dal socio o da soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al dieci per cento, individuati secondo i criteri applicativi determinati dalla Consob con regolamento.
	Art.154.5 *(Operazioni con parti correlate)*
	1. Lo statuto può escludere in tutto o in parte l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 2391-bis, terzo comma, lettera b), del codice civile anche in relazione a fattispecie di operazioni con parti correlate, definite sulla base delle soglie di rilevanza di cui all'articolo 2391, terzo comma, lettera a), del codice civile, ulteriori rispetto a quelle individuate dalla Consob ai sensi del medesimo articolo 2391-bis, terzo comma, lettera b), ultimo periodo. Deve essere garantita in ogni caso l'applicazione di tali procedure alle operazioni per le quali almeno uno degli indici quantitativi stabiliti dalla Consob ai sensi dell'articolo 2391-bis, terzo comma, lettera a), del medesimo comma, risulti superiore alla soglia di rilevanza del dieci per cento.
	2. Fermi gli obblighi informativi di cui all'articolo 2391-bis, comma terzo, lettera a), del codice civile, delle operazioni con parti correlate escluse ai sensi del comma 1, gli organi delegati danno informazione al consiglio di amministrazione con cadenza almeno semestrale.

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
Sezione V-*bis* (*Informazione finanziaria*)	Sezione V-*bis* (*Identico*)
Art. 154-*bis Omissis*	
Art.154-*ter* *(Relazioni finanziarie)*	Art.154-*ter* *(Identico)*
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio o, per le società che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, il bilancio di esercizio, nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione prevista all'articolo 154-*bis*, comma 5. Nelle ipotesi previste dall'articolo 2409-*terdecies*, secondo comma, del codice civile, in luogo del bilancio di esercizio, è pubblicato, ai sensi del presente comma, il progetto di bilancio di esercizio. La relazione di revisione redatta dal revisore legale o dalla società di revisione legale nonché la relazione indicata nell'articolo 153 sono messe integralmente a disposizione del pubblico entro il medesimo termine.33	1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio o, per le società che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, il bilancio di esercizio, nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione prevista all'articolo 154-*bis*, comma 5 **e comma 5-ter.** Nelle ipotesi previste dall'articolo 2409-*terdecies*, secondo comma, del codice civile, in luogo del bilancio di esercizio, è pubblicato, ai sensi del presente comma, il progetto di bilancio di esercizio. La relazione di revisione redatta dal revisore legale o dalla società di revisione legale nonché la relazione indicata nell'articolo 153 sono messe integralmente a disposizione del pubblico entro il medesimo termine.33
Commi da 1.1 a 6 *Omissis*	*Identici*
7. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 157, comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato che i documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al presente articolo non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, può chiedere all'emittente di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato.	7. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 157, comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato che i documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al presente articolo non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, può chiedere all'emittente di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato **ovvero di apportare una correzione nella futura relazione finanziaria con la rielaborazione dei dati comparativi, se del caso.**
Comma 7-*bis Omissis*	*Identico*
Artt. 154-*quater Omissis*	

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
Sezione VI *(Revisione legale dei conti)*	Sezione VI (*Identico*)
Artt. da 155 a 165-*bis Omissis*	
Sezione VI-*bis* *(Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria)*	Sezione VI-*bis* (*Identico*)
Artt. da 165-*ter* a 165-*septies Omissis*	
Parte V *SANZIONI*	Parte V *(Identico)*
Titolo I *SANZIONI PENALI*	Titolo I (*Identico)*
Capo I *INTERMEDIARI E MERCATI*	Capo I (*Identico*)
Artt. da 166 a 171 *Omissis*	
Capo II *EMITTENTI*	Capo II (*Identico*)
Artt. da 172 a 174 *Omissis*	
Capo III *REVISIONE CONTABILE*	Capo III (*Identico*)
Artt. da 174-*bis* a 179 *Omissis*	
Titolo I-*bis* *ABUSI DI MERCATO*	Titolo I-*bis* (*Identico)*
Capo I *DISPOSIZIONI GENERALI*	Capo I (*Identico*)
Artt. da 180 a 183 *Omissis*	
Capo II *SANZIONI PENALI*	Capo II (*Identico*)
Artt. da 184 a 187 *Omissis*	
Capo III *SANZIONI AMMINISTRATIVE*	Capo II (*Identico*)
Artt. da 187-*bis* a 187-*septies Omissis*	
Capo IV *POTERI DELLA CONSOB*	Capo IV (*Identico*)
Artt. 187-*octies* e 187-*novies Omissis*	

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
Capo V *RAPPORTI TRA PROCEDIMENTI*	Capo V (*Identico*)
Artt. da 187-*decies* a 187-*quaterdecies Omissis*	
Titolo II *SANZIONI AMMINISTRATIVE*	Titolo II (*Identico)*
Artt. da 187-*quinquiesdecies* a 189 *Omissis*	
Art.190 *(Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari)*	Art.190 *(Identico)*
1. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, nei confronti dei soggetti abilitati, delle holding di investimento come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del regolamento (UE) 2019/2033, delle società di partecipazione finanziaria mista come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del medesimo regolamento, dei depositari e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*, per la mancata osservanza degli articoli 6; 6-*bis*; 6-*ter*; 7, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 3 e 3-*bis*; 7-*bis*, comma 5; 7-*ter*; 9; 11-*bis*; 12; 12-*bis*; 13, comma 3; 21; 22; 23, commi 1 e 4-*bis*; 24, commi 1 e 1-*bis*; 24-*bis*; 25; 25-*bis*; 26, commi 1, 3 e 4; 27, commi 1 e 3; 28, comma 4; 29; 29-*bis*, comma 1; 29-*ter*, comma 4; 30, comma 5; 31, commi 1, 2, 2-*bis*, 3-*bis*, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 35-*bis*, comma 6; 35-*novies*; 35-*decies*; 36, commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5; 40-*bis*, comma 4; 40-*ter*, comma 4; 41, commi 2, 3 e 4; 41-*bis*; 41-*ter*; 41-*quater*; 42, commi 1, 3 e 4; 42-*bis*, commi 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10, 43, commi 2, 3, 4, 7, 7-*bis*, 7-*ter*, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3, 4, lettera b) e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-*ter*; 55-*quater*; 55-quinquies; ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate in base ai medesimi articoli.	1. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, nei confronti dei soggetti abilitati, delle holding di investimento come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del regolamento (UE) 2019/2033, delle società di partecipazione finanziaria mista come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del medesimo regolamento, dei depositari e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*, per la mancata osservanza degli articoli 6; 6-*bis*; 6-*ter*; 7, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 3 e 3-*bis*; 7-*bis*, comma 5; 7-*ter*; **8, comma 1-bis;** 9; 11-*bis*; 12; 12-*bis*; 13, comma 3; 21; 22; 23, commi 1 e 4-*bis*; 24, commi 1 e 1-*bis*; 24-*bis*; 25; 25-*bis*; 26, commi 1, 3 e 4; 27, commi 1 e 3; 28, comma 4; 29; 29-*bis*, comma 1; 29-*ter*, comma 4; 30, comma 5; 31, commi 1, 2, 2-*bis*, 3-*bis*, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 35-*bis*, comma 6; 35-*novies*; 35-*decies*; 36, commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5; 40-*bis*, comma 4; 40-*ter*, comma 4; 41, commi 2, **2-bis,** 3 e 4; 41-*bis*; 41-*ter*; 41-*quater*; 42, commi 1, 3 e 4; 42-*bis*, commi 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10, 43, commi 2, 3, 4, 7, 7-*bis*, 7-*ter*, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3, 4, lettera b) e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4; **46-ter, comma 3;** 47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-*ter*; 55-*quater*; 55-quinquies; ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate in base ai medesimi articoli.
Commi da 1-*bis* a 2 *Omissis*	*Identici*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
2-*bis*. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica Lettere a) e b) *Omissis* b-*bis*) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del regolamento (UE) n. 2015/760, e delle relative disposizioni attuative; Lettere da b-*ter*) a b-*quinquies*) *Omissis*	2-*bis. Identico*
2-*bis*.1. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica anche in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti di cui al comma 2-bis, lettere a), b), b-*bis*), b-*ter*) e b-*quinquies*), emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010.	2-*bis*.1. *Identico*
Commi da 2-*ter* a 4 *Omissis*	*Omissis*
	4-*bis*. Le disposizioni contenute ai commi 1, 2-*bis*, lettera b-*bis*) e 2-*bis*.1 non si applicano ai GEFIA sotto soglia registrati;
Artt. da 190.1 a 190-*bis*.2 *Omissis*	
Art. 190-*bis*.3 *(Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione)*	Art. 190-*bis*.3 *(Identico)*
1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 10, 12, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24 del regolamento (UE) 2022/2554, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, si applica:	1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 10, 12, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24 del regolamento (UE) 2022/2554, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, si applica:

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
a) nei confronti delle società di intermediazione mobiliare (SIM), delle società di gestione del risparmio (**SGR**), delle società di investimento a capitale variabile (**SICAV**), delle società di investimento a capitale fisso (**SICAF**), delle controparti centrali, dei gestori di mercati regolamentati e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni, ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è determinabile; b) nei confronti dei depositari centrali di titoli e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 20 milioni, ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 20 milioni; c) nei confronti dei fornitori di servizi di crowd-funding e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 fino a euro 500.000, ovvero fino al 5 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 500.000 e il fatturato è determinabile; d) nei confronti degli amministratori di indici di riferimento critici e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 fino a euro 1 milione, ovvero fino al 10 per cento del fatturato totale annuo, quando tale importo è superiore a euro 1 milione e il fatturato è determinabile.	a) nei confronti delle società di intermediazione mobiliare (SIM), delle società di gestione del risparmio (**Sgr**), delle società di investimento a capitale variabile (**Sicav**), delle società di investimento a capitale fisso (**Sicaf**), **delle società di partenariato,** delle controparti centrali, dei gestori di mercati regolamentati e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni, ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è determinabile; b) nei confronti dei depositari centrali di titoli e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 20 milioni, ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 20 milioni; c) nei confronti dei fornitori di servizi di crowd-funding e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 fino a euro 500.000, ovvero fino al 5 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 500.000 e il fatturato è determinabile; d) nei confronti degli amministratori di indici di riferimento critici e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 fino a euro 1 milione, ovvero fino al 10 per cento del fatturato totale annuo, quando tale importo è superiore a euro 1 milione e il fatturato è determinabile.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica di cui al comma 5, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 5.000 fino a euro 5 milioni, nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 1; b) da euro 500 fino a euro 500.000, nei casi di cui alla lettera c) del comma 1;	2. *Identico*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
c) da euro 5.000 fino a euro 500.000, nei casi di cui alla lettera d) del comma 1.	
3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2022/2554 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, si applica: a) nei confronti delle SIM, delle SGR, delle **SICAV**, delle **SICAF**, delle controparti centrali, dei gestori di mercati regolamentati e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 3,5 milioni, ovvero fino al 7 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 3,5 milioni e il fatturato è determinabile; b) nei confronti dei depositari centrali di titoli e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 14 milioni, ovvero fino al 7 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 14 milioni; c) nei confronti dei fornitori di servizi di crowd-funding e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 fino a euro 350.000, ovvero fino al 3,5 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 350.000 e il fatturato è determinabile; d) nei confronti degli amministratori di indici di riferimento critici e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 fino a euro 700.000, ovvero fino al 7 per cento del fatturato totale	3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2022/2554 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, si applica: a) nei confronti delle SIM, delle SGR, delle **Sicav**, delle **Sicaf**, **delle società di partenariato,** delle controparti centrali, dei gestori di mercati regolamentati e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 3,5 milioni, ovvero fino al 7 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 3,5 milioni e il fatturato è determinabile; b) nei confronti dei depositari centrali di titoli e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 14 milioni, ovvero fino al 7 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 14 milioni; c) nei confronti dei fornitori di servizi di crowd-funding e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 fino a euro 350.000, ovvero fino al 3,5 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 350.000 e il fatturato è determinabile; d) nei confronti degli amministratori di indici di riferimento critici e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 fino a euro 700.000, ovvero fino al 7 per cento del fatturato totale

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
annuo, quando tale importo è superiore a euro 700.000 e il fatturato è determinabile.	annuo, quando tale importo è superiore a euro 700.000 e il fatturato è determinabile.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dal comma 3 sono commesse da una persona fisica di cui al comma 5, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 5.000 fino a euro 3,5 milioni, nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 3; b) da euro 500 fino a euro 350.000, nei casi di cui alla lettera c) del comma 3; c) da euro 5.000 fino a euro 350.000, nei casi di cui alla lettera d) del comma 3.	4. *Identico*
5. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui ai commi 2 e 4 si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ovvero quando la condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 50, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554 da parte della società o dell'ente.	5. *Identico*
6. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nei commi 1, 2, 3 e 4, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.	6. *Identico*
7. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui ai commi 2 e 4 in ragione della gravità della violazione accertata, può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi	7. *Identico*

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, o presso fondi pensione.	
8. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono applicate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze e secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 195, nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), e al comma 2, lettere a), b), c), e nei casi di cui al comma 3, lettere a), b), c), e d), e al comma 4 lettere a), b) e c). Alle violazioni di competenza della Consob si applica l'articolo 196-*ter*.	*Identico*
	8-*bis* Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano ai GEFIA sotto soglia registrati.
Artt. da 190-*ter* a 192-*quinquies Omissis*	
Art.193 *(Sanzioni amministrative in tema di informazione societaria e doveri dei **sindaci**, dei revisori legali e delle società di revisione legale)*	Art.193 *(Sanzioni amministrative in tema di informazione societaria e doveri dei **componenti dell'organo di controllo**, dei revisori legali e delle società di revisione legale)*
Commi da 1 a 1-*sexies Omissis*	*Omissis*
2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-*bis*, 4 e 4-*bis*, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, comm**i** 1 **e 3**, e 122, comma 4, nei confronti di società, enti o associazioni, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative: a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata; b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;	2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-*bis*, 4 e 4-*bis*, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, comm**a** 1, e 122, comma 4, nei confronti di società, enti o associazioni, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative: a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata; b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) Testo vigente	**Testo risultante dalle modifiche introdotte dall'Atto del Governo 331 contenente riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998**
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*	c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*
Commi da 2.1 a 2-*bis Omissis*	*Omissis*
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila: a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, comm**i** 1, **4-*bis*, primo periodo, e 4-*ter*,** ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma **3**; Lettera b) *Omissis*	3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila: a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, comm**a** 1, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma **2**; *Omissis*
Commi da 3-*bis* e 3-*quater Omissis*	*Omissis*
Artt. da 193 a 196-*bis Omissis*	
Titolo II-*bis* *(DISPOSIZIONI COMUNI)*	Titolo II-*bis* (*Identico)*
Art. 196-*ter Omissis*	
Parte VI *(DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI)*	Parte VI *(Identico)*
Artt. da 197 a 216 *Omissis*	
Allegato *Omissis*	